



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1081

Concessione di amnistia e indulto

19/03/2018 - 01:36

Indice

1. DDL S. 1081 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1081	4
1.3. Trattazione in Commissione	8
1.3.1. Sedute	9
1.3.2. Resoconti sommari	12
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	13
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 67 (pom.) del 04/12/2013	14
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 70 (pom.) del 10/12/2013	21
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 77 (pom.) del 14/01/2014	29
1.3.2.1.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 78 (pom.) del 15/01/2014	38
1.3.2.1.5. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 83 (pom.) del 29/01/2014	43
1.3.2.1.6. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 85 (pom.) del 04/02/2014	52
1.3.2.1.7. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 86 (pom.) del 05/02/2014	89
1.3.2.1.8. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 87 (pom.) del 06/02/2014	95
1.3.2.1.9. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 90 (pom.) del 12/02/2014	100
1.3.2.1.10. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 93 (pom.) del 04/03/2014	106
1.3.2.1.11. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 95 (pom.) del 06/03/2014	111
1.3.2.1.12. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 96 (pom.) dell'11/03/2014	118
1.3.2.1.13. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 98 (pom.) del 18/03/2014	123
1.3.2.1.14. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 99 (pom.) del 01/04/2014	129
1.3.2.1.15. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 108 (pom.) del 29/04/2014	136
1.3.2.1.16. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 128 (pom.) del 10/07/2014	150
1.3.2.1.17. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 140 (pom.) del 03/09/2014	154
1.3.2.1.18. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 147 (pom.) del 30/09/2014	156
1.3.2.1.19. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 163 (pom.) del 18/11/2014	164
1.3.2.1.20. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 197 (pom.) del 31/03/2015	171
1.3.2.1.21. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 199 (pom.) dell'08/04/2015	173
1.4. Trattazione in Assemblea	182
1.4.1. Sedute	183
1.4.2. Resoconti stenografici	184
1.4.2.1. Seduta n. 272 (pom.) del 01/07/2014	185

1. DDL S. 1081 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1081
XVII Legislatura

Concessione di amnistia e indulto
Titolo breve: *Amnistia e indulto*

Iter
8 aprile 2015: in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari
S.1081 in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare
Lucio Barani ([GAL](#))

Natura
ordinaria

Presentazione
Presentato in data **9 ottobre 2013**; annunciato nella seduta pom. n. 121 del 9 ottobre 2013.

Classificazione TESEO
AMNISTIA GRAZIA INDULTO

Articoli

PENE DETENTIVE (Artt.1, 2, 3), PENE PECUNIARIE (Artt.1, 2, 3), PENE ACCESSORIE (Art.4), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.6, 7), REATI (Art.1), CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (Art.2), CIRCOSTANZE ATTENUANTI ED ESIMENTI (Art.2), STRANIERI (Art.4), ESPULSIONE DI STRANIERI (Art.4), MALATI (Art.3), DETENUTI (Art.3), REVOCA (Art.7), CONDANNE PENALI (Art.7), OBBLIGHI (Art.5), ATTI NOTORI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (Art.5)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Ciro Falanga** ([El-PdL XVII](#)) (dato conto della nomina il 4 dicembre 2013) .

Relatore alla Commissione Sen. **Nadia Ginetti** ([PD](#)) (dato conto della nomina il 4 dicembre 2013) .

Assegnazione

Assegnato alla [2ª Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede referente il 18 ottobre 2013.

Annuncio nella seduta pom. n. 129 del 22 ottobre 2013.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1081

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1081

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BARANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 2013

Concessione di amnistia e indulto

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge si rende necessario per consentire il superamento dei conflitti tra poteri dello stato, debellare definitivamente ogni forma di criminalità in piena applicazione dell'articolo 27 della Costituzione e abbandonare ogni forma di violazioni dei diritti umani commessi durante l'esecuzione di pene detentive e o in regime di custodia cautelare. Ciò avviene attraverso la concessione di amnistia ed indulto per le persone già sottoposte a custodia detentiva sia definitiva che cautelare.

Alla luce della straziante condizione in cui versano i penitenziari italiani, giunta all'attenzione della stessa Unione europea e di cui si è fatto interprete il Capo dello Stato, è giunto il momento di affrontare una questione non più procrastinabile.

Il Presidente della Repubblica, dopo svariati appelli alle forze politiche ed ai poteri dello Stato, ha inviato un messaggio alle Camere, il primo dei suoi due mandati, chiamando il Parlamento ad intervenire per porre un limite alla situazione anche di illegalità che caratterizza le carceri italiane.

La prima carica dello Stato ha, nel messaggio letto dai Presidenti di Camera e Senato, evidenziato lo stato emergenziale, dovuto per di più al sovraffollamento carcerario, in cui versano i nostri penitenziari. Nell'appellarsi al Parlamento affinché ponesse fine a tale indegno e degradante stato di cose, il Presidente della Repubblica, oltre ad invocare amnistia e indulto, si è anche detto compiaciuto di alcuni recenti interventi del legislatore che hanno ridotto i margini di applicabilità della carcerazione preventiva, con chiaro ed immediato effetto benefico su tutta la restante popolazione carceraria.

Se il solco tracciato risulta quindi chiaro, anche nell'ottica di una prossima riforma della giustizia, per risolvere nell'immediato quella che si pone come un'emergenza sociale, cui, è bene ribadirlo, anche l'Europa ci invita a far fronte, non c'è altra strada se non quella indicata dal Quirinale. Una strada che siamo moralmente obbligati a percorrere, nel rispetto dei più elementari diritti umani, sanciti nella nostra Costituzione, ma ribaditi anche in trattati e carte dalla valenza sovranazionale. Non si può guardare all'Europa o chiamare in causa i vincoli comunitari cui siamo sottoposti solamente a senso alternativo o esclusivamente per questioni di carattere finanziario o economico. L'Unione europea si fonda su valori comunemente accettati e condivisi alla cui applicazione siamo chiamati in causa direttamente. Ma sono gli stessi valori relativi alla persona umana, alla sua dignità, al rispetto per il prossimo, che impongono al Parlamento di ripristinare la legalità nei penitenziari italiani.

Non dimentichiamo che, oltre alla sua funzione meramente punitiva, la sanzione vuole assolvere anche al compito di rieducare e riabilitare il reo che comunque, è bene evidenziarlo, mantiene sempre alcuni dei diritti fondamentali che la Costituzione gli garantisce. Così come quanti sono sottoposti a misure limitative della libertà personale che devono vedersi assicurate le previsioni della legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario. Se lo stato degli istituti di pena italiani non è in grado di assicurare i *target* che la legislazione italiana e quella europea impongono, allora noi, cui spetta la

potestà legislativa, restando a guardare ben da lontano questa situazione, senza intervenire efficacemente ed in profondità, siamo corresponsabili delle continue violazioni dei diritti dei detenuti che in *primis* sono cittadini e prima ancora esseri umani.

Volendo però andare per un attimo al di là dei termini sociali dovuti al sovraffollamento carcerario, è bene ricordare come la cattiva amministrazione della giustizia ci costa all'incirca un punto di Pil l'anno. In questo quadro un loro peso specifico tutt'altro che indifferente assumono i risarcimenti danno per ingiusta detenzione o per danni morali dovuti per le condizioni carcerarie. Si pensi che l'indice di sovraffollamento lo scorso anno era pari a ben il 142 per cento a fronte del 99 per cento di media europea. A ciò va aggiunto che il 42 per cento dei detenuti è in attesa di giudizio e che già nel 1999 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, con l'adozione della Raccomandazione Rec(99)22, ha invitato gli Stati ad esortare procuratori e giudici a ricorrere quanto più possibile a misure alternative alla detenzione ed a limitare il ricorso alla carcerazione e questo sia per motivi legati ai diritti che per questioni attinenti meramente l'emergenza carceraria.

Per ridurre la popolazione carceraria occorre quindi intervenire anche riducendo drasticamente il carico processuale, così da incidere beneficamente tanto sull'amministrazione della giustizia, quanto sul sovraffollamento penitenziario che gioverebbe di un alleggerimento dovuto all'immediata interruzione dei processi nei confronti di parte degli imputati in attesa di giudizio sottoposti a misure restrittive della libertà personale.

Vista la drammaticità della situazione, su cui nella legislatura in corso ed in quella precedente si è soffermata l'attenzione di Governo e Parlamento, già intervenuti normativamente per ridurre l'incidenza del sovraffollamento carcerario, considerati gli appelli dell'Europa e alla luce del messaggio inviato alle Camere dal Capo dello Stato, il presente disegno di legge prevede un'amnistia più ampia rispetto all'ultima emanata, risalente al 1990, nel tentativo di incidere in profondità e con maggiore efficacia rispetto al passato. Proprio alla luce di ciò non è però prevista, a differenza dei precedenti provvedimenti avvicendatisi in passato, alcuna sua estensione a reati la cui pena massima ecceda il limite di sei anni fissato all'articolo 1.

All'articolo 2 si disciplinano le modalità attraverso le quali va conteggiata la pena ai fini dell'applicazione dell'amnistia, con precisi riferimenti alla recidiva ed alle circostanze aggravanti.

Anche per l'indulto, all'articolo 3, si è optato per il limite massimo dei cinque anni, innalzato ad otto per i condannati per reati relativi ad associazioni o organizzazioni criminali, terroristiche o eversive che decidano di collaborare con la giustizia (articolo 5) divulgando tutte le circostanze in loro conoscenza relative alla partecipazione nelle organizzazioni di cui sopra.

All'articolo 4 sono stabiliti i termini per l'indulto relativamente alle pene accessorie e si prevede la possibilità di espulsione degli stranieri detenuti, mentre gli articoli 6 e 7 elencano i casi di esclusione o revoca dell'istituto in questione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Amnistia)

1. È concessa amnistia per ogni reato per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a sei anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla suddetta pena e per fatti commessi non oltre il 30 settembre 2013.
2. Non si applica il quinto comma dell'articolo 151 del codice penale.
3. L'amnistia non si applica ai reati di cui all'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
4. L'amnistia non si applica qualora l'interessato faccia esplicita dichiarazione di non volerne usufruire.

Art. 2.

(Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia)

1. Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

- a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;
- b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;
- c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale. Si tiene conto della circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 7), del codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;
- d) si tiene conto della circostanza attenuante di cui all'articolo 98 del codice penale nonché, nei reati contro il patrimonio, delle circostanze attenuanti di cui all'articolo 62, numeri 4) e 6), del codice penale. Quando le predette circostanze attenuanti concorrono con circostanze aggravanti di qualsiasi specie, si tiene conto soltanto delle prime. Ai fini dell'applicazione dell'amnistia la sussistenza delle predette circostanze è accertata, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche dal giudice per le indagini preliminari, nonché dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al dibattimento ai sensi dell'articolo 469 del codice di procedura penale;
- e) si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 48 del codice penale militare di pace quando siano prevalenti o equivalenti, ai sensi dell' articolo 69 del codice penale, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante.

Art. 3.

(Indulto)

1. È concesso indulto:

- a) nella misura non superiore a cinque anni per le pene detentive e non superiore ad euro 12.911,41 per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive;
- b) nella misura non superiore a otto anni a chi faccia completa divulgazione di tutti i fatti relativi a reati commessi durante la loro partecipazione in organizzazioni criminali con le modalità e nei termini stabiliti dall'articolo 5. Rientrano nella fattispecie di cui al presente articolo anche i reati di cui all'articolo 4-*bis*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché i condannati ai sensi dell'articolo 416-*bis* del codice penale.

2. L'indulto di cui al presente articolo ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il 30 settembre 2013.

Art. 4.

(Indulto per le pene accessorie e misura dell'espulsione dello straniero)

- 1. È concesso indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, l'indulto.
- 2. All'indulto di cui alla presente legge non si applicano le esclusioni di cui al quinto comma dell'articolo 151 del codice penale.
- 3. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il magistrato di sorveglianza dispone con decreto motivato la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni, con ordine di accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica, al termine del periodo di detenzione nell'ambito del quale sia stato applicato, anche solo in parte, l'indulto. Il magistrato di sorveglianza decide senza formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia sull'identità e sulla nazionalità dello straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.

Art. 5.

(Indulto per reati di cui all'articolo 4- *bis* , comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e all'articolo 416- *bis* del codice penale)

1. Ai fini dell'applicazione dell'indulto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), il condannato deve rendersi disponibile ad onorare le obbligazioni civili derivanti dalla condanna ed a rilasciare una dichiarazione esplicitamente rivolta alle persone offese nella quale si dichiara pentito per quanto commesso e chiede il perdono per tutti i danni inflitti sia sotto il profilo fisico, mentale, emozionale, nonché per ogni altro tipo di sofferenza. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il condannato deve avanzare apposita istanza di audizione avanti al magistrato di sorveglianza individuato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale il quale, entro venti giorni dall'avvenuta audizione, richiede al tribunale di sorveglianza dal quale dipende, la concessione del beneficio.

Art. 6.

(Esclusioni dall'indulto)

1. L'indulto non si applica alle pene:

a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

1) 285 (devastazione, saccheggio e strage);

2) 422 (strage).

Art. 7.

(Revoca dell'indulto)

1. Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena

2. Il beneficio dell'indulto è altresì revocato di diritto laddove, entro dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lo straniero sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena.

3. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1081
XVII Legislatura

Concessione di amnistia e indulto
Titolo breve: *Amnistia e indulto*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 67 \(pom.\)](#)

4 dicembre 2013

Discusso

congiuntamente:

[S.20](#), [S.21](#)

Congiunzione di

[S.1115](#)

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 70 \(pom.\)](#)

10 dicembre 2013

Discusso

congiuntamente:

[S.20](#), [S.21](#), [S.1115](#)

Sul seguito

dell'esame

congiunto dei ddl

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 77 \(pom.\)](#)

14 gennaio 2014

Discusso

congiuntamente:

[S.20](#), [S.21](#), [S.1115](#)

Congiunzione di

[Petizione n. 550](#)

[N. 78 \(pom.\)](#)

15 gennaio 2014

[N. 83 \(pom.\)](#)

29 gennaio 2014

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

N. 85 (pom.) 4 febbraio 2014	Discusso congiuntamente: S. 20 , S. 21 , S. 1115 , Petizione n. 550
N. 86 (pom.) 5 febbraio 2014 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente	
N. 87 (pom.) 6 febbraio 2014	Discusso congiuntamente: S. 20 , S. 21 , S. 1115 , Petizione n. 550
N. 90 (pom.) 12 febbraio 2014	
N. 93 (pom.) 4 marzo 2014 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)	
N. 95 (pom.) 6 marzo 2014	Discusso congiuntamente: S. 20 , S. 21 , S. 1115 , Petizione n. 550
N. 96 (pom.) 11 marzo 2014 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente	Sull'esame dei ddl
N. 98 (pom.) 18 marzo 2014	Discusso congiuntamente: S. 20 , S. 21 , S. 1115 , Petizione n. 550 (Preannunciata presentazione di testo unificato dei relatori)
2 ^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)	
N. 99 (pom.) 1 aprile 2014	Discusso congiuntamente: S. 20 , S. 21 , S. 1115 , Petizione n. 550 Sull'esame dei ddl
2 ^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente	

[N_108 \(pom.\)](#)

29 aprile 2014

Discusso
congiuntamente:
[S.20](#), [S.21](#),
[S.1115](#), [Petizione](#)
[n.550](#)

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N_128 \(pom.\)](#)

10 luglio 2014

Discusso
congiuntamente:
[S.20](#), [S.21](#),
[S.1115](#), [Petizione](#)
[n.550](#)

[N_140 \(pom.\)](#)

3 settembre 2014

[N_147 \(pom.\)](#)

30 settembre 2014

[N_163 \(pom.\)](#)

18 novembre 2014

[N_197 \(pom.\)](#)

31 marzo 2015

Sull'esame dei ddl

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N_199 \(pom.\)](#)

8 aprile 2015

Discusso
congiuntamente:
[S.20](#), [S.21](#),
[S.1115](#), [Petizione](#)
[n.550](#)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 67 (pom.) del 04/12/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2013
67ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[BUCCARELLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(315\)](#) **BARANI.** - *Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati*

[\(374\)](#) **BARANI.** - *Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati*

[\(1070\)](#) **BUEMI ed altri.** - *Disciplina della responsabilità civile dei magistrati*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente [PALMA](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) segnala l'inopportunità di tenere occupata la Commissione giustizia del Senato sulla discussione di provvedimenti concernenti la responsabilità civile dei magistrati che, a suo avviso, non costituisce una questione prioritaria per il sistema giustizia. Invece, i cittadini sono sopraffatti dai fenomeni di corruzione e dal dilagare della criminalità organizzata, nonché dalle lungaggini dei tempi di definizione dei processi.

Venendo al merito dei disegni di legge in esame, ritiene opportuno ricordare che la responsabilità civile dei magistrati è già prevista per i casi di dolo e colpa grave. La legge n. 117 del 1988 stabilisce che quella disciplina si applica a tutti i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e speciali, ma reca anche un'articolata disciplina in ordine al risarcimento del danno da parte dello Stato qualora si verificano gravi errori giudiziari, con la facoltà di attuare il diritto di rivalsa sul magistrato che ha commesso l'errore cagionando il danno ingiusto. Ricorda altresì che i magistrati sono soggetti anche alle responsabilità penale, disciplinare e contabile.

Egli osserva che ogni ulteriore aggravamento della responsabilità civile dei membri dell'ordine giudiziario può compromettere i principi dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura che, invece, costituiscono valori costituzionali da salvaguardare. Inoltre, paventa il rischio di sottoporre a odiose forme di ricatto i giudici e, in ultima analisi, il rischio di favorire la strisciante tendenza a una giustizia diversa a seconda del censo di chi adisce le vie legali.

Per quanto riguarda gli ammonimenti provenienti dalle istituzioni europee e, in particolare, dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, precisa che l'Italia è stata chiamata a dare applicazione al principio di diritto europeo per cui tutti gli Stati membri sono responsabili dei danni arrecati ai singoli dalle pronunce giurisdizionali che violano, a vario titolo, il diritto dell'Unione. Ciò non significa, secondo l'oratore, che debba essere attribuita una responsabilità ai magistrati.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) osserva che tutte le forme di professione e, in generale, le attività umane sono sottoposte a forme più o meno gravi di responsabilità. Non è dunque giustificabile che gli errori giudiziari restino privi di conseguenze e che i loro responsabili siano al riparo da ogni conseguenza grazie alla responsabilità dello Stato, che si ripercuote, alla fine, sui diritti dei cittadini.

Ricorda, tra gli altri, l'errore giudiziario di cui fu vittima il compianto presentatore televisivo Enzo Tortora, rimasto privo di conseguenze per i magistrati che ne portano la responsabilità, anche storica e umana.

A suo avviso i richiami della giurisprudenza delle istituzioni europee confermano inevitabilmente il principio per cui non vi è esercizio di potere senza corrispettiva responsabilità.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene che il dibattito su una questione complessa quale la responsabilità civile dei magistrati debba essere scevro da ogni pregiudizio ideologico. Replicando alle osservazioni del senatore Cappelletti, osserva che il principio della responsabilità civile dei magistrati si è imposto nell'ordinamento a seguito del referendum abrogativo del 1987, cui ha fatto seguito la già citata legge Vassalli del 1988. Quest'ultima ha introdotto la responsabilità in via primaria dello Stato cui residua l'esercizio del diritto di rivalsa sui singoli magistrati. Tuttavia l'impianto di questo sistema non ha superato la prova di un'esperienza più che ventennale, tanto che è intervenuta più volte la giurisprudenza europea a tutela dei diritti dei singoli cittadini.

Il senatore Caliendo ricorda che dal 1988 risultano proposti solo 400 casi di responsabilità, dei quali appena 27 sono stati accertati e soltanto 4 risultano definiti con pronuncia di condanna.

Pertanto, salvo il principio del diritto di difesa e del pieno contraddittorio tra le parti processuali, si rendono necessarie ulteriori garanzie per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali. Ma tali garanzie devono salvaguardare l'accertamento della verità processuale e non certo la persona del giudice.

Auspica che si possa pervenire all'approvazione di un'adeguata modifica del sistema attuale di disciplina della responsabilità dei magistrati, così da contemperare le esigenze e i diritti di tutti con un principio di responsabilità che gravi anzitutto sullo Stato garantendo tuttavia un effettivo diritto a rivalersi sui giudici di cui siano state dimostrate le responsabilità nell'esercizio delle funzioni.

Non può nascondersi, però, che i profili di criticità nell'attivazione della responsabilità dei magistrati sono indissolubilmente connessi all'aggravarsi del conflitto tra magistratura e potere politico, seguito alla modifica dell'articolo 68 della Costituzione, approvata nel 1993.

Il senatore [ALBERTINI](#) (*SCpI*) condivide i rilievi svolti dal senatore Caliendo e ribadisce la necessaria priorità di un intervento del legislatore sulla materia della responsabilità civile dei magistrati. Ciò non solo nel rispetto della sovranità popolare espressa direttamente attraverso l'approvazione del quesito referendario posto in votazione nel 1987, ma anche perché i dati richiamati dal senatore Caliendo impongono una profonda riflessione sull'effettività dei diritti connessi con il principio di cui al quarto comma dell'articolo 24 della Costituzione. In particolare, si sofferma sui confini da stabilire al libero convincimento del giudice che, per dettato costituzionale, è sottoposto solo alla legge, al di là dei casi di dolo o colpa grave.

Fermo restando il principio costituzionale dell'indipendenza della magistratura, ritiene necessario definire una disciplina che preveda il principio della responsabilità dello Stato con la facoltà di rivalersi effettivamente sui magistrati che abbiano compiuto gravi errori. Considera altresì opportuno introdurre procedure di irrogazione di gravi sanzioni disciplinari al singolo giudice responsabile, per i casi di dolo e colpa grave.

Il presidente [PALMA](#) ritiene opportuno avanzare una richiesta al Ministro della giustizia affinché possa trasmettere alla Commissione i dati relativi alle azioni di responsabilità avverso i magistrati promosse dal 1988. In particolare sarà utile conoscere quante azioni abbiano superato il vaglio di ammissibilità e il numero effettivo delle sentenze di condanna al risarcimento dei danni emesse a carico dello Stato. Da ultimo, appaiono rilevanti i dati concernenti le azioni di rivalsa esercitate dallo Stato nei confronti dei singoli magistrati. Infine, è opportuno avere piena contezza anche dell'entità dei ricorsi rigettati.

La senatrice [CIRINNA](#) (*PD*) condivide, in via generale, i rilievi svolti dal senatore Cappelletti circa l'assoluta intempestività di procedere all'esame dei disegni di legge in titolo, ritenendo del pari che ben altre siano le emergenze che gravano sull'intero sistema di amministrazione della giustizia in Italia. In particolare, si riferisce alle drammatiche questioni connesse al sovraffollamento carcerario e al dilagare di fenomeni corruttivi, che necessitano di immediate iniziative anche di carattere legislativo. Con riguardo al fatto, più volte evocato, che l'ordinamento comunitario pretenderebbe l'introduzione di un sistema di attivazione della responsabilità diretta in capo agli appartenenti all'ordine giudiziario, precisa che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, a ben vedere, non si è mai pronunciata in tal senso, ma ha semplicemente statuito la necessità che si predisponga un sistema di attivazione delle responsabilità per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali in violazione dei principi del diritto comunitario.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1119) Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, approvato dalla Camera dei deputati

(734) CASSON ed altri. - Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione

(845) CHITI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione

(1067) STEFANI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente [PALMA](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) richiama l'attenzione sull'opportunità di modificare la vigente disciplina in materia di diffamazione a mezzo stampa, tenendo in piena considerazione l'evoluzione tecnologica dei sistemi di comunicazione.

Si sofferma sul contenuto del disegno di legge n. 1119, approvato dalla Camera dei deputati, di cui apprezza uno degli elementi distintivi e cioè la previsione di una diversa tipologia di responsabilità di cui risponde l'autore del testo, rispetto a quella attivabile nei riguardi dei direttori di testate giornalistiche. Questo profilo non consente di trascurare l'opportunità di regolamentare i reati compiuti mediante la diffusione di articoli diffamatori sulla rete, che si configura come un'autentica zona franca ove proliferano i reati contro l'onore delle persone. Più in generale ritiene decisivo un bilanciamento tra i diritti all'immagine, all'onore e all'oblio, e la libera manifestazione del pensiero esercitata mediante le varie forme di comunicazione.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) manifesta apprezzamento, anche a nome del proprio Gruppo, perché il disegno di legge n. 1119, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, dispone l'eliminazione della pena detentiva sostituendola con l'irrogazione della sola sanzione pecuniaria nei casi di consumazione del reato di diffamazione previsto dall'articolo 595 del codice penale.

Tuttavia, esprime perplessità sulla redazione del terzo comma dell'articolo 13 del disegno di legge citato. Tale disposizione delinea una responsabilità ad identico titolo in capo all'autore primo della diffamazione e al direttore di testata che si rifiuta di pubblicare la rettifica, nonostante questa venga proposta da parte dello stesso autore del reato. Né poi le sembra opportuno fissare in due anni il termine di prescrizione per le azioni di risarcimento del danno. Da ultimo ritiene meritevoli di approfondimento i profili di responsabilità dei cosiddetti "titolisti", cioè di coloro i quali impongono all'autore la scelta del titolo dell'articolo di giornale che in seguito può rivelarsi di carattere diffamatorio. Si tratta di una sorta di responsabilità occulta, sulla quale occorre intervenire con apposite disposizioni. Preannuncia, quindi, la presentazione di proposte emendative che potranno corrispondere all'esigenza prospettata.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), in qualità di relatore mette in evidenza due profili appena dai primi interventi in discussione generale. Il primo concerne l'opportunità di individuare con chiarezza quali siano le norme capaci di dispiegare effetti di deterrenza contro il proliferare degli scritti diffamatori pubblicati mediante ogni mezzo di comunicazione di massa. Un secondo approfondimento merita di essere compiuto per fornire protezione al diritto all'oblio che da gran parte della dottrina è riconducibile ad uno dei limiti oggettivi alla libertà di manifestazione del pensiero, protetta dall'articolo 21 della Costituzione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(20\)](#) **MANCONI ed altri.** - *Concessione di amnistia e indulto*

[\(21\)](#) **COMPAGNA e MANCONI.** - *Concessione di amnistia e indulto*

[\(1081\)](#) **BARANI.** - *Concessione di amnistia e indulto*

[\(1115\)](#) **BUEMI ed altri.** - *Concessione di amnistia e indulto*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 20 e 21, congiunzione con l'esame dei disegni di legge n. 1081 e 1115 e rinvio. Esame dei disegni di legge nn. 1081 e 1115, congiunzione con il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 20 e 21 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana del 15 ottobre.

Il presidente [PALMA](#), propone di esaminare in forma congiunta anche i disegni di legge nn. 1081 e 1115.

Conviene la Commissione.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) illustra il disegno di legge n. 1081, d'iniziativa del senatore Barani, che prevede, all'articolo 1, l'ambito di applicazione dell'amnistia.

In particolare, l'amnistia si applicherebbe ai reati la cui pena massima non ecceda il limite di sei anni e con riferimento a fatti commessi entro il 30 settembre 2013; i disegni di legge nn. 20 e 21 invece limitano l'amnistia ai reati puniti nel massimo con una pena edittale non superiore a quattro anni. Inoltre, il testo di iniziativa del senatore Barani, derogando alla disposizione di cui al quinto comma dell'articolo 151 codice penale, estende l'amnistia anche ai recidivi. Tuttavia gli effetti della legge non si applicherebbero ai condannati per delitti di particolare pericolosità sociale elencati all'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975. Del pari, l'amnistia non troverebbe applicazione qualora l'interessato faccia esplicita dichiarazione di non volerne usufruire.

L'articolo 2 del disegno di legge in esame disciplina le modalità attraverso le quali deve essere computata la pena ai fini dell'applicazione dell'amnistia, con precisi riferimenti alla recidiva e alle circostanze aggravanti. In particolare, non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa. Si tiene conto, invece, dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti, per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa, o dalle circostanze ad effetto speciale. Rilevano altresì le circostanze attenuanti di cui all'articolo 98 del codice penale e le circostanze attenuanti di cui all'articolo 62, nn. 4) e 6) del codice penale per i reati contro il patrimonio. Infine, si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 48 del codice penale militare di pace.

L'articolo 3 disciplina l'indulto, che è invece concesso nella misura non superiore a cinque anni per le pene detentive e non superiore ad euro 12.911,41 per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive. Inoltre, l'indulto è concesso nella misura non superiore a otto anni ai collaboratori di giustizia, anche se condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis della citata legge n. 354 del 1975 o ai sensi dell'articolo 416-bis del codice penale. Tuttavia, per i collaboratori di giustizia, sono previste particolari limitazioni dell'articolo 5 del disegno di legge.

Infine gli articoli 6 e 7 elencano i casi di esclusione o revoca dell'indulto. In particolare, l'indulto è revocato se il beneficiario commette entro cinque anni un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore a tre anni. Per gli stranieri la revoca è prevista qualora, entro dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione, avvenga il rientro illegale nel territorio dello Stato.

Il disegno di legge n. 1115, d'iniziativa dei senatori Buemi e altri, stabilisce la concessione

dell'amnistia differenziando i limiti di applicabilità. Infatti, per tutti i reati commessi entro il 31 dicembre 2012 l'amnistia si applica ai delitti per i quali è prevista una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni. Invece, per tutti gli altri reati, una condizione per l'applicabilità dell'amnistia è rappresentata dal limite di pena non superiore, nel massimo, a sei anni.

Nel disegno di legge è prevista un'articolata disciplina dei casi di esclusione dall'amnistia, mentre il computo della pena è effettuato in modo analogo a quello dettato dalle disposizioni del disegno di legge n. 1081 dianzi illustrato.

Per quanto riguarda l'indulto, il disegno di legge n. 1115 prevede la possibilità di cui all'articolo 174, primo comma, del codice penale, della commutazione del residuo di pena detentiva, pari o inferiore a quattro anni, in lavoro sostitutivo di pubblica utilità. E' prevista anche la commutazione parziale della pena fino a sei anni in lavoro sostitutivo con riferimento ai delitti contro il patrimonio, purché ricorrano determinate condizioni. In questo caso, le cause di esclusione dell'indulto sono le stesse dell'amnistia. Tuttavia, occorre dare conto che l'indulto per commutazione si applica anche ai recidivi, in quanto il disegno di legge esclude dall'ambito di applicazione la clausola di salvaguardia di cui al quinto comma dell'articolo 151 del codice penale la quale, in verità, sarebbe relativa all'amnistia.

Da ultimo, la relatrice si dichiara comunque scettica sull'opportunità di condurre ad approvazione un provvedimento di amnistia, ritenendo che esso possa essere preso in considerazione solo nel quadro di un più complessivo intervento volto a attenuare l'emergenza carceraria. Ciò premesso, si dichiara disponibile sin da ora a rimettere l'incarico di relatore.

Il presidente [PALMA](#) invita la senatrice Ginetti a valutare, nel seguito dei lavori, se non vi siano le condizioni per mantenere, per il momento, il ruolo di relatrice insieme con il senatore Falanga, dal momento che il disegno di legge n. 925, recante delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, nel testo già approvato dalla Commissione, potrà essere auspicabilmente esaminato in tempi brevi dall'Assemblea. Alla luce dei tempi di esame di tale provvedimento, cui la senatrice Ginetti sembra collegare le proprie riserve sul merito dei disegni di legge di amnistia e indulto, la stessa relatrice potrà valutare se mantenere l'incarico.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) accoglie l'invito rivolto dal Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA GIA' PREVISTA PER DOMANI

Il presidente [PALMA](#) informa che in seguito alle modifiche al calendario dei lavori del Senato per la settimana corrente, deliberate dalla Conferenza dei Capigruppo, la seduta della Commissione, già prevista per le ore 14 di domani, si terrà alle ore 16 di oggi con il medesimo ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,05.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 70 (pom.) del 10/12/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2013
70ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(315\)](#) BARANI. - *Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati*

[\(374\)](#) BARANI. - *Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati*

[\(1070\)](#) BUEMI ed altri. - *Disciplina della responsabilità civile dei magistrati*

- e petizione n. 53 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 4 dicembre.

La senatrice **[GINETTI](#)** (PD) richiamandosi all'analisi comparata degli istituti che regolano la responsabilità civile dei magistrati nei principali Paesi europei, rileva che, nella grande maggioranza dei casi, tale forma di responsabilità è solo a titolo di dolo o di colpa grave. In tal senso, dunque, la legge n. 117 del 1988, la cosiddetta "legge Vassalli", regola la materia in modo conforme a quella delle principali democrazie continentali. Quanto alle scelte di politica giudiziaria, auspica che si concentri l'attenzione su iniziative volte a rendere effettiva la responsabilità disciplinare, sgravando così il tema dell'illecito civile derivante dall'attività giurisdizionale da eccessive aspettative di

rendimento. Per altro verso, considera decisivo predisporre interventi integrati e coerenti volti a garantire uno smaltimento dei carichi pendenti e una riduzione omogenea dei ruoli delle controversie a carico degli uffici della magistratura giudicante. In questo senso la Commissione dovrebbe fornire il proprio apporto di conoscenza e indirizzo per condurre definitivamente a regime il processo di informatizzazione dei fascicoli di udienza, nonché elaborare ulteriori misure di riduzione del contenzioso in sede civile e penale e di quello avanti le altre magistrature. Ribadisce il nesso tra i tempi di definizione delle controversie e la riduzione dei rischi di errori giudiziari che espongano gli appartenenti all'ordine giudiziario alla responsabilità per fatto illecito. Da ultimo, a suo giudizio, occorre fugare ogni equivoco sui termini della responsabilità italiana per il mancato rispetto del diritto dell'Unione europea che sarebbe determinato, secondo alcuni, dalla disciplina recata dalla legge n. 117 del 1988. Infatti, la procedura d'infrazione attivata dai competenti organi dell'Unione europea non implica affatto una ridefinizione dei titoli di responsabilità di cui rispondono i magistrati, né tanto meno impone l'introduzione di una responsabilità diretta a carico degli appartenenti all'ordine giudiziario. Si tratta, piuttosto, di consentire che i profili di responsabilità nell'esercizio dell'attività giurisdizionale possano estendersi anche al mancato rispetto del diritto dell'Unione europea e non solo al danno ingiusto causato dalla violazione di norme di diritto interno.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1119) Deputato COSTA. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante*, approvato dalla Camera dei deputati

(734) CASSON ed altri. - *Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione*

(845) CHITI ed altri. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

(1067) STEFANI ed altri. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 4 dicembre.

Il presidente **PALMA** rende noto che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 903, a firma del senatore Torrisi, che reca norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti *on line*. Propone che i relatori, senatori Caliendo e Filippin, prendano visione del testo e, dopo averne illustrato i contenuti alla Commissione possano eventualmente proporre la congiunzione dell'esame con i disegni di legge in titolo.

Nessuno avanzando osservazioni, così resta stabilito.

Il senatore **LUMIA** (PD) ritiene che si debba valutare il testo approvato dalla Camera dei deputati senza ritenerlo intangibile, ma prendendo comunque atto che esso è riuscito a risolvere non poche delle questioni che, già dalla scorsa legislatura, sono all'attenzione delle Camere in materia di sanzioni

penali derivanti da reati di diffamazione a mezzo stampa. Naturalmente, vi è da ricercare un equilibrio tra l'esercizio al diritto all'informazione, situazione giuridica soggettiva in continua evoluzione per via dello sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa, e la tutela dell'onore dei singoli, cui deve essere garantita un'effettiva forma di tutela mediante una pluralità di istituti. In proposito, ritiene che l'ipotesi di una depenalizzazione dell'intero novero delle condotte diffamatorie minerebbe alla base l'impostazione della proposta legislativa approvata presso l'altro ramo del Parlamento. Di quel testo ritiene apprezzabile l'opzione di fondo, volta ad escludere in radice l'applicabilità delle pene detentive e a sostituirle con quelle pecuniarie. In proposito, non gli appare eccessiva, la misura di 60 mila euro per la pena più severa per il reato di diffamazione. Altro profilo di rilievo attiene al rapporto tra editore e giornalista, ridefinito nei termini generali delle aspettative di responsabilità. Se è vero, da un lato, che la posizione del giornalista, specialmente per i periodici e i quotidiani, non è semplicemente da considerare come servente un indirizzo di testata riconducibile all'editore, è altrettanto vero che l'esercizio della libertà di stampa implica l'attribuzione di puntuali responsabilità che non possono essere indebitamente attribuite solo all'uno o all'altro dei due soggetti coinvolti nella pubblicazione. Di qui la doverosa attenzione che la Commissione dovrà prestare alle sanzioni derivanti dalla consumazione in prima persona dei reati diffamatori e a quelle che discendono dagli obblighi di vigilanza, in capo agli editori e ai direttori di giornale. Rileva, quindi, che il tema - più volte evocato - delle sanzioni per le diffamazioni consumate in rete implica un impegno notevole per regolare le diverse fattispecie riconducibili alle attività dei *blog* e dei *social network*. In proposito, annuncia sin da ora di convenire sulla proposta, avanzata dal presidente Palma, che i relatori possano valutare il contenuto del disegno di legge n. 903 ed eventualmente proporne l'esame congiunto con i disegni di legge in titolo. Più in generale, ritiene che la scelta legislativa adottata dalla Camera dei deputati e contenuta nell'articolo 13 della legge n. 47 del 1948, come riformulato, possa essere suscettibile di modifiche, mediante emendamenti che non si limitino a disciplinare le pene per la diffamazione compiuta mediante testata giornalistica *on line*. Precisa, infine, che ogni iniziativa volta a comprendere nelle fattispecie incriminatrici alcune modalità di esercizio della libertà di espressione su *internet*, non dovrà comunque risolversi in forme surrettizie o implicite di censura.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) si sofferma specificamente sulle sanzioni penali previste dalla legge n. 47 del 1948, come modificata dal disegno di legge n. 1119, già approvato dalla Camera dei deputati. Ritiene condivisibile l'opzione normativa volta a sostituire le pene detentive con quelle pecuniarie. Tuttavia, si domanda se non sia opportuno disciplinare con maggior rigore l'ammenda o la multa da comminare contro gli autori delle diffamazioni reiterate, fenomeni particolarmente odiosi che espongono l'onore del singolo a un danno spesso irreversibile, ponendolo in condizioni di minorata difesa di fronte ad autentiche campagne mediatiche condotte da più giornalisti o persino da più testate giornalistiche. Avverso tali reiterati atti diffamatori, il diritto alla rettifica o al risarcimento del danno si rivelano spesso privi di qualunque effettività e capacità di ristoro.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*), con riferimento alle ipotesi di inasprimento sanzionatorio, prospettate dal senatore Giovanardi con riguardo alle condotte plurime integranti diffamazioni reiterate, osserva che la disciplina generale del codice penale sulla recidiva e sul concorso omogeneo di reati preservano la possibilità di un'idonea azione deterrente. Esprime invece rilievi critici sul termine breve di prescrizione del diritto di rettifica. Tale termine, di due giorni, previsto ai sensi di una nuova disposizione che si vorrebbe introdurre all'articolo 8 della legge n. 47 del 1948, per la pubblicazione in rettifica nel sito *internet* e nelle nuove pubblicazioni, decorrerebbe dalla richiesta e appare particolarmente gravoso, non tenendo conto, in particolare, della varietà dei tempi di pubblicazione delle dichiarazioni su *internet*, sempre delegate al tipo di mezzo di comunicazione impiegato. Raccomanda quindi estrema prudenza a chi intenda allargare le fattispecie incriminatrici, previste nel disegno di legge n. 1119, anche alle modalità di espressione su *internet*, diverse dalle testate giornalistiche *on line*. Infatti, le implicazioni normative connesse con l'estensione dell'ambito di

applicazione delle sanzioni penali anche ai *blog* e ai *social network* sono tali da non consentire una modalità univoca di redazione delle norme che accomuni le condotte diffamatorie consumate con tutti i modi di comunicazione attivi sulla rete.

Il senatore [AIROLA](#) (M5S), nel concordare con le opinioni espresse dal senatore Buccarella, ricorda che, anche nel corso del recente incontro svoltosi con l'Alto Commissario Onu per i Diritti umani, Frank La Rue, è stato affrontato il tema delle norme di contrasto contro le diffamazioni consumate, secondo varie modalità, attraverso la rete. È del resto noto che occorre prestare attenzione al problema dei *server*, che implica anche una regolazione sovranazionale delle sanzioni da comminare avverso i reati contro l'onore commessi in rete. Ne discendono poi complessi problemi per l'individuazione del foro di competenza, la qualificazione delle condotte, la riconducibilità della responsabilità penale e quindi della sanzione ai gestori di rete. Sottolinea altresì che l'introduzione di sanzioni penali squilibrate rispetto a quelle irrogate in altri ordinamenti, determina rischi per l'effettiva fruizione della libertà di espressione e genera autentiche incoerenze nell'intero sistema repressivo delle condotte diffamatorie. Conclude richiamando l'esigenza che le sanzioni previste dal disegno di legge n. 1119 siano tali da non creare squilibri nell'esercizio dei mezzi di tutela del proprio onore, tra le personalità pubbliche e i singoli cittadini, ai quali è necessario garantire un eguale ed efficace accesso a mezzi di tutela come la rettifica e i rimedi risarcitori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali ([n. 64](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi dell'articolo 5, della legge 6 agosto 2013, n. 96. Esame e rinvio)

Il relatore [GIOVANARDI](#) (NCD) illustra lo schema di decreto legislativo che recepisce le disposizioni della direttiva 2010/64/UE del 20 ottobre 2010 e riguarda il diritto all'interpretazione e alla traduzione dei procedimenti penali. La delega conferita al Governo è prevista dalla legge 6 agosto 2013, n. 96. E' noto che, nell'ordinamento italiano, il diritto all'assistenza dell'interprete per la persona sottoposta a procedimento penale che non conosca la lingua del processo trova fondamento costituzionale nell'articolo 111, primo e terzo comma. Del resto, l'esercizio dei diritti processuali nel pieno contraddittorio tra le parti non può logicamente prescindere dal diritto dell'accusato a comprendere i termini dell'imputazione e dell'addebito e a seguire e compiere gli atti del procedimento di cui è parte. Già la sentenza n. 10 del 1993 della Corte costituzionale aveva riconosciuto valore generale all'articolo 143 del codice di procedura penale il quale, nel disciplinare la nomina dell'interprete in favore dell'imputato che parla una lingua diversa da quella italiana, stabilisce le finalità per le quali l'interprete stesso assiste l'imputato. Ciò al fine di metterlo "a conoscenza della natura e dei motivi dell'imputazione, oltre che delle facoltà riconosciutegli al fine di contrapporsi all'accusa".

Le norme recate dal decreto legislativo tendono a rendere effettivo tale diritto processuale

conferendo altresì diretta attuazione agli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'articolo 6, lettera e), della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo. In tale prospettiva, il ruolo assolto dall'interprete assume contorni in parte diversi da quelli delineati nella tradizione processuale italiana, venendosi a configurare non più come un ausiliario dell'autorità giudiziaria, ma quale figura tecnica che coadiuva la difesa a tutela dei diritti costituzionali dell'accusato.

Quanto alle modifiche che incidono sul codice di procedura penale, si introduce, all'articolo 104, un quinto comma, che garantisce, agli imputati sottoposti a restrizione della libertà personale, l'ausilio di un interprete per poter avere colloqui con il proprio difensore. L'articolo 143 sarebbe interamente sostituito, anche al fine di regolare gli oneri dovuti per l'assistenza dell'interprete. In particolare, ribadito il principio che tale diritto all'assistenza è gratuito, si stabilisce che la spesa anticipata dallo Stato non è ripetibile nel caso in cui l'imputato subisca una condanna, il che deriva direttamente dal dettato della direttiva in recepimento. Del pari, il principio è stato esteso all'articolo 5 del testo unico delle spese di giustizia, in modo tale da escludere la ripetibilità di quelle relative agli interpreti e ai traduttori nominati in base allo stesso articolo 143. In definitiva, si introduce il principio per cui lo Stato si impegna a garantire gratuitamente il diritto all'assistenza dell'interprete e del traduttore, indipendentemente dall'esito del processo. A riguardo, l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo reca le disposizioni finanziarie e la copertura degli oneri, valutati in circa sei milioni di euro l'anno, per il prossimo triennio.

Il comma 2 dello stesso articolo 143 prevede l'indicazione degli atti processuali per i quali è puntualmente garantito il diritto alla traduzione. Si tratta di atti accomunati dal fatto che contengono tutti il capo dell'imputazione e l'indicazione dei diritti spettanti per la difesa processuale. Inoltre, un'ulteriore categoria di atti processuali consente l'assistenza per quelli che, sulla base di una valutazione del giudice, siano ritenuti essenziali al fine di garantire un'effettiva tutela al diritto di difesa. La decisione assunta dall'autorità giudiziaria di tali ulteriori atti è sempre motivata ed è impugnabile con la sentenza, in coerenza con la disciplina prevista dall'articolo 586 del codice di procedura penale.

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo introduce infine, negli albi dei periti istituiti presso ogni tribunale, la figura professionale degli interpreti e dei traduttori, recependo così la disposizione contenuta nell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/64/UE. A tal fine, si interviene sull'articolo 67 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Conseguentemente, all'articolo 68 delle disposizioni di attuazione è stabilito che il comitato competente per deliberare sulle richieste di iscrizione e cancellazione dall'albo dei periti, quando è chiamato ad esprimersi per la categoria degli interpreti e dei traduttori, sia integrato da rappresentanti di associazioni rappresentative a livello nazionale di tale professione. Va precisato che, al momento, non risultano ordini o collegi professionali di interpreti e traduttori.

In via generale, il recepimento della direttiva è un progresso ulteriore per il rafforzamento delle garanzie processuali degli indagati e degli imputati, secondo il programma di Stoccolma del 2009 il quale, tra l'altro, consentirà di intensificare la cooperazione giudiziaria e il reciproco riconoscimento delle sentenze in materia penale, aventi presupposti o effetti sopranazionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(548) CALIENDO ed altri. - Riforma organica della magistratura onoraria e disposizioni in materia di ufficio del giudice di pace

(630) SCILIPOTI. - Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento per vice procuratori onorari della Repubblica e giudici onorari di tribunale

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 548, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 630 e rinvio.)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 548, sospeso nella seduta del 25 settembre.

Il relatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*) illustra il disegno di legge n. 630, a firma del senatore Scilipoti. Il testo propone l'istituzione del ruolo dei magistrati di complemento a cui accedono, a domanda, i vice procuratori onorari e i giudici onorari di tribunale, incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi degli articoli 71 e 72 dell'ordinamento giudiziario, purché prestino servizio al momento dell'entrata in vigore della legge. Precisa che l'impianto del disegno di legge, come si evince dall'articolo 2, tende all'immissione in ruolo a tempo indeterminato, nelle funzioni di sostituto procuratore della Repubblica e di giudice, presso procure e tribunali, a condizione che tali soggetti siano in possesso dei requisiti di accesso alla magistratura e non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età. Rileva che il disegno di legge persegue un obiettivo in parte diverso da quello del rinnovo delle proroghe del personale di magistratura ordinaria, di volta in volta effettuato a scadenza, e propone che la Commissione ne prosegua l'esame congiuntamente a quello del disegno di legge n. 548, a sua prima firma.

Conviene la Commissione.

Il senatore **LUMIA** (*PD*) annuncia che sarà presto assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 1056, a propria firma, che reca disposizioni per la riforma della magistratura onoraria, il riordino degli uffici giudicanti di primo grado e ulteriori interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente.

Auspica quindi che la Commissione, una volta presa cognizione del contenuto di tale proposta legislativa, la esamini congiuntamente ai disegni di legge n. 548 e 630. Chiede dunque al Presidente di poter svolgere il proprio intervento in discussione generale in una prossima seduta.

Il presidente **PALMA** auspica che la Commissione, una volta avviata l'opportuna interlocuzione con il Governo e, se del caso, dopo aver svolto un breve ciclo di audizioni, possa addivenire ad una condivisa soluzione normativa per le questioni connesse con il ruolo e le funzioni ricoperte dai magistrati onorari. Assicura quindi al senatore Lumia che, non appena il disegno di legge di sua iniziativa sarà assegnato alla Commissione, se ne potrà disporre l'esame congiunto con i disegni di legge n. 548 e 630, in caso di oggetto comune.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SUL SEGUITO DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI AMNISTIA
E INDULTO*

Sul seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 20, 21, 1081 e 1115, il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), dopo aver ribadito la propria contrarietà - già più volte pubblicamente espressa - all'approvazione di un nuovo atto di clemenza, dopo quello già entrato in vigore nel corso della XV legislatura, rileva che il Presidente della Repubblica, anche in seguito al messaggio trasmesso alle Camere ai sensi dell'articolo 87 della Costituzione, è tornato più volte a richiamare la responsabilità di tutte le formazioni politiche sulla situazione di sovraffollamento carcerario che rende disumana l'espiazione della pena in Italia. Auspica, quindi, che la Commissione possa valutare attentamente i tempi di esame e i margini di consenso sull'insieme delle proposte di legge di amnistia e di indulto assegnate alla Commissione.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) precisa che l'orientamento ufficiale del proprio Gruppo, circa il seguito dell'esame delle iniziative di legge in materia di amnistia e di indulto sarà definito in breve. Ricorda, tuttavia, che le priorità sono comunque rappresentate dall'approvazione dei disegni di legge n. 925 e connessi, che auspica sia presto posto all'esame dell'Assemblea, e dalle altre iniziative legislative volte ad incidere in via strutturale sul sovraffollamento carcerario e sulle condizioni di espiazione delle pene detentive nell'ordinamento italiano. Solo conducendo a definitiva approvazione tali disegni di legge, si potrà ottenere una riduzione significativa del numero di persone sottoposte a pene detentive.

Il senatore [AIROLA](#) (*M5S*) ribadisce l'opinione contraria della sua parte politica all'adozione di atti normativi di clemenza che si rivelerebbero comunque inefficaci a sortire effetti duraturi e strutturali sul sovraffollamento carcerario e le condizioni di esecuzione delle pene detentive.

Il presidente [PALMA](#), dopo aver ricordato che la presentazione dei disegni di legge di amnistia e di indulto ha fatto seguito al messaggio del Presidente della Repubblica rivolto alle Camere, rileva che, al di là dell'orientamento che ciascun Gruppo parlamentare può aver maturato sull'opportunità di approvare una legge di concessione di amnistia o indulto, è opportuno che la Commissione acquisisca l'orientamento del Ministro della giustizia sul complesso delle iniziative volte a far fronte all'emergenza carceraria. Per tale ragione, auspica che il Ministro possa intervenire in Commissione al fine di illustrare, tra l'altro, il proprio indirizzo sul seguito dell'esame dei disegni di legge n. 925 e connessi, già definiti dalla Commissione. Inoltre, si potrà acquisire l'avviso del Ministro della giustizia sugli effetti di una legge di amnistia o di indulto, nel più ampio quadro delle iniziative che il Governo intenderà adottare. Propone, quindi, che il Ministro sia invitato ad intervenire in Commissione, nella giornata di giovedì 19 dicembre.

Conviene la Commissione.

*SUL SEGUITO DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI
MATRIMONIO TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO*

Dopo un breve intervento del senatore [LO GIUDICE](#) (PD), volto a ribadire l'opportunità di proseguire la discussione generale sui disegni di legge nn. 15, 204 e 393, il presidente [PALMA](#), rilevata una generale convergenza sull'opportunità di proseguire l'esame della Commissione sulle iniziative di legge in materia di disciplina delle coppie di fatto, anche nell'interesse di un buon andamento dei lavori, chiede che tutti i Gruppi parlamentari facciano conoscere per le vie brevi il proprio avviso su modalità e tempi per procedere all'esame dei disegni di legge in questione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 77 (pom.) del 14/01/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 14 GENNAIO 2014
77ª Seduta

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[BUCCARELLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [PALMA](#) dà conto della lettera da lui inviata al presidente del Senato con la quale ha inteso replicare a un intervento dell'onorevole Ferraresi, appartenente al Gruppo del Movimento 5 Stelle, svolto alla Camera dei deputati. In quell'intervento, il deputato ha formulato quello che egli considera un attacco alla propria persona, quale Presidente della Commissione giustizia del Senato.

L'onorevole Ferraresi, al di là del mancato rispetto dei toni suggeriti dall'elementare cortesia istituzionale ha invitato la Presidenza della Camera dei deputati e la Presidente della Commissione giustizia di quel ramo del Parlamento, onorevole Ferranti, "a suonare il campanello al presidente Palma", lamentando: che delle cinque proposte trasmesse al Senato dalla Camera dei deputati, nessuna risultava essere stata approvata; che, al momento, la Commissione giustizia del Senato non ha inoltrato alla Camera né il disegno di legge sulla tortura né quello sulla modifica della legge anticorruzione; che nessuna attenzione sarebbe sino a ora stata rivolta ai disegni di legge di iniziativa parlamentare.

L'accusa formulata alla Commissione giustizia del Senato di non aver trasmesso alcun disegno di legge alla Camera dei deputati costituisce, oltre che un errore, un'ingenerosa doglianza dettata da un travisamento delle modalità di funzionamento del sistema parlamentare e del procedimento legislativo.

Il presidente Palma ricorda, dunque, che la Commissione giustizia del Senato si è costituita in data 7 maggio 2013 e che i lavori della Commissione sono stati sospesi dal 9 agosto al 3 settembre 2013, per la chiusura estiva, e dal 24 dicembre 2013 al 7 gennaio 2014, per la pausa natalizia; sono inoltre stati

necessariamente limitati, dal 6 al 27 novembre e dal 21 al 23 dicembre, per la sessione di bilancio.

Rileva, quindi, che dalla Camera dei deputati sono stati trasmessi e assegnati alla Commissione giustizia del Senato, i seguenti disegni di legge: n. 925 (pene non detentive e messa alla prova), trasmesso il 5 luglio 2013, assegnato l'8 luglio 2013 e concluso dalla Commissione con il mandato al relatore il 9 ottobre 2013; n. 948 (scambio elettorale politico-mafioso), trasmesso il 17 luglio 2013, assegnato alla Commissione in sede deliberante il 18 luglio 2013, ripreso in sede referente il 29 ottobre 2013 con riassunzione degli atti (attesa la revoca della sede deliberante, giusta richiesta ai sensi dell'articolo 72 della Costituzione e dell'articolo 35 del Regolamento del Senato) e concluso con mandato al relatore il 20 dicembre 2013; n. 1052 (contrasto all'omofobia e alla transfobia), trasmesso il 20 settembre, assegnato il 25 settembre, attualmente in fase di votazione degli emendamenti; n. 1119 (diffamazione) trasmesso il 18 ottobre 2013, assegnato alla Commissione il 30 ottobre 2013 e attualmente in attesa della scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti, fissato alle ore 14 del 16 gennaio.

Atteso il sistema di bicameralismo paritario fondato sull'articolo 70 della Costituzione, i senatori della Repubblica, nei limiti previsti dal Regolamento, dispongono del pieno diritto di partecipare alla discussione generale, alla presentazione degli emendamenti e alla loro illustrazione e votazione.

Quanto alle ulteriori doglianze espresse dal deputato Ferraresi, il presidente Palma intende precisare che: il disegno di legge n. 362, presentato il 2 aprile 2013, assegnato alla Commissione il 17 maggio 2013, è stato concluso dalla Commissione, conferendo mandato al relatore il 22 ottobre 2013. Inoltre, il disegno di legge n. 19, presentato il 15 marzo 2013 e assegnato alla Commissione l'8 maggio 2013, si trova attualmente nella fase finale della discussione generale.

Per quanto riguarda, poi, i disegni di legge di iniziativa parlamentare assegnati alla Commissione giustizia del Senato, il Presidente sottolinea che sono stati approvati dalla Commissione, conferendo mandato al relatore, i seguenti disegni di legge: n. 54 (reato di negazionismo); n. 112 (responsabilità disciplinare dei magistrati); n. 116 (ineleggibilità ed incompatibilità dei magistrati e magistrati cessati da cariche politiche), assegnato in congiunta con la Commissione affari costituzionali e al quale sono stati congiunti i disegni di legge nn. 273, 296, 394 e 546; n. 134 (proroga della riforma della geografia giudiziaria), al quale è stato congiunto il disegno di legge n. 642; 580 (demolizione di opere abusive); nn. 110, 111, 113 e 666, tutti congiunti al citato disegno di legge n. 925 (pene alternative non carcerarie e messa alla prova); nn. 10, 388, 395, 849 e 874, tutti congiunti al citato disegno di legge n. 362 (reato di tortura); nn. 200, 688, 887 e 957, tutti connessi al citato disegno legge n. 948 (modifica dell'articolo 416-ter del codice penale - scambio elettorale politico mafioso), anch'esso di iniziativa parlamentare.

La Commissione giustizia del Senato, infine, ha trattato e definito, nel pieno rispetto dell'articolo 78 del Regolamento del Senato, due decreti-legge, e segnatamente il decreto-legge n. 78 del 2013 (Atto Senato n. 896), recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena e il decreto-legge n. 93 del 2013 (Atto Senato n. 1079), in tema di contrasto della violenza di genere. Al riguardo, il Presidente ricorda che il decreto-legge n. 93 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il 9 ottobre 2013, a soli cinque giorni dalla scadenza del termine per la conversione e con l'effetto di rendere praticamente impossibile l'esame del Senato della Repubblica, tanto che fu calendarizzato per l'Aula del Senato il successivo 10 ottobre.

Il presidente Palma conclude precisando di aver ritenuto opportuno inviare al Presidente del Senato una missiva nei termini appena esposti, con l'intento di ristabilire la piena verità dei fatti a difesa dell'istituzione del Senato della Repubblica.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(19) GRASSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 luglio.

Il senatore **CAPPELLETTI** (M5S) ricorda che il suo Gruppo ha sempre ritenuto che lo svolgimento dell'esame sul disegno di legge in titolo costituisca priorità assoluta. Il testo del provvedimento prevede un'articolata serie di misure volte a prevenire e reprimere i dilaganti fenomeni di corruzione. La corruzione, del resto, non è solo una fattispecie incriminatrice delineata dal codice penale al fine di difendere la pubblica amministrazione e l'attività provvedimentale demandata agli uffici pubblici. In realtà, è stato definito come un delitto a vittima diffusa, che incide anche sulla cultura dei dipendenti pubblici e dei consociati che entrano in relazione con i dipendenti pubblici. Inoltre, la corruzione è, al contempo, causa e conseguenza del diffondersi del clientelismo nonché della commissione del reato di false comunicazioni sociali da parte degli imprenditori; e rende privo di effettività il disposto dell'articolo 97 della Costituzione, facilitando anche l'infiltrazione e il propagarsi delle attività criminose di stampo mafioso. Alla luce di tale analisi, le soluzioni predisposte dal disegno di legge n. 19 appaiono urgenti, condivisibili e quanto mai necessarie. Si tratta della ridefinizione della fattispecie di concussione per induzione, e di una garanzia di non punibilità per il privato vittima delle illecite richieste rivoltagli per rimuovere indebiti ostacoli all'esercizio di diritti soggettivi o per la cura di interessi legittimi. Più in generale, il provvedimento costituisce un notevole incentivo all'emersione delle molte corrottele sommerse e invisibili che sortiscono rilevanti effetti negativi sull'attività imprenditoriale e la vita quotidiana delle persone. In questa prospettiva, condivide anche i contenuti della nuova fattispecie incriminatrice prevista per le false comunicazioni sociali in bilancio e, soprattutto, la riformulazione del riciclaggio nonché l'introduzione del delitto di autoriciclaggio, entrambi inseriti in un capo autonomo del codice penale. Per tali ragioni, auspica a nome del suo Gruppo una celere definizione del provvedimento.

Il senatore **GIOVANARDI** (NCD) rileva preliminarmente che i dati concernenti la corruzione e la concussione in Italia si prestano a varie letture e non possono essere interpretati seguendo l'adagio dei molti luoghi comuni che vorrebbero rintracciare nell'indole del popolo italiano una sorta di endemica propensione alla corruttela e al clientelismo. In fondo, che il problema sia da esaminare senza preconcetti, lo dimostra lo stesso ambiguo concetto di "corruzione percepita", che figura in molti dei documenti internazionali frutto di presunti rilievi statistici, di studi sociologici e di analisi di tipo criminologico. Se solo si fosse stati consapevoli, nel recente passato, della complessità di cogliere la portata del tema della corruzione, si sarebbe probabilmente evitato di introdurre norme penali dettate dall'emotività del momento, quando non da autentiche mode lanciate da più o meno felici studi e approfondimenti. È questo il caso, ad esempio, del reato di traffico di influenze illecite, sulla cui impalpabile definizione normativa sembra ormai concordare la dottrina penalistica oltre che la giurisprudenza della Corte di Cassazione. Più in generale, egli richiama l'attenzione sull'esigenza di mantenersi prudenti nell'attività normativa volta a prevenire la corruzione, anche per evitare errori in cui pure si è incorso in passato, quando talvolta si è giunti a introdurre inediti e illogici capovolgimenti dell'onere della prova in capo ai funzionari pubblici, chiamati a dimostrare la propria estraneità a presunte attività di corruttela non meglio determinate. Si sofferma, infine, sulla discutibile iniziativa di

introdurre il reato di autoriciclaggio. Pur cogliendosi l'intenzione di voler dissuadere da condotte di corruzione e concussione, la fattispecie incriminatrice dell'autoriciclaggio rischia di essere l'ennesimo caso di norma penale evanescente, che si presta a interpretazioni difformi e a eccessi sanzionatori che non possono essere accolti con leggerezza. Si tratta, in sostanza, di introdurre un meccanismo sanzionatorio che tende a moltiplicare la pena inflitta, senza garantire il pieno rispetto dell'articolo 25 della Costituzione e la giusta proporzione nel rapporto di presupposizione tra reati. In definitiva, al fine di prevedere ulteriori incongruenze nel complessivo sistema di repressione degli illeciti, auspica che si pervenga a un supplemento di istruttoria e di riflessione, prima di procedere oltre nell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(82) PINOTTI. - Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(811) BUEMI ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice **FILIPPIN (PD)** illustra i disegni di legge n. 82 e n. 811, entrambi volti a disciplinare lo scioglimento del matrimonio e i suoi effetti, incidendo sulla legge n. 898 del 1970 che, come noto, istituì il divorzio. Il primo dei due disegni di legge è volto a ridurre da tre anni a un anno il necessario decorso del termine dall'inizio della separazione, fino all'effettivo scioglimento del vincolo matrimoniale, evidentemente muovendo dal presupposto che esso non è in alcun modo utile quale incentivo per la prosecuzione di esperienze di coppia ormai logorate. Alcune delle istanze in favore del riconoscimento giuridico delle coppie di fatto sono peraltro legate a queste situazioni necessitate; si deve dunque porre rimedio alla rigidità delle norme attualmente vigenti. Coerentemente, l'articolo 2 del disegno di legge tende a eliminare l'anomala conseguenza per cui la comunione tra i coniugi viene a sciogliersi soltanto nel momento in cui passa in giudicato la sentenza di separazione. A tal fine, si valorizza il momento in cui il presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati.

Il disegno di legge n. 811 intende perfezionare il percorso già avviato con la legge n. 74 del 1987, che abbreviò il tempo intercorrente tra la separazione dei coniugi e il divorzio. A tal fine si determina una complessiva semplificazione della disciplina recata dalla legge n. 898 del 1970, prevedendo, tra l'altro, che la domanda congiunta dei coniugi sia proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Una volta verificato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, il Tribunale decide con sentenza. Il testo ha anche cura di tutelare le condizioni della prole cosicché, qualora gli interessi dei figli siano in contrasto con quelli dei coniugi, si applica la procedura attualmente in vigore, prevista dall'articolo 8 della legge n. 898 del 1970. Illustra quindi l'articolo 2 del disegno di legge, che prevede l'abrogazione del tentativo obbligatorio di conciliazione dei coniugi. L'articolo 3, infine, stabilisce le modalità e le condizioni per la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio e l'ordine, all'ufficiale dello stato civile, di procedere all'annotazione della sentenza. Dal momento di tale annotazione decorre la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il senatore **GIOVANARDI (NCD)** auspica che, quanto prima, il Governo possa far conoscere, se

ne dispone, i dati concernenti la richiesta avanzata da coppie italiane, che intendono sciogliere il vincolo matrimoniale, volta a ottenere la residenza all'estero, per poter abbreviare i termini per il divorzio e quindi stabilire nuovamente il luogo di residenza in territorio nazionale. In seguito al conseguimento del divorzio in altro Stato talvolta le coppie interessate richiedono la delibazione della pronuncia, così che gli effetti del divorzio medesimo decorrono anche ai fini dell'ordinamento italiano.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene superfluo soffermarsi sull'incidenza di tali fenomeni, rispetto ai quali, peraltro, si deve tener conto delle norme del diritto internazionale privato. Queste disposizioni precludono, salvo violazioni di legge, di riconoscere effetti giuridici a sentenze o pronunce giurisdizionali di divorzio emanate in Paesi diversi e in base a disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano. Più in generale, auspica che si possa procedere all'esame dei disegni di legge in titolo attraverso il pieno confronto tra le parti politiche, ma senza inutili dilazioni. A tal proposito, auspica che un disegno di legge da lui presentato in giornata odierna possa essere assegnato quanto prima alla Commissione, per essere in seguito esaminato congiuntamente con i provvedimenti in titolo.

Anche il senatore [LUMIA](#) (*PD*) annuncia la prossima presentazione di un disegno di legge volto a regolare la procedura di dissoluzione del vincolo matrimoniale e auspica che anch'esso possa essere celermente posto all'esame della Commissione, congiuntamente con i disegni di legge n. 82 e n. 811.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(194) ALBERTI CASELLATI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione presso i tribunali e le corti d'appello delle sezioni specializzate in materia di persone e di famiglia

(595) CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni, nonché disposizioni in materia di istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello e di uffici specializzati delle procure della Repubblica presso i tribunali

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 194, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 595 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 giugno 2013.

La relatrice [FILIPPIN](#) (*PD*) illustra il disegno di legge n. 595, volto a introdurre disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni, nonché disposizioni in materia di istituzioni di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello, nonché di uffici specializzati della procura della Repubblica presso i tribunali medesimi. Il provvedimento ha nell'articolo 2 una delle norme di maggior rilievo, giacché dispone che le competenze proprie del pubblico ministero nella materia di competenza delle sezioni specializzate siano esercitate da magistrati assegnati in via esclusiva alle sezioni costituite presso la procura della Repubblica. Fissata poi la regola che le sezioni specializzate sono composte esclusivamente da giudici togati in composizione collegiale, la disciplina è coerentemente integrata con l'istituzione di apposite sezioni

giurisdizionali per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello. L'articolo 4 elenca le materie di competenza delle sezioni. L'articolo 9 definisce il ruolo del giudice tutelare, che svolge le proprie funzioni nell'ambito delle sezioni specializzate per le famiglie e i minori ed è designato tra i magistrati assegnati alla sezione. La relatrice mette in evidenza, quindi, la portata dell'articolo 10, che prevede il ricorso, da parte delle sezioni specializzate, alla collaborazione degli uffici di servizio sociale, di specialisti e degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia o con questo convenzionati. Infine, illustra gli articoli 13 e 14 i quali, rinviando ad appositi decreti del Ministro della giustizia, determinano gli organici delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori, nonché i criteri ai fini della copertura del necessario organico di appartenenti all'ordine giudiziario. L'articolo 17, a completamento del disegno normativo proposto, determina la soppressione del tribunale dei minorenni e dispone l'inizio dell'attività delle sezioni specializzate, una volta decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

La relatrice propone che la Commissione prosegua l'esame del disegno di legge congiuntamente a quello del disegno di legge n. 194.

Conviene la Commissione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) rileva che l'istituzione del tribunale della famiglia ha le radici in un'antica e suggestiva proposta avanzata sul finire degli anni '60 sulla base di esperienze avviate presso il distretto di corte d'appello di Milano. Solo parzialmente coincidente con la creazione di sezioni specializzate a competenza esclusiva, è stato poi il proliferare di sezioni civili, presso i tribunali, che sono chiamate a esercitare le funzioni giurisdizionali sulla famiglia e i diritti disciplinati dal primo libro del codice civile. L'evoluzione, nel senso di una specializzazione di fatto e di un sempre più chiaro riparto per competenza, ha segnato un trentennio di storia degli uffici giudiziari. Al contempo, il legislatore ha intrapreso spesso la via dell'istituzione di sezioni a competenza funzionale specializzata, individuata per legge; tuttavia, l'esame di tali disegni di legge non è mai sfociato nella definitiva approvazione di provvedimenti normativi. In tal senso, un disegno di legge a firma della senatrice Alberti Casellati segnò il passo - nel corso della scorsa legislatura - a causa degli oneri a carico del bilancio dello Stato che sarebbero conseguiti all'istituzione dei tribunali e delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori. Al fine di agevolare l'esame dei provvedimenti in titolo e per pervenire a una soluzione efficace all'insegna di una politica giudiziaria realistica, ritiene che si debba provare a tenere da parte i profili di competenza processual-penalistica. Questi, in definitiva, complicano non poco la trattazione della materia. Sul piano della competenza in materia di rapporti civilistici riconducibili alla famiglia e alla tutela dei minori, la fissazione e lo svolgimento dell'udienza presidenziale in termini certi e brevi costituisce il fulcro perchè si garantisca un'effettiva tutela giurisdizionale dei diritti. Ritiene che il modo più efficace per garantire termini di svolgimento di tale udienza sia quello di separare il più possibile i magistrati chiamati a celebrare l'udienza presidenziale e quelli competenti all'istruttoria procedimentale. Più in generale, osserva che le disposizioni di legge su cui convergere per l'istituzione di organi giurisdizionali competenti in materia di famiglia e minori, debbono tendere alla specializzazione dei magistrati preposti all'esercizio di tali funzioni e all'elasticità e velocità di impiego degli istituti di rito che rivestono la peculiare natura dei procedimenti di volontaria giurisdizione.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene utile riferirsi ad altri casi di sezioni specializzate istituite per l'esame di controversie di particolare natura quali, ad esempio, le sezioni specializzate per il diritto agrario. Peraltro, il Tribunale dei minorenni si è visto ridurre la competenza a giudicare, cosicchè si può dire che l'attività giurisdizionale a esso riservata sembra ormai assumere natura

residuale e volumi di controversie non ingenti. Prospetta quindi l'esigenza metodologica che l'istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello non generi conflitti tra i magistrati che, naturalmente e comprensibilmente, tenderanno a dividersi tra coloro che sostengono le ragioni della permanenza in funzione dell'istituto del Tribunale dei minorenni e quanti, invece, ne auspicano il superamento e la soppressione.

Con riferimento a quanto rilevato dal senatore Caliendo circa la natura e il rilievo dell'udienza presidenziale, è condivisibile considerarla il fulcro del procedimento in materia di famiglia, tanto più che i provvedimenti, eventualmente adottati in quella sede, finiscono sovente per divenire definitivi e non essere sovvertiti, se non in caso di sopravvenienze o del mutamento delle condizioni patrimoniali o personali delle parti. Concorda altresì sulla necessità di valorizzare il principio di concentrazione dei mezzi di tutela in un rito particolarmente adatto alla tutela dei diritti inerenti alla vita familiare e dei minori, il cui aspetto complementare è rappresentato dalla specializzazione dei magistrati giudicanti e dei pubblici ministeri.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (NCD) chiede di sapere, al fine di non proseguire oltre in una discussione generale dai contenuti vaghi e indeterminati, se il Governo propende per l'istituzione di sezioni specializzate presso i Tribunali e le Corti d'appello in materia di persone e di famiglia, oppure se ritiene opportuno mantenere in funzione i Tribunali dei minorenni, con le attuali competenze in materia civile e penale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(20\)](#) **MANCONI ed altri.** - *Concessione di amnistia e indulto*

[\(21\)](#) **COMPAGNA e MANCONI.** - *Concessione di amnistia e indulto*

[\(1081\)](#) **BARANI.** - *Concessione di amnistia e indulto*

[\(1115\)](#) **BUEMI ed altri.** - *Concessione di amnistia e indulto*

- e della petizione n. 550 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella 1ª seduta pomeridiana del 4 dicembre 2013.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S), a nome del suo Gruppo, sostiene che l'approvazione di provvedimenti di clemenza non costituisce la soluzione più efficace per far fronte alla situazione di sovraffollamento carcerario che grava sugli istituti di pena italiani. In effetti, tale fenomeno non è da ricondurre a condizioni eccezionali, ma è da ritenere, al contrario, un elemento strutturale dovuto all'incoerente sviluppo della politica criminale e penitenziaria degli ultimi decenni. A conferma di questa conclusione, possono essere citati i dati recenti che mostrano come più di 220 milioni di euro di fondi FAS, potenzialmente da impiegare per l'edilizia carceraria e per la generale attività di "umanizzazione" delle condizioni di esecuzione della pena, non risultano utilizzati e sono stati a tutti gli effetti dispersi. Del resto, il programma di edilizia carceraria, sin dal biennio 2008-2009, ha mancato della necessaria esecuzione. In proposito, il programma proposto dalla sua parte politica, assai diverso da quello prospettato dal Governo, consentirebbe di ottenere oltre 69 mila posti disponibili per scontare la pena detentiva. Tale obiettivo è poi complementare al ricorso ai cosiddetti

istituti di vigilanza dinamica. Si deve tener conto anche che il costo per la detenzione di un singolo individuo corrisponde a circa 120 euro giornalieri, dal che si evince che si potrebbe utilmente destinare tale cifra affinché l'esecuzione della pena abbia luogo secondo altre modalità o, se del caso, in istituti penitenziari di altri Paesi. In tale prospettiva, chiede quale esito abbiano avuto i ripetuti inviti affinché il Governo proceda alla stipulazione di appositi accordi internazionali, volti all'esecuzione della pena nel Paese di cittadinanza del detenuto. Non si ha notizia, in effetti, di collaborazioni giudiziarie con Paesi quali la Romania, il Marocco e la Tunisia, ai quali risultano appartenere numerosi rei in esecuzione pena negli istituti carcerari italiani. Del resto, non può essere trascurato che le condanne e le misure detentive provvisorie spesso trovano origine dalla consumazione di reati riconducibili al commercio degli stupefacenti. Pertanto, un'attenta e accurata politica di depenalizzazione potrebbe generare effetti strutturali anche sul numero dei detenuti che affollano le carceri italiane. Rileva, quindi, che il messaggio del Presidente della Repubblica, trasmesso alle Camere il 7 ottobre 2013, non può essere letto in termini riduttivi, poiché prospetta un piano articolato di misure volte a ridurre il sovraccarico degli istituti di pena, al fine precipuo di garantire i diritti fondamentali dei detenuti. Del messaggio presidenziale, dunque, non si dovrebbe trarre l'esclusivo richiamo alla necessità di approvare un provvedimento di clemenza, ai sensi dell'articolo 79 della Costituzione, dal momento che il Capo dello Stato suggerisce l'adozione di puntuali soluzioni che meritano di essere prese in attenta considerazione anche per gli effetti complessivi sull'universo detentivo. L'attenuazione degli effetti della recidiva, un'opera attenta di depenalizzazione dagli effetti incisivi e orientata secondo la Costituzione, un piano efficace per l'edilizia carceraria, sono solo alcune delle soluzioni da percorrere contestualmente, in modo da svolgere un'azione integrata che consenta anche di corrispondere allo stato di permanente e grave violazione della disciplina europea. Si deve aver riguardo, tra l'altro, alle motivazioni e al contenuto della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, nella causa Torreggiani. Infine, ribadisce che provvedimenti di amnistia e di indulto rischiano di minare alla base i valori della certezza del diritto penale e dell'esecuzione della pena.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) osserva che i provvedimenti di amnistia e di indulto non possono ritenersi né prioritari né davvero efficaci per far fronte alla situazione di sovraffollamento carcerario che determina, attualmente, una lesione permanente dei diritti fondamentali dei detenuti. Non può trascurarsi, infatti, che misure di amnistia e di indulto tendono a determinare sperequazioni tra le generazioni di detenuti, costituendo soltanto un occasionale beneficio a favore dei rei che si trovano in esecuzione di pena in un dato momento storico, senza però determinare effetti positivi sulla coerenza complessiva delle pretese punitive dell'ordinamento e degli effetti dissuasivi delle norme penali. D'altra parte, non è trascurabile che vi è un termine, il maggio del 2014, in cui l'Italia è chiamata a porre efficace rimedio alla situazione di patente violazione dei diritti dei detenuti e delle condizioni di umanità per l'espiazione della pena. Il Parlamento deve farsi carico di questo problema, al fine di evitare che all'inizio del semestre di presidenza italiano dell'Unione europea, una macchia tanto grande gravi sull'immagine internazionale del Paese. Per affrontare il tema decisivo dei diritti fondamentali dei detenuti, egli ritiene si debba prendere in attenta considerazione i contenuti del messaggio trasmesso alle Camere dal Capo dello Stato il 7 ottobre 2013. Al riguardo, l'invito a misure volte a fronteggiare in modo strutturale il sovraffollamento carcerario implica la necessità di concentrarsi sull'applicazione dell'esecuzione penale esterna e, più in generale, su misure flessibili per garantire l'uscita dei detenuti dalle carceri quando la detenzione non è strettamente necessaria. Queste ultime sono da affiancare a provvedimenti complementari volti a realizzare un'opera di depenalizzazione che scongiuri accessi indiscriminati al carcere, attualmente non compatibili con il pieno rispetto dell'articolo 27 della Costituzione. In questo quadro, ritiene debbano essere accolte con favore le misure contenute nel recente decreto-legge all'esame della Camera dei deputati, così come si dovrà affrontare con coraggio l'esame in Assemblea del disegno di legge n. 925, recante delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di sospensione del procedimento con messa alla prova. Conclude rilevando che un provvedimento di clemenza potrà essere valutato solo a conclusione del percorso complessivo volto a rimediare in modo strutturale alle attuali condizioni degli istituti di pena.

Più in generale, ritiene si debba ripristinare la sensibilità complessiva al principio di residualità della sanzione detentiva e rilanciare una cultura del diritto penale quale soluzione estrema per la regolazione della convivenza sociale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 78 (pom.) del 15/01/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 2014
78ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(19\)](#) **GRASSO ed altri.** - *Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio*

[\(657\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio*

[\(711\)](#) **DE CRISTOFARO ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio*

[\(846\)](#) **AIROLA ed altri.** - *Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio*

[\(847\)](#) **CAPPELLETTI ed altri.** - *Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio*

[\(851\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato*

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 19 e congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 657, 711, 846, 847 e 851, e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 19, sospeso nella seduta del 14 gennaio.

Il relatore [D'ASCOLA](#) (NCD) propone di svolgere l'esame dei disegni di legge nn. 657, 711, 846, 847 e 851 congiuntamente con il disegno di legge n. 19 che, regolando le fattispecie incriminatrici

della corruzione, del voto di scambio, del falso in bilancio, del riciclaggio e dell'autoriciclaggio, incide su ciascuna delle materie oggetto dei citati disegni di legge, che si riserva di illustrare in una prossima seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(471) MARINELLO ed altri. - Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione

(730) BARANI. - Modifiche al codice penale concernenti l'esercizio abusivo delle professioni e nuova disciplina dell'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra

(596) CARDIELLO ed altri. - Modifica all'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio di una professione

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente **PALMA** dà lettura del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali sul testo del disegno di legge n. 471 e sugli emendamenti a esso riferiti.

Rileva invece che non è pervenuto ancora il parere della Commissione bilancio sul testo e sugli emendamenti.

Rinvia, pertanto, il seguito dell'esame congiunto.

(1052) Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri e Brunetta ed altri

(391) MONTEVECCHI ed altri. - Nuove disposizioni per il contrasto dell'omofobia e della transfobia

(404) LO GIUDICE ed altri. - Norme contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere

(1089) MALAN. - Nuove norme in tema di contrasto alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o di discriminazione basata sul sesso

- e petizione n. 547 ad essi attinente

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente **PALMA** rileva che non sono ancora pervenuti i pareri della Commissione bilancio e della

Commissione affari costituzionali sul testo e sugli emendamenti.

Rinvia, pertanto, il seguito dell'esame congiunto.

[\(20\)](#) **MANCONI ed altri.** - *Concessione di amnistia e indulto*

[\(21\)](#) **COMPAGNA e MANCONI.** - *Concessione di amnistia e indulto*

[\(1081\)](#) **BARANI.** - *Concessione di amnistia e indulto*

[\(1115\)](#) **BUEMI ed altri.** - *Concessione di amnistia e indulto*

- e **petizione n. 550 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) ricorda che la riforma dell'articolo 79 della Costituzione nel 1992 ha determinato una radicale trasformazione degli istituti dell'amnistia e dell'indulto. Non a caso, l'incidenza dei provvedimenti di clemenza è andata diminuendo in modo significativo, cosicché l'indulto e l'amnistia non hanno più rappresentato una costante e periodica misura di erosione della certezza dell'esecuzione della pena, ma hanno assunto il carattere di rare ed eccezionali misure, volte a porre rimedio alle disumane condizioni di vita dei detenuti nelle carceri italiane.

Tuttavia, l'indulto approvato dalle Camere nel 2006 non ha sortito alcuna efficacia duratura sulle condizioni di vita negli istituti di pena, né tale misura di clemenza ha posto le basi per una riduzione, anche lieve, del sovraffollamento carcerario. Questa incontestabile considerazione induce ad affermare che le eventuali misure estintive dei reati o delle pene, ai sensi dell'articolo 79 della Costituzione, non possono essere prese in considerazione, se non in un'opera sistematica di rivalutazione del sistema repressivo penale, delle modalità di esecuzione delle pene detentive e dei piani di edilizia carceraria. La guida per questa opera di rivisitazione organica degli istituti del sistema sanzionatorio e delle connesse politiche della pena, deve fondarsi sugli articoli 25, 27 e 79 della Costituzione. A tal proposito, ritiene prioritaria una risoluta e coraggiosa opera di depenalizzazione che vada al di là dei pur meritori interventi già delineati nel disegno di legge n. 925, attualmente all'esame dell'Assemblea del Senato. Sarebbe questo il modo per porre fine alla vigenza di un diritto penale "bagatellare" che non è più sostenibile alla luce del principio di residualità delle norme incriminatrici e non è più compatibile, sul piano pratico, con gli obblighi che gravano sull'ordinamento italiano, anche alla luce delle carenze poste in evidenza dalla nota sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, nella causa Torreggiani.

La senatrice [CAPACCHIONE](#) (PD) ritiene condivisibile l'orientamento già espresso dai senatori appartenenti al suo Gruppo, in base al quale eventuali provvedimenti di amnistia e di indulto possono essere presi in considerazione solo una volta definito un quadro organico di interventi volti a ridurre il sovraffollamento carcerario. Del resto i provvedimenti di clemenza non producono effetti apprezzabili senza un'adeguata opera di depenalizzazione e di ridefinizione dei presupposti per l'esecuzione della pena detentiva in carcere; sarebbe pertanto opportuno che le Camere procedessero all'esame dei provvedimenti di clemenza ai sensi dell'articolo 79 della Costituzione, solo dopo la definizione di organiche soluzioni normative, capaci di incidere in modo strutturale e duraturo sulle condizioni di detenzione negli istituti di pena italiani.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(194) ALBERTI CASELLATI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione presso i tribunali e le corti d'appello delle sezioni specializzate in materia di persone e di famiglia

(595) CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni, nonché disposizioni in materia di istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello e di uffici specializzati delle procure della Repubblica presso i tribunali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore **CUCCA** (PD) osserva che l'istituzione di sezioni specializzate a competenza funzionale esclusiva in materia di famiglia e diritti dei minori determina effetti di difficile prevedibilità sulla formazione e la professionalità dei magistrati. Pur non potendosi negare che la formazione e la professionalità dei magistrati giudicanti e requirenti esige la conoscenza sempre più specifica del diritto e non in un sapere generalista, nell'attuale contingenza storica, in cui la magistratura ordinaria soffre di carenze numeriche rilevanti, l'impatto delle sezioni specializzate sull'ordinamento giudiziario si risolverebbe in ulteriori rigidità e nell'allungamento dei tempi di definizione dei processi. In definitiva, è preferibile perseguire la specializzazione del sapere giuridico dei magistrati ordinari attraverso la definizione di percorsi di carriera che tendano alla continuità nell'esercizio delle funzioni e negli ambiti di esercizio della giurisdizione, in luogo di interventi normativi volti a determinare rigide riserve di competenza presso i Tribunali, le Corti d'appello e le Procure.

Il senatore **GIOVANARDI** (NCD) ribadisce l'esigenza, al fine di un'utile prosecuzione della discussione, che il Governo manifesti un chiaro orientamento sull'opportunità di istituire sezioni specializzate in materia di persone e di famiglia presso gli uffici giudiziari, illustrando le potenziali conseguenze derivanti dall'approvazione di tali atti normativi, con dati e proiezioni relativi all'efficienza dell'ordinamento giudiziario.

Il senatore **BARANI** (GAL) ritiene opportuno soffermarsi sugli approfonditi rilievi svolti dal senatore Caliendo nel corso del suo intervento della seduta di ieri. Sulla base della sua esperienza parlamentare, il senatore Caliendo ha evidenziato che uno degli ostacoli all'istituzione di sezioni specializzate presso i tribunali e le Corti d'appello, in materia di famiglia e diritti dei minori, consiste negli oneri a carico del bilancio dello Stato che una tale iniziativa comporta indefettibilmente. Ritiene, tuttavia, che questa constatazione non deve precludere alla Commissione di valutare attentamente ogni iniziativa legislativa volta a rimediare alla lunghezza dei tempi di definizione dei processi e alla difficoltà, per la magistratura ordinaria, di esercitare le proprie funzioni, mettendo a frutto il sapere specialistico e l'aggiornamento continuo. Infatti, l'istituzione delle sezioni specializzate per la trattazione delle controversie concernenti il diritto di famiglia tende a garantire una crescente competenza specialistica dei magistrati assegnati alle istituende sezioni e anche una distribuzione equilibrata distribuzione tra gli uffici giudiziari di giudici e magistrati requirenti dotati di particolare sensibilità per questo genere

di controversie. Si potrebbero evitare, tra l'altro, interpretazioni contraddittorie delle norme del codice civile che, specialmente con riferimento al I Libro del codice, possono risolversi in disparità di trattamento e incertezza nell'applicazione del diritto di famiglia.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta di domani, già convocata per le ore 14,30, avrà inizio alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 83 (pom.) del 29/01/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

**MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 2014
83ª Seduta**

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

[\(1232\)](#) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali, approvato dalla Camera dei deputati

[\(380\)](#) BARANI. - Modifiche agli articoli 274, 275, 284 e 308 del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali

[\(944\)](#) SCALIA ed altri. - Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di criteri di scelta delle misure cautelari personali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore **[CASSON](#)** (PD) rileva che uno degli obiettivi principali del disegno di legge n. 1232 titolo consiste nell'allentare la tensione dovuta al sovraffollamento carcerario. In tale contesto, il disegno di legge costituisce una componente del più ampio quadro di interventi legislativi volti a ridurre il ricorso all'espiazione della pena o all'esecuzione della misura cautelare in carcere. Inoltre, i provvedimenti in esame hanno una portata normativa complementare a quello di recente approvato dal Senato e trasmesso alla Camera dei deputati, in materia di misure alternative alla detenzione e messa alla prova. L'orientamento favorevole sul complesso normativo recato dal disegno di legge n. 1232 non deve esimere, tuttavia, dal prestare la dovuta attenzione ad alcuni profili problematici.

In primo luogo, egli condivide le perplessità già avanzate, tra gli altri, dal presidente Palma, circa la scelta di distinguere tra le persone sottoposte a indagini e gli imputati, quanto agli effetti del procedimento cautelare e ai criteri di scelta tra l'una e l'altra delle cautele personali coercitive. Tale distinzione, di cui non si comprende agevolmente la ragione e a suo giudizio merita un ripensamento, anche per il rischio che la persona sottoposta all'indagine possa subire conseguenze sfavorevoli in termini di irrogazione della misura cautelare, quando si rifiuti di rendere dichiarazioni o di ammettere gli addebiti. Con riferimento agli articoli 2 e 3 del disegno di legge n. 1232, ritiene condivisibile l'introduzione per via legislativa del principio per cui il pericolo di sussistenza di una delle tre esigenze cautelari debba essere sempre attuale e concreto. Altrettanto positivamente è da accogliere l'articolo 4, mediante il quale si introduce una più ampia analisi prognostica circa la futura possibilità di applicare la sospensione dell'esecuzione della pena, ai sensi dell'articolo 656 del codice di procedura penale; nel caso tale requisito previsionale sia realizzato, il giudice potrà evitare di applicare la misura cautelare della custodia in carcere. Circa l'articolo 6, invece, ritiene che l'elenco di reati indicati come presupposto per applicare la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, appare incompleto e non soddisfacente. La stessa valutazione può essere riferita all'ulteriore elenco previsto nel secondo periodo del terzo comma dell'articolo 275, per come verrebbe ad essere modificato dall'articolo 6. In particolare, egli ritiene che si debba prendere in attenta considerazione il reato di banda armata previsto dall'articolo 306 del codice penale, il quale, senza che se ne capisca la ragione, non è ricompreso in alcuno dei due elenchi previsti nell'articolo 6, per escludere l'applicazione presuntiva delle misure cautelari meno invasive.

Circa l'articolo 7 e l'articolo 8, volti ad abrogare le disposizioni che in passato rendevano automatica l'applicazione della custodia cautelare in carcere per chi violasse le prescrizioni degli arresti domiciliari, oppure commettesse il reato di evasione, egli si dichiara favorevole alla soppressione di automatismi applicativi; le meccaniche applicazioni di istituti come quello in esame dovrebbero essere abbandonate in favore di una maggiore elasticità valutativa da parte dell'autorità giudiziaria. Sull'articolo 11, concernente il prolungamento della durata massima delle misure interdittive, si dichiara senz'altro favorevole, sebbene l'estensione a dodici mesi possa sembrare in parte eccessiva, in parte, al contrario, riduttiva. Anche per tale disposizione sarebbe opportuno, probabilmente, inserire una clausola di elasticità che consenta l'apprezzamento delle circostanze concrete per l'erogazione e la durata delle misure cautelari interdittive. In particolare, si dovrebbero approntare specifici rimedi cautelari nel caso di procedimenti per reati contro la pubblica amministrazione. Condivide poi l'avviso favorevole già espresso circa il contenuto dell'articolo 12, nella parte in cui rafforza l'onere di motivazione da parte del giudice e impone la necessaria allegazione dell'autonoma valutazione, ai sensi dell'articolo 292 del codice, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa. Più problematico appare l'impianto normativo che prevede il differimento della data dell'udienza e, per conseguenza, del termine per la decisione e per il deposito dell'ordinanza. Anche per tali disposizioni, si dovrebbe poter garantire una maggiore elasticità nella previsione del termine di proroga, se del caso distinguendo in base al reato per il quale si procede. Su tale tematica, peraltro, si innesta anche il problema delle conseguenze dovute al mancato adempimento dei termini che, come noto, determina in taluni casi la caducazione degli effetti della misura cautelare. Da un lato, si tratta di impedire conseguenze distorsive e particolarmente dannose che rischiano, in caso di disfunzioni degli uffici, di porre nel nulla procedimenti cautelari fondati su esigenze solide; dall'altro, si deve aver cura di non frustrare le garanzie in favore dell'indagato o dell'imputato, sostenendo semplicisticamente che in tali circostanze si possa provvedere alla rinnovazione della misura cautelare. Infine, egli si sofferma sulle problematiche applicative che potrebbero derivare dalla modifica all'articolo 311 del codice di procedura penale, che sembra precludere al pubblico ministero che ha chiesto l'applicazione della misura cautelare di ricorrere per Cassazione contro la decisione sulla sua richiesta. In proposito, si deve prestare particolare attenzione alla posizione del pubblico ministero distrettuale, del quale invece non si fa esplicita menzione.

Poiché si intende che il senatore Giarrusso, che aveva richiesto di intervenire, vi abbia rinunciato, il presidente [PALMA](#), non essendovi altri senatori che intendono prendere la parola, dichiara chiusa la discussione generale. Sostituendo il relatore D'Ascola, propone di individuare come testo base per il seguito dei lavori il disegno di legge n. 1232 e di fissare il termine per la proposizione degli emendamenti per le ore 18 di domani.

Sulle proposte del Presidente conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(471\)](#) **MARINELLO ed altri.** - *Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione*

[\(596\)](#) **CARDIELLO ed altri.** - *Modifica all'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio di una professione*

[\(730\)](#) **BARANI.** - *Modifiche al codice penale concernenti l'esercizio abusivo delle professioni e nuova disciplina dell'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Il presidente [PALMA](#) comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 471, individuato dalla Commissione come testo base. Essendo trascorso il termine previsto dal Regolamento, propone che la Commissione proceda alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 (allegati al resoconto della seduta dell'8 gennaio) i quali, determinando esclusivamente modifiche alla disciplina dell'articolo 348 del codice penale, non presentano profili di rilievo finanziario. Naturalmente, sarà riservato al relatore di intervenire con eventuali proposte di modifica che si rendano necessarie, qualora le proposte emendative approvate siano oggetto di rilievi da parte della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Conviene la Commissione.

L'emendamento 1.1, in assenza del proponente, è dichiarato decaduto.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) e la senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) ritirano rispettivamente le proposte emendative 1.2 e 1.3.

Sull'emendamento n. 4 interviene in dichiarazione di voto la senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut): ricorda che la proposta intende apportare una limitata modifica ai limiti della sanzione pecuniaria prevista - congiuntamente con quella detentiva - al primo comma dell'articolo 348 del codice penale. Verificata la presenza del numero legale, l'emendamento 1.4 è posto in votazione e risulta approvato.

Dopo che il relatore [ALBERTINI](#) (PI) ha ribadito il proprio orientamento favorevole sugli emendamenti 1.5 e 1.6 di identico contenuto, questi, in esito a un'unica votazione, risultano approvati. Risultano dunque preclusi gli emendamenti 1.7, 1.8 e 1.9.

Dopo che la senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) ha ritirato l'emendamento 1.10, il relatore [ALBERTINI](#) (PI) presenta l'emendamento 1.100 (pubblicato in allegato), volto a sopprimere il terzo comma dell'articolo 348 del codice penale; tale disposizione prevede l'incriminazione del professionista che collabora con colui che esercita abusivamente la professione.

Per dichiarazione di voto interviene il presidente [PALMA](#) (FI-PdL XVII), il quale rileva come la proposta emendativa formulata dal relatore sia particolarmente opportuna giacchè tende a evitare l'introduzione di una nuova fattispecie incriminatrice che, in realtà, finirebbe per sottoporre ad autonoma sanzione penale uno specifico contributo concorsuale; tale apporto alla consumazione del reato, comunque, non andrebbe esente da pena in base alla vigente disciplina recata dall'articolo 110 del codice penale.

Dopo gli annunci di voto dei senatori [CASSON](#) (PD), [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), [BARANI](#) (GAL) e [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), tutti favorevoli alla proposta emendativa avanzata dal relatore, l'emendamento 1.100, posto in votazione, risulta approvato.

Risultano quindi preclusi gli emendamenti 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18 e 1.19.

Sugli emendamenti 1.20 e 1.21 interviene per dichiarazione di voto favorevole il presidente [PALMA](#) (FI-PdL XVII): egli ribadisce quanto già precisato in sede di illustrazione e cioè che l'aggravante prevista dal quarto comma dell'articolo 348, così come formulata nel disegno di legge, si presta ad effetti distorsivi, sovrapponendosi alla fattispecie incriminatrice del reato di truffa e creando quindi un problematico concorso apparente di norme penali.

Gli emendamenti 1.20 e 1.21, di identico tenore, unitamente posti in votazione, risultano approvati.

Dopo che il presidente [PALMA](#) (FI-PdL XVII) ha ritirato l'emendamento 1.22, anche l'emendamento 1.23, su richiesta del relatore, viene ritirato.

Sull'emendamento 1.24 si apre un breve dibattito, cui prendono parte i senatori [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), [CARDIELLO](#) (FI-PdL XVII), [LUMIA](#) (PD), [BARANI](#) (GAL), [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e il presidente [PALMA](#).

Il relatore [ALBERTINI](#) (PI) e il presidente [PALMA](#) invitano il senatore Lumia a riformulare l'emendamento 1.24, affinché sostituisca per intero il quinto comma dell'articolo 348 del codice penale, nel testo recato dal disegno di legge n. 471.

Accoglie la proposta il senatore [LUMIA](#) (PD) che riformula l'emendamento 1.24, precisando che due

tematiche particolarmente rilevanti potranno, se del caso, essere affrontate nel corso della discussione in Assemblea. Si tratta, infatti, di valutare se consentire o rendere obbligatoria la confisca anche nel caso di applicazione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti. Si pone altresì l'esigenza di verificare se oggetto della misura di confisca possano o debbano essere anche i locali in cui si consuma il reato di esercizio abusivo della professione.

L'emendamento 1.24 (testo 2), pubblicato in allegato, è posto in votazione e risulta approvato.

L'emendamento 1.25 viene ritirato dal senatore [BARANI](#) (GAL).

Dopo un breve dibattito tra il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) e il sottosegretario FERRI, gli emendamenti 1.26 e 1.27, in esito a distinte votazioni, risultano approvati.

Il relatore [ALBERTINI](#) (PI), in esito alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 1, annuncia il proposito di predisporre, una volta concluse le votazioni riferite all'articolo 2, una possibile proposta di coordinamento volta a equiparare - o comunque a rendere proporzionali e sistematicamente logiche - le sanzioni per l'esercizio abusivo di una professione con quelle derivanti dall'abusivo esercizio di un'arte sanitaria.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(20\)](#) *MANCONI ed altri. - Concessione di amnistia e indulto*

[\(21\)](#) *COMPAGNA e MANCONI. - Concessione di amnistia e indulto*

[\(1081\)](#) *BARANI. - Concessione di amnistia e indulto*

[\(1115\)](#) *BUEMI ed altri. - Concessione di amnistia e indulto*

- e petizione n. 550 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 gennaio.

La senatrice [CIRINNA](#) (PD) rileva che l'emergenza posta dal sovraffollamento carcerario assume proporzioni ineludibili e richiede interventi normativi urgenti ed efficaci. Ciò premesso, non è scontato che la soluzione possa essere ricercata in prima istanza nell'approvazione di provvedimenti di clemenza, e anzi si dovranno valutare, anche a breve distanza di tempo, gli effetti favorevoli sull'emergenza delle condizioni di vita in ambito penitenziario, sortiti dalla futura entrata in vigore dei disegni di legge n. 925 e connessi, recentemente approvati dal Senato e nuovamente trasmessi alla Camera dei deputati. Vi saranno poi da verificare anche gli effetti positivi derivanti dalla conversione in legge del decreto legge n. 146 del 2013, volto alla riduzione della popolazione carceraria, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Qualora, tuttavia, si dovesse raggiungere un consenso sufficientemente ampio sull'approvazione di un provvedimento di amnistia o di indulto, annuncia che si riserverà di presentare una proposta emendativa volta a concedere l'indulto in favore di

tutte le detenute madri, attualmente sottoposte a modalità e condizioni di reclusione non compatibili con il diritto costituzionale alla tutela della maternità. Del resto, come è stato più volte ribadito nel corso dei lavori di questa Commissione, l'istituzione delle case famiglia protette per detenute madri quale alternativa agli istituti a custodia attenuata per le stesse detenute madri (ICAM), procede con ritardo, e sulle ragioni di questa inerzia e inadempienza sembra sceso il silenzio da parte del ministro Cancellieri. Conclude precisando che l'eventuale approvazione di un provvedimento di clemenza ai sensi dell'articolo 79 della Costituzione dovrebbe comunque evitare di estinguere i reati - o le pene conseguenti - di maggior allarme sociale; in proposito, ritiene si possa prendere le mosse dal testo dell'indulto approvato dalle Camere nel 2006, non potendosi dimenticare comunque che sull'ordinamento italiano incombono le sanzioni che verranno irrogate dall'Unione europea, nel caso non si riesca a porre rimedio in modo efficace al sovraffollamento negli istituti di pena italiani, entro il maggio di quest'anno.

Il presidente [PALMA](#) comunica che la discussione generale potrà proseguire nel corso della prossima settimana con gli interventi degli altri senatori iscritti, ma precisa che, una volta concluso l'esame dei disegni di legge pervenuti dalla Camera dei deputati o per i quali è già stata avviato l'esame degli emendamenti, la Commissione dovrà assumere le determinazioni circa il seguito dell'esame dei disegni di legge n. 20, 21, 1081 e 1115, stabilendo comunque un termine per l'individuazione di un testo base o per la redazione di un testo unificato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(82) PINOTTI. - Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(811) BUEMI ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

(1233) FALANGA ed altri. - Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(1234) LUMIA ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 82, 811, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1233 e 1234 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 gennaio.

La relatrice [FILIPPIN](#) (PD) rileva che il disegno di legge n. 1233 stabilisce che nelle separazioni consensuali dei coniugi, in assenza di prole minorenni, la proposizione della domanda di scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio può trovare corso se le separazioni si sono protratte ininterrottamente da almeno un anno. Il termine decorre dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. L'articolo 2, inoltre, stabilisce che, nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente autorizza i coniugi a vivere separati. Tale autorizzazione trova il suo

spazio naturale in sede di udienza presidenziale.

Di diverso tenore è il disegno di legge n. 1234, preferibile per la completezza del testo e perché tende a introdurre un sistema che permetterebbe di avvalersi, da parte dei coniugi che aspirano al divorzio, di due soluzioni diverse. Quando consensualmente decidono di porre fine al matrimonio, i coniugi hanno la possibilità di scegliere se passare prima attraverso il procedimento di separazione personale e successivamente per quello di divorzio; in alternativa, possono intraprendere immediatamente la via del divorzio senza tappe intermedie che possono risultare inutili o defatigatorie. Il disegno di legge, inoltre, permette che, in caso di domanda di divorzio avanzata da uno solo dei coniugi, questi possa proporre la richiesta decorso un anno dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la separazione giudiziale, ovvero dalla data di omologazione della separazione consensuale.

In definitiva, il disegno di legge n. 1234 sembra, tra i quattro all'esame della Commissione, quello dal contenuto più innovativo, mentre il disegno di legge n. 1233 dianzi illustrato presenta limitate novità rispetto alla vigente disciplina per la cessazione degli effetti del matrimonio, ma si fonda sul differente regime concernente le coppie con figli minorenni e quelle che procedono allo scioglimento del matrimonio in assenza di prole minorenne.

Per entrambi i disegni di legge propone comunque la congiunzione d'esame con quello dei disegni di legge n. 82 e n. 811.

Convieni la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SU QUESTIONI INERENTI ALLA CONDIZIONE DEI DETENUTI E ALLE MISURE DI RIDUZIONE DELLA POPOLAZIONE CARCERARIA

Il sottosegretario FERRI dichiara di poter mettere a disposizione della Commissione i dati relativi alle statistiche che ripartiscono analiticamente i detenuti, in base allo stato e al grado dei processi pendenti che li riguardano. Confida così di aver dato seguito alla richiesta avanzata dal presidente Palma nella seduta precedente e auspica che i dati trasmessi possano essere utili sia nell'esame dei disegni di legge 1232 e connessi, sia nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul sistema penitenziario, in corso di svolgimento in Commissione.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (NCD) chiede quale sia l'esito dell'eventuale approvazione dei provvedimenti di indulto sui processi in corso al momento in cui ha effetto la misura di estinzione della pena; domanda anche se tale sistema non implichi una sorta di depenalizzazione implicita e un'estinzione indiscriminata dei processi.

Il presidente [PALMA](#) ricorda che il terzo comma dell'articolo 79 della Costituzione stabilisce che in ogni caso l'indulto non può applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge; inoltre, il secondo comma della stessa norma costituzionale stabilisce che l'indulto preveda puntualmente il termine per la sua applicazione. Non è un caso, del resto, che prima della

riforma dell'articolo 79 della Costituzione i provvedimenti di indulto fossero accompagnati da una parallela misura di amnistia, così da determinare tanto l'estinzione del reato che quella della pena. La prassi negli uffici giudiziari, allorquando viene approvata la sola misura di indulto, è quella di non procedere per i reati - naturalmente consumati prima dell'entrata in vigore della legge approvata dalle Camere - che rientrano negli effetti di estinzione della pena. In tal caso la prescrizione determina spesso l'estinzione dei reati, consentendo così di non svolgere processi penali che risulterebbero, nei fatti, inutili.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 548 E 630 (MAGISTRATURA ONORARIA)

Il presidente [PALMA](#) comunica che, concluse le audizioni informali in merito ai disegni di legge nn. 548 e 630, in materia di magistratura onoraria, si potrà procedere quanto prima a un'integrazione della relazione da parte del relatore Cucca. Il relatore illustrerà un disegno di legge a prima firma del senatore Lumia, che, già annunciato all'Assemblea, sarà assegnato alla Commissione nei prossimi giorni. Eventualmente disposta la congiunzione dell'esame, il relatore è invitato a predisporre una proposta di testo unificato. Auspicabilmente, tale proposta potrà pervenire entro giovedì 6 febbraio.

Il relatore [CUCCA](#) (PD) si dichiara disponibile a operare come indicato dal Presidente.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 20,30 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [471](#)

Art. 1

1.100

[ALBERTINI](#), RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 348», sopprimere il terzo comma.

1.24 (testo 2)

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 348», il quinto comma è sostituito dal seguente: «La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati».

1.24

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 348», dopo il quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «In caso di condanna per l'esercizio abusivo della professione sanitaria, il giudice ordina la confisca delle attrezzature utilizzate, appartenenti ai soggetti che abbiano abusivamente esercitato la professione sanitaria o agli esercenti la professione sanitaria concorrenti nel reato».

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 85 (pom.) del 04/02/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2014
85ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 82 E 811

Il presidente **[PALMA](#)** informa che è pervenuta dalla Presidenza del Senato una lettera relativa alla richiesta di attivazione delle procedure di intesa di cui agli articoli 51, comma 3, del Regolamento del Senato e 78, del Regolamento della Camera dei deputati, con riguardo all'esame dei disegni di legge nn. 82 e 811, in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

In proposito, la Commissione giustizia della Camera dei deputati segnala di aver avviato l'esame su disegni di legge in materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il 27 giugno 2013, prima dell'avvio della trattazione dei citati disegni di legge n. 82 e connessi da parte della Commissione del Senato.

Nell'invitare i componenti della Commissione a manifestare il proprio orientamento in ordine a tale questione, ritiene che non si debbano trascurare considerazioni di ordine sistematico, che richiedono di esaminare nella stessa sede provvedimenti vertenti su materie riconducibili, seppur sotto profili diversi, alla normativa in materia di famiglia. In proposito, ricorda che la Commissione ha avviato la discussione di iniziative di legge volte alla istituzione del cosiddetto tribunale della famiglia; alla disciplina delle unioni civili e alla regolazione degli istituti che offrono tutela alle unioni e ai matrimoni tra persone dello stesso sesso.

Dopo brevi interventi dei senatori **[CASSON](#)** (PD), **[LUMIA](#)** (PD) e **[BARANI](#)** (GAL), la Commissione concorda con il Presidente sulla esigenza di ribadire l'importanza di un approccio sistematico alla materia, tale da giustificare la prosecuzione dell'esame dei disegni di legge nn. 82 e

connessi presso il Senato della Repubblica.

*SULLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI
CHE SI TERRA' AD ATENE IL PROSSIMO 16 E 17 FEBBRAIO*

Il presidente [PALMA](#) informa che è pervenuta alle Presidenze delle Commissioni affari costituzionali e giustizia un invito a partecipare, nell'ambito degli incontri interparlamentari abitualmente organizzati dal Paese che detiene la Presidenza semestrale dell'Unione europea, alla Riunione della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni giustizia e affari interni, che si terrà ad Atene il 16 e il 17 febbraio. Nella missiva si invitano i Presidenti a designare i componenti della delegazione assicurando la rappresentatività dei Gruppi parlamentari. All'uopo fa presente che la Presidente della 1a Commissione, senatrice Finocchiaro, ha delegato il senatore Gotor, del Partito democratico, a prendere parte alla riunione. Per tale ragione, rimette la designazione del rappresentante della Commissione giustizia alle intese tra i membri dei Gruppi parlamentari di opposizione.

La Commissione prende atto.

*SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 548 E 630 IN MATERIA DI MAGISTRATURA
ONORARIA*

Il senatore [LUMIA](#) (PD) sollecita l'esame del disegno di legge n. 1056, da svolgere congiuntamente a quello degli altri provvedimenti all'ordine del giorno sulla riforma della magistratura onoraria.

Il presidente [PALMA](#) avverte che appena il provvedimento sarà deferito alla Commissione, il relatore procederà alla integrazione della relazione perché se ne disponga la congiunzione la congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 548 e 630. Ricorda inoltre che il relatore Cucca si era riservato di predisporre un testo unificato da sottoporre all'esame della Commissione.

Il senatore [CUCCA](#) (PD), relatore sui disegni di legge in questione, nel preannunciare che non potrà prendere parte ai lavori pomeridiani di domani, per concomitanti impegni presso il Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa, si riserva quanto prima di integrare la relazione con l'illustrazione del disegno di legge n. 1056 e di presentare il testo unificato nel corso di una seduta successiva.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

[\(1119\)](#) *Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(734\)](#) *CASSON ed altri. - Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione*

[\(845\)](#) *CHITI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

[\(903\)](#) *TORRISI. - Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti on-line*

[\(1067\)](#) *STEFANI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE, nel ricordare che lo scorso 16 gennaio è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1119 adottato come testo base, avverte che sono state presentate 69 proposte emendative (pubblicate in allegato). Nel proporre che l'illustrazione degli emendamenti abbia luogo in una prossima seduta, fa presente che il prossimo giovedì si svolgerà, presso la Sala Zuccari del Senato, un incontro dal titolo "Diffamazione: tutela della reputazione e libertà di stampa", al quale prenderanno parte il Presidente del Senato, alcuni senatori, rappresentanti dell'Ordine dei giornalisti, della Federazione nazionale della stampa, della Federazione degli editori e delle Associazioni Articolo 21, Libera Informazione, Ossigeno per l'informazione.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente di rinviare l'illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 398 SUL REGIME DEI BENI PUBBLICI

Il senatore [CASSON](#) (PD) sollecita l'integrazione della relazione da parte del senatore Giovanardi sul disegno di legge n. 398, recante delega al Governo per la modifica del codice civile in materia di beni pubblici.

IN SEDE REFERENTE

(1232) Deputato FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali, approvato dalla Camera dei deputati

(380) BARANI. - Modifiche agli articoli 274, 275, 284 e 308 del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali

(944) SCALIA ed altri. - Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di criteri di scelta delle misure cautelari personali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 gennaio.

Il presidente **PALMA** ricorda che si è conclusa la discussione generale congiunta e che lo scorso giovedì è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1232, adottato come testo base. Fa presente inoltre che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri obbligatori. Tenuto conto degli impegni informalmente assunti con la Presidenza della Camera dei deputati e dell'imminente trasmissione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 146 del 2013, ritiene che i lavori della Commissione debbano essere organizzati in modo da assicurare la conclusione dell'esame del provvedimento entro la settimana. Propone pertanto di avviare nella seduta odierna la trattazione delle proposte emendative, procedendo con le votazioni non appena saranno pervenuti i citati pareri.

Conviene la Commissione.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti, riprodotti in allegato.

Il senatore **CASSON (PD)** illustra l'emendamento 1.1, che reintroduce nell'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 274 del codice di rito, il riferimento alla persona sottoposta alle indagini, inopinatamente soppresso dal disegno di legge. Dà conto poi dell'emendamento 6.1, che, attraverso la soppressione dell'articolo 6 del disegno di legge, conserva la vigente formulazione dell'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di scelta delle misure cautelari con riguardo ai reati di particolare gravità. Illustra quindi l'emendamento 12.6, che, per alcuni reati, eleva a quaranta giorni il termine entro il quale deve essere depositata in cancelleria l'ordinanza del tribunale, pena la perdita di efficacia della misura cautelare. Analoghi interventi sono apportati dagli emendamenti 13.4 e 15.6, con riguardo ai termini previsti nei giudizi di appello e di cassazione contro le ordinanze che dispongono misure cautelari personali.

Il senatore **CALIENDO (FI-PdL XVII)**, dopo aver illustrato l'emendamento soppressivo 1.2, si sofferma sull'emendamento 7.4: tale proposta modifica l'articolo 276 del codice di rito, prevedendo che il giudice, nel caso in cui le trasgressioni al divieto di allontanamento dalla propria abitazione da parte dell'imputato siano di lieve entità, possa evitare di disporre la revoca degli arresti domiciliari e la conseguente applicazione della custodia in carcere. Analoga *ratio* è sottesa all'emendamento 8.3.

Illustra poi gli emendamenti 12.11 e 15.7, che impediscono la rinnovazione dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva, salvo che ricorrano eccezionali esigenze cautelari specificatamente motivate. Si sofferma quindi sull'emendamento 15.0.2, che modifica il decreto legislativo n. 109 del 2006, qualificando quale illecito disciplinare anche i casi di tardivo deposito delle ordinanze ai quali consegue la revoca della misura cautelare.

Dopo un breve intervento del presidente [PALMA](#), il senatore [CASSON](#) (PD) riformula gli emendamenti 12.6 e 13.4 in un testo 2, pubblicati in allegato.

Il senatore [BARANI](#) (GAL) illustra gli emendamenti 7.0.1 e 8.0.3, che recano una vera e propria "rivoluzione copernicana" attribuendo alla cognizione del giudice collegiale ogni competenza in ordine alla misura cautelare della custodia in carcere. Infine dà conto brevemente dell'emendamento 7.0.2.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) illustra l'emendamento 1.5, volto a modificare la lettera b) dell'articolo 274 del codice di procedura penale, inserendovi il richiamo alla figura dell'imputato. Dà poi conto degli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8, volti al mantenimento degli obblighi scaturenti dagli articoli 276, comma 1-ter e 284, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Svolge infine talune considerazioni critiche sull'emendamento 15.0.2, esprimendo dubbi sull'opportunità di prevedere nuovi illeciti disciplinari.

Dopo alcune precisazioni del presidente [PALMA](#) (FI-PdL XVII) e del senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) sulle problematiche sottese all'emendamento 15.0.2, la senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) illustra il complesso degli emendamenti riferiti al disegno di legge. Nel ribadire il suo giudizio molto critico sul provvedimento, dà conto dell'emendamento soppressivo 1.4 e degli emendamenti riferiti all'articolo 2. Si sofferma poi sull'emendamento 7.3, che modifica l'articolo 276 del codice di rito consentendo al giudice di derogare all'obbligo di revoca della misura degli arresti domiciliari nel caso in cui la trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari sia di lieve entità. Conclude illustrando l'emendamento 12.3 con il quale si estende anche agli imputati la disciplina relativa al riesame presso il tribunale della libertà.

Il presidente [PALMA](#) invita il relatore a compiere una ricognizione delle norme processuali che trovano esplicita applicazione con riguardo sia agli imputati che agli indagati.

La senatrice [CAPACCHIONE](#) (PD) illustra gli emendamenti aggiuntivi 8.0.1 e 8.0.2, volti a rimediare ad alcune oscillazioni giurisprudenziali sorte per via dell'interpretazione dell'articolo 289, comma 2 del codice di procedura penale, in relazione alla applicazione dell'istituto dell'interrogatorio dell'imputato con riguardo alle misure cautelari interdittive. Dà conto, infine, dell'emendamento 11.3 relativo alla durata delle misure interdittive.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) riferisce sull'emendamento 11.1, che modifica i termini di durata delle misure interdittive.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) dà conto degli emendamenti 2.2 e 3.2, con i quali si prevede un "doppio binario" per la valutazione delle esigenze cautelari, con riguardo ai reati previsti dall'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario.

Dopo una breve precisazione del presidente [PALMA](#), il senatore [LUMIA](#) (PD) riformula gli

emendamenti 2.2 e 3.2 in testi 2, pubblicati in allegato.

Sono dati per illustrati i restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ([n. 70](#))

(Parere al Ministro della giustizia ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 gennaio.

Il relatore [LO GIUDICE](#) (PD) dà lettura di una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato).

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) si riserva di valutare con particolare attenzione il testo della proposta di parere; questo, infatti, si riferisce anche alla riduzione dei compensi per i patrocini a spese dello Stato. In generale egli ritiene che si debba prestare riguardo alle misure che, nel ridurre i compensi di chi esercita la professione forense, possono determinare effetti indiretti sul sistema giudiziario. Egli aveva già avuto modo di stigmatizzare, infatti, gli effetti derivanti dalla riduzione dei compensi professionali liquidati in favore dei dipendenti pubblici, tra cui anche gli avvocati dello Stato, disposti dalla legge di stabilità per l'anno 2014. In particolare, auspica che si possano evitare eventuali effetti cumulativi di quelle riduzioni dei compensi, con gli ulteriori contenimenti delle tariffe e degli emolumenti determinati dallo schema di decreto in titolo.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S), nell'affermare la propria contrarietà a ulteriori contrazioni dei compensi in favore di chi esercita il gratuito patrocinio, ritiene quanto mai opportuno evitare che gli effetti delle disposizioni già entrate in vigore, in seguito all'approvazione della legge di stabilità per l'anno 2014, siano ulteriormente aggravati dalle norme recate dallo schema di decreto in titolo. Ricorda che il proprio Gruppo aveva ripetutamente proposto, nel corso dell'esame dei documenti di bilancio, la soppressione della norma che stabiliva la riduzione, di quasi un terzo, dei compensi per lo svolgimento del gratuito patrocinio. Disposizioni di questa natura infatti, si risolvono in un'aperta violazione del terzo comma dell'articolo 24 della Costituzione, che assicura a non abbienti i mezzi per difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [PALMA](#), tenuto conto della concomitante riunione del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa, del quale fanno parte numerosi componenti della Commissione, propone di destinare la seduta pomeridiana di domani alla sola discussione generale dei disegni di legge nn. 20 e connessi in materia di amnistia e indulto - in relazione ai quali ritiene peraltro opportuno conoscere l'orientamento del Governo - e alla illustrazione degli emendamenti presentati ai disegni di legge in materia di responsabilità civile dei magistrati e di diffamazione. Per quanto concerne l'esame del disegno di legge n. 1232, non essendo pervenuti i prescritti pareri, propone di sconvocare la seduta notturna convocata per oggi per l'esame di tale provvedimento.

La Commissione conviene.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente [PALMA](#) comunica che l'ordine del giorno delle sedute che avranno luogo nella settimana in corso è integrato con l'esame del disegno di legge n. 1056, in materia di magistratura onoraria, assegnato in data odierna alla Commissione.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) informa che la seduta già convocata per le ore 21 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 70

La Commissione giustizia, esaminato il provvedimento in titolo,
considerato che

- lo schema di decreto ministeriale in esame concerne lo schema di regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense;
- il decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012, ha disposto l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate e il rinvio a parametri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;
- la legge n. 247 del 31 dicembre 2012, recante norme sul "Nuovo ordinamento della professione forense" disciplina le modalità di adozione del regolamento che reca tali parametri, prevedendo che esso venga emanato con decreto del Ministro della giustizia ogni due anni su proposta del Consiglio nazionale forense;
- la proposta del Consiglio nazionale forense al Ministero della giustizia è pervenuta il 24 maggio 2013 unitamente a una relazione che indica quali obiettivi principali quelli di: superare la imprevedibilità dei costi del servizio legale; prevedere una determinazione del compenso svincolata da criteri quantitativi connessi al numero di atti difensivi o di udienze, così da stimolare la celerità del giudizio; porre i destinatari nella condizione di svolgere una valutazione dei costi e dei benefici dell'azione legale;
- lo schema di regolamento preserva l'impostazione della proposta del Consiglio nazionale forense e in gran parte il contenuto; se ne discosta parzialmente per quanto riguarda la necessità di coordinamento con il decreto ministeriale n. 140 del 20 luglio 2012, relativo ai compensi degli altri professionisti e sottolinea alcune caratteristiche necessarie quali: il carattere residuale dei parametri rispetto all'accordo fra le parti, criterio principale di determinazione della tariffa; il principio di proporzionalità del compenso rispetto all'importanza dell'opera; la previsione per cui le fattispecie non considerate andranno compensate con riguardo alle fattispecie analoghe;
- il Consiglio nazionale forense e il Consiglio di Stato si sono espressi favorevolmente sullo schema di regolamento, raccomandando tuttavia il recepimento di alcune osservazioni;
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- a) si valuti di non ridurre eccessivamente i compensi relativi alle fasce di minor valore, come le azioni di fronte al giudice di pace o le procedure esecutive, così da non penalizzare i professionisti più giovani;
- b) nel caso di dimezzamento dei compensi per inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda, sarebbe opportuno prevedere un obbligo specifico di motivazione per il giudice che liquida le spese legali, anche a tutela delle azioni e dei ricorsi potenzialmente forieri di modifiche e innovazioni degli orientamenti giurisprudenziali;
- c) si valuti l'opportunità di ripristinare il compenso per prestazioni nella fase post - decisionale, alla luce del rischio di un aumento degli oneri del cliente, a fronte della necessità di considerare l'attività successiva alla conclusione del processo come oggetto di ulteriore mandato;
- d) si stabilisca, come suggerito dal Consiglio di Stato, che il rimborso forfetario per spese generali, sia fissato al 15 per cento e non affidato alla discrezionalità del giudice;
- e) si ritiene opportuno esplicitare che la riduzione del 30 per cento dei compensi per patrocinio a spese dello Stato, a fronte della riduzione di un terzo già contenuta nella legge di stabilità nonché della riduzione del 50 per cento precedentemente prevista dall'articolo 9 del decreto ministeriale n. 140 del 2012, non può essere cumulata con gli effetti di altre riduzioni;
- f) si segnala la necessità di apportare le correzioni di ordine formale, segnalate nel parere reso dal Consiglio nazionale forense sullo schema di regolamento cui la Commissione si riporta integralmente.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1119

Art. 1

1.1

[BUEMI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche alla legge sulla stampa)

1. L'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - *Definizione di prodotto editoriale* ? 1. Per "prodotto editoriale", ai fini della presente legge, si intende il prodotto che soddisfa tutti i seguenti requisiti: è realizzato su supporto cartaceo ovvero su supporto informatico; è destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico o telematico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva.

2. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i prodotti discografici o cinematografici e quelli di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 62.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, la presente legge non si applica:

- a) al giornale murale a copia unica;
- b) al giornale murale in tutto manoscritto;
- c) ai *blog* in qualunque forma resi disponibili alla consultazione sulla rete pubblica *internet*, comprese le bacheche personali sulle piattaforme sociali ed i relativi commenti;
- d) ai commenti aperti al contributo degli utenti e dei lettori delle testate giornalistiche *on line*, registrate ai sensi dell'articolo 5."

2. L'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - (*Indicazioni obbligatorie*) ? 1. Ogni prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, indica il luogo e la data della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dell'editore o del *webmaster*. Nel caso di prodotti editoriali realizzati su supporto cartaceo mediante riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, è indicato anche il nome ed il domicilio dello stampatore.

2. Il prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, reca altresì l'indicazione del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile ai sensi dell'articolo 3, laddove si tratti di prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto. Rientrano nella definizione di cui al primo periodo i giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni, le riviste cartacee, le testate giornalistiche radiotelevisive, le testate giornalistiche *on line* ed il giornale murale che abbia un titolo e una normale periodicità di pubblicazione, anche se in parte manoscritto.

3. All'identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano i prodotti editoriali, deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari."

3. L'articolo 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (*Direttore responsabile*). ? 1. Ogni prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, ha un direttore responsabile. Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, è nominato un vice direttore, che assume la qualità di responsabile.

2. Il soggetto di cui all'articolo 1 è cittadino dell'Unione europea e possiede gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali amministrative. Può essere anche l'italiano non appartenente alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali amministrative.

3. Il direttore responsabile di cui al comma 1, in relazione alle dimensioni organizzative dell'impresa editoriale e alla diffusione del prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, può

delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo al vicedirettore responsabile ovvero ad uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di controllo di cui all'articolo 57 del codice penale. L'atto di cui al primo periodo è pubblicato in ogni esemplare del prodotto editoriale, con l'indicazione degli ambiti per materia a cui si applica la delega.

4. I soggetti di cui ai commi 1 e 3 omettono il controllo, che è loro richiesto ai sensi dell'articolo 57 del codice penale:

a) nei confronti del giornalista che attribuisce a terzi atti o pensieri o affermazioni virtualmente contrarie a verità, se non accertano:

1) l'esistenza almeno di una seconda fonte indipendente che conferma l'attribuzione;

2) se, in assenza di fatti nuovi, non prevengono la metodo logica e ricorrente ripresentazione dell'attribuzione, a scopo di dissacrazione del personaggio pubblico colpito;

b) nei confronti del fotografo o *fotoreporter* che produce immagini lesive della dignità dei terzi, se non riscontrano il rispetto dei codici deontologici e delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali;

c) nei confronti del redattore che colloca la notizia nel contesto del prodotto editoriale, se non prevengono accostamenti capziosi o ingiustificati per l'eterogeneità della materia trattata;

d) nei confronti del titolista, se non impediscono una titolazione del tutto scollegata dal contenuto della notizia offerta nel prodotto editoriale, o volta ad enfatizzarne solo un aspetto marginale".

4. L'articolo 4 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - (*Proprietario*). ? 1. Il proprietario dell'azienda che pubblica un prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, è cittadino dell'Unione europea e possiede gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali amministrative. Può essere anche l'italiano non appartenente alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali amministrative.

2. Se si tratta di minore o di persona giuridica, i requisiti indicati nei commi 1 e 2 sono posseduti dal legale rappresentante.

3. I requisiti indicati nei commi 1 e 2 sono posseduti anche dalla persona che esercita l'impresa giornalistica, se essa è diversa dal proprietario dell'azienda."

5. L'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - (*Registrazione*). ? 1. Nessun prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.

2. Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:

a) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile ai sensi dell'articolo 3, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione;

b) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli articoli 3 e 4, anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;

c) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale;

d) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica.

3. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni dal deposito di cui al comma 2, l'iscrizione del prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, in apposito registro tenuto dalla cancelleria.

4. Il registro di cui al comma 3 è pubblico."

6. L'articolo 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - (*Dichiarazione dei mutamenti*). ? 1. Ogni mutamento che intervenga in uno degli elementi enunciati nella dichiarazione prescritta dall'articolo 5, forma oggetto di nuova dichiarazione

da depositarsi, nelle forme ivi previste, entro quindici giorni dall'avvenuto mutamento, insieme con gli eventuali documenti.

2. L'annotazione del mutamento è eseguita nei modi indicati nel comma 3 dell'articolo 5. 3.

L'obbligo previsto nel presente articolo incombe sul proprietario o sulla persona che esercita l'impresa giornalistica, se diversa dal proprietario."

7. L'articolo 7 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 7. - *Decadenza della registrazione.* ? 1. L'efficacia della registrazione di cui al comma 5 cessa qualora, entro sei mesi dalla data di essa, il prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2 non sia stato pubblicato o diffuso ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera b), ovvero si sia verificata nella pubblicazione o diffusione una interruzione di oltre un anno".

8. L'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - *(Risposte e rettifiche).* ? 1. Il direttore responsabile, o il soggetto da lui delegato ai sensi dell'articolo 3, riceve le richieste di dichiarazioni o rettifiche dai soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità.

2. Le rettifiche o dichiarazioni, di cui al comma 1, fanno riferimento allo scritto che le ha determinate e, purché non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale, sono pubblicate:

a) nella loro interezza;

b) gratuitamente se contenute entro il limite di trenta righe;

c) con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.

3. Per il prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2 il soggetto di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 3 è responsabile della pubblicazione delle rettifiche o dichiarazioni di cui al comma 2:

a) in ogni caso, senza commento, senza risposta e senza titolo, con la seguente indicazione:

"Rettifica dell'articolo [TITOLO] del [DATA] a firma di [AUTORE]";

b) per i quotidiani, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono;

c) per le testate giornalistiche *on line* registrate ai sensi dell'articolo 5, nei limiti di cui all'articolo 11 comma 1, non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono, nonché in testa alla pagina dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e con caratteristiche grafiche che rendano evidente l'avvenuta modifica;

d) per i periodici, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce;

e) per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32-*quiquies* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

4. Per il prodotto editoriale diverso da quello di cui all'articolo 2, comma 2, l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale provvedono, in caso di ristampa o nuova diffusione, anche in versione elettronica, e, in ogni caso, nel proprio sito *internet* ufficiale, alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche loro richieste ai sensi dei commi 1 e 2. La pubblicazione in rettifica è effettuata nel sito *internet* e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile; essa avviene nel rispetto del comma 3, in quanto compatibile, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata.

5. Qualora, trascorso il termine di cui ai commi 3 e 4, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del comma 7, può chiedere al giudice, ai sensi degli articoli 700 e seguenti del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.

6. Nel caso di cui al comma 4, lettera a) dell'articolo 3, il direttore responsabile o il soggetto da

lui delegato ai sensi dell'articolo 3 informa della richiesta l'autore dell'articolo o del servizio, ove sia firmato, invitandolo a rendere dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, in ordine a stati, qualità personali e fatti contestati dal richiedente, di cui egli abbia conoscenza. In caso di rifiuto dell'autore nel termine di 24 ore dalla richiesta, il direttore responsabile, o il soggetto da lui delegato ai sensi dell'articolo 3, ne dà conto in sede di pubblicazione della rettifica e, se questa è effettuata secondo le prescrizioni dei commi 1, 2 e 3, va esente da qualunque responsabilità in ordine all'attribuzione oggetto della richiesta, né trova applicazione nei suoi confronti l'articolo 58-bis, comma 2 del codice penale. Nel caso di richiesta dell'autore, il direttore o il soggetto da lui delegato ai sensi dell'articolo 3 pubblica la dichiarazione di cui al primo periodo a seguire dopo la dichiarazione o la rettifica richiesta ai sensi dei commi 1,2 e 3.

7. La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la multa da euro 8.000 a euro 16.000. Al giudizio si procede a querela di parte, col rito direttissimo in tribunale. La sentenza di condanna è pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia; essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata. In sede cautelare, il querelante può rivolgersi al giudice affinché, in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale, provveda al sequestro del prodotto editoriale oggetto della richiesta disattesa."

9. L'articolo 9 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - (*Pubblicazione obbligatoria di sentenze*). ? 1. Nel pronunciare condanna per reato commesso mediante pubblicazione in un prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, il giudice ordina in ogni caso, a norma dell'articolo 536 del codice di procedura penale, la pubblicazione della sentenza, integralmente o per estratto, nel prodotto editoriale stesso. Il direttore responsabile esegue gratuitamente la pubblicazione."

10. L'articolo 10 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 10. ? (*Giornali murali*) ? 1. Il giornale murale, che abbia un titolo e una normale periodicità di pubblicazione, anche se in parte manoscritto, è regolato dalle disposizioni della presente legge.

2. Nel caso di giornale murale a copia unica, è sufficiente, agli effetti della legge 2 febbraio 1939, n. 374, che sia dato avviso della affissione all'autorità di pubblica sicurezza. L'inosservanza del primo periodo è punita ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

3. I giornali murali sono esenti da ogni gravame fiscale."

11. L'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 11. ? (*Commenti di utenti di spazi fisici o virtuali aperti al pubblico*). ? 1. Le testate giornalistiche *on line*, registrate ai sensi dell'articolo 5, sono assoggettate alla presente legge limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi nella rete informatica pubblica dalle rispettive redazioni.

2. Nessuno dei commenti di lettori o utenti degli spazi fisici o virtuali di cui all'articolo 1, comma 3 produce responsabilità a carico dell'azienda che genera il prodotto editoriale di cui alla presente legge, anche se si tratta di operatori che forniscono servizi di *social networking*, di fornitori di servizi *on line*, di contenuti, di piattaforme *User Generated Content* e *social network*, purché essa aderisca a modelli contrattuali che contemplano:

a) a richiesta di chiunque comunichi, anche per via telematica, la sua doglianza, la rimozione del contenuto offensivo, eventualmente anche previo oscuramento cautelare temporaneo del contenuto lesivo segnalato. Nel caso di contenuti denigratori lesivi dell'immagine e della reputazione di un proprio coetaneo, in violazione del diritto del minore ad un sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico di cui alla Convenzione Internazionale sui Diritti del Bambino, adottata a New York dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, i modelli contrattuali devono altresì prevedere:

1) che la vittima abbia a disposizione sistemi semplici e diretti di segnalazione adeguatamente visibili all'interno della pagina visualizzata, in modo da consentirle l'immediata

sottoposizione all'azienda di situazioni a rischio e di pericolo a proprio danno;

2) meccanismi di risposta alle segnalazioni, operativi in termini di rimozione in tempi non superiori alle 2 ore dall'avvenuta segnalazione, al fine di evitare che le azioni lesive si ripetano e si protraggano nel tempo;

3) campagne di formazione sull'uso consapevole della rete *Internet* e di informazione della sua utenza sulla possibilità, per chi pone in essere comportamenti discriminatori e denigratori con l'intento di colpire o danneggiare l'immagine e la reputazione di un minore, di essere scoperto e per le vittime sulla concreta possibilità di difesa ai sensi dei numeri 1) e 2);

b) una moderazione preventiva dei contenuti dei commenti, volti ad evitare la ricorrente condivisione di contenuti già oggetto della rimozione di cui alla lettera a) in veste anonima;

c) nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, la promozione ed attuazione di apposite politiche aziendali che consentano alle Autorità giudiziarie competenti di risalire all'identità di coloro che utilizzano il servizio per porre in essere comportamenti lesivi dell'immagine e della reputazione altrui."

12. L'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. ? (*Risarcimento del danno*). ? 1. Per i danni, patrimoniali e non patrimoniali, arrecati ingiustamente con il mezzo di un prodotto editoriale, sono civilmente responsabili, in solido con gli autori e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore.

2. Nella determinazione del danno di cui al comma 1, se il mezzo è un prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica.

3. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in due anni dalla pubblicazione."

13. L'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 13. - (*Pene per la diffamazione* ? 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo di un prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 20.000 euro a 60.000 euro.

2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue:

a) la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale;

b) nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, anche la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi;

c) in ogni caso, l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, ai sensi dell'articolo 29 primo comma del codice di procedura penale.

3. Fatto salvo l'articolo 8, comma 7, le stesse pene di cui al comma 1 si applicano anche al soggetto di cui all'articolo 8 comma 1 che, a seguito di richiesta dell'autore della pubblicazione, abbia rifiutato di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dall'articolo 8.

4. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile del prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2 e i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche. Resta applicabile, per il solo autore, l'articolo 12 in ordine alla sua sola responsabilità civile.

5. Nel dichiarare la non punibilità, il giudice valuta la rispondenza della rettifica ai requisiti di legge.

6. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.

7. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 596, 596-*bis* e 597 del codice penale.

8. Non dà luogo a responsabilità di alcun tipo la pubblicazione dei documenti parlamentari

previsti dagli articoli 30 e 31 del regio editto sulla stampa 26 marzo 1848, n. 695, né si applica ad essi il sequestro previsto dall'articolo 1 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 561."

14. L'articolo 14 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 14. - (*Pubblicazioni destinate all'infanzia o all'adolescenza*). ? 1. Le disposizioni dell'articolo 528 del codice penale si applicano anche ai prodotti editoriali destinati ai fanciulli ed agli adolescenti o ad essi accessibili, quando, per la sensibilità e impressionabilità ad essi proprie, siano comunque contrari al buon costume. Le pene in tali casi sono aumentate."

15. L'articolo 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 15. - (*Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante*). ? 1. Le disposizioni dell'articolo 528 del codice penale si applicano anche nel caso di prodotti editoriali i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale".

16. L'articolo 16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 16. - (*Stampa clandestina*). ? 1. Chiunque intraprende la pubblicazione di un prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2 senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'articolo 5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a centomila euro. La stessa pena si applica a chiunque pubblica, un prodotto editoriale diverso da quelli di cui al primo periodo, dal quale non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero."

17. L'articolo 17 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 17. ? (*Omissione delle indicazioni obbligatorie sugli stampati*). ? 1. Salvo quanto è disposto dall'articolo 16, qualunque altra omissione o inesattezza nelle indicazioni prescritte dall'articolo 2 o la violazione dell'ultimo comma dello stesso articolo è punita con l'ammenda sino ad euro diecimila."

18. L'articolo 18 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 18. - (*Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 6*). ? 1. Chi non effettua la dichiarazione di mutamento nel termine indicato nell'articolo 6, o continua la pubblicazione di un prodotto editoriale di cui all'articolo 2 comma 2 dopo che sia stata rifiutata l'annotazione del mutamento, è punito con l'ammenda fino ad euro venticinquemila."

19. L'articolo 19 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 19. - (*False dichiarazioni nella registrazione di prodotti editoriali*). ? 1. Chi nelle dichiarazioni prescritte dagli articoli 5 e 6 espone dati non conformi al vero è punito a norma del primo comma dell'articolo 483 del codice penale."

20. L'articolo 20 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 20. - (*Asportazione, distruzione o deterioramento di stampati o prodotti editoriali su supporto cartaceo*). ? 1. Chiunque asporta, distrugge o deteriora stampati per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge, allo scopo di impedirne la vendita, distribuzione o diffusione, è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Con la stessa pena è punito chiunque con violenza o minaccia impedisce la stampa, pubblicazione o diffusione dei prodotti editoriali di cui all'articolo 2, comma 2, per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge. La pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite o in luogo pubblico, ovvero presso tipografie, edicole, agenzie o altri locali destinati a pubblica vendita. Per i reati suddetti si procede per direttissima."

21. L'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 21. - (*Competenza e forme del giudizio*). ? 1. La cognizione dei reati commessi col mezzo di un prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, appartiene al tribunale, salvo che non sia competente la Corte di assise. Al giudizio si procede col rito direttissimo. È fatto obbligo al giudice di emettere in ogni caso la sentenza nel termine massimo di un mese dalla data di presentazione della querela o della denuncia. È fatto obbligo:

a) al tribunale di depositare in ogni caso la sentenza entro sessanta giorni dalla presentazione della denuncia;

b) al giudice di appello di depositare la sentenza entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi di appello;

c) alla Corte di cassazione di depositare la sentenza entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi del ricorso.

2. I processi di cui al presente articolo sono trattati anche nel periodo feriale previsto dall'articolo 91 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

3. La colpevole inosservanza dell'obbligo previsto nel comma 1 costituisce infrazione disciplinare.

4. Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa."

22. La rubrica della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituita dalla seguente: "Disposizioni sulla stampa e sui prodotti editoriali destinati alla pubblicazione".

1.2

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 5», inserire le seguenti: «e ai siti Internet che ospitano inserzioni a pagamento».

Conseguentemente:

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 5», inserire le seguenti: «e al sito Internet che ospita inserzioni a pagamento».

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 5», inserire le seguenti: «e per i siti Internet che ospitano inserzioni a pagamento».

Al comma 2, lettera f) dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 5», inserire le seguenti: «o il possessore del dominio di sito Internet che ospita inserzioni a pagamento».

Al comma 5, capoverso: «Art. 13», nel terzo comma, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 5», inserire le seguenti: «o al possessore del dominio di sito Internet che ospita inserzioni a pagamento».

Al comma 5, capoverso: Art. 13», nel quarto comma, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 5 della presente legge», inserire le seguenti: «o il possessore del dominio di sito Internet che ospita inserzioni a pagamento».

1.3

[MUCCHETTI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 5, », inserire le seguenti: «nonché agli altri mezzi di comunicazione on line, ».

1.4

[FUCKSIA](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2

(Indicazioni obbligatorie)

Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e dell'editore, se esistente.

I giornali devono indicare in modo chiaro ed inequivocabile nella prima pagina:

- 1) il luogo e l'anno della pubblicazione;
- 2) il nome e i recapiti dello stampatore e, se esiste, dell'editore;
- 3) il nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile;
- 4) il nome del referente responsabile di prendere in carico le richieste di rettifica.

L'obbligo di cui al comma precedente si applica anche alle testate radiotelevisive e alle testate giornalistiche *on line* registrate ai sensi dell'articolo 5, garantendo la visibilità dei riferimenti nella *home page* del sito ufficiale della testata.

Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui la testata giornalistica destinataria della richiesta di rettifica ritenga che non ricorrano le

condizioni per la pubblicazione o per la trasmissione della rettifica, sottopone entro il giorno successivo alla richiesta la questione all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se l'Autorità ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorità stessa, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima».

1.5

[MUCCHETTI](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente: «a) Al primo comma aggiungere infine il seguente periodo: "Il direttore o, comunque, il responsabile, è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio, ove sia firmato, della richiesta di rettifica"».

1.6

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «e senza commento».

1.7

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il direttore o"», con le seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "o non siano palesemente false e corrispondano quantitativamente alla parte ritenuta lesiva"».

1.8

[MUCCHETTI](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «non oltre due giorni dalla ricezione», con le seguenti: «entro sette giorni lavorativi dalla data di ricevimento».

Conseguentemente, alla lettera d), ultimo periodo, sostituire le parole: «La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata nel sito internet e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro due giorni dalla richiesta e », con le seguenti: «La pubblicazione in rettifica deve essere pubblicata sul sito internet e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro sette giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta ovvero».

1.9

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: «con le stesse caratteristiche grafiche», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «con la stessa metodologia, visibilità e rilevanza della notizia cui si riferiscono, nonché all'inizio dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e in modo da rendere evidente l'avvenuta modifica. Nel caso in cui la testata giornalistica on line di cui al periodo precedente fornisca un servizio personalizzato, le dichiarazioni o rettifiche sono inviate agli utenti che hanno avuto accesso alla notizia cui si riferiscono».

1.10

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al terzo comma dopo le parole: "che ha riportato la notizia cui si riferisce", sono aggiunte in fine le seguenti: "purché non siano palesemente false e corrispondano quantitativamente alla parte ritenuta lesiva"».

1.11

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 2, lettera d), primo periodo, dopo le parole: «non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale», inserire le seguenti: «o non siano palesemente false e corrispondano quantitativamente alla parte ritenuta lesiva».

1.12

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera d), primo periodo, dopo le parole: «incriminazione penale» aggiungere le seguenti: «, fatte salve le dichiarazioni che riportano letteralmente e in modo riconoscibile le parole di

tali soggetti».

1.13

[BUCCARELLA](#), [FUCKSIA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera d), secondo periodo sostituire le parole: «entro due giorni dalla richiesta», con le seguenti: «entro sette giorni dalla richiesta».

1.14

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, lettera d), in fine, aggiungere il seguente periodo: «Nel caso non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione del periodico o la pubblicazione sul sito internet, la pubblicazione in rettifica deve essere effettuata su un quotidiano a diffusione nazionale».

1.15

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice accoglie in ogni caso la richiesta quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato o violazione di norme o che sia prospettato come prova della scarsa dignità della persona"».

1.16

[CALIENDO](#)

Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) dopo il quinto comma, sono inseriti i seguenti:

"Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico o della testata giornalistica *on line* registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, ovvero il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva non pubblichi la smentita o la rettifica richiesta. Nel caso di richiesta dell'autore, il direttore o comunque il responsabile è obbligato a pubblicare o ad effettuare la dichiarazione o la rettifica ai sensi del presente articolo.

Il giudice, qualora accolga la richiesta di cui ai commi precedenti, comunica il relativo provvedimento al prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma seguente in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Il giudice dispone altresì la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni di competenza"».

1.17

[MALAN](#)

Al comma 2 sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) il sesto comma è sostituito dal seguente:

"In caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione di cui al presente articolo, il giudice ordina nuovamente la pubblicazione e applica una sanzione amministrativa da euro 8.000 a euro 16.000. Nel caso di ulteriore inottemperanza la sanzione amministrativa è ogni volta raddoppiata"».

1.18

[MALAN](#)

Al comma 3, capoverso «Art. 11-bis», primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Esso non può comunque essere inferiore al doppio del prezzo massimo praticato per una inserzione pubblicitaria delle medesime dimensioni o durata sul medesimo mezzo e nella medesima collocazione di quanto ha costituito complessivamente lesione della dignità della persona offesa e al quintuplo nel caso non sia stata pubblicata la rettifica secondo le modalità di cui all'articolo 8».

1.19

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#)

Al comma 3, capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Quando il giudice procede alla liquidazione del danno in via equitativa, l'entità del danno non patrimoniale non può comunque eccedere la somma di 30.000 euro. Il giudice non è vincolato al

limite predetto nel caso in cui l'imputato sia già stato condannato, in sede civile o penale, con sentenza definitiva, al risarcimento del danno».

1.20

[CASSON](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. All'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 471 sostituire le parole: ", oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 185 del codice penale, una somma a titolo di riparazione.» con le seguenti parole: «il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi dell'articolo 185 del codice penale».

1.21

[FUCKSIA](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 5, capoverso «Art. 13», nel primo comma, dopo le parole: «Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa», inserire le seguenti: «, di testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell'articolo 5».

1.22

[DE PIN](#)

Al comma 5, capoverso «Art. 13», nel primo comma, sostituire le parole: «5.000 euro a 10.000 euro» con le seguenti: «10.000 euro a 30.000 euro».

1.23

[CAPACCHIONE](#)

Al comma 5, capoverso «Art. 13» nel primo comma, sostituire le parole: «da 5.000 euro a 10.000 euro» con le seguenti: «fino a 10.000 euro» e sostituire le parole: «da 20.000 euro a 60.000 euro» con le seguenti: «fino a 30.000 euro».

1.24

[FUCKSIA](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 5, capoverso «Art. 13» nel primo comma sostituire le parole: «la pena della multa da 5.000 euro» con le seguenti: «la pena della multa da 1.000 euro».

1.25

[MALAN](#)

Al comma 5, capoverso «Art. 13» nel primo comma, sostituire le parole: «la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità,» con le seguenti: «la cui diffusione sia avvenuta senza concreti e specifici elementi che lo facessero ritenere vero», e aggiungere in fine le seguenti parole: «; la pena è aumentata di un terzo se la diffusione è avvenuta con la consapevolezza della falsità del fatto attribuito».

1.26

[FUCKSIA](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 5, capoverso «Art. 13» nel primo comma, sostituire le parole: «da 20.000 euro a 60.000 euro» con le seguenti: «da 10.000 euro a 50.000 euro».

1.27

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 5, capoverso «Art. 13» nel secondo comma, sopprimere le seguenti parole: «e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi».

1.28

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 5, capoverso «Art. 13» nel secondo comma, sopprimere le parole: «e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi».

1.29

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#)

Al comma 5, capoverso «Art. 13», sostituire il terzo comma con i seguenti:

«3. In caso di diffamazione con il mezzo della stampa, o con altro mezzo di diffusione, l'autore dell'offesa non è punibile:

a) se viene pubblicata o diffusa, in caso di richiesta dell'interessato, con la stessa evidenza e con la stessa collocazione, e senza commento, la rettifica della notizia, del giudizio o del commento offensivo nei termini e nelle forme previste dall'articolo 8;

b) se il direttore del giornale o del periodico o, comunque il responsabile, entro tre giorni dal ricevimento o, per i periodici, nel primo numero successivo al ricevimento, pubblica e diffonde integralmente, con la stessa evidenza e collocazione tipografica e diffusione, senza commenti, le dichiarazioni o le rettifiche ai sensi dell'articolo 8;

c) se la persona offesa o l'offensore, d'accordo, deferiscono a un giuri d'onore il giudizio sulla verità del fatto, ai sensi del secondo comma dell'articolo 596 del codice penale.

3-bis. Il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva, l'editore della stampa non periodica, che non pubblicano la dichiarazione o la rettifica di cui al comma 3, lettere a) e b), sono solidalmente responsabili con l'autore per il risarcimento del danno causato dalla diffamazione.

3-ter. Nel caso sia stata presentata querela prima del verificarsi delle cause di non punibilità di cui al presente articolo, la querela si intende revocata».

1.30

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 5, capoverso «Art. 13», nel comma terzo, in fine, aggiungere, il seguente periodo: «Il rifiuto di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dall'articolo 8 da parte del direttore o del vicedirettore responsabile comporta per l'autore del reato la riduzione della pena di cui al comma 1 della metà».

1.31

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 5, capoverso «Art. 13», dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'autore dell'offesa, qualora provveda alla pubblicazione della rettifica ai sensi dell'articolo 8, non può essere querelato».

1.32

[CALIENDO](#)

Al comma 5, capoverso «Art. 13», nel quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'autore dell'offesa è, altresì, non punibile quando abbia chiesto, a norma del comma quinto bis dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa».

1.33

[FUCKSIA](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. ? L'editore non può rivalersi sul collaboratore non assunto, in caso di condanna a risarcimento pecuniario. L'editore, accettando di acquistare e pubblicare un reportage di un giornalista esterno, si fa carico anche degli oneri eventualmente derivanti da una condanna in sede civile».

1.34

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 6, capoverso «Art. 21», sostituire le parole: «Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa», con le seguenti: «Per il delitto di diffamazione, nonché per il delitto previsto e punito dall'articolo 13, commesso anche mediante comunicazione telematica, è sempre competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa».

1.35

[CASSON](#)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di registrazione della testata"».

1.36

[MUCCHETTI](#)

Al comma 6, capoverso «Art. 21», sostituire le parole: «di residenza della persona offesa», con le seguenti: «di registrazione della testata giornalistica; nel caso il delitto di diffamazione sia commesso su mezzi di comunicazione non registrati è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa».

1.37

[MALAN](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Per reati commessi attraverso mezzi di informazione, il fatto si intende compiuto nel luogo dove si trova la sede principale dell'organo di informazione, come da esso indicato al proprio interno o nel proprio sito informatico. Ove tale sede non sia indicata, ovvero si trovi all'estero, il fatto si intende commesso nel luogo della sua prima rilevazione riportata all'autorità giudiziaria».

1.38

[MALAN](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Per i reati di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 commessi attraverso la rete telematica il foro competente è determinato dal luogo di residenza della persona offesa».

1.0.1

[CASSON](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Chiunque, prima della definizione del giudizio, sia indicato, a mezzo della stampa o di qualsiasi altro mezzo di pubblicità, come autore di un fatto previsto dalla legge come reato, può richiedere al giudice, anche avvalendosi della procedura prevista dall'articolo 700 del codice di procedura civile, di disporre ogni misura idonea a far cessare la violazione del diritto al rispetto della presunzione di innocenza. È comunque fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale subito».

Art. 2

2.1

[BUEMI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche al codice penale) ? 1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - (Reati commessi con il mezzo di un prodotto editoriale destinato alla pubblicazione o divulgazione o diffusione). ? Fatta salva la responsabilità dell'autore, e fuori dei casi di concorso, il direttore responsabile, o il soggetto da lui delegato ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, il quale omette di esercitare, sul contenuto del prodotto editoriale da lui diretto, il controllo necessario ad impedire che siano commessi reati col mezzo della pubblicazione, divulgazione o diffusione, è punito a titolo di colpa, se un reato è commesso e se è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto del prodotto, con la pena stabilita per tale reato, ridotta di un terzo. Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista".

2. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 594. (Ingiuria). ? Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato ovvero sia

commessa in presenza di più persone".

3. L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 595. (*Diffamazione*). ? Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 10.000. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 15.000. Ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, se l'offesa è arrecata con un qualsiasi mezzo di pubblicità, in via telematica ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata della metà".

2.2

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo periodo, dopo le parole: «autore della pubblicazione», inserire le seguenti: « , quando esso sia noto o identificabile, ».

2.3

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, risponde», inserire le seguenti: « a titolo di colpa»;*

b) *dopo le parole: «della violazione dei doveri di vigilanza», inserire le seguenti: «e controllo».*

2.4

[TORRISI](#), [D'ASCOLA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57», aggiungere, in fine, il seguente:

«La disposizione di cui al primo comma si applica anche alla persona fisica o giuridica che abbia registrato, presso il Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa, il sito tramite il quale il reato viene commesso, ovvero, in caso di reato commesso tramite un *blog*, nei confronti di colui che si collega alla rete internet per gestire lo stesso *blog*, da individuare attraverso l'indirizzo IP del dispositivo utilizzato per la connessione. Tali soggetti rispondono del reato, di cui al primo comma, anche quando non cancellino, entro 24 ore dalla pubblicazione, scritti inseriti autonomamente dagli utenti, tali da configurare la commissione di reati».

2.5

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il direttore o il vice direttore responsabile del giornale, o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica radiofonica o televisiva risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa nei casi di scritti o diffusioni non firmati».

2.6

[DE PIN](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 594» primo periodo, sostituire le parole: «fino a euro 5.000», con le seguenti: «fino a euro 50.000 e comunque per una somma non inferiore a euro 10.000».

2.8

[DE PIN](#)

Al comma 3, capoverso «Art. 595», primo periodo, sostituire le parole: «da euro 3.000 a euro 10.000», con le seguenti: «da euro 10.000 a euro 30.000».

2.9

[MALAN](#)

Al comma 3, capoverso «Art. 595», al terzo comma sostituire le parole: «aumentata della metà», con la seguente «raddoppiata».

2.10

[MALAN](#)

Al comma 3, capoverso «Art. 595», dopo il terzo comma inserire i seguenti:

«Non sono punibili i giudizi che si limitino all'espressione di valutazioni di tipo politico, ideologico o soggettivo e non contengano false attribuzioni di fatti determinati.

Costituisce in ogni caso offesa la falsa attribuzione di fatto determinato che costituisca reato o violazione di norme, o sia prospettato come prova di scarsa moralità o correttezza o competenza».

2.11

[MALAN](#)

Al comma 3, capoverso «Art. 595», dopo il terzo comma inserire il seguente:

«Non sono punibili i giudizi che si limitino all'espressione di valutazioni di tipo politico, ideologico o soggettivo e non contengano false attribuzioni di fatti determinati».

2.12

[MALAN](#)

Al comma 3, capoverso «Art. 595», dopo il terzo comma inserire il seguente:

«Costituisce in ogni caso offesa la falsa attribuzione di fatto determinato che costituisca reato o violazione di norme, o sia prospettato come prova di scarsa moralità o correttezza o competenza».

2.13

[MALAN](#)

Al comma 3, capoverso «Art. 595», dopo il terzo comma inserire il seguente:

«Qualora il colpevole, nei quindici anni precedenti, sia stato condannato tre volte per un reato della stessa indole, ovvero per una volta nei confronti della stessa persona per la quale viene condannato, la pena è raddoppiata. Per ogni ulteriore condanna la pena è ulteriormente, ogni volta, raddoppiata. Ai fini di cui al presente comma non concorrono le condanne dopo la prima riferite al medesimo episodio».

2.14

[DE CRISTOFARO, DE PETRIS](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 596 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 596. ? (Prova liberatoria in caso di ingiuria e diffamazione). ? Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, il querelato è ammesso a provare la verità del fatto attribuito alla persona offesa. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo tra loro, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire a un giuri d'onore il giudizio sulla verità o notorietà del fatto medesimo"».

2.15

[DE CRISTOFARO, DE PETRIS](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 596 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola "non" è soppressa.

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Prova liberatoria in caso di ingiuria e diffamazione"».

2.16

[DE CRISTOFARO, DE PETRIS](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo "596-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 596-bis. Nei procedimenti per delitto di diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione, il querelato è ammesso a provare la verità del fatto attribuito alla persona offesa"».

2.0.1

[CALIENDO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso

nell'onore e nella reputazione)

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere ai siti *internet* e ai motori di ricerca l'eliminazione dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare ai siti *internet* e ai motori di ricerca la rimozione delle immagini e dei dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione.

3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente».

2.0.2

[CASSON](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'abrogazione del delitto di diffamazione a mezzo stampa nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'abrogazione del delitto di diffamazione fermo restando la responsabilità civile e il conseguente risarcimento del danno;

b) prevedere collegate ed efficienti misure ai fini di una rigida ed adeguata rettifica».

Art. 3

3.1

[MALAN](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (Modifiche all'articolo 427 del codice di procedura penale). ? 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Se vi è malafede, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda, in misura non inferiore al 50 per cento della somma richiesta dal querelante a titolo di risarcimento.

3-ter. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 10.000 euro a 50.000 euro in favore delle casse delle ammende"».

3.3

[BUEMI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (Modifica all'articolo 427 del codice di procedura penale). ? 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"3-bis. Quando si tratta del reato di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il giudice, in sede di condanna al pagamento delle spese del procedimento, non può effettuare compensazioni a favore del querelante, laddove costui abbia avanzato richieste risarcitorie sproporzionate al reale valore della causa. In tal caso, oltre alle spese anticipate dallo Stato, egli è tenuto a rifondere le spese sostenute dal querelato nonché al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende"».

3.4

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente:

«3-bis. Nei casi in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile

per risarcimento del danno da diffamazione commessa col mezzo della stampa, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui agli articoli 91 e 96 del codice di procedura civile, al pagamento a favore del richiedente di una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dall'attore».

3.5

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente:

«3-bis. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice condanna il querelante, oltre a quanto previsto dall'articolo 427 del codice di procedura penale, ad una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dal querelante».

3.6

[CAPACCHIONE](#)

Al comma 1, capoverso «3-bis» sostituire le parole: «da 1.000 euro a 10.000 euro» con le seguenti: «da 5.000 euro a 20.000 euro».

3.0.1

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Giurì per la correttezza dell'informazione).

1. Al titolo IV della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 65-bis. ? (Giurì per la correttezza dell'informazione). ? 1. È istituito presso ogni distretto di corte d'appello il Giurì per la correttezza dell'informazione, di seguito denominato "Giurì", composto da cinque membri, dei quali due nominati dal consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, due nominati dal consiglio competente dell'Ordine dei giornalisti tra gli iscritti all'albo dei professionisti e uno, con funzioni di presidente, nominato tra i magistrati di corte d'appello, con il compito di esperire tentativi di conciliazione volti a prevenire situazioni di conflitto tra giornalisti e lettori.

2. I membri del Giurì durano in carica cinque anni non prorogabili. Si applicano le cause di incompatibilità previste per i componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. L'organizzazione e il funzionamento del Giurì nonché le procedure e i termini per l'espletamento dei tentativi di conciliazione sono disciplinati da un apposito regolamento adottato dal Ministro della giustizia, d'intesa con il consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».

Art. 4

4.1

[CAPACCHIONE](#), [LUMIA](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, capoverso «3», sopprimere le seguenti parole: « Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni».

4.0.1

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al codice di procedura civile)

1. Dopo l'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

"Art. 96-bis. ? (Responsabilità nei giudizi per lesione dell'onore o della reputazione). Nell'ambito dei giudizi di risarcimento del danno per fatti illeciti connessi alla violazione dell'onore, della

reputazione o dell'immagine anche commerciale, il giudice quando rigetta, anche parzialmente, la domanda risarcitoria condanna l'attore a versare al convenuto o a ciascuno dei convenuti un importo non inferiore, nel caso di rigetto integrale della domanda, alla metà del danno richiesto e, nel caso di rigetto parziale, alla metà della differenza tra il danno eventualmente accertato e quello richiesto.

Il giudice si astiene dal pronunciarsi d'ufficio ai sensi di quanto previsto al primo comma o, se proposta, rigetta l'eventuale domanda riconvenzionale, quando l'accertamento della sussistenza dell'illecito risulti di particolare complessità o quando la quantificazione del risarcimento richiesto risulti fondata su parametri obiettivi e adeguatamente documentati"».

4.0.2

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Modifiche al codice di procedura civile)

1. Dopo l'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

"Art. 96-bis. Nei procedimenti per fatti illeciti, connessi alla violazione dell'onore o della reputazione, il giudice nel rigettare ? anche parzialmente ? la domanda, condanna, anche d'ufficio, l'attore a versare a favore del convenuto un importo non inferiore, nel caso di rigetto integrale della domanda, alla metà del danno richiesto e, nel caso di rigetto parziale, alla metà della differenza tra il danno eventualmente accertato e quello richiesto.

Il giudice non provvede ai sensi del comma 1, anche ove richiesto, quando il rigetto della domanda faccia seguito all'accertamento di questioni di particolare complessità o quando la quantificazione del risarcimento richiesto risulti adeguatamente documentata"».

4.0.3

[MANCUSO](#), [TORRISI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

Al comma 3, dell'articolo 408 del codice di procedura penale, dopo le parole: "degli atti", aggiungere le seguenti: "estrarne copia"».

4.0.4

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Ulteriori disposizioni in materia di giustizia)

1. Il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 è abrogato. È conseguentemente ripristinata l'organizzazione e la distribuzione sul territorio dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero antecedente l'entrata in vigore del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dal comma 3.

3. A valere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: "si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate" sono sostituite dalle seguenti: "si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 15 per cento delle somme giocate".

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio».

4.0.5

[MANCUSO](#), [TORRISI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

Al comma 1, articolo 95, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115,

dopo la parola "punite", aggiungere le seguenti: " , se determinati ai fini dell'ottenimento del beneficio,"».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1232](#)

Art. 1

1.1

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[CALIENDO](#), [BARANI](#)

Sopprimere l'articolo.

1.3

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Sopprimere l'articolo.

1.4

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Sopprimere l'articolo.

1.5

[AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 274, comma 1, lettera *b*), del codice di procedura penale, dopo la parola: "imputato" sono aggiunte le seguenti: "la persona sottoposta alle indagini"».

Art. 2

2.1

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2 (testo 2)

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «Le situazioni» con le seguenti: «Fuori dai casi in cui si procede per delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le situazioni».

2.2

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «Le situazioni» con le seguenti: «Fuori dai casi in cui si procede per delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, le situazioni».

2.3

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «non» e conseguentemente sostituire la parola: «esclusivamente» con la seguente: «anche».

Art. 3

3.1

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2 (testo 2)

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Le situazioni» con le seguenti: «Fuori dai casi in cui si procede per

delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le situazioni».

3.2

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Le situazioni» con le seguenti: «Fuori dai casi in cui si procede per delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, le situazioni».

3.3

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «non».

Conseguentemente, sostituire la parola: «esclusivamente» con la seguente: «anche:».

3.4

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, dopo le parole: «esclusivamente dalla gravità del» inserire le seguenti: «titolo di».

Art. 4

4.1

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2 (testo 2)

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, capoverso «2-bis» sostituire le parole: «Non può essere» con le seguenti: «Fuori dai casi in cui si procede per delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, non può essere».

4.2

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, capoverso «2-bis» sostituire le parole: «Non può essere» con le seguenti: «Fuori dai casi in cui si procede per delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, non può essere».

4.3

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, capoverso «2-bis», sopprimere le parole: «o quella degli arresti domiciliari».

4.4

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, capoverso «2-bis», sopprimere le parole: «o se ritiene che all'esito del giudizio di esecuzione della pena possa essere sospesa ai sensi dell'articolo 656, comma 5».

Art. 5

5.1

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 6

6.1

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Sopprimere l'articolo.

6.2

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-bis» con le seguenti «, 416-bis e 575» e conseguentemente al secondo periodo del comma 1 sopprimere la parola «575» e le altre: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

6.3

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-bis» con le seguenti «, 416-bis e 600-bis, primo comma» e conseguentemente al secondo periodo del comma 1 sopprimere le parole «600-bis, primo comma» e le

altre: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

6.4

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-bis» con le seguenti «, 416-bis e 600-ter, escluso il quarto comma» e conseguentemente al secondo periodo del comma 1 sopprimere le parole «600-ter, escluso il quarto comma» e le altre: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

6.5

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-bis» con le seguenti «, 416-bis e 600-quinquies» e conseguentemente al secondo periodo del comma 1 sopprimere la parola «600-quinquies» e le altre: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

6.6

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-bis» con le seguenti «, 416-bis e 609-bis» e conseguentemente al secondo periodo del comma 1 sopprimere la parola «609-bis» e le altre: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

6.7

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-bis» con le seguenti «, 416-bis e 600-quater» e conseguentemente al secondo periodo del comma 1 sopprimere la parola «609-quater» e le altre: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

6.8

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-bis» con le seguenti «, 416-bis e 609-octies» e conseguentemente al secondo periodo del comma 1 sopprimere la parola «609-octies» e le altre: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

6.9

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-bis» con le seguenti «, 416-bis e 624-bis» e conseguentemente sopprimere le parole: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

6.11

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-bis» con le seguenti «, 416-bis e 628» e conseguentemente sopprimere le parole: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

6.10

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-bis» con le seguenti «, 416-bis e 624-bis».

6.12

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-bis» con le seguenti «, 416-bis e 628».

6.13

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «codice penale» inserire le seguenti: «nonché ai delitti previsti all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre

1990, n. 309» e conseguentemente sopprimere le parole: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

6.14

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure» con le seguenti: «di cui all'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, nonché in ordine ai delitti previsti dagli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-octies, 624-bis e 628 del codice penale, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari».

6.15

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «e 609-octies del codice penale» con le seguenti: «, 609-octies, 624-bis e 628 del codice penale, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309» e conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 1.

6.16

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «e 609-octies» con le seguenti: «, 609-octies e 624-bis» e conseguentemente sopprimere le parole: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

6.18

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «e 609-octies» con le seguenti: «, 609-octies e 628» e conseguentemente sopprimere le parole: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

6.17

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «e 609-octies» con le seguenti: «, 609-octies e 624-bis».

6.19

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «e 609-octies» con le seguenti: «, 609-octies e 628».

6.20

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «penale» inserire: «nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309» e conseguentemente sopprimere le parole: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

6.21

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «penale» inserire le seguenti: «nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

6.22

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

6.23

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Sopprimere il comma 3.

Art. 7

7.1

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [GIARRUSSO](#)

Sopprimere l'articolo.

7.2

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Sopprimere l'articolo.

7.3

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il comma 1-ter dell'articolo 276 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità"».

7.4

[CALIENDO](#), [BARANI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

1. All'articolo 276, comma 1-ter, del codice di procedura penale, dopo le parole: "il giudice" sono inserite le seguenti: ", salvo che il fatto sia di lieve entità,"«.

7.0.1

[BARANI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 279 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"2. Sulla sola applicazione della custodia cautelare valuta se provvedere un collegio composto di tre giudici presieduto da quello che procede o, prima dell'istruzione dibattimentale, dal giudice per le indagini preliminari"».

Conseguentemente:

Agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale, le parole: «il giudice», ogni qual volta compaiano, sono sostituite con le seguenti: «il collegio composto di tre giudici di cui al precedente articolo 279, comma 2,».

All'articolo 291, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «giudice competente», sono aggiunte le seguenti: «o, in caso di custodia cautelare, al collegio composto di tre giudici di cui al precedente articolo 279, comma 2,».

All'articolo 292, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «il giudice», sono aggiunte le seguenti: «o, in caso di custodia cautelare, il collegio composto di tre giudici di cui al precedente articolo 279, comma 2,».

7.0.2

[BARANI](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 280, comma 2, del codice di procedura penale, la parola: "quattro" è sostituita con la seguente: "cinque"».

Art. 8

8.1

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Sopprimere l'articolo.

8.2

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Sopprimere l'articolo.

8.3

[CALIENDO](#), [BARANI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

- 1. Al comma 5-*bis* dell'articolo 284 del codice di procedura penale, dopo le parole: "per il quale si procede" sono aggiunte le seguenti: "salvo che il giudice possa formulare, sulla base di specifici elementi o della condanna per fatti di lieve entità, una diversa valutazione della personalità dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini e ritenere che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura"».

8.0.1

[CAPACCHIONE](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

All'articolo 289, comma 2, del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:

"Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate agli articoli 64 e 65. Se la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio è disposta dal giudice in luogo di una misura coercitiva richiesta dal pubblico ministero, l'interrogatorio ha luogo nei termini di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 294"».

8.0.2

[CAPACCHIONE](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

All'articolo 289, al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "Qualora la richiesta di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio sia richiesta cumulativamente dal pubblico ministero, l'interrogatorio ha luogo nei termini di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 294"».

8.0.3

[BARANI](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

Il comma 1 dell'articolo 291 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Le misure sono autonomamente valutate ed eventualmente disposte dal giudice competente o, in caso di custodia cautelare, dal collegio composto di tre giudici di cui al precedente articolo 279, comma 2, su richiesta del pubblico ministero, che presenta gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate"».

8.0.4

[BARANI](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

Il comma 1 dell'articolo 291 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Le misure sono autonomamente valutate ed eventualmente disposte dal giudice competente su richiesta del pubblico ministero, che presenta gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate".

Art. 9

9.1

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Sopprimere l'articolo.

9.4

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Sopprimere l'articolo.

9.2

[BARANI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«0.1. Il comma 1 dell'articolo 292 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Autonomamente valutata la richiesta del pubblico ministero il giudice o, in caso di custodia cautelare, il collegio composto di tre giudici di cui al precedente articolo 279, comma 2, può rigettarla o procedere con ordinanza.».

9.3

[BARANI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«0.1. Il comma 1 dell'articolo 292 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Autonomamente valutata la richiesta del pubblico ministero il giudice può rigettarla o procedere con ordinanza."».

9.5

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e l'autonoma valutazione».

9.6

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «e l'autonoma valutazione».

Art. 11

11.1

[CUCCA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. ? 1. Il comma 2 dell'articolo 308 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Le misure interdittive perdono efficacia quando sono decorsi 6 mesi dall'inizio della loro esecuzione. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater primo comma e 320 del codice penale, il giudice può disporre la rinnovazione delle misure interdittive per un periodo sino a 6 mesi, decorso il quale la misura perde efficacia".

2. Il comma 2-bis dell'articolo 308 del codice di procedura penale è abrogato».

11.2

[CALIENDO](#), [BARANI](#)

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. L'articolo 308, comma 2, del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "le misure interdittive non possono avere durata superiore a dodici mesi e perdono efficacia quando è decorso il termine fissato dal giudice nell'ordinanza. In ogni caso, qualora siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione nei limiti temporali previsti dal comma 1 e dalla prima parte del presente comma."».

11.3

[CAPACCHIONE](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al comma 2 dell'articolo 308 del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione anche al di là di dodici mesi dall'inizio dell'esecuzione, osservati i limiti previsti dall'articolo 303, comma 4, lettera a)"».

Art. 12

12.1

[BARANI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«0.1. Al comma 1 dell'articolo 309 del codice di procedura penale sono soppresse le parole: ", salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico Ministero"».

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 310 del codice di procedura penale sono soppresse le parole: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 309 comma 1, il pubblico ministero,».

Conseguentemente, il comma 3 dell'articolo 310 del codice di procedura penale è soppresso.

12.2

[BARANI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«0.1. Al comma 1 dell'articolo 309 del codice di procedura penale sono soppresse le parole: ", salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico Ministero"».

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 310 del codice di procedura penale sono soppresse le parole: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 309 comma 1,».

12.3

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «e l'imputato può chiedere di comparire personalmente» con le seguenti: «e la persona sottoposta alle indagini e l'imputato possono chiedere di comparire personalmente».

12.4

[AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sopprimere le parole da: «o non contiene» fino alla fine del comma;

b) sopprimere il comma 5.

12.5

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 4, capoverso «9-bis», dopo le parole: «giustificati motivi.» inserire le seguenti: «Il differimento della data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni può essere disposto anche d'ufficio dal tribunale, con provvedimento motivato sulla base della complessità del caso e della rilevante quantità del materiale probatorio».

12.6 (testo 2)

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5, Il comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvo i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tale caso, il giudice può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione».

12.6

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5, Il comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvo i casi di ordinanza emessa anche per i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 306, 416, 416-bis del codice penale, nonché per i delitti di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i quali è fissato un termine di quaranta giorni."».

12.7

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «trenta giorni dalla decisione» con le seguenti: «venti giorni, salvo che la motivazione non sia particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, il tribunale può indicare un termine più lungo comunque non superiore di ulteriori dieci giorni, dalla decisione».

12.8

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 5, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quarantacinque».

12.9

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 5, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quaranta».

12.10

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 5, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «venticinque».

12.11

[CALIENDO](#), [BARANI](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: "perde efficacia" sono inserite le seguenti: "e, salvo eccezionali esigenze cautelari specificatamente motivate, non può essere rinnovata"».

12.12

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis Dopo il comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"10-bis. Nel caso l'ordinanza di cui al comma 10 abbia perso di efficacia per i motivi indicati al comma precedente, il Presidente del tribunale cura che gli atti siano inviati, per il tramite del primo Presidente della Corte di cassazione, al Consiglio superiore della magistratura, ai sensi della normativa vigente, ai fini dell'esperimento dell'azione disciplinare"».

Art. 13

13.1

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [GIARRUSSO](#)

Sopprimere l'articolo.

13.2

[BARANI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 1 dell'articolo 310 del codice di procedura penale sono soppresse le parole: "Fuori dei casi previsti dall'articolo 309 comma 1, il pubblico ministero,"».

Conseguentemente:

Il comma 3 dell'articolo 310 del codice di procedura penale è soppresso.

13.3

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni dalla decisione» con le seguenti: «venti giorni, salvo che la motivazione non sia particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, il tribunale può indicare un termine più lungo comunque non superiore di ulteriori dieci giorni, dalla decisione».

13.4 (testo 2)

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, dopo le parole: «giorni dalla decisione» inserire le seguenti: «L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvo i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tale caso, il giudice può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione».

13.4

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, dopo le parole: «giorni dalla decisione» inserire le seguenti: «L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvo i casi di ordinanza emessa anche per i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 306, 416, 416-bis del codice penale, nonché per i delitti di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i quali è fissato un termine di quaranta giorni».

13.5

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quarantacinque».

13.6

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quaranta».

13.7

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «venticinque».

Art. 14

14.1

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 15

15.1

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Sopprimere l'articolo.

15.2

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, capoverso «5-bis», sostituire le parole «trenta giorni dalla decisione» con le seguenti: «venti giorni, salvo che la motivazione non sia particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, la Corte di Cassazione può indicare un termine più lungo comunque non superiori di ulteriori dieci giorni, dalla decisione».

15.3

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, capoverso «5-bis», sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quarantacinque».

15.4

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, capoverso «5-bis», sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quaranta».

15.5

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, capoverso «5-bis», la parola: «trenta» con la seguente: «venticinque».

15.6

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, capoverso «5-bis» dopo le parole «giorni dalla decisione.» inserire le seguenti:

«L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvo i casi di ordinanza emessa anche per i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 306, 416, 416-bis del codice penale, nonché per i delitti di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i quali è fissato un termine di quaranta giorni».

15.7

[CALIENDO](#), [BARANI](#)

Al comma 1, dopo le parole «articolo 310, comma 3», aggiungere le seguenti: «e salvo eccezionali esigenze cautelari specificatamente motivate, non può essere rinnovata».

15.0.1

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 311 del codice di procedura penale è aggiunto il comma 6: "Nel caso l'ordinanza di cui al comma precedente abbia perso di efficacia per i motivi indicati nel medesimo comma, il primo Presidente della Corte di Cassazione cura che gli atti siano inviati al Consiglio Superiore della Magistratura, ai sensi della normativa vigente, ai fini dell'esperimento dell'azione disciplinare"».

15.0.2

[CALIENDO](#), [BARANI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109)

1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera "q)" è inserita la seguente: "q-bis) la mancata osservanza dei termini previsti dagli articoli 309, comma 10, e 311, comma 5-bis, del codice di procedura penale;"

b) all'articolo 12, comma 1, lettera e), dopo le parole "ed f)" sono inserite le seguenti: "e q-bis)"

"».

15.0.3

[DE CRISTOFARO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 21-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica dell'articolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o al figlio affetto da *handicap* in situazione di gravità";

b) al comma 1, dopo le parole: "anche non convivente," sono inserite le seguenti: "ovvero nel caso in cui il figlio sia affetto da *handicap* in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge n. 104 del 1992.";

c) al comma 1, dopo le parole: "a visitare l'infermo", sono inserite le seguenti: "o il figlio affetto da *handicap* grave";

d) al comma 2, dopo le parole: "anche se con lei non convivente," sono inserite le seguenti: "o di figlio affetto da *handicap* in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge n. 104 del 1992,"».

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 86 (pom.) del 05/02/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

**MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 2014
86ª Seduta**

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali ([n. COM \(2013\) 821 definitivo](#))

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE rende noto che il relatore Albertini ha reso disponibile uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, che sarà esaminato in una prossima seduta.

Prende atto la Commissione.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali ([n. COM \(2013\) 822 definitivo](#))

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE rende noto che la relatrice Cirinnà ha reso disponibile uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, che sarà esaminato in una prossima seduta.

Prende atto la Commissione.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo ([n. COM \(2013\) 824 definitivo](#))

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE rende noto che il relatore Albertini ha reso disponibile uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, che sarà esaminato in una prossima seduta.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rileva che, essendo in corso la seduta del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa, cui partecipano molti senatori appartenenti alla Commissione, non si è possibile procedere all'illustrazione degli emendamenti riferiti ai disegni di legge n. 1119 e connessi, in materia di diffamazione. Del pari, non ritiene opportuno procedere alla illustrazione delle proposte emendative presentate ai disegni di legge n. 1070 e connessi, in materia di responsabilità civile dei magistrati, a causa dell'assenza del relatore Buemi.

Sull'atto del Governo n. 51, relativo alla disciplina della tratta di esseri umani, la Commissione non può procedere alla votazione della proposta di parere, non essendo ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza Stato Regioni. Con riguardo ai disegni di legge n. 1232 e connessi, in attesa dei pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, la Commissione non può procedere alla votazione degli emendamenti.

Anche per quanto riguarda le votazioni sulle proposte emendative presentate sui disegni di legge n. 1052 e connessi, la Commissione è tenuta ad attendere che pervengano i pareri della Commissione bilancio.

Quanto, poi, ai disegni di legge n. 548 e 630, il relatore Cucca potrà illustrare e proporre la congiunzione del disegno di legge n. 1056 nel corso di una prossima seduta nella quale, se del caso,

potrà altresì presentare la proposta di testo unificato sul complesso dei disegni di legge in materia di magistratura onoraria. Con riguardo al seguito dell'esame dei disegni di legge n. 19 e connessi, il Presidente ricorda che avevano chiesto di intervenire in discussione generale i senatori Giarrusso, Malan, Casson, Buemi e Cardillo; in loro assenza, non rimane che rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, pur dovendosi prendere atto che i tempi di discussione sui disegni di legge si stanno dilatando oltre i tempi originariamente previsti. Al riguardo, il Presidente avvisa i senatori che intendono intervenire in discussione generale che, anche al fine di garantire un ordinato svolgimento dei lavori, è opportuno che i senatori iscritti a parlare svolgano effettivamente i propri interventi in una delle prossime sedute. Con riguardo, infine, ai disegni di legge n. 20 e connessi, in materia di amnistia e indulto, non sono presenti i senatori Casson, Lumia, Stefani e Barani, che avevano chiesto di intervenire. Il senatore Airola aveva fatto conoscere anticipatamente la propria indisponibilità a intervenire nella seduta pomeridiana di oggi, perché impegnato in una concomitante seduta della Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi. Anche su questi disegni di legge la discussione generale potrà proseguire nel corso della prossime sedute.

Interviene il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) per chiedere al Presidente che per l'esame dei disegni di legge n. 19 e connessi, in materia di corruzione, si possa quanto prima procedere completamento della discussione generale.

Il PRESIDENTE replica al senatore Cappelletti che si atterrà scrupolosamente alle determinazioni assunte in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi; ritiene comunque corretto consentire a tutti i senatori iscritti tempestivamente a parlare di poter svolgere il proprio intervento, dovendosi peraltro anche tener conto che, tra questi, vi sono senatori appartenenti al Gruppo del Movimento 5 Stelle.

Su richiesta della senatrice [CIRINNA'](#) (PD) che rileva la concomitanza dei lavori della Commissione con una riunione cui prenderanno parte i senatori del Gruppo del Partito Democratico, il presidente [PALMA](#) propone che la seduta di oggi, prevista per le ore 21, non abbia luogo.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 21 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO
A.C. (COM(2013)821 definitivo) SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETA'**

La Commissione, esaminato l'atto comunitario (Com(2013)821 definitivo) recante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, preso atto dei rilievi formulati dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea, rilevato che la proposta di direttiva in titolo fa parte del pacchetto di cinque proposte- tre direttive e due raccomandazioni- presentate lo scorso 27 novembre dalla Commissione europea al fine di rafforzare i diritti processuali dei cittadini europei coinvolti in procedimenti penali, garantendo loro un processo giusto, indipendentemente dallo Stato membro in cui esso si svolga, considerato che la finalità delle nuove iniziative legislative è quella di attuare quanto prescritto dalla tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali, adottata dal Consiglio dell'Unione Europea il 30 novembre 2009, nella quale il Consiglio, con riferimento al settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, ha contemporaneamente segnalato l'esigenza di un temperamento fra le misure volte ad agevolare i procedimenti penali e la lotta alla criminalità transnazionale e la tutela dei diritti procedurali della persona, considerato che il reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie in materia penale può operare nella sua massima estensione soltanto se ciascuno Stato membro nutra piena fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Paesi membri e se vi sia la certezza che i cittadini europei possano godere pienamente del diritto a un giusto processo, a prescindere dal Paese in cui abbiano scelto di viaggiare, studiare, lavorare o risiedere, considerato che la proposta di direttiva in titolo si pone in continuità con la Direttiva 2010/64/UE del 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali; la Direttiva 2012/13/UE del 2012 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali; la Direttiva 2013/48/UE del 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari; considerato che le norme minime stabilite dalla proposta di direttiva non mirano soltanto a rafforzare la protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati, ma hanno il precipuo scopo di consolidare la fiducia reciproca di ciascuno Stato nei confronti dei sistemi di giustizia penale degli altri Paesi membri e, quindi, di facilitare il mutuo riconoscimento delle decisioni in materia penale, considerato che il Capo 3 della proposta riconosce espressamente il diritto di essere presente e partecipare al proprio processo penale, nonché quello di ottenere di essere sottoposto a un nuovo processo qualora l'indagato sia rimasto senza colpa all'oscuro del precedente procedimento, esprime parere favorevole raccomandando di tener conto, in sede di redazione definitiva e di interpretazione delle norme, delle esigenze attuative determinate dall'articolo 8, paragrafo 3, della proposta in titolo.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO
(COM(2013). 822 DEFINITIVO) SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETA'**

Considerato che la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio è volta a stabilire norme minime comuni a tutta l'Unione europea con riferimento ai diritti dei minori indagati o imputati in procedimenti penali e dei minori oggetto di procedimenti ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI, concernente i procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo;

rilevata la preminenza della garanzia in base alla quale l'equità del procedimento e il diritto a un equo processo esigono che la persona sia in grado di capire i punti essenziali del procedimento e possa parteciparvi, esercitare i propri diritti e beneficiare della protezione della vita privata;

tenuta presente la necessità di incrementare l'effettività dei diritti fondamentali, già garantiti dagli articoli 31, secondo comma e 24 e 111, della Costituzione che presiedono alle garanzie processuali in favore dei minori di età, con particolare riferimento al rito penale;

la Commissione giustizia del Senato si pronuncia in senso favorevole

rilevando che, poichè l'articolo 9 della proposta direttiva dispone che si provveda affinché gli interrogatori di minori indagati prima dell'imputazione, siano oggetto di registrazione audiovisiva, salvo il caso che tale misura risulti sproporzionata in relazione ai parametri previsti al comma 1 del medesimo articolo 9, si rende opportuno coordinare tale disposizione con l'articolo 141-bis, del codice di procedura penale che statuisce l'obbligatoria registrazione audio o video, dell'interrogatorio del minore privato della libertà personale, sempre che esso non abbia luogo in udienza;

osservando che l'articolo 13 della proposta di direttiva, prevedendo che gli Stati membri si attivino affinché i procedimenti penali riguardanti i minori siano trattati con urgenza e con la dovuta diligenza, non va in alcun modo interpretata come un criterio anche in misura minima in contrasto con l'articolo 112 del codice penale, ma, all'opposto, si deve intendere quale sostanziale conferma della competenza esclusiva funzionale demandata al tribunale per i minorenni e al magistrato di sorveglianza per i minorenni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 488, del 22 settembre 1988;

precisando infine che la trasposizione dell'articolo 16 comma 2 della proposta di direttiva nell'ordinamento italiano implicherebbe piena determinazione del diritto del minore a partecipare di persona al giudizio. La disciplina dell'articolo citato stabilisce che, nel caso in cui ciò non sia accaduto e siano stati dichiarati colpevoli, gli imputati di minore età hanno diritto ad accedere a un nuovo giudizio - al quale possono partecipare personalmente - e che comporta una nuova valutazione del merito della causa. La questione è dunque quella di garantire sempre conoscenza effettiva del processo all'imputato minore d'età, il che implica un'attenta riconsiderazione delle discipline concernenti le notificazioni nel processo minorile; delle norme riguardanti il processo in contumacia e quello nei confronti degli imputati irreperibili.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO A.C. (COM(2013)824 definitivo) SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

La Commissione, esaminato l'atto comunitario (n. COM (2013)824 definitivo) recante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo, preso atto delle osservazioni formulate dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea, rilevato che,

la proposta di direttiva in titolo fa parte di un recente pacchetto di proposte presentate dalla Commissione Europea per rafforzare i diritti processuali di indagati o imputati in procedimenti penali,

in conformità a quanto stabilito dalla Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 30 novembre 2009,
considerato che sono state già adottate la direttiva 2010/64/UE, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, la direttiva 2012/13/UE relativa all'informazione nei procedimenti penali nonché la direttiva 2013/48/UE sul diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo,
ritenuto che la proposta di direttiva sull'accesso provvisorio al gratuito patrocinio per indagati o imputati sottoposti a misure privative della libertà e sul gratuito patrocinio nei procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo è complementare alle proposte di direttive sul principio di presunzione di innocenza e sui diritti procedurali dei minori, contestualmente esaminate dalla Commissione,

considerato che la proposta di direttiva sul gratuito patrocinio costituisce un completamento della Direttiva 2013/48/UE sul diritto di avvalersi di un difensore fin dalle prime fasi del procedimento penale per i soggetti indagati o imputati che siano stati sottoposti a una misura privativa della libertà personale nonché per i ricercati nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo che così hanno il diritto di avvalersi di un difensore sia nello Stato membro di esecuzione che in quello emittente,
osservato infine che il diritto al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali è sancito dall'articolo 47, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera c) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU),
esprime parere favorevole.

1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 87 (pom.) del 06/02/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 2014
87ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

[\(1232\)](#) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali, approvato dalla Camera dei deputati

[\(380\)](#) BARANI. - Modifiche agli articoli 274, 275, 284 e 308 del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali

[\(944\)](#) SCALIA ed altri. - Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di criteri di scelta delle misure cautelari personali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Il presidente **[PALMA](#)**, dopo aver ricordato che nel corso della seduta di martedì si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 1232, avverte che si procederà alla acquisizione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo. Fa presente peraltro, riservandosi di informarne la Presidenza del Senato, che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri obbligatori e che, da quanto risulta, la Commissione bilancio non si esprimerà neanche nel corso della prossima settimana, così che non si potrà procedere alla votazione degli emendamenti e quindi alla conclusione dell'esame dei disegni di legge in titolo.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) si è riservato di valutare la proponibilità dell'emendamento 15.0.3, il relatore [D'ASCOLA](#) (NCD), dopo aver espresso parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 (identici); 11.1, 12.5, 12.7, 12.11, 15.2 e 15.7, si rimette alla Commissione sull'emendamento 15.0.2. Sui restanti emendamenti il parere è contrario.

Il sottosegretario FERRI esprime parere conforme a quello del relatore su tutti gli emendamenti, ad eccezione delle proposte 12.11, 15.7 e 15.0.2, per le quali si riserva di esprimere il parere.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SUL DECRETO-LEGGE DEL 23 DICEMBRE 2013 N. 146, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN
TEMA DI TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI DETENUTI*

Il presidente [PALMA](#) informa che la Camera dei deputati, nel corso della seduta antimeridiana di oggi, ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 146 del 2013, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. Svolge quindi talune considerazioni critiche sul provvedimento e in particolare sulla riduzione della pena per il piccolo spaccio e la conseguente inapplicabilità della custodia cautelare in carcere; sulla introduzione di una liberazione anticipata speciale, che porta da 45 a 75 giorni per semestre - per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 24 dicembre 2015 - la detrazione di pena già prevista per la liberazione e che trova applicazione, pur richiedendo una motivazione rafforzata, anche per i reati di particolare allarme sociale di cui all'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario.

Alla luce di tali rilievi si rende necessario un approfondito esame dal parte della Commissione con l'eventuale approvazione di proposte modificative del decreto-legge. Propone pertanto di organizzare i lavori della prossima settimana in modo da consentire - compatibilmente con i tempi d'esame da parte della Commissione affari costituzionali sui presupposti costituzionali - la conclusione dell'iter del disegno di legge in Commissione entro la giornata di martedì e l'approvazione del disegno di legge di conversione entro la settimana, così da garantire l'eventuale, ulteriore lettura da parte della Camera dei deputati entro il prescritto termine di sessanta giorni. Più nel dettaglio, propone di destinare alla discussione generale due sedute, di fissare, per martedì alle ore 17, il termine per la presentazione degli emendamenti e di procedere all'esame e alla votazione delle proposte emendative, ove possibile, nel corso della seduta notturna di martedì. Fa presente, poi, che qualora il disegno di legge di conversione dovesse essere inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea e non dovessero essere resi, entro la giornata di martedì, i pareri della Commissione bilancio, la Commissione potrebbe valutare di procedere comunque alla votazione degli emendamenti.

Conclude segnalando al Governo, ai fini delle sue successive determinazioni, che, ormai in diverse occasioni, l'esame dei disegni di legge di conversione di competenza della Commissione giustizia risulta protrarsi presso l'altro ramo del Parlamento oltre il termine di 30 giorni, limitando così i tempi di trattazione del Senato.

Dopo brevi interventi dei senatori [BARANI](#) (GAL), [CAPPELLETTI](#) (M5S) e [LUMIA](#) (PD), la

Commissione conviene con le proposte del Presidente.

IN SEDE REFERENTE

[\(20\)](#) *MANCONI ed altri. - Concessione di amnistia e indulto*

[\(21\)](#) *COMPAGNA e MANCONI. - Concessione di amnistia e indulto*

[\(1081\)](#) *BARANI. - Concessione di amnistia e indulto*

[\(1115\)](#) *BUEMI ed altri. - Concessione di amnistia e indulto*

- e petizione n. 550 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 gennaio.

Il senatore [AIROLA](#) (*M5S*), dopo una breve ricognizione della disciplina codicistica in materia di amnistia ed indulto, svolge considerazioni sul Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1990, n. 75, l'ultimo di concessione di amnistia. In proposito, nel sottolineare come attualmente non siano ravvisabili le condizioni che nel 1990 giustificarono il ricorso all'amnistia, osserva che sarebbe più opportuno limitare la riflessione sul solo istituto dell'indulto.

Passando al merito dei disegni di legge in titolo, rileva che essi prevedono cumulativamente entrambi gli istituti di clemenza e come in nessuno di essi sia esclusa l'applicazione dell'amnistia per i reati finanziari e per quelli commessi da recidivi, delinquenti abituali o professionali o per tendenza.

Al di là di tali tratti comuni, i disegni di legge si differenziano per le tipologie di reato per i quali può essere concessa l'amnistia e per la durata delle pene estinguibili con l'indulto.

Si sofferma dapprima sul disegno di legge n. 20, il quale prevede l'amnistia per tutti i reati puniti nel massimo con quattro anni di reclusione, ad esclusione dei reati più gravi. Tra i reati più gravi non risultano però ricompresi la truffa, il furto e altri delitti in materia di violazione della segretezza e della *privacy*.

Svolge poi ulteriori rilievi sul disegno di legge n. 1115, che consente il ricorso all'amnistia per gravi reati quali la corruzione di minorenni, la ricettazione, il riciclaggio e l'usura. Ben più ampio appare l'ambito oggettivo di applicazione del disegno di legge n. 21, il quale prevede la concessione dell'amnistia per reati quali il furto aggravato, la ricettazione, e tutti i reati societari del codice civile.

Conclude soffermandosi criticamente sul disegno di legge n. 1081, il quale rende amnestiabili quasi tutti i reati contemplati dal codice penale e dalle leggi speciali.

Il senatore [BARANI](#) (*GAL*) ritiene che il ricorso agli istituti dell'amnistia e dell'indulto sia assolutamente necessario per risolvere la drammatica situazione di sovraffollamento delle carceri italiane, che espone il Paese a reiterate condanne in sede europea per violazione dei diritti umani.

L'esigenza di un intervento è stata sollecitata anche dal Capo dello Stato in un messaggio alle Camere e dal Primo Presidente della Corte di cassazione.

Si sofferma quindi sul disegno di legge del quale egli stesso è primo firmatario, che ripropone, seppur con qualche aggiustamento, il testo del decreto di amnistia del 1946. Al di là delle ragioni di carattere

sociale connesse al sovraffollamento, l'adozione di provvedimenti di amnistia e indulto appare auspicabile per far fronte agli elevati costi economici che derivano da una gestione inefficiente della amministrazione della giustizia. Al riguardo, ricorda l'elevato numero di detenuti successivamente ritenuti innocenti e la inumana condizione delle strutture carcerarie che determina per lo Stato l'obbligo di corrispondere ingenti somme a titolo di risarcimento del danno per ingiusta detenzione o per danni morali.

Dopo aver sottolineato l'esigenza di prevedere misure per sanzionare coloro che, amministrando erroneamente la giustizia, limitano la libertà personale degli individui, conclude esprimendo l'auspicio di una rapida approvazione dei disegni di legge in titolo.

Il presidente [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) fa presente che nel corso della discussione generale sono emerse da parte di diversi componenti dei vari gruppi parlamentari posizioni di radicale contrarietà ai provvedimenti di clemenza, la cui approvazione, come è noto, richiede maggioranze qualificate.

Sottolinea che il ricorso reiterato a provvedimenti d'urgenza non sembra aver consentito di ovviare ai problemi del sovraffollamento carcerario, la cui soluzione è peraltro richiesta perentoriamente a livello europeo.

Per poter valutare adeguatamente la congruità delle misure adottate in via d'urgenza, chiede al Ministro della giustizia di fornire i dati relativi al numero dei detenuti presenti negli istituti penitenziari alla data di approvazione dei decreti-legge n. 211 del 2011 e n. 78 del 2013, nonché i dati relativi ai detenuti presenti nelle carceri a tre mesi dall'approvazione e a quelli dei detenuti definitivamente liberati.

Sollecita inoltre l'acquisizione di analoghi dati relativi al numero dei detenuti presenti al momento dell'approvazione e a quelli attualmente presenti, con riguardo al decreto-legge n. 146 del 2013.

Infatti, qualora i dati dimostrino una scarsa incidenza, in termini di riduzione del sovraffollamento, delle misure adottate in via d'urgenza e che in molti casi stravolgono il sistema della esecuzione della pena e delle misure cautelari, domanda se non sia più opportuna una più seria riflessione sugli istituti di clemenza.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) rileva che il problema annoso dell'adozione di provvedimenti di clemenza ai sensi dell'articolo 79 della Costituzione, andrebbe fronteggiato nel più ampio quadro degli interventi da compiere sul processo penale, sulle infrastrutture carcerarie e in generale sull'individuazione di coerenti linee di politica della pena. Presupposto indefettibile è l'organicità dei provvedimenti normativi da adottare in ciascuno di questi ambiti; solo in questo senso può dirsi che l'amnistia o l'indulto non possono essere ritenuti un'urgenza assoluta se esaminati fuori dal contesto generale. Non a caso le leggi *ex* articolo 79 della Costituzione devono tendere a un equilibrio continuo tra la condizione di espiazione della pena e il controllo dei rischi di indebolimento della funzione di prevenzione generale assolta dal diritto penale. Al di là delle puntuali scelte alla base di ciascuno dei disegni di legge in esame, che presentano opzioni di amnistia e di indulto alquanto variegate e tutte meritevoli di attento esame, la situazione attuale impone una scelta tra il proposito di ridurre gli effetti del sovraffollamento carcerario con misure diverse - quali quelle in parte contenute nel decreto-legge che sta per giungere in Senato per la conversione - e l'alternativa di ricorrere senza esitazioni alla via indicata dal messaggio trasmesso alle Camere dal Capo dello Stato. Sul punto conclude con due ulteriori rilievi. In primo luogo, concorda sull'esigenza di richiedere quanto prima i dati relativi agli effetti sortiti dalla decretazione d'urgenza cui si è fatto ricorso per ridurre il numero dei detenuti. Solo così si potrà comprendere se provvedimenti d'indulto e amnistia siano rinviabili o anche evitabili. In secondo luogo, si deve tenere presente che la condanna comminata all'Italia per le condizioni in cui versano gli istituti di pena mette esplicitamente in luce la lesione dei diritti fondamentali dei detenuti, rivelando quindi una responsabilità di carattere assolutamente preminente e un'autentica emergenza umanitaria.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 90 (pom.) del 12/02/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

**MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2014
90ª Seduta (1ª pomeridiana)**

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[CASSON](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA RICHIESTA DI INTERLOCUZIONE DI ALCUNI DETENUTI DEL CARCERE DI PADOVA

Il senatore [CASSON](#) (PD) fa presente che sono pervenute reiterate richieste di interlocuzione con la Commissione da parte di detenuti del carcere di Padova. Invita pertanto la Commissione a valutare l'opportunità di considerare la questione, individuando le forme possibili al fine di corrispondere a quelle richieste. Infatti, considerato il percorso di rieducazione intrapreso dai detenuti, l'occasione potrebbe costituire un contributo utile per una riflessione generale sulla situazione carceraria.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) si associa alla proposta del senatore Casson.

IN SEDE REFERENTE

(1288) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente [PALMA](#) sollecita una riflessione sul comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge, introdotto presso l'altro ramo del Parlamento, nella parte in cui, esaminato in combinato disposto con quanto previsto dagli articoli 19 e 23 del codice del processo minorile, sembrerebbe consentire l'applicazione della misura cautelare in carcere per i minorenni, con una evidente violazione del criterio di ragionevolezza, quale canone di valutazione della costituzionalità, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) informa che è giunta notizia della declaratoria di incostituzionalità, per violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, degli articoli 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, come convertito in legge dall'articolo 1 della legge 21 febbraio 2006, n. 49, venendo meno in tal modo le modifiche apportate dalle norme dichiarate illegittime agli articoli 73, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico in materia di stupefacenti). Si domanda pertanto se tale pronuncia della Corte costituzionale possa influire sulle disposizioni del decreto-legge in conversione, nella parte in cui, come è noto, all'articolo 2, modifica talune disposizioni dello stesso testo unico in materia di stupefacenti.

La senatrice [DE PIN](#) (Misto-GAPp) svolge alcune considerazioni sul complesso del decreto-legge, sollecitando una riflessione sulla congruità delle misure in materia di braccialetto elettronico e detenzione domiciliare, nell'ambito di un'equilibrata politica di sicurezza dei cittadini e di garanzia dei diritti fondamentali dei detenuti. Conclude soffermandosi sugli interventi in questione con riguardo alla giurisprudenza europea e alle recenti procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia.

Il senatore [CASSON](#) (PD) osserva che il provvedimento in conversione desta numerose perplessità, tali da richiedere sostanziali interventi modificativi, che, però, in ragione dei ristretti tempi di esame dovuti alla ormai imminente scadenza del termine per la conversione, sembrano difficilmente adottabili.

Nel merito si sofferma dapprima sulle modifiche apportate dall'articolo 1 del decreto-legge al codice di procedura penale, evidenziando che il rafforzamento del ruolo e delle competenze della magistratura di sorveglianza e della esecuzione penitenziaria avrebbe richiesto una necessaria integrazione delle risorse umane e finanziarie. Svolge poi talune considerazioni critiche sull'articolo 3, comma 1, lettera e), modificato dall'altro ramo del Parlamento, nella parte in cui alla possibilità, già prevista che il magistrato di sorveglianza regoli le prescrizioni dell'affidamento in prova, è aggiunta la previsione in base alla quale le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, il quale ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza.

Condivide poi i dubbi di costituzionalità esposti dal Presidente con riferimento all'articolo 2, comma 1-ter, che richiederebbero, quantomeno sotto questo aspetto, un intervento correttivo, volto a evitare l'approvazione di una norma illegittima e destinata probabilmente a essere dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale.

Si sofferma quindi sulle modifiche apportate dall'articolo 2 del decreto-legge al testo unico sugli stupefacenti, dubitando della effettiva utilità della trasformazione in autonoma fattispecie di reato della cosiddetta attenuante di lieve entità.

Il senatore [BARANI](#) (*GAL*) chiede se vi siano possibili margini di modifica, tenuto conto che il decreto-legge deve essere convertito entro il prossimo 21 febbraio.

Il presidente [PALMA](#) informa la Commissione di aver personalmente proposto l'inserimento della discussione del disegno di legge in titolo nel calendario dei lavori dell'Assemblea già domani, così da consentire, nel caso di approvazione di talune puntuali modifiche, una successiva lettura da parte della Camera dei deputati entro il termine di conversione. Tale richiesta però non è stata approvata dall'Assemblea, che ha confermato la decisione della Conferenza dei Capigruppo, intesa a procedere nella discussione a partire dalla seduta di lunedì 17. Per quanto concerne i tempi ristretti di esame da parte del Senato osserva che essi sono dovuti in larga parte non tanto all'eccessivo protrarsi della trattazione presso l'altro ramo del Parlamento, ma alla data di emanazione del decreto-legge nei giorni immediatamente precedenti le festività natalizie.

Il senatore [SUSTA](#) (*SCpI*), nel far presente di aver anch'egli sostenuto, senza esito, analoga posizione nel corso dell'ultima riunione della Conferenza dei Capigruppo, osserva che i tempi di esame e i margini di modifica sono oggettivamente ristretti.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) condivide alcune delle perplessità, di ordine tecnico, espresse dal senatore Caliendo e dal presidente Palma, con riguardo all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. Si sofferma poi criticamente sull'articolo 2, nella parte in cui introduce, in luogo della cosiddetta attenuante di lieve entità, una fattispecie autonoma di reato. Con riguardo all'istituto della liberazione anticipata speciale di cui all'articolo 4, osserva che l'esclusione del beneficio per i condannati per i reati di particolare allarme sociale, introdotta nel corso dell'esame alla Camera, rischia di risultare più apparente che reale. A ben vedere, infatti, anche i detenuti condannati per reati associativi di carattere mafioso sembrerebbero poter usufruire di tali benefici con riguardo alle pene comminate per i reati cosiddetti satelliti.

Analoghe perplessità desta poi la disciplina relativa al garante dei detenuti e in particolare la mancata attribuzione di risorse proprie e la previsione della nomina governativa che rischia di comprometterne la imparzialità.

La senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*) esprime un giudizio molto critico sul provvedimento nel suo complesso, in quanto, oltre a non risolvere concretamente i problemi del sovraffollamento carcerario, rischia di influire negativamente sulla sicurezza dei cittadini. Nel soffermarsi sull'articolo 2, recante modifiche al testo unico in materia di stupefacenti, ribadisce l'esigenza di prevedere sanzioni adeguate ed elevate con riferimento ai reati connessi con gli stupefacenti, a prescindere dalla lieve entità. Ad analoghe critiche si espone il decreto-legge nella parte in cui consente il reiterato affidamento in prova ai servizi sociali. Particolarmente negativo è poi il suo giudizio sulla liberazione anticipata speciale di cui all'articolo 4, istituto che si concretizza in un indulto dissimulato. In proposito segnala il positivo intervento modificativo introdotto presso l'altro ramo del Parlamento, in seguito all'approvazione di un emendamento del Gruppo della Lega Nord, volto ad escludere l'applicazione dei benefici della liberazione anticipata speciale per tutti i gravi reati di cui all'articolo 4-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario. Condivisibili appaiono, inoltre, le considerazioni formulate in proposito dal senatore Caliendo. Conclude preannunciando la presentazione di numerose proposte emendative volte a modificare il testo del decreto-legge, così da determinarne l'auspicabile decadenza per mancata conversione.

Il presidente [PALMA](#) dichiara conclusa la discussione generale e ricorda che l'esame delle proposte emendative, il cui termine di presentazione scade alle ore 18, sarà svolto nel corso della seduta

notturna per proseguire eventualmente nel corso di una seduta successiva da convocare per domani, giovedì 13 febbraio 2014, alle ore 10.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(20\)](#) **MANCONI ed altri. - Concessione di amnistia e indulto**
[\(21\)](#) **COMPAGNA e MANCONI. - Concessione di amnistia e indulto**
[\(1081\)](#) **BARANI. - Concessione di amnistia e indulto**
[\(1115\)](#) **BUEMI ed altri. - Concessione di amnistia e indulto**
- e petizione n. 550 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 febbraio.

La seduta sospesa alle ore 14,50 è ripresa alle ore 14,55.

Il senatore [CASSON](#) (PD) osserva che il legislatore dovrebbe farsi carico di dare attuazione alle indicazioni pervenute dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in ordine alla situazione carceraria e al sistema processuale penale. Sono ben note, infatti, le reiterate condanne della corte di Strasburgo nei confronti dell'Italia per le inumane condizioni di detenzione.

Ricorda che anche in passato la situazione carceraria era giunta a un punto di collasso tale da indurre il Parlamento, nel 2006, ad approvare una legge di indulto per determinare una immediata riduzione del numero di detenuti. Tuttavia gli effetti di tale provvedimento si sono vanificati nell'arco di pochi mesi.

Pur non essendo pregiudizialmente contrario all'adozione di provvedimenti di clemenza, egli reputa preferibile intervenire incidendo sulle cause originarie del sovraffollamento carcerario attraverso modifiche alla legislazione penale e processuale e alla gestione del sistema carcerario.

Sotto questo aspetto devono essere giudicate positivamente le misure previste da alcuni provvedimenti all'esame del Parlamento in materia di messa alla prova, di pene detentive non carcerarie e di procedimenti penali per fatti di lieve entità.

Necessarie appaiono altresì modifiche alla legislazione penale volte, in particolare, ad abrogare alcune norme incriminatrici delle leggi Fini-Giovanardi in materia di stupefacenti e Bossi-Fini in materia di immigrazione.

Infine, ritiene opportuno operare anche sul piano della gestione del sistema carcerario. In proposito segnala di aver presentato un'interrogazione al presidente del Consiglio con la quale si chiedono chiarimenti sugli appalti pubblici legati al "piano carceri". Da notizie di stampa si apprende, infatti, che vi sarebbero casi di corruzione, abuso, turbativa d'asta, falsi in atto pubblico in riferimento alla gestione e alla vendita di vecchie carceri, oltre che alla costruzione, con esborsi di centinaia di milioni di euro, di nuovi istituti di pena.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ([n. 70](#))

(Parere al Ministro della giustizia ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Il presidente [PALMA](#) ricorda che, nel corso della seduta precedente, il relatore Lo Giudice ha illustrato uno schema di parere favorevole con osservazioni.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) esprime talune perplessità sull'articolo 4, comma 3, nella parte in cui consente, anche nei casi di divorzio a istanza congiunta, la possibilità, per un solo avvocato, di assistere entrambi i coniugi, con un'evidente violazione del diritto al contraddittorio fra le parti. Tale facoltà, ancorchè erroneamente ammessa nella prassi in alcuni Tribunali, non dovrebbe trovare legittimazione normativa. Destano dubbi anche le previsioni in ordine alla quantificazione dei compensi spettanti agli avvocati che assumono la funzione di arbitri. In particolare egli si domanda per quale ragione nella tabella allegata si faccia riferimento unicamente a controversie sottoposte ad arbitrato di valore inferiore ai 500 mila euro, senza nulla precisare con riguardo alle controversie di valore più elevato. Si sofferma, infine, sulle disposizioni relative ai compensi spettanti agli avvocati nell'ambito delle procedure fallimentari. In proposito, rileva l'inopportunità di prevedere una quantificazione di tali oneri anche con riguardo a procedure fallimentari di valore inferiore ai 1.100 euro, tenuto conto che in base alla disciplina vigente non si può procedere alla declaratoria di fallimento per valori inferiori ai 20 mila euro.

Dopo un breve intervento del senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) in ordine ai rilievi formulati con riguardo ai compensi nell'ambito delle procedure arbitrali, il relatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) osserva che nella predisposizione dello schema di parere egli ha cercato di tenere conto anche dei rilievi formulati dal Consiglio nazionale forense.

Seguono brevi interventi dei senatori [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) sull'esigenza di elaborare un parere che prescinda dalle considerazioni, forse in parte rispondenti ad interessi corporativi, formulate da quell'autorevole organo dell'avvocatura.

Il relatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) si riserva, per una successiva seduta, di riformulare lo schema di parere tenendo conto dei rilievi emersi nel dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SU UNA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE IL CUI DISPOSITIVO E' STATO RESO
NOTO IN DATA ODIERNA*

Il presidente [PALMA](#), replicando ad una richiesta di chiarimento formulata dal senatore Cappelletti, dà conto del tenore del dispositivo di accoglimento di una sentenza della Corte costituzionale reso noto nelle ultime ore con il quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme approvate nel 2006 che avevano modificato gli articoli 14 e 73 del testo unico degli stupefacenti, unificando il trattamento sanzionatorio delle condotte concernenti le droghe pesanti e quelle leggere. L'effetto di rimozione delle modifiche introdotte con la normativa dichiarata illegittima nel tessuto originario della disciplina dettata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 sembrerebbe determinare, fatte salve le regole dettate dall'articolo 2 del codice penale per il caso di successione di norme penali nel tempo, la reviviscenza delle norme nel testo antecedente alla riforma; dunque, fra le altre, anche l'incriminazione della mera detenzione di sostanze stupefacenti anche di lieve entità. Tale intervento non sembra incidere, tuttavia, sulle previsioni richiamate in materia dal decreto-legge n. 146 del 2013, il cui disegno di legge di conversione è all'esame della Commissione.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (NCD) ritiene necessario un approfondimento sugli effetti di tale sentenza, nella parte in cui determinano la reviviscenza della disciplina penale in materia di stupefacenti antecedente al 2006. Tale normativa, come noto, risulta in alcuni casi persino più severa di quella contemplata dalle norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale. Nell'osservare che dal 2006, nonostante il succedersi di Governi e maggioranze parlamentari, le norme in questione non sono state oggetto di modifica, ritiene quanto mai discutibili gli effetti della declaratoria della Corte costituzionale.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 93 (pom.) del 04/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 4 MARZO 2014
93ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)
indi del Vice Presidente
[BUCCARELLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE REFERENTE

[\(19\)](#) GRASSO ed altri. - *Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio*

[\(657\)](#) LUMIA ed altri. - *Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio*

[\(711\)](#) DE CRISTOFARO ed altri. - *Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio*

[\(846\)](#) AIROLA ed altri. - *Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio*

[\(847\)](#) CAPPELLETTI ed altri. - *Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio*

[\(851\)](#) GIARRUSSO ed altri. - *Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 febbraio.

Il senatore **[CALIENDO](#)** (FI-PdL XVII) esprime perplessità sul contenuto del disegno di legge n. 19,

nella parte in cui reca modifiche al reato di corruzione; il testo non sembra tenere conto della impostazione generale e degli interventi innovativi apportati dalla cosiddetta legge Severino in materia di delitti contro la pubblica amministrazione. Il provvedimento, infatti, a differenza della legge n. 190 del 2012, interviene sul fenomeno della corruzione determinando un inasprimento del quadro sanzionatorio, trascurando l'importanza che invece rivestirebbero disposizioni volte a prevenire le condotte che integrano il reato di corruzione. Sono indubbi, inoltre, i problemi di carattere applicativo e interpretativo legati alla successione di leggi penali nel tempo, accresciuti da un'ulteriore modifica delle fattispecie incriminatrici in un breve spazio di tempo.

Dopo aver formulato rilievi critici sulla lettera c) dell'articolo 1 dello stesso disegno di legge, relativo ai termini di prescrizione per il reato di corruzione, si sofferma sulla modifica all'articolo 317 del codice penale, di cui alla lettera d) dello stesso articolo 1, che appare condivisibile nella parte in cui comprende nell'ambito soggettivo di applicazione del reato di concussione anche l'incaricato di pubblico servizio. Svolge poi considerazioni critiche sulla lettera f) del medesimo articolo 1, incoerente con gli orientamenti maturati a livello europeo in ordine allo stesso reato di concussione. Inoltre, in merito alle problematiche concernenti le prospettive di un'ulteriore modifica dei reati di corruzione, ritiene necessaria l'acquisizione dei lavori della Commissione ministeriale presieduta dal dottor Canzio anche valutando, se del caso, l'ipotesi di procedere a un ciclo di audizioni.

Affronta quindi la questione relativa al reato di autoriciclaggio, rilevando l'esigenza di acquisire, al riguardo, i lavori istruttori svolti dalla Commissione Greco. Infatti, nel corso dei lavori della Commissione sono state elaborate due distinte proposte di riformulazione della fattispecie di riciclaggio, frutto dell'ampia discussione svoltasi con particolare riferimento alla delimitazione dei reati presupposto.

Si sofferma poi sulle problematiche poste dalla gestione dei beni oggetto di confisca anche alla luce delle recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri e dell'esito dei lavori delle Commissioni presiedute rispettivamente dal consigliere Garofoli e dal professor Fiandaca; entrambe le Commissioni di studio si sono ampiamente soffermate sul funzionamento e sul ruolo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Il presidente [PALMA](#), nell'esprimere il proprio disappunto per le reiterate critiche manifestate circa la presunta lentezza dei tempi di esame in Commissione del disegno di legge n. 19, propone di concludere entro la giornata di domani la discussione generale congiunta, consentendo ai senatori già iscritti a parlare di svolgere il proprio intervento, e di procedere, nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza già convocato per giovedì, alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al testo base che sarà individuato su proposta del relatore. In quella sede, inoltre, potrà essere valutata anche l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni nella prospettiva di effettuare una compiuta istruttoria legislativa sui molteplici ambiti di intervento normativo riguardati dai disegni di legge in titolo.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(21) COMPAGNA e MANCONI. - Concessione di amnistia e indulto

(1081) BARANI. - Concessione di amnistia e indulto

(1115) BUEMI ed altri. - Concessione di amnistia e indulto

- e petizione n. 550 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella 1ª seduta pomeridiana del 12 febbraio.

Il senatore **LUMIA** (PD) fa presente che il Gruppo del Partito democratico ha espresso una posizione chiara in ordine al seguito dell'esame dei provvedimenti di indulto e amnistia, ritenendo che, per ovviare ai seri problemi connessi al sovraffollamento carcerario, sia prioritario intervenire con misure di carattere strutturale diverse dai provvedimenti di clemenza. Obblighi europei impongono, del resto, di intervenire tempestivamente sulla situazione carceraria, al fine di assicurare un trattamento penitenziario rispettoso dei diritti fondamentali dei detenuti e degli internati. La scelta di politica legislativa circa le misure da adottare deve essere effettuata attraverso il bilanciamento di due distinti valori: il diritto alla sicurezza dei cittadini, da un lato, e la funzione rieducativa della pena, dall'altro. In questo quadro, devono essere valutati positivamente i recenti provvedimenti legislativi in materia di depenalizzazione, di messa alla prova, di misure alternative alla detenzione, nonché le modifiche al sistema delle misure cautelari detentive che la Commissione sottoporrà all'esame dell'Assemblea nel corso della prossima settimana. Altrettanto opportuna appare una riflessione sulla complessiva riforma del codice penale e del codice di rito. I singoli interventi, tuttavia, devono essere realizzati tenendo conto non solo delle esigenze di organicità del sistema, ma anche della necessità di preservare un duplice trattamento sanzionatorio per alcuni reati di particolare gravità quali quelli di mafia e per i delitti comuni.

In relazione alle prossime comunicazioni del nuovo Ministro della giustizia sulle linee programmatiche del Dicastero, ritiene che oggetto del dibattito debba anche essere il piano carceri, inteso quale insieme di misure di carattere infrastrutturale e anche come complesso di interventi volti a ovviare ai gravi problemi di carenza di organico del personale penitenziario.

Dopo gli interventi dei senatori **BARANI** (GAL) e **AIROLA** (M5S), il presidente **PALMA** invita i relatori Nadia Ginetti e Falanga a predisporre, una proposta di testo unificato da sottoporre alla Commissione.

Per quanto concerne le comunicazioni del Ministro, ritiene che esse, compatibilmente con gli impegni del Guardasigilli, potrebbero aver luogo, orientativamente, giovedì 13 marzo alle ore 14.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

(197) ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

(239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

(314) BARANI e MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

(909) PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

(1211) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 14, 197, 239, 314, 909. Esame e congiunzione del disegno di legge n. 1211 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 dicembre 2013.

La relatrice **CIRINNA' (PD)** illustra il disegno di legge n. 1211, assegnato da ultimo, che introduce modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza. Significativamente, l'impostazione del disegno di legge prevede, da un lato, l'istituzione del registro nazionale delle unioni civili, dall'altro lato la disciplina del patto di convivenza.

I due istituti assumono natura e portata normativa complementare. Le unioni civili possono intercorrere tra due persone dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo affettivo. Invece, il patto di convivenza lega due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, le quali, iscrivendosi al registro dei patti di convivenza, organizzano la loro vita in comune.

In corrispondenza della diversa finalità e del differente ambito di applicazione tra le unioni civili e i patti di convivenza, anche le discipline dei due istituti recano non marginali elementi di distinzione. Il registro delle unioni civili prevede, tra l'altro, la facoltà di adottare il figlio minore, anche adottivo, dell'altra parte dell'unione. Si instaura l'obbligo reciproco tra le parti delle unioni civili di prestare assistenza morale e materiale e collaborazione per la vita in comune. Le parti dell'unione civile sono poi tenute a scegliere il regime patrimoniale che è presuntivamente quello della comunione legale. Seguono poi la disciplina previdenziale e l'assistenza sanitaria e penitenziaria, l'estensione dei diritti successori alla parte e, in particolare, nella successione legittima, dei diritti spettanti al coniuge, anche alla parte legata al *de cuius* da un'unione civile. E' regolato anche lo scioglimento dell'unione civile che può avvenire per mutuo consenso o per decisione unilaterale. Inoltre, si estende l'ambito di applicazione dell'unione civile anche alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero un matrimonio, un'unione civile o altro istituto analogo.

Precisa quindi che il registro nazionale delle unioni civili postula che l'iscrizione avvenga alla presenza di due testimoni ed è certificata dal relativo documento attestante lo stato dell'unione civile.

Con riferimento al patto di convivenza che, come illustrato, può essere contratto anche da persone maggiorenni non dello stesso sesso, il sindaco o un suo delegato o l'ufficiale dello stato civile provvede all'iscrizione del patto nel registro. Ne seguono l'estensione di tutti i diritti e doveri spettanti al coniuge con riferimento all'assistenza sanitaria e penitenziaria e la successione nel contratto di locazione, in caso di morte di una delle parti del patto. Lo scioglimento del patto si può determinare o per dichiarazione consensuale da rendere all'ufficiale di stato civile, oppure mediante la richiesta di cessazione di una parte, resa nota per iscritto all'altra.

Infine, si introduce una norma sul divieto di discriminazione e trattamento dei dati personali delle parti dell'unione civile e delle parti del patto di convivenza: si tratta dell'unica norma che regola congiuntamente entrambi gli istituti.

Conclude proponendo la congiunzione dell'esame a quello dei disegni di legge n. 14 e connessi.

La Commissione conviene.

Si apre quindi un dibattito sul seguito dei lavori, nel quale intervengono il presidente [PALMA](#) e i senatori [AIROLA](#) (M5S), [LUMIA](#) (PD), [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) e [LO GIUDICE](#) (PD).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.3.2.1.11. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 95 (pom.) del 06/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

**GIOVEDÌ 6 MARZO 2014
95ª Seduta**

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente **[PALMA](#)** comunica alla Commissione gli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi riunitosi ieri per la programmazione dei lavori.

In quella sede si è convenuto, di proseguire, nella seduta di martedì, la trattazione dei disegni di legge n. 1119 e connessi in materia di diffamazione e n. 315 e connessi in tema di responsabilità civile dei magistrati, con l'acquisizione dei prescritti pareri dei relatori e del rappresentante del Governo. Si è deciso, altresì, di avviare, nella medesima seduta, l'esame degli Atti Senato n. 1253, relativo al recupero del credito per conto di terzi; n. 1209, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie e, ove assegnato in tempo utile, n. 1344, recante il divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale. Con riguardo a quest'ultimo provvedimento, qualora vi sia l'accordo unanime dei gruppi, si potrà valutare di chiederne l'eventuale trasferimento alla sede deliberante.

Relativamente poi al disegno di legge n. 398, sul regime dei beni pubblici il relatore Giovanardi ha fatto sapere di non voler svolgere nessuna relazione integrativa; per tale ragione, qualora non vi fossero ulteriori richieste di intervento, si procederà alla fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti.

Con riguardo, poi, ai disegni di legge n. 194 e 595, relativi al tribunale della famiglia, si è deciso di proseguire la discussione generale con gli interventi dei senatori Lumia e Lo Giudice.

Per quanto concerne i disegni di legge in materia di disciplina delle coppie di fatto, poiché il disegno di legge n. 1231 è stato assegnato alla Commissione in data odierna, la relatrice Cirinnà si è riservata

di integrare la relazione e di procedere, successivamente, alla predisposizione di un testo unificato da proporre alla Commissione.

Relativamente poi ai provvedimenti in materia di amnistia ed indulto, i relatori Ginetti e Falanga sono stati incaricati di elaborare, per martedì 25 marzo, un testo unificato da sottoporre alla Commissione.

Con riguardo alle proposte in materia di divorzio breve il presidente [PALMA](#) informa che non si conosce ancora comunicato l'esito della procedura di intesa avviata con l'altro ramo del Parlamento ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento.

Nel corso dell'Ufficio di Presidenza si è convenuto infine di svolgere, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, nella giornata di lunedì 17 o di martedì 18, le audizioni del consigliere Garofoli e del dottor Greco, che hanno guidato, rispettivamente, i lavori della Commissione sulla trasparenza e la corruzione nella pubblica Amministrazione e il gruppo di studio sul reato di autoriciclaggio.

Segue un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori [LUMIA](#) (PD), [CASSON](#) (PD) e il presidente [PALMA](#) (FI-PdL XVII), sull'opportunità di procedere alla predisposizione di un testo unificato dei disegni di legge in materia di amnistia e indulto, dovendosi tenere conto delle riserve manifestate dai componenti del Gruppo del Partito Democratico sulla ipotesi di varare provvedimenti di clemenza.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) ricorda che nel corso dell'Ufficio di Presidenza si era deciso di procedere altresì all'audizione del professor Fiandaca, presidente della Commissione per gli interventi in tema di criminalità organizzata.

Il senatore [CASSON](#) (PD) sollecita la calendarizzazione del disegno di legge n. 1345, in materia di delitti contro l'ambiente, già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Il presidente [PALMA](#) (FI-PdL XVII) ritiene che sia opportuno procedere, dapprima, all'audizione del consigliere Garofoli e del dottor Greco e, successivamente, del professor Fiandaca.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

[\(1232\)](#) **Deputato Donatella FERRANTI ed altri.** - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(380\)](#) **BARANI.** - *Modifiche agli articoli 274, 275, 284 e 308 del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali*

[\(944\)](#) **SCALIA ed altri.** - *Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di criteri di scelta delle misure cautelari personali*

[\(1290\)](#) **COMPAGNA e MANCONI.** - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La Commissione, previa verifica del numero legale, approva con unica votazione gli identici emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Risulta quindi precluso l'emendamento 1.5.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 2.1, il senatore [LUMIA](#) (PD) ritira l'emendamento 2.2 (testo 2) riservandosi di valutarne la ripresentazione per l'esame in Assemblea.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) ritira l'emendamento 2.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) ritira gli emendamenti 3.1 e 3.3.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) ritira l'emendamento 3.2 (testo 2), riservandosi di ripresentarlo per l'esame in Assemblea.

Il senatore [CASSON](#) (PD) riformula l'emendamento 3.4, al fine di coordinare la proposta in questione con le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 78 del 2013, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, all'articolo 280 del codice di procedura penale.

La seduta sospesa alle ore 14,35 è ripresa alle ore 14,45.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, la Commissione approva l'emendamento 3.4 (testo 2).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) ritira gli emendamenti 4.1, 4.3 e 4.4.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) ritira l'emendamento 4.2 (testo 2), riservandosi di ripresentarlo per l'Assemblea.

Si passa all'esame dell'emendamento 5.1, l'unico riferito all'articolo 5.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) ritira l'emendamento 5.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) ritira tutti gli emendamenti a propria firma presentati all'articolo 6.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) ritira l'emendamento 7.2.

Dopo un breve dibattito sull'emendamento 7.3, nel quale intervengono la senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut), il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) e il presidente [PALMA](#), il relatore [D'ASCOLA](#) (NCD) e il sottosegretario FERRI modificano in senso favorevole il parere già espresso sull'emendamento 7.3.

L'emendamento 7.3 è, quindi, posto ai voti e approvato. Risulta assorbito l'emendamento 7.4.

Il senatore [FALANGA](#) (FI-PdL XVII) sottoscrive l'emendamento 7.0.1, il quale, posto ai voti, è respinto.

È dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 7.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) e la senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) ritirano rispettivamente gli emendamenti 8.1 e 8.2.

Dopo un breve dibattito, il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) ritira l'emendamento 8.3, riservandosi di riproporlo per l'esame in Assemblea.

La senatrice [CAPACCHIONE](#) (PD) ritira gli emendamenti aggiuntivi 8.0.1 e 8.0.2.

Sono dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 8.0.3 e 8.0.4.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

I senatori [CAPPELLETTI](#) (M5S) e [STEFANI](#) (LN-Aut) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 9.1 e 9.4.

Sono dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 9.2 e 9.3.

Dopo che la senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) ha ritirato gli emendamenti 9.5 e 9.6, non essendo stati proposti emendamenti all'articolo 10, si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Si apre un breve dibattito sugli emendamenti 11.1 e 11.2, nel quale intervengono il senatore [CUCCA](#) (PD), il sottosegretario FERRI e il presidente [PALMA](#).

I senatori [CUCCA](#) (PD) e [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), riservandosi di valutare la predisposizione per l'Assemblea di una proposta emendativa che ne recepisca il contenuto complessivo, ritirano gli emendamenti 11.1 e 11.2.

La senatrice [CAPACCHIONE](#) (PD) ritira l'emendamento 11.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Sono dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 12.1 e 12.2.

Dopo che i senatori [STEFANI](#) (LN-Aut) e [AIROLA](#) (M5S) hanno ritirato rispettivamente gli emendamenti 12.3 e 12.4, il senatore [LUMIA](#) (PD) riformula l'emendamento 12.5, così da espungere dal testo della proposta emendativa il riferimento "alla rilevante quantità del materiale probatorio", che appare non del tutto adeguato alla terminologia impiegata nel codice di procedura penale.

Dopo un breve dibattito nel quale intervengono i senatori [CASSON](#) (PD), [LUMIA](#) (PD), [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) e il presidente [PALMA](#), il senatore [CASSON](#) (PD) riformula ulteriormente l'emendamento 12.6 (testo 2), il quale, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è posto ai voti e risulta approvato. L'emendamento 12.11 è dichiarato assorbito.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) ritira tutti gli emendamenti a propria firma presentati all'articolo 12.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Dopo che il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) ha ritirato l'emendamento 13.1, è dichiarato decaduto l'emendamento 13.2, per assenza del proponente.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) ritira tutti gli emendamenti a propria firma riferiti all'articolo 13.

In esito a un breve dibattito il senatore [CASSON](#) (PD) ritira l'emendamento 13.4 (testo 2), riservandosi di ripresentarne una più puntuale riformulazione per l'Assemblea.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il relatore [D'ASCOLA](#) (NCD) e il rappresentante del Governo modificano in senso favorevole il parere espresso sull'emendamento 14.1, il quale, posto ai voti, è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (M5S) ritira l'emendamento 15.1.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) ritira tutti gli emendamenti a propria firma presentati all'articolo 15.

Il senatore [CASSON](#) (PD) ritira l'emendamento 15.6, riservandosi un'ulteriore valutazione sulla proposta in questione per l'esame in Assemblea.

Risulta invece approvato l'emendamento 15.7.

Dopo che la senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) ha ritirato l'emendamento 15.0.1, il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 15.02.

La seduta sospesa alle ore 15,30 è ripresa alle ore 15.40.

Il senatore [CASSON](#) (PD) interviene per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 15.0.2. Pur essendo nel merito condivisibile la *ratio* dell'intervento modificativo, egli ritiene che la mancata osservanza dei termini previsti in materia di misure cautelari con conseguente perdita di efficacia della misura stessa, costituisca, già in base alla legislazione vigente, ai sensi della lettera g) dell'articolo 2 del decreto legislativo 109 del 2006, illecito disciplinare sanzionabile. Dunque, l'emendamento così formulato rischia di risultare ultroneo.

Il presidente [PALMA](#) ritiene che si tratti di una tipizzazione necessaria in ragione dell'intervento *de jure condendo* in tema di preclusione della rinnovazione dell'ordinanza cautelare. Ricorda peraltro che le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati sono state oggetto di modifica anche da parte dei disegni di legge n. 116 e connessi, discussi in Assemblea nel corso della mattinata.

Si apre quindi un dibattito sull'emendamento 15.0.2 e sulle possibili proposte di riformulazione; vi prendono parte i senatori [CASSON](#) (PD), [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), [CUCCA](#) (PD), [LUMIA](#) (PD), il presidente [PALMA](#) e il sottosegretario FERRI.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), alla luce degli interventi svolti, ritira l'emendamento invitando i componenti della Commissione, anche tenuto conto dell'ampia convergenza riscontrata sul merito della proposta, a predisporre congiuntamente una riformulazione dell'emendamento, in vista dell'esame in Assemblea.

È infine dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 15.0.3.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto finale la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo del disegno di legge n. 1232 come emendato, nel quale si intendono assorbiti gli altri disegni di legge in titolo, autorizzandolo a svolgere la relazione orale e ad apportare le eventuali modifiche di coordinamento che si rendessero necessarie.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1232](#)

Art. 3

3.4

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [CASSON](#)

Al comma 1, dopo le parole: «esclusivamente dalla gravità del» inserire le seguenti: «titolo di».

3.4 (testo 2)

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [CASSON](#)

Al comma 1, capoverso "art. 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale", sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *dopo le parole: «e attuale» sono inserite le seguenti: «e, dopo le parole "non inferiore nel massimo a cinque anni" sono aggiunte le seguenti: "e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni";»*
- b) *dopo le parole: «esclusivamente dalla gravità del» sono inserite le seguenti: «titolo di».*

Art. 12

12.5

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 4, capoverso «9-bis», dopo le parole: «giustificati motivi.» inserire le seguenti: «Il differimento della data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni può essere disposto anche d'ufficio dal tribunale, con provvedimento motivato sulla base della complessità del caso e della rilevante quantità del materiale probatorio».

12.5 (testo 2)

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 4, capoverso «9-bis», dopo le parole: «giustificati motivi.» inserire le seguenti: «Il differimento della data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni può essere disposto anche d'ufficio dal tribunale, con provvedimento motivato sulla base della complessità del caso e del materiale probatorio».

12.6 (testo 2)

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvo i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tale caso, il giudice può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione».

12.6 (testo 3)

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salvo eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvo i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tale caso, il giudice può disporre per il deposito un termine più lungo, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione».

1.3.2.1.12. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 96 (pom.) dell'11/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

**MARTEDÌ 11 MARZO 2014
96ª Seduta**

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

**SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 19 E CONNESSI IN MATERIA DI CORRUZIONE,
VOTO DI SCAMBIO, FALSO IN BILANCIO E RICICLAGGIO**

Il presidente **[PALMA](#)** ricorda che, con riguardo ai disegni di legge n. 19 e connessi, il prossimo giovedì 13 marzo, alle ore 14,30 si svolgerà, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, l'audizione del dottor Francesco Greco, presidente del gruppo di studio sull'autoriciclaggio.

Non potrà invece avere luogo, nella medesima giornata, l'audizione del consigliere Garofoli, presidente della commissione ministeriale per l'elaborazione di misure per la prevenzione della corruzione.

Ciò premesso, propone di concludere nel corso della prossima settimana l'istruttoria sui disegni di legge n. 19 e connessi, prevedendo una nuova data per l'audizione del consigliere Garofoli, del dottor Canzio, presidente della Commissione ministeriale sulla riforma del processo penale, e del professor Fiandaca, presidente della Commissione ministeriale per l'elaborazione di una proposta di interventi in tema di criminalità organizzata. Auspica altresì che il relatore possa predisporre, per martedì 25 marzo, una proposta di testo unificato da sottoporre alla Commissione, per poi procedere con la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

*SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 20 E CONNESSI IN MATERIA DI AMNISTIA E
INDULTO*

Il presidente [PALMA](#) informa la Commissione che nel corso della prossima settimana avranno luogo le comunicazioni del Ministro della giustizia sulle linee programmatiche del Dicastero.

In quella sede potrà essere affrontata, fra le altre, la questione relativa alla eventuale adozione di provvedimenti legislativi di clemenza, con particolare riguardo ai riflessi che l'amnistia e l'indulto potrebbero sortire sulla situazione di sovraffollamento in cui versano gli istituti di pena.

Si apre quindi un breve dibattito sull'opportunità di procedere alla predisposizione di un testo unificato, nel quale intervengono i senatori [LUMIA](#) (PD), [BARANI](#) (GAL), [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) e il presidente [PALMA](#).

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso
e della petizione n. 665 ad essi attinente*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 14, 197, 239, 314, 909 e 1211. Esame e congiunzione del disegno di legge n. 1231 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 marzo.

La relatrice [CIRINNA](#) (PD) illustra il disegno di legge n. 1231, che introduce l'istituto delle unioni civili, previsto anche dal disegno di legge n. 1211.

L'istituto in esame, che peraltro è già presente in altri Stati europei, come la Germania, è finalizzato al

riconoscimento giuridico delle coppie dello stesso sesso, da effettuare di fronte a un ufficiale dello stato civile.

All'unione civile si applicherebbero le medesime disposizioni previste dal codice civile in materia di matrimonio tra le quali cita il divieto di contrarre quel vincolo qualora tra le parti vi sia un legame di parentela o di affinità. Le parti dell'unione civile sono sostanzialmente equiparate ai coniugi: in tal senso sono previste modifiche al codice civile e alle norme vigenti in materia di matrimonio.

Tuttavia, la disciplina dell'unione civile contiene alcune differenze sostanziali dal matrimonio, tra cui quella relativa al cognome. Il disegno di legge in esame dispone infatti che, nell'ambito dell'unione, le parti dello stesso sesso scelgono il cognome della famiglia tra i loro cognomi, fatta salva la possibilità, per ciascuno dei contraenti, di anteporre o posporre il proprio cognome originario a quello della famiglia.

Inoltre è prevista una disciplina differenziata in materia di adozione; all'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni già vigenti che consentono l'adozione solo ai coniugi uniti in matrimonio.

Al fine di rendere effettiva l'equiparazione dell'unione civile al matrimonio, è attribuita una delega al Governo per le modificazioni e le integrazioni delle disposizioni in materia di ordinamento dello stato civile, nonché per la modifica e il riordino delle norme di diritto privato internazionale e il coordinamento delle norme vigenti.

Propone, quindi, di svolgere l'esame del disegno di legge congiuntamente a quello degli altri disegni di legge in titolo.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

Il senatore [FALANGA](#) (FI-PdL XVII) chiede chiarimenti in ordine al richiamo alle norme di diritto internazionale privato.

I senatori [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) e [GIOVANARDI](#) (NCD) pongono invece quesiti sulle previsioni del disegno di legge n. 1231 in materia di accesso da parte delle coppie che formano l'unione civile, all'istituto dell'adozione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 14,35, riprende alle ore 15,40.

(398) CASSON ed altri. - Beni pubblici. Delega al Governo per la modifica del codice civile
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente [PALMA](#) propone di rinviare a domani la conclusione della discussione generale sul provvedimento in titolo. Preannuncia peraltro che, qualora non vi siano richieste di intervento, si procederà alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(810) LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura

(Esame e rinvio)

Il relatore [CASSON](#) (PD) illustra il disegno di legge che, al fine di contrastare le associazioni criminali di tipo mafioso, reca modifiche agli articoli 416-bis, 629 e 644 del codice penale.

Dopo aver illustrato l'articolo 1, che inasprisce il quadro sanzionatorio previsto per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso, si sofferma sull'articolo 2, che eleva le pene previste per il delitto di estorsione nel caso in cui sia commesso da persona appartenente ad un'associazione di tipo mafioso.

L'articolo 3, infine, con riguardo agli appartenenti ad associazioni criminali di tipo mafioso, reca un aumento delle sanzioni previste per il reato di usura.

Il presidente [PALMA](#) sollecita il relatore e il presentatore del disegno di legge a svolgere una riflessione sull'articolo 1, nella parte in cui prevede pene detentive superiori, nel massimo, a 24 anni. Domanda inoltre per quale ragione il disegno di legge escluda dal proprio ambito di intervento la rapina.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1209) Francesca PUGLISI ed altri. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie

(Esame e rinvio)

La senatrice [FILIPPIN](#) (PD) illustra il disegno di legge, diretto a risolvere alcuni problemi applicativi della legge n. 184 del 1983, con riguardo all'istituto dell'affidamento familiare. L'articolo 1 introduce nella legge citata il principio secondo cui, qualora un minore affidato sia dichiarato adottabile, la famiglia o la persona affidataria debba essere considerata preferenzialmente ai fini dell'adozione. Al tempo stesso, la disposizione chiarisce che l'affidamento diviene potenziale premessa per l'adozione legittimante solo quando, contrariamente alla natura dell'istituto, l'affidamento si sia sostanziato in un rapporto stabile e duraturo sul piano anche affettivo tra la famiglia o la persona affidataria e il minore. Il comma 2 dell'articolo 1, poi, risolve i dubbi giurisprudenziali sorti in relazione all' articolo 44, comma 1, lettera a), della legge del 1983, nella parte in cui fa riferimento alla "adozione in casi particolari". Il disegno di legge, nel confermare la linea favorevole a considerare positivamente i

legami costruiti in ragione dell'affidamento, specifica che essi hanno rilievo solo ove il rapporto che si è instaurato, in ragione del protrarsi anomalo del periodo di affidamento, abbia di fatto creato una speciale relazione affettiva tra il minore e la famiglia affidataria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.3.2.1.13. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 98 (pom.) del 18/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 18 MARZO 2014
98ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,40.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione da parte degli Stati membri delle decisioni quadro 2008/909/GAI, 2008/947/GAI e 2009/829/GAI relative al reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, delle decisioni di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative alla detenzione cautelare (COM (2014) 57 definitivo) ([n. 20](#))
(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Il relatore [DLMAGGIO](#) (PI) introduce l'esame osservando che la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione delle decisioni quadro 2008/909/GAI, 2008/947/GAI e 2008/829/GAI concerne il reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o altre misure privative della libertà personale, delle decisioni di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative alla detenzione cautelare.

La Commissione giustizia, nel corso dell'esame dell'atto Senato n. 925, avente ad oggetto le pene non detentive, ha svolto un'ampia e approfondita istruttoria legislativa che dispiega rilevanti effetti in materia.

La relazione in titolo precisa che, affinché il potenziale del complesso degli atti normativi citati possa essere sfruttato a pieno nella collaborazione tra i paesi membri dell'Unione europea, è necessario che

tutte le decisioni quadro siano recepite correttamente dalla legislazione nazionale. La decisione sul trasferimento dei detenuti è stata recepita dall'Italia entro il termine di attuazione, mentre l'Italia non ha trasmesso ancora la notifica del recepimento della decisione sulla sospensione condizionale e sulle sanzioni sostitutive. Del pari, manca ancora il recepimento della decisione sull'ordinanza cautelare europea. E' noto, peraltro, che le decisioni quadro sono vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da conseguire, ma le autorità nazionali sono libere di individuare metodo e forma delle loro attuazione; esse non comportano effetti diretti; tuttavia, il principio di interpretazione conforme si impone riguardo alle decisioni quadro adottate nell'ambito del titolo VI del previgente trattato sull'Unione europea.

Nel quadro generale della collaborazione tra i Paesi dell'Unione, la relazione in titolo non manca di precisare come il mancato recepimento delle decisioni quadro da parte di alcuni Stati comporti seri problemi, dal momento che coloro i quali hanno provveduto al recepimento non possono beneficiare delle disposizioni di cooperazione. Ciò premesso in punto di metodo, il relatore osserva la parte di maggior rilievo della relazione è quella che concerne la valutazione preliminare di legislazioni di recepimento già notificate. Ne risulta che la decisione quadro sul trasferimento dei detenuti è già applicata, mentre non sono stati effettuati trasferimenti in virtù della decisione quadro sulla sospensione condizionale e sulle sanzioni sostitutive e in forza della decisione quadro sull'ordinanza cautelare europea. Di particolare rilievo è poi il riferimento al principio della riabilitazione sociale che costituisce un criterio guida delle decisioni quadro in esame e viene interpretato dalla Commissione come il fondamento perché si dia luogo alla corretta consultazione dell'interessato nelle decisioni di trasferimento. Si spiega così la particolare attenzione rivolta all'articolo 6 della decisione quadro sul trasferimento dei detenuti, che prevede, in talune circostanze, che il trasferimento medesimo abbia luogo senza il consenso della persona condannata. Al punto 4.1 della relazione, la Commissione esprime un rilievo concernente il fatto che, in sede di legislazione attuativa da parte degli Stati membri, non è sempre espressamente previsto che la persona sia informata e le venga offerta la possibilità di manifestare il proprio avviso circa il trasferimento stesso.

Di questo, il relatore ritiene si debba certamente tener conto, mentre a maggior ragione, nell'ambito della decisione quadro sulla sospensione condizionale e sulle sanzioni sostitutive, il consenso della persona condannata è sempre necessario, a meno che questa non sia rientrata nello Stato di esecuzione. In tale circostanza, il consenso è implicito. Infine, la medesima regola del necessario consenso dell'interessato vale per la decisione sull'ordinanza cautelare europea e ciò discende dal principio che, vertendosi in una fase preprocessuale, la persona è ancora presunta innocente.

Ulteriori osservazioni recate dalla relazione in illustrazione riguardano: il principio della fiducia reciproca (articolo 8 della decisione quadro sul trasferimento dei detenuti, articolo 9 della decisione quadro sulla sospensione condizionale e articolo 13 della decisione quadro sull'ordinanza cautelare europea); le differenze nell'esecuzione della pena (articolo 17 della decisione quadro sul trasferimento dei detenuti, articolo 14 della decisione quadro sulla sospensione condizionale e articolo 18 della decisione quadro sull'ordinanza cautelare europea); l'obbligo di accettare un trasferimento a meno che non siano applicabili motivi di rifiuto (articolo 9 della decisione quadro sul trasferimento dei detenuti, articolo 11 della decisione quadro sulla sospensione condizionale e articolo 15 della decisione quadro sull'ordinanza cautelare europea); il legame tra le decisioni quadro e la decisione sul mandato d'arresto europeo (articolo 5 della decisione quadro sul trasferimento dei detenuti e articolo 21 della decisione quadro sull'ordinanza cautelare europea).

La conclusione espressa dalla Commissione è che lo stato di attuazione dei tre importanti strumenti legislativi più volte citati non risulta soddisfacente, così che il documento in titolo costituisce un invito ad evitare recepimenti parziali e incompleti che ostacolano l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento nel settore della giustizia penale.

Infine, il relatore precisa che l'attuazione tardiva si risolve in un irrigidimento in sede di esecuzione delle pene detentive giacché la piena implementazione delle decisioni quadro può comportare una riduzione della reclusione irrogata dai giudici in capo ai non residenti, con l'opportunità, peraltro, di

ottenere una diminuzione del sovraffollamento carcerario. Un monito conclusivo richiama l'attenzione sul fatto che a partire dal 1° dicembre 2014, la Commissione potrà avviare procedure di infrazione per evitare le quali è opportuno tenere in massima considerazione i contenuti della relazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (COM (2014) 27 definitivo) ([n. 19](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 marzo.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) ricorda che la Commissione ha esaminato il disegno di legge in materia di negazionismo il quale concorre ad apprestare i fondamenti della tutela penale contro alcune forme di razzismo e di xenofobia. Il disegno di legge in questione, in realtà, dispiega effetti complementari alla disciplina penale recata dai disegni di legge 1052 e connessi, in materia di omofobia e transfobia. Anche l'esame in Commissione di tali ultime iniziative ha denotato come l'ordinamento italiano si caratterizzi per la stratificazione nel tempo di discipline non sempre omogenee quanto a formulazione delle fattispecie incriminatrici, individuazione dei beni giuridici protetti e coerenza sistematica delle risposte sanzionatorie. In proposito, dunque, l'esame dell'atto comunitario n. 19 potrebbe costituire l'occasione per valutare l'opportunità di un riordino complessivo delle norme penali per la protezione dell'ordinamento contro il razzismo e la xenofobia. Tale iniziativa non solo sortirebbe effetti apprezzabili in termini di certezza del diritto penale sostanziale interno, ma renderebbe altresì più chiaro il quadro giuridico nazionale che la Commissione europea prende in considerazione e valuta con la relazione in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(20\)](#) **MANCONI ed altri.** - *Concessione di amnistia e indulto*

[\(21\)](#) **COMPAGNA e MANCONI.** - *Concessione di amnistia e indulto*

[\(1081\)](#) **BARANI.** - *Concessione di amnistia e indulto*

[\(1115\)](#) **BUEMI ed altri.** - *Concessione di amnistia e indulto*

- e **petizione n. 550** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 4 marzo.

Il PRESIDENTE, accedendo alle richieste avanzate per le vie brevi dai relatori Nadia Ginetti e Falanga, ritiene opportuno rinviare il termine per la presentazione di un testo unificato, già fissato per martedì 25 marzo, alla giornata di martedì 1 aprile.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1209) Francesca PUGLISI ed altri. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 marzo.

Il senatore **FALANGA** (*FI-PdL XVII*) rileva che il testo del disegno di legge si fonda sulla modifica dell'articolo 4 della legge n. 184 del 1983 che verrebbe integrato da un complesso di norme che determinano il legame tra l'istituto dell'affidamento familiare e la maturazione dei requisiti per l'adozione del minore. Se l'intento di conferire tutela alle relazioni socio-affettive consolidate durante l'affidamento sembra meritevole di tutela, tuttavia va rilevata l'esigenza di coordinare il più possibile i requisiti e i criteri per l'affidamento, con quelli relativi alla procedura di adozione. A suo giudizio si tratta di un tema decisivo giacché qualora non si procedesse nel senso indicato il nesso tra affidamento e adozione rischia di essere privo di effettività, dal che discenderebbe la perdita di ogni efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 1 del disegno di legge n. 1209.

Il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*) si sofferma sul riferimento, ricorrente nell'articolo 1 del disegno di legge, all'indeterminato "periodo di affidamento prolungato", che costituirebbe, in certa misura, il presupposto giuridico alla decisione circa la richiesta di adozione avanzata dalla famiglia affidataria. In proposito, ritiene che il bene giuridico da tutelare dal procedimento previsto dalla legge n. 184 del 1983 debba essere l'interesse e la tutela del minore. Pertanto collegare l'istituto dell'affidamento generale e non solo dunque quello preadottivo al perfezionamento dell'adozione può anche ritenersi condivisibile; ma il riferimento al periodo prolungato in cui deve protrarsi l'affidamento rischia di ingenerare dubbi non irrilevanti. Infatti, da un lato sembra trattarsi di un termine superiore ai due anni, così valicando i ventiquattro mesi che legge e giurisprudenza hanno sinora stabilito come durata significativa per stabilire un rapporto solido tra minore e famiglia affidataria; dall'altro lato, rimette a una valutazione discrezionale del giudice la durata dello stesso affidamento, il che non sembra coerente con l'impianto generale del disegno di legge. Il problema illustrato diviene a suo avviso rilevante nell'attuale formulazione del comma 5-ter che si vorrebbe introdurre nell'articolo 4 della legge n. 184 del 1983. Tale disposizione, infatti, tende ad attribuire importanza e rilievo alla continuità delle positive relazioni affettive consolidate durante l'affidamento, persino quando il

minore sia successivamente affidato ad altra famiglia.

La senatrice [ALBERTI CASELLATI](#) (*FI-PdL XVII*) rileva preliminarmente che l'intera portata dell'articolo 1 del disegno di legge va esaminata alla luce dell'esperienza maturata durante lunghi anni di vicende processuali in cui si è verificato un conflitto frequente tra le aspettative e i diritti di più famiglie affidatarie, e quelli dei genitori naturali i quali, dopo un periodo di tempo anche prolungato, nutrono l'aspettativa di ristabilire i rapporti col minore inizialmente affidato ad altre famiglie. Da questa constatazione deriva la necessità di stabilire termini certi per conferire pregnante tutela ai pregressi periodi di affidamento. Il semplice riferimento all'indeterminata formula di un "prolungato periodo di affidamento" rischia dunque di ingenerare ambiguità e incertezze applicative che potrebbero dare ingresso a contenziosi quanto mai nocivi per lo sviluppo e la crescita del minore il cui interesse deve essere posto indefettibilmente al centro dell'attenzione del legislatore. Da ultimo, ritiene opportuno sottolineare l'esigenza di fare espresso riferimento, nella parte del disegno di legge che attribuisce specifico rilievo al pregresso periodo di affidamento ai fini della decisione sull'adozione del minore, ai casi particolari per procedere all'adozione, disciplinati dall'articolo 44 della legge n. 184 del 1983.

Anche il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) si sofferma sulla necessità di prevenire il contenzioso che si instaura tra più famiglie affidatarie che contendendosi il minore vantano l'una verso l'altra la preminenza del rapporto e della relazione socio-affettiva. Auspica quindi che si tengano presente i rischi di alimentare le controversie qualora si determini per legge un nesso tra un prolungato ma indeterminato periodo di affidamento e la procedura di adozione. Conclude rilevando che le controversie tra più famiglie affidatarie si risolvono in un grave danno in capo al minore anche per via dei tempi di definizione di procedimenti che, come noto, sono particolarmente lunghi. In proposito, e con particolare riguardo all'esigenza di modificare il vago riferimento al periodo di affidamento prolungato, auspica che si possa prendere in considerazione l'ipotesi di ascoltare, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, i rappresentanti delle associazioni delle famiglie affidatarie e adottive.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) rileva che nel corso della discussione sull'atto comunitario n. 19 si è profilata l'opportunità di legare, anche indirettamente, il seguito dell'esame sui provvedimenti in materia di omofobia e transfobia con l'esame del disegno di legge rinviato in Commissione sul negazionismo. Chiede se non si possa trovare una modalità per procedere di pari passo nella trattazione dei citati disegni di legge; questi hanno comunque effetti sulla lotta contro il razzismo, la xenofobia e la discriminazione mediante il diritto penale.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*M5S*) rileva che il disegno di legge volto a modificare il delitto di scambio elettorale politico mafioso risulta ancora all'esame della Camera dei deputati, dopo che il Senato ne ha concluso l'esame il 28 gennaio. Si chiede le ragioni di un simile ritardo, atteso che la

formulazione della fattispecie incriminatrice dovrebbe auspicabilmente incontrare il consenso di tutte le parti politiche.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) rileva che i disegni di legge n. 194 e 595, in materia di tribunale della famiglia, già a una prima lettura, impongono di conoscere gli eventuali effetti finanziari dell'istituzione di apposite articolazioni degli uffici giudiziari con competenza esclusiva sul contenzioso correlato al diritto di famiglia. Auspica, quindi, che il Governo faccia conoscere l'ammontare degli eventuali oneri che si determinerebbero per il bilancio dello Stato, in caso tali misure di riorganizzazione dei tribunali fossero approvate.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) auspica che possa essere posto quanto prima all'esame della Commissione il disegno di legge n. 405, recante norme in materia di modificazione dell'attribuzione di sesso.

Il presidente [PALMA](#), con riguardo all'intervento del senatore Giarrusso, precisa di non ritenere opportuno esprimere apprezzamenti sull'andamento dei lavori e sui tempi di esame, presso la Camera dei deputati, del disegno di legge in materia di scambio politico mafioso. Con riguardo alla richiesta del senatore Lo Giudice, precisa che l'esame del disegno di legge n. 405, da questi sollecitato, potrà essere avviato, previa decisione in sede di Ufficio di Presidenza, nel corso di una prossima seduta utile. Quanto ai rilievi espressi dal senatore Buemi, ricorda che il disegno di legge in materia di negazionismo è stato rinviato all'esame della Commissione con decisione adottata dalla Conferenza dei Capigruppo. In seguito all'invito rivolto ai rappresentanti dei Gruppi in sede di Ufficio di Presidenza, sono pervenute richieste di audizione da parte di un solo Gruppo parlamentare rappresentato in Commissione. Chiede dunque a tutti i Commissari di far pervenire eventuali, ulteriori richieste di soggetti da audire entro la giornata di martedì 25 marzo.

Rende noto, infine, che in base alle informali intese intercorse con il Ministro della giustizia, questi potrà rendere comunicazioni alla Commissione in una seduta che, salvo conferma, sarà convocata per la giornata di giovedì 27 marzo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.14. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 99 (pom.) del 01/04/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 1 APRILE 2014
99ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(54-A) Modifica all'articolo 414 del codice penale in materia di negazione di crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, nonché di apologia di crimini di genocidio e crimini di guerra, rinviato dall'Assemblea in Commissione, nella seduta del 12 febbraio 2014

(Esame e rinvio)

Il presidente **[PALMA](#)** ricorda che è stato deliberato il rinvio in Commissione del provvedimento in titolo; ai fini dell'organizzazione dei lavori propone di acquisire l'orientamento dei Gruppi e dei componenti della Commissione.

Ricorda altresì che la settimana scorsa si è svolto un ciclo di audizioni in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. In quella sede è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione. Occorre ora valutare se proseguire con l'esame del provvedimento o se, per via delle differenze di orientamento su una materia oggettivamente dai profili assai complessi e delicati, sia opportuno svolgere ulteriori approfondimenti.

Ha per primo la parola il senatore **[LUMIA](#)** (PD) il quale auspica che la Commissione dia prova di saper pervenire ad un testo condiviso che possa, in seguito, raccogliere i più ampi consensi in sede di esame di Assemblea. Per tale ragione, esprime il proprio avviso in favore della ripresa dell'esame, nella prospettiva di redigere un testo coerente con le fonti internazionali pattizie in materia di tutela contro il negazionismo, senza che si dia vita ad indebite compressioni della libertà di espressione.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) ricorda che è stato proprio il suo Gruppo ad attivarsi perchè l'esame non proseguisse in sede deliberante, scongiurando così i rischi di una frettolosa approvazione di un testo che, come spesso accade quando si verte in materia di reati di opinione, si deve far carico di fronteggiare non pochi problemi di ordine filosofico, giuridico e storico.

Il senatore [ALBERTINI](#) (*NCD*) ritiene opportuno che la Commissione torni ad esaminare il disegno di legge, per pervenire a una nuova formulazione del testo che possa anche incontrare larga condivisione in Assemblea.

Il senatore [BARANI](#) (*GAL*), invece, si dichiara contrario ad avviare un nuovo esame su una materia che suscita talmente tanti problemi da non consentire che si addivenga ad una soluzione normativa sufficientemente condivisa; inoltre troppo alto è il rischio che si determinino indebite limitazioni della libertà di espressione e della ricerca storica.

Anche secondo la senatrice [STEEANI](#) (*LN-Aut*), la Commissione non dovrebbe tornare a soffermarsi sul disegno di legge, giacchè ogni sforzo per raggiungere formulazioni soddisfacenti per la tutela penale contro il negazionismo, rischierebbe di risolversi in una perdita di tempo o, ancor peggio, in una modifica peggiorativa della già discutibile impostazione delle cosiddette leggi Reale e Mancino.

A giudizio del senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) il contesto in cui la Commissione giustizia può oggi tornare ad occuparsi del disegno di legge appare mutato rispetto agli equilibri riscontrati nel corso del primo esame che condusse all'approvazione del testo successivamente rinviato in Commissione. Pertanto, avendo cura di evitare soluzioni semplificatorie o insoddisfacenti che aumenterebbero il rischio di un'eccessiva latitudine applicativa di nuovi reati di opinione, auspica che la Commissione possa riprendere, quanto prima, l'esame sul testo.

Secondo la senatrice [DE PIN](#) (*Misto-GAPp*) insistere nella ricerca di una formulazione soddisfacente in materia di reati di opinione, stante la complessità del fenomeno culturale del negazionismo, non sembra opportuno nè foriero di risultati soddisfacenti.

Il presidente [PALMA](#), sulla scorta degli orientamenti espressi dai Gruppi parlamentari, propone che la Commissione riprenda l'esame del disegno di legge, dando per acquisite le fasi della relazione e della discussione che già ebbero luogo nel corso della prima istruttoria e fissando un nuovo termine per le proposte emendative per le ore 18 del 22 aprile. Precisa che gli emendamenti saranno riferiti al testo del disegno di legge rinviato in Commissione, e cioè all'atto Senato n. 54-A.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1344) PALMA. - *Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale*

(Esame e rinvio)

Il relatore [LUMIA](#) (PD) osserva preliminarmente che il disegno di legge, composto di un solo articolo, si propone di estendere il divieto di concessione dei benefici penitenziari anche ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale. È noto che nell'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 sono previste talune fattispecie incriminatrici per la cui gravità è esplicitamente vietata la fruizione dei benefici di esecuzione della pena. Sebbene tra queste fattispecie sia ricompreso l'articolo 416-bis, che incrimina le associazioni criminali di tipo mafioso, nella norma citata non è stata mai introdotta la disposizione, di cui all'articolo 416-ter, che punisce lo scambio elettorale politico mafioso. È noto altresì che la formulazione di tale reato è oggetto di un disegno di legge, al momento all'esame in terza lettura presso la Camera dei deputati, e la cui approvazione definitiva renderà effettiva la tutela penale contro tali condotte. Pertanto si rende opportuno addivenire ad una celere approvazione del disegno di legge n. 1344, anche in virtù dei frequenti rinvii che richiamano la portata normativa dell'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975, da ultimo per far fronte al sovraffollamento carcerario. Ragioni di politica criminale e di intrinseca coerenza del sistema di esecuzione della pena inducono dunque a condividere l'impostazione del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il presidente [PALMA](#) propone che si fissi subito un termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge, per poi valutare, eventualmente, se ricorrano i presupposti per richiederne la riassegnazione in sede deliberante. L'andamento dei lavori dovrà naturalmente tener conto della definitiva approvazione del disegno di legge in materia di scambio elettorale politico mafioso, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione.

Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 18 di martedì 15 aprile.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,25.

[\(1119\)](#) **Deputato COSTA.** - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(734\)](#) **CASSON ed altri.** - *Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione*

[\(845\)](#) **CHITI ed altri.** - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

[\(903\)](#) **TORRISI.** - *Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti on-line*

[\(1067\)](#) **Erika STEFANI ed altri.** - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in*

materia di diffamazione

- e della petizione n. 1091 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 febbraio.

Si passa all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sulle proposte emendative riferite all'articolo 1 (pubblicate in allegato al resoconto del 4 febbraio).

La relatrice [FILIPPIN](#) (PD) esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 1, ad eccezione della proposta 1.7 sulla quale il parere è favorevole a condizione che il presentatore acconsenta ad espungere l'ultima parte del testo che fa riferimento alla dimensione quantitativa della pubblicazione ritenuta lesiva; sugli emendamenti 1.9, 1.10 e 1.11 il parere è del pari favorevole così come è favorevole sulla proposta emendativa 1.14. Anche sull'emendamento 1.15 il parere è favorevole purchè sia espunto il riferimento alla prova "della scarsa dignità della persona". Sull'emendamento 1.16 il parere sarebbe favorevole se il presentatore si limitasse a mantenere la sola seconda parte del testo. Sull'emendamento 1.18 la relatrice si rimette alla Commissione. Sull'emendamento 1.23, il parere è favorevole a condizione che l'ammontare della sanzione ivi prevista, fino a 30 mila euro, sia riformulato indicando una cornice che va da 10 mila a 50 mila euro. L'emendamento 1.26, ispirato alla stessa *ratio*, dovrebbe dirsi assorbito dall'emendamento 1.23 ove quest'ultimo venisse riformulato. Sugli emendamenti 1.27 e 1.28, il parere è favorevole a condizione che sia riformulato il riferimento all'articolo 99 del codice penale, in materia di recidiva. Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 1.32.

Il sottosegretario FERRI esprime parere conforme a quello dianzi illustrato dalla relatrice.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) ritira l'emendamento 1.33.

Su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2, il parere della RELATRICE è contrario con le seguenti eccezioni. Sull'emendamento 2.3 il parere è favorevole, a condizione che venga espunta la lettera *b*). Sull'emendamento 2.4 la relatrice si rimette alla Commissione. Sull'emendamento 2.5 il parere è favorevole. Sull'emendamento 2.0.1 la relatrice si riserva di prospettare una riformulazione.

Sugli emendamenti riferiti all'articolo 2, l'orientamento del rappresentante del GOVERNO è conforme a quello espresso dalla relatrice.

Su tutte le proposte riferite all'articolo 3, il parere della RELATRICE è contrario salvo che sull'emendamento 3.4 su cui si riserva di proporre una lieve riformulazione, accolta la quale il parere sarebbe favorevole.

Il sottosegretario FERRI esprime parere conforme a quello della relatrice, con la sola eccezione dell'emendamento 3.1, sul quale si rimette alla Commissione.

Su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4 i pareri della RELATRICE e del GOVERNO sono contrari.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) ritira l'emendamento 4.0.4.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUL SEGUITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN 1052 E CONNESSI IN MATERIA DI OMOFOBIA E TRANSFOBIA, NN. 1119 E CONNESSI IN MATERIA DI DIFFAMAZIONE E NN. 1070 E CONNESSI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI

Il presidente [PALMA](#) rileva che da molte settimane sono all'ordine del giorno della Commissione i provvedimenti in materia di contrasto all'omofobia e alla transfobia (A.S. 1052, 391, 404 e 1089), i disegni di legge in materia di diffamazione (A.S. 1119, 734, 845, 903 e 1067), nonché i disegni di legge aventi ad oggetto la disciplina della responsabilità civile dei magistrati (A.S. 1070, 315 e 374). Osserva che per ciascuno di tali procedimenti legislativi non sono ancora pervenuti i pareri della Commissione bilancio. Ciò precluderebbe, in linea di massima, di procedere alla votazione e alla conclusione dell'esame. Tuttavia chiede che i componenti della Commissione valutino l'opportunità di attendere ancora qualche giorno, per poi esaminare gli emendamenti, invitando i proponenti al ritiro delle proposte emendative che non abbiano natura ordinamentale o che comportino, anche ad una sommaria valutazione, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. La Commissione attenderà poi un ulteriore intervallo di tempo prima di procedere al voto del mandato al relatore a riferire all'Assemblea, così da poter eventualmente recepire i pareri in seguito espressi dalla Commissione bilancio.

Ritiene di poter procedere nel senso dianzi illustrato solo una volta acquisito il consenso unanime di tutti i Gruppi in Commissione; si farà carico, poi, di informarne il Presidente del Senato.

Sull'andamento dei lavori prospettato dal presidente Palma conviene unanime la Commissione.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 20 E CONNESSI IN MATERIA DI AMNISTIA E INDULTO

Il senatore [FALANGA](#) (FI-PdL XVII), relatore sui disegni di legge in materia di amnistia e indulto, chiede al Presidente indicazioni su come procedere, dal momento che era stata in precedenza stabilita una data per la predisposizione di un testo unificato, di comune accordo con la correlatrice, senatrice Ginetti. Trascorso invano tale termine, chiede delucidazioni sulla sorte dei provvedimenti.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) ribadisce che la propria parte politica ha più volte manifestato un chiaro orientamento sul seguito dell'esame dei provvedimenti di clemenza; in proposito, ha già rilevato

come sia opportuno assumere decisioni sul punto, una volta che il Ministro della giustizia abbia reso le comunicazioni in Commissione sulle linee guida del proprio Dicastero.

Il presidente [PALMA](#) precisa che la senatrice Ginetti aveva già resa nota la richiesta di attendere che avessero luogo le comunicazioni del ministro Orlando in Commissione prima di proseguire con l'esame dei disegni di legge in materia di amnistia e indulto; osserva che tale richiesta appare comprensibile e logica. Ribadisce, quindi, che il Ministro è stato invitato ad intervenire in Commissione ma che, ad oggi, non è pervenuta conferma circa la data in cui potrà rendere comunicazioni sulle linee di indirizzo del Dicastero.

Dopo brevi interventi dei senatori [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) e [BARANI](#) (*GAL*) che stigmatizzano la ritrosia del Ministro a intervenire in Commissione nonostante l'invito rivoltogli, ha la parola il senatore [LUMIA](#) (*PD*) per assicurare che il ministro Orlando interverrà quanto prima in Commissione e che il ritardo evidenziato dai colleghi è dovuto alla recente trasferta a Strasburgo di cui si è avuto ampio risalto sui mezzi di stampa.

Il sottosegretario FERRI fornisce a sua volta rassicurazioni sul fatto che il ministro Orlando interverrà quanto prima in Commissione per rendere comunicazioni sulle linee di indirizzo del Dicastero.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [CASSON](#) (*PD*) chiede che possa essere avviato l'esame in Commissione del disegno di legge n. 735, recante delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penale.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) auspica che in occasione delle comunicazioni del ministro Orlando in Commissione si possa affrontare lo stato di emergenza in cui versano gli uffici giudiziari in molte aree del Paese. In particolare rileva la situazione critica venutasi a determinare presso il tribunale di Nocera Inferiore il cui accresciuto bacino di utenza non può essere gestito se non si provvede ad una opportuna integrazione delle risorse di personale.

In proposito, la senatrice [CAPACCHIONE](#) (*PD*) rende noto che anche la situazione degli uffici giudiziari presso il tribunale di Napoli nord-Aversa è di assoluta criticità. Pertanto, si riserva di evocare le dimensioni e la gravità di tale problema quando il ministro Orlando renderà comunicazioni alla Commissione.

Il presidente [PALMA](#) prende atto di quanto da ultimo osservato dai senatori Falanga e Capacchione e conferma che insisterà affinché il Ministro intervenga quanto prima in Commissione. Da ultimo, rende noto che il 27 marzo è pervenuta in Commissione copia della Relazione illustrativa sulla conduzione gestionale e strategica del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Tale documento, utile per fornire elementi di conoscenza, è a disposizione dei componenti della

Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.3.2.1.15. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 108 (pom.) del 29/04/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 29 APRILE 2014
108ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)
indi del Vice Presidente
[BUCCARELLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali ([n. 89](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 aprile.

Il presidente **[PALMA](#)**, nel prendere atto che non vi sono richieste di intervento, dà la parola al relatore affinché formuli una proposta di parere sul provvedimento in titolo.

Il relatore **[GIOVANARDI](#)** (NCD) preannuncia la formulazione di un parere favorevole sullo schema in esame.

La proposta di parere favorevole, previa verifica del prescritto numero legale, è quindi posta ai voti e risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1209) Francesca PUGLISI ed altri. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 aprile.

Il presidente [PALMA](#), alla luce degli esiti dell'Ufficio di Presidenza, riunitosi questa mattina, dispone il rinvio del termine, già fissato per martedì 13 maggio alle ore 16, per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo; dunque il nuovo termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato per il 20 maggio, alle ore 18. Ricorda, peraltro, che sempre in sede di Ufficio di Presidenza si è convenuto di svolgere, nella giornata di martedì 6 maggio a partire dalle ore 12, un ciclo di audizioni.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(398) CASSON ed altri. - Beni pubblici. Delega al Governo per la modifica del codice civile

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente [PALMA](#) informa la Commissione che, nella riunione dell' Ufficio di Presidenza svoltasi stamane, su esplicita richiesta del relatore, si è convenuto di svolgere, giovedì 8 maggio, un ciclo di audizioni. Invita i componenti della Commissione a far pervenire le richieste dei soggetti di cui si propone l'audizione, entro la giornata di domani.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(20\)](#) **MANCONI ed altri.** - *Concessione di amnistia e indulto*

[\(21\)](#) **COMPAGNA e MANCONI.** - *Concessione di amnistia e indulto*

[\(1081\)](#) **BARANI.** - *Concessione di amnistia e indulto*

[\(1115\)](#) **BUEMI ed altri.** - *Concessione di amnistia e indulto*

- e petizione n. 550 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 marzo.

Il presidente [PALMA](#) ricorda alla Commissione che si è conclusa la discussione generale congiunta sui disegni di legge in titolo e che il Ministro nel corso dell'audizione non ha fatto esplicito riferimento alle questioni connesse all'adozione di eventuali provvedimenti di clemenza. Fa presente, peraltro, che sono stati trasmessi dal Ministero della giustizia e acquisiti dalla Presidenza puntuali dati sulla popolazione carceraria, dai quali emerge come, a fronte di una capienza regolamentare pari al massimo a 44 mila unità, nelle carceri italiane siano reclusi circa 61 mila detenuti. Tenuto conto della persistente situazione di sovraffollamento, dell'obbligo imposto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo al nostro Paese di avviare entro il 28 maggio all'emergenza detentiva e del recente, reiterato monito del Presidente della Repubblica, invita i relatori a predisporre entro il 15 maggio alle ore 18, un testo unificato sulle proposte legislative in titolo.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) ritiene che il dibattito sulle proposte in materia di amnistia e indulto e l'eventuale predisposizione di un testo unificato debbano essere rinviati ad un momento comunque successivo al voto per le elezioni europee, al fine di evitare possibili strumentalizzazioni di carattere politico su tali delicate problematiche.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) ritiene che non si possa prescindere, nella valutazione sulla tempistica di esame dei provvedimenti in titolo, dalla posizione espressa dal Governo in sede europea. A ben vedere, replicando alle richieste della Corte di Strasburgo formulate in occasione della decisione sul caso Torreggiani, l'Esecutivo ha dato conto delle misure legislative adottate e degli effetti deflativi sulla situazione carceraria. Ritiene quindi opportuno rinviare la prosecuzione dell'*iter* d'esame dei provvedimenti e l'eventuale predisposizione di un testo unificato.

La senatrice [ALBERTI CASELLATI](#) (FI-PdL XVII) reputa non convincenti gli argomenti addotti a sostegno della richiesta di rinvio; in fondo, teoricamente, ogni intervento legislativo può di per sé prestarsi a "strumentalizzazioni" in sede elettorale. Non si comprende, in altri termini, per quale ragione la Commissione debba sospendere unicamente l'*iter* d'esame dei provvedimenti in materia di amnistia e indulto.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) ritiene condivisibile l'ipotesi di fissare per il 15 maggio il termine per la presentazione di un testo unificato, in considerazione del semplice fatto che il nostro Paese è tenuto, entro il 28 maggio, ad ottemperare agli obblighi imposti dalla Corte di Strasburgo, ponendo rimedio alla drammatica situazione di sovraffollamento carcerario.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (M5S), pur ribadendo, anche a nome del proprio gruppo, la contrarietà ad ogni provvedimento di clemenza, ritiene che non debba essere accolta la richiesta di rinvio, dovendo ciascuna parte politica rispondere, anche in sede elettorale, delle posizioni assunte in ordine ad

eventuali iniziative di amnistia o indulto.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) condivide la proposta di rinvio, in quanto la mera prosecuzione dell'*iter* d'esame di provvedimenti di clemenza potrebbe erroneamente o artificiosamente condizionare o indirizzare le scelte elettorali dei cittadini.

Il presidente [PALMA](#) conferma per giovedì 15 maggio il termine per la presentazione di un testo unificato, precisando tuttavia che il seguito dell'esame potrà aver luogo dopo lo svolgimento delle consultazioni elettorali per il rinnovo del Parlamento europeo. Eventuali modifiche in ordine ai tempi e ai modi di esame dei provvedimenti in titolo potranno comunque essere disposte nel corso della prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente [PALMA](#) comunica alla Commissione che, nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza di questa mattina, si è convenuto di convocare, per martedì 6 maggio, una seduta notturna in cui proseguirà l'esame dei disegni di legge in titolo. In quella sede ciascun Gruppo potrà far conoscere il proprio orientamento in ordine all'adozione del testo unificato relativo alle unioni civili e alle coppie di fatto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1052) Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri; Brunetta ed altri

(391) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Nuove disposizioni per il contrasto dell'omofobia e della transfobia

(404) LO GIUDICE ed altri. - Norme contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere

(1089) MALAN. - Nuove norme in tema di contrasto alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o di discriminazione basata sul sesso

- e petizione n. 547 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 aprile.

Il presidente **PALMA** avverte che si riprenderà dall'esame dell'emendamento 1.25 (testo 2).

Dopo una breve precisazione del senatore **CALIENDO** (FI-PdL XVII), il senatore **LUMIA** (PD) chiede l'accantonamento della proposta.

La senatrice **ALBERTI CASELLATI** (FI-PdL XVII) ritiene che l'accantonamento della proposta emendativa citata non possa che implicare la sospensione dell'*iter* d'esame dell'intero provvedimento.

Il senatore **GIOVANARDI** (NCD), dopo aver ribadito il proprio giudizio fortemente critico sul disegno di legge n. 1052, nella parte in cui introduce un esecrabile reato di opinione, si esprime favorevolmente alla proposta di sospendere l'*iter* di esame del disegno di legge.

Il presidente **PALMA**, alla luce del dibattito svoltosi, rinvia ad una successiva seduta la votazione dell'emendamento 1.25 (testo 2).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1070) BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati

(315) BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati

(374) BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati

- e petizione n. 53 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 aprile.

Il presidente [PALMA](#) avverte che si proseguirà con il voto delle proposte emendative riferite al disegno di legge n. 1070 e pubblicate in allegato ai resoconti delle sedute dell'11 febbraio, del 5 e del 12 marzo.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*), nell'intervenire per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.1, volto alla soppressione dell'articolo 1 del disegno di legge, ritiene inaccettabile che gran parte dell'attività parlamentare della Commissione sia destinata all'esame di problematiche connesse alla responsabilità civile o disciplinare dei magistrati, e non, invece, alla trattazione di proposte concrete volte a migliorare il funzionamento dell'amministrazione della giustizia.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*), dopo aver svolto alcune considerazioni critiche sul disegno di legge, nella parte in cui introduce forme di responsabilità civile diretta del magistrato, insiste affinché il seguito dell'esame sia rinviato ad un'altra seduta, in considerazione tra l'altro dell'assenza del relatore.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*), osservando che l'introduzione di una forma di responsabilità diretta dei magistrati non rappresenta una anomalia a livello europeo, comprende le ragioni di carattere tecnico che ispirano l'emendamento soppressivo 1.1. L'articolo 1, a ben vedere, sanziona, ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, l'adozione di atti e di provvedimenti da parte del magistrato in contrasto con l'interpretazione della legge, riservata alla suprema Corte di cassazione. La norma in questione finisce per riconoscere artificiosamente surrettizie competenze legislative all'organo giurisdizionale della legittimità.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento soppressivo. Replicando alle considerazioni critiche testè svolte dal senatore Falanga, si sofferma sull'articolo 1 del disegno di legge, svolgendo ulteriori considerazioni sulla disciplina in materia di provvedimenti giurisdizionali abnormi.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) si domanda per quale ragione i magistrati non debbano rispondere direttamente della mancata ottemperanza alle disposizioni di legge, così come interpretate dalla Suprema Corte di cassazione. La funzione nomofilattica della Corte, a ben vedere, risponde all'esigenza di assicurare certezza nell'interpretazione delle norme e garanzia ai diritti dei cittadini.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) osserva preliminarmente come la richiesta di accantonamento formulata dal senatore Lumia non risponda a logiche ostruzionistiche.

Dopo aver svolto ulteriori considerazioni sulla questione concernente la responsabilità diretta dei magistrati, attraverso l'analisi della legislazione dei principali paesi europei, preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.1. La soppressione dell'articolo 1 non può che rappresentare l'unica soluzione a fronte dell'atteggiamento di alcuni gruppi politici, ostili, di fatto, ad una più ampia riflessione sulle tematiche connesse alla responsabilità civile dei magistrati.

Il presidente [PALMA](#) ritiene che il dibattito testè svoltosi non tenga conto di un'incontrovertibile circostanza: al di là dei giudizi critici formulati, il Gruppo del Partito democratico ha ritirato gli emendamenti modificativi dell'articolo 1 del disegno di legge ad eccezione della proposta 1.105 (testo 2), sulla quale, peraltro, si sono espressi favorevolmente sia il Governo che il relatore. Per quanto concerne poi l'assenza del relatore, osserva come tali funzioni possano essere svolte, in via sostitutiva, dal Presidente.

Il senatore **GIARRUSSO** (M5S) interviene per dichiarazione di voto in dissenso precisando come le norme previste dall'articolo 1 del disegno di legge in titolo rischiano di determinare ulteriori rallentamenti nei tempi di definizione dei processi. Sembra, infatti, volersi introdurre una sorta di vincolatività del giudizio per cassazione nei riguardi degli orientamenti degli altri gradi di giurisdizione ordinaria che, senza gli opportuni correttivi, aprirebbe contraddizioni e disfunzionalità significative nell'intero sistema giudiziario. Per tali ragioni, manifesta la sua determinazione a riesaminare l'intera portata dell'articolo 1. Se ciò non fosse possibile, allora la soppressione dell'articolo appare l'unica soluzione ragionevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, verificata la presenza del numero legale, gli identici emendamenti 1.1 e 1.100 sono posti in votazione e risultano approvati.

Il PRESIDENTE dispone una breve sospensione per valutare gli effetti dell'approvazione degli emendamenti 1.1 e 1.100 sulle restanti proposte emendative e sul complesso della portata normativa del testo.

La seduta sospesa alle ore 15,20, è ripresa alle ore 15,30.

Il PRESIDENTE rende noto che in virtù dell'approvazione delle identiche proposte emendative 1.1 e 1.100, volte a sopprimere l'articolo 1 del disegno di legge n. 1070, risultano preclusi tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1. Vi è da considerare la sola eccezione dell'emendamento 1.2 del senatore Susta, al quale è consentito di poter riformulare la proposta, dal momento che essa, in realtà, si riferisce direttamente al contenuto proprio dell'articolo 2 del testo.

Qualora il senatore Susta non provveda alla riformulazione, si intenderà che i proponenti abbiano inteso rinunciare alla proposta emendativa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(54-A) Modifica all'articolo 414 del codice penale in materia di negazione di crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, nonché di apologia di crimini di genocidio e crimini di guerra, rinviato dall'Assemblea in Commissione, nella seduta del 12 febbraio 2014

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° aprile.

Si passa all'illustrazione delle proposte emendative pubblicate in allegato.

Il senatore **GIOVANARDI** (NCD) illustra l'emendamento 1.1 e l'emendamento 1.8, entrambi volti a sopprimere in tutto o in parte le disposizioni previste dall'articolo 1 del disegno di legge. Il testo, infatti, si configura come un ambiguo incrudelimento delle risposte sanzionatorie che punisce e reprime orientamenti di pensiero, in una prospettiva panpenalistica. Salva l'ipotesi di accedere a

riformulazioni puntuali, soddisfacenti e volte a incriminare condotte definite e non mere dichiarazioni, appare opportuno sopprimere in tutto o in parte l'articolo unico di cui consiste il disegno di legge. Infine, l'emendamento 1.24 mira a limitare l'oggetto delle condotte di negazionismo dell'olocausto del popolo ebraico avvenuto tra il 1939 e il 1945, i cui responsabili vennero processati a Norimberga.

Il presidente [PALMA](#) annuncia una riformulazione dell'emendamento 1.2, volto a meglio precisare la condotta sottoposta ad incriminazione ai sensi della legge n. 654 del 1975. Inoltre, in seguito ad un breve intervento del senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) che invita il Presidente a recepire nella citata riformulazione i contenuti del successivo emendamento 1.3, il presidente PALMA annuncia che il nuovo testo dell'emendamento 1.2 terrà conto anche del tenore del comma 3 dell'articolo 414 del codice penale, come modificato secondo la proposta emendativa 1.3 citata.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) illustra gli emendamenti 1.28 e 1.29. Con il primo, si intende introdurre una adeguata risposta punitiva alle condotte di grossolana minimizzazione del delitto di genocidio e dei crimini definiti dallo statuto del Tribunale militare internazionale. Tali fattispecie incriminatrici saranno però perseguibili solo se le condotte sono atte a incitare alla violenza, all'odio nazionale, etico e religioso. Con gli emendamenti 1.27 e 1.29, invece, si appresta una specifica disciplina volta a reprimere e prevenire i reati compiuti in rete e con mezzi di comunicazione elettronica. Tali norme potrebbero trovare spazio, comunque, anche in altri provvedimenti di portata più generale.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) illustra gli emendamenti 1.4, 1.22, 1.23 e 1.26. Si tratta rispettivamente di una proposta emendativa volta a meglio definire il quadro delle risposte sanzionatorie; di un emendamento che tende a incriminare il negazionismo predicato pubblicamente; di una proposta volta a circoscrivere la norma penale alle sole negazioni dell'esistenza di crimini conclamati; infine, l'emendamento 1.26 rafforza la previsione del dolo specifico che caratterizza le condotte finalizzate al proselitismo, ovvero all'incitamento all'odio etnico o razziale.

Ha la parola il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) che illustra l'emendamento 1.11 il quale tende alla riformulazione delle condotte negazioniste punibili solo se finalizzate ad agevolare l'attività di organizzazioni o movimenti che perseguono scopi di discriminazione o odio etnico, nazionale, razziale o religioso. L'emendamento 1.12, di simile contenuto, si limita a ridisciplinare il negazionismo condizionandone l'illiceità penale al solo fine di incitare all'odio razziale, etnico o religioso. L'emendamento 1.16 prevede l'introduzione della necessaria pubblicità della condotta negazionista; infine, l'emendamento 1.15 si muove nella stessa direzione di meglio specificare la rilevanza penale delle condotte di negazionismo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le altre proposte emendative si danno per illustrate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata domani alle ore 14,30, non avrà più luogo.

*SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1345 E CONNESSI ASSEGNATI ALLE
COMMISSIONE RIUNITE GIUSTIZIA E AMBIENTE*

Il PRESIDENTE ricorda, come anticipato per le vie brevi, che il termine per la presentazione degli emendamenti per il disegno di legge n. 1345 in materia di reati ambientali, all'esame delle Commissioni 2a e 13a riunite, è stato differito al 20 maggio, alle ore 18.

La seduta termina alle ore 16,05.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [54-A](#)

G/54-A/1/2

[AIROLA](#)

La Commissione,

in sede di esame dell'atto Senato n. 54, volto ad inserire nel codice penale una fattispecie delittuosa al fine di punire la negazione e la istigazione di crimini di guerra o di genocidio o contro l'umanità;

considerato che:

la motivazione dell'intervento normativo è stata individuata nella necessità di dare un segnale di contrasto a quella che non può essere considerata come semplice opinione, ma come una cosciente distorsione della verità con finalità contrastanti con i principi fondanti della nostra Repubblica. Una azione sul piano culturale può tuttavia risultare molto più incisiva ed opportuna rispetto al mero intervento penale sanzionatorio;

impegna il Governo:

ad impartire le opportune direttive affinché, le scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possano promuovere iniziative volte all'approfondimento delle tematiche relative ai crimini di guerra o di genocidio o contro l'umanità, con particolare riferimento a quelli avvenuti nel corso del ventesimo secolo.

Art. 1

1.1

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[PALMA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera a) dopo le parole: «ovvero istiga», è inserita la seguente:

«pubblicamente»;

b) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) con la reclusione da sei mesi a tre anni chi istiga pubblicamente a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi»;

c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Per i fatti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, l'istigazione e l'incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999 n. 232.

3-ter. Per l'attività di repressione dei reati previsti dal presente articolo si applicano gli articoli 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 3 agosto 1988, n. 269 e successive modificazioni».

1.3

[BUEMI, FAUSTO.GUILHERME LONGO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 414 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 414. ? (*Comportamenti idonei a provocare la commissione di delitti*). ? 1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni colui che istiga a commettere uno o più delitti. La pena si applica soltanto quando la condotta di cui al primo periodo sia espressa con modalità che, per la pubblicità del luogo, la natura suggestiva dei mezzi di propaganda utilizzati, la condizione collettiva dell'uditorio, la condizione individuale di vulnerabilità dell'istigato, siano idonee a provocare la commissione del delitto da parte del destinatario della comunicazione, anche mediante l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili.

2. Alla pena della multa fino a 10.000 euro soggiace chi, senza istigazione e fuori dei casi di cui all'articolo 302, compie l'apologia della commissione di un delitto con le modalità di cui al secondo periodo del comma 1.

3. La pena è aumentata della metà se l'istigazione di cui al comma 1 riguarda:

a) delitti di terrorismo;

b) crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, e dalla precedente giurisprudenza internazionale;

c) delitti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni;

4. La pena è aumentata della metà se l'apologia di cui al comma 2 riguarda i delitti di cui al comma 3, purché sia compiuta con distribuzione, divulgazione o pubblicità di materiale o informazioni, con qualsiasi mezzo, anche telematico, volto alla negazione di verità storiche per le quali la responsabilità sia stata accertata, con sentenza di condanna passata in giudicato, anche ad opera di Corti penali internazionali".».

1.28

[MALAN, AMATI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1, dopo la lettera b, è aggiunta la seguente:

con la reclusione fino a tre anni e/o con la multa fino a euro 10.000 chiunque pone in essere pubblicamente attività di negazione, compresa la grossolana minimizzazione, del delitto di genocidio, di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 962, "Prevenzione e repressione del delitto di genocidio", e dei crimini definiti all'articolo 6 dello Statuto del Tribunale militare internazionale allegato all'Accordo di

Londra dell'8 agosto 1945, compiuti in Europa dal 1° settembre 1939 al 6 maggio 1945, quando tale attività sia posta in essere in modo atto a incitare alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo definito sulla base dell'origine nazionale o etnica, della religione della varietà umana, o nei confronti di uno o più membri di un tale gruppo;

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

" il reato di cui alla lettera c), del primo comma, è perseguibile d'ufficio".».

1.4

[LUMIA](#), [CASSON](#), [AMATI](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [FILIPPIN](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) al primo comma, numero 1, la parola: "cinque", è sostituita dalla seguente: "tre";

"0a) al primo comma, numero 2, le parole: "reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206", sono sostituite dalle seguenti: "multa fino a euro 1000";».

1.5

[PALMA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1.

1. Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

"0a) al primo comma, numero 1, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni"».

1.6

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) il terzo comma è sostituito dai seguenti:

"Alla pena della multa fino a 10.000 euro soggiace chi, fuori dei casi di cui al primo comma, compie l'apologia della commissione di un delitto con una delle seguenti modalità:

a) in luogo pubblico, anche rivolgendosi ad un uditorio occasionale;

b) mediante un prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62;

c) laddove la natura suggestiva o travisata dei mezzi utilizzati, per l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili, sia idonea ad occultare la genuinità dell'origine del messaggio; ovvero a determinare una costruzione artefatta delle fonti storiche invocate, allo scopo di negare gli effetti concretamente verificatisi di ideologie fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico o religioso."».

Conseguentemente, alla lettera a) sostituire le parole: «la pena di cui al comma 1 n. 1» con le seguenti: «la pena di cui al terzo comma ».

1.7

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a) e sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l'ultimo comma dello stesso articolo 414 del codice penale è sostituito dai seguenti:

"Fuori dei casi di cui all'articolo 302, è punito con la multa da 5.000 euro fino a 10.000 euro chiunque pone in essere attività di negazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, distribuendo, divulgando o pubblicizzando materiale o informazioni, con qualsiasi mezzo, anche telematico, fondati sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico o religioso.

La pena di cui ai commi terzo e primo è aumentata, rispettivamente, nei confronti di chi fa apologia o incita a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, anche mediante l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione

telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili".».

1.8

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.9

[BUEMI](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) Il primo comma dell'articolo 414 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Chiunque istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'aver agito pubblicamente o mediante un prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62:

- 1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;
- 2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 250, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni".

a-bis) Il terzo comma dell'articolo 414 del codice penale è sostituito dai seguenti:

"Alla pena della multa fino a 10.000 euro soggiace chi, fuori dei casi di cui al primo comma, compie l'apologia della commissione di un delitto con modalità che, per la pubblicità del luogo, la natura suggestiva dei mezzi di propaganda utilizzati, la condizione collettiva dell'uditorio, la condizione individuale di vulnerabilità, siano idonee a provocare la commissione del delitto da parte del destinatario della comunicazione.

È punita come apologia di reato, ai sensi del terzo comma, anche la condotta di colui che nega la realtà di fatti sanzionati come crimini storici, quando, per l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili, la comunicazione è data occultando o travisandone la provenienza, ovvero mediante costruzione artefatta di fonti."».

1.10

[BUEMI](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) dopo il terzo comma dell'articolo 414 del codice penale è inserito il seguente:

"Alla pena della multa fino a 10.000 euro soggiace chi, fuori dei casi di cui al primo, secondo e terzo comma, nega i crimini verificatisi come effetto di ideologie fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico o religioso, quando ciò avvenga in una delle seguenti modalità:

a) occultando la genuinità dell'origine del messaggio, ovvero determinando una costruzione artefatta delle fonti storiche invocate, in ragione della natura suggestiva o travisata dei mezzi utilizzati, anche per l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili;

b) in luogo pubblico, anche rivolgendosi ad un uditorio occasionale;

c) mediante un prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62."».

1.11

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [PAGLINI](#), [MORRA](#), [NUGNES](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [MORONESE](#), [TAVERNA](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [BOTTICI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al primo comma, numero l), si applica a chiunque pubblicamente nega l'esistenza di crimini di genocidio o contro l'umanità o di guerra, al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso"».

1.12

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [PAGLINI](#), [MORRA](#), [NUGNES](#), [SERRA](#)

, [SIMEONI](#), [MORONESE](#), [TAVERNA](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [BOTTICI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al primo comma, numero 1, si applica a chiunque pubblicamente, al fine di incitare all'odio razziale, etnico o religioso nega l'esistenza di crimini di genocidio o contro l'umanità o di guerra".».

1.13

[BARANI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «chiunque» inserire le seguenti: «, in occasione di un contesto o un evento pubblico appositamente organizzato».

1.14

[BARANI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «chiunque» inserire le seguenti: «, in occasione di un contesto o un evento pubblico».

1.15

[AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [PAGLINI](#), [MORRA](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#),
, [TAVERNA](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [BOTTICI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «chiunque» inserire le seguenti: «, con le modalità ivi previste».

1.16

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [PAGLINI](#), [MORRA](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#),
, [TAVERNA](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [BOTTICI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «chiunque», inserire la seguente: «pubblicamente».

1.17

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nega l'esistenza di crimini di guerra o genocidio o contro l'umanità», con le seguenti: «nega, comunicando con più persone, l'esistenza di fenomeni storici accertati di crimini di genocidio, contro l'umanità o di guerra come definiti dagli articoli 6, 7, 8 dello statuto della Corte Penale internazionale ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232».

1.18

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nega l'esistenza di crimini di guerra o genocidio o contro l'umanità», con le seguenti: «nega pubblicamente l'esistenza di fenomeni storici accertati di crimini di guerra, genocidio o contro l'umanità, salvo nei casi in cui le esternazioni siano riconducibili a finalità di ricerca storico scientifica».

1.19

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nega l'esistenza di crimini di guerra o genocidio o contro l'umanità», con le seguenti: «nega pubblicamente l'esistenza di fenomeni storici accertati di crimini di guerra, genocidio o contro l'umanità».

1.20

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «nega» inserire le seguenti: «comunicando con più persone».

1.21

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «nega» inserire la seguente: «pubblicamente».

1.22

[LUMIA](#), [CASSON](#), [AMATI](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [FILIPPIN](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «a chiunque nega» inserire la seguente: «pubblicamente».

1.23

[LUMIA](#), [CASSON](#), [AMATI](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [FILIPPIN](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «l'esistenza di» inserire la seguente: «conclamati».

1.24

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di crimini di guerra o di genocidio o contro l'umanità;» con le seguenti: «dell'olocausto del popolo ebraico, avvenuto dal 1939 al 1945, i cui responsabili vennero processati a Norimberga».

1.25

[BARANI](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il fatto non sia commesso con finalità di analisi o ricerca a carattere storico o sociale o culturale».

1.26

[LUMIA](#), [CASSON](#), [AMATI](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [FILIPPIN](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «o contro l'umanità» aggiungere, in fine, le seguenti: «a fini di proselitismo ovvero di incitamento all'odio etnico o razziale».

1.27

[AMATI](#), [MALAN](#), [VALENTINI](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «o crimini di guerra» inserire le seguenti: «ivi compresa quella posta in essere mediante l'impiego di reti di comunicazione elettronica, anche a mezzo internet» e, in fine, aggiungere le seguenti parole: «I predetti reati sono perseguibili d'ufficio».

1.29

[MALAN](#), [AMATI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, sono aggiunti, al termine, i seguenti commi:

"2. Ove l'attività di cui al comma c) sia posta in essere mediante l'impiego di reti di comunicazione elettronica, tramite internet, la pena detentiva e la multa sono aumentate fino alla metà";

"3. Nel caso dei reati di cui al presente articolo si procede, anche in via cautelare, al contrasto all'accesso dei siti utilizzati per commettere il reato ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 19 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Norme contro la pedofilia e la pedopornografia anche a mezzo di internet"».

1.3.2.1.16. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 128 (pom.) del 10/07/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 10 LUGLIO 2014
128ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 17,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente **[PALMA](#)** alla luce delle decisioni assunte dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e delle questioni ivi sollevate in ordine alla programmazione dei lavori della Commissione, ritiene opportuno svolgere alcune precisazioni. Replicando, in particolare, ai rappresentanti di alcuni Gruppi che hanno accennato a una presunta decelerazione dei lavori negli ultimi tempi, ricorda che la Commissione ha concluso l'esame di numerosi provvedimenti che si trovano nello stato di relazione per l'Assemblea, ovvero sono all'esame dell'altro ramo del Parlamento. In particolare, sono già stati trasmessi alla Camera dei deputati i disegni di legge in materia di tortura (Atto Senato 362 e connessi), di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati (Atto Senato 116 e connessi), nonché i disegni di legge in materia di esercizio abusivo delle professioni (Atto Senato 471 e connessi) e di demolizione di opere abusive (Atto Senato 580), tutti approvati dal Senato alcuni mesi fa, sulla base dell'attività istruttoria della Commissione. Ricorda, inoltre, che recentemente la stessa Commissione ha approvato il disegno di legge in materia di negazionismo (Atto Senato 54-A/R) e il disegno di legge in materia di diffamazione (Atto Senato 1119 e connessi), già approvato dalla Camera dei deputati.

Per quanto riguarda i provvedimenti all'esame della Commissione, il disegno di legge in materia di responsabilità civile dei magistrati (Atto Senato 1070 e connessi) è in parte correlato ai disegni di legge europea per l'anno 2013 (Atti Senato 1519 e 1533) e, pertanto, il relativo esame potrà essere concluso dopo che la Commissione avrà espresso il parere sul disegno di legge europea che, come

noto, a seguito di un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, reca disposizioni relative alla responsabilità civile dei magistrati. Ricorda, peraltro, che il tema in questione è stato più volte affrontato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea che non ritiene conforme all'ordinamento comunitario una esclusione totale di responsabilità per gli errori giudiziari di interpretazione.

In ordine ai disegni di legge sulla lotta alla corruzione, sul voto di scambio e sul falso in bilancio (Atto Senato 19 e connessi), rileva che i lavori in Commissione hanno subito una decelerazione quando, poco più di un mese fa, il Governo ha annunciato di voler presentare una propria iniziativa su tale materia; in quella circostanza, infatti, con l'accordo della maggioranza dei Gruppi presenti in Commissione, è stato disposto il differimento della discussione dei disegni di legge fino alla presentazione del testo governativo; tale sospensione non può eccedere il termine di un mese. E' evidente che essendo trascorso tale termine, si potrebbe procedere alla votazione dei relativi emendamenti. Tuttavia, informa la Commissione che, presso la VI Commissione permanente della Camera dei deputati, nel corso dell'esame di un disegno di legge in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale (Atto Camera 2247), è stato approvato un emendamento che innova interamente la disciplina del reato di riciclaggio; tale disposizione, come è noto, è riguardata dal disegno di legge n. 19 e dagli altri connessi. Poiché, in seguito alla deliberazione della Commissione finanze della Camera dei deputati, l'eventuale approvazione di norme in materia di riciclaggio anche da parte della Commissione determinerebbe il sovrapporsi di discipline aventi il medesimo oggetto, ha ritenuto di chiedere al Presidente del Senato di attivare le opportune intese con la Presidenza della Camera dei deputati al fine di evitare inconvenienti e incongruenze procedurali. Comunica, quindi, che l'esame del disegno di legge n. 19 e connessi potrà riprendere non appena perverrà una risposta circa le intese con l'altro ramo del Parlamento, fermo restando che la sospensione dell'esame non potrà protrarsi ancora per molto tempo, alla luce delle reiterate richieste di calendarizzazione in Assemblea da parte di alcuni gruppi di opposizione e, in particolare, da parte del Movimento 5 Stelle.

Per quanto riguarda poi il disegno di legge sul contrasto all'omofobia e alla transfobia, già approvato dalla Camera dei deputati (Atto Senato n. 1052 e connessi), ricorda che, constatato il ricorso a condotte ostruzionistiche da parte del gruppo Nuovo Centro Destra in sede di esame degli emendamenti, ha ritenuto opportuno non monopolizzare i lavori della Commissione con il prolungato esame di un provvedimento che, peraltro, non risulta ancora calendarizzato per l'esame in Assemblea.

In materia di amnistia e indulto (Atto Senato 20 e connessi), i lavori della Commissione potranno proseguire in vista degli esiti che sortiranno dai nuovi, ulteriori provvedimenti annunciati dal Governo per far fronte al sovraffollamento carcerario. Ricorda anche che, dopo che l'Unione europea ha espresso apprezzamento per i recenti sforzi profusi dal Governo nel fronteggiare tale emergenza, vi è rinnovata attenzione sull'ipotesi di adottare provvedimenti di amnistia e indulto come rimedio ultimo per risolvere il problema delle carceri.

Per altro verso, i disegni di legge volti a introdurre il reato di omicidio stradale (Atto Senato 859 e connessi) sono in fase di discussione avanzata, in attesa che i Gruppi facciano pervenire le proprie indicazioni in ordine alle richieste di audizioni già avanzate.

Svolge, quindi, brevi cenni ad altri provvedimenti all'esame della Commissione, quali il disegno di legge in materia di adozione dei minori (Atto Senato 1209), nonché il disegno di legge sul divieto dei benefici ai condannati *ex articolo 416-ter* del codice penale (Atto Senato 1344) e quello sulle modifiche al codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di tipo mafioso (Atto Senato 810); si tratta di discussioni il cui esito è sospeso in attesa del parere della Commissione bilancio.

Inoltre, per i disegni di legge sul divorzio breve (Atto Senato 1504 e connessi) e sul tribunale della famiglia (Atto Senato 194 e connessi) le relatrici saranno chiamate ad individuare un testo base ovvero a presentare un testo unificato alla luce di un eventuale, prossimo ciclo di audizioni.

Infine, la discussione dei disegni di legge sulle unioni civili e le coppie di fatto (Atto Senato 14 e

connessi) sarà ripresa quanto prima, dopo che la relatrice ha recentemente depositato una versione corretta e riveduta della proposta di testo unificato.

Dopo brevi interventi delle senatrici [CIRINNA'](#) (PD), [FILIPPIN](#) (PD) e [ALBERTI CASELLATI](#) (FI-PdL XVII), nonché del senatore [FALANGA](#) (FI-PdL XVII) la Commissione prende atto dei chiarimenti offerti dal Presidente.

IN SEDE REFERENTE

(922) Maurizio ROMANI ed altri. - Modifiche al codice penale e alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il senatore [Maurizio ROMANI](#) (Misto) illustra le ragioni alla base della presentazione del disegno di legge in titolo e ricorda, innanzitutto, che la donazione di un proprio organo costituisce una straordinaria manifestazione di liberalità. I trapianti di organi, oltre ad avere generato una svolta epocale nella pratica medica, si caratterizzano essenzialmente perché hanno come presupposto un supremo atto di altruismo. Di qui l'esigenza di combattere ogni pratica volta alla commercializzazione e al favoreggiamento delle attività che circondano l'illecita cessione di parti del proprio corpo. Richiama quindi l'opportunità di fronteggiare il turismo internazionale volto al trapianto e alla cessione degli organi a titolo oneroso e a lottare in modo determinato contro le associazioni criminali che consumano tali reati. Si richiama altresì alla dichiarazione di Istanbul, adottata dall'Organizzazione mondiale per la sanità, dalla quale si evince che il traffico di organi equivale, in sostanza, alla tratta di esseri umani sia per l'allarme sociale che ingenera sia per la carica di illecità che accompagna simili condotte.

Infatti, la sociologia criminale conosce il tragico proliferare dei tentativi di ottenere organi dietro il pagamento di somme di denaro da parte dei pazienti in dialisi. Ne è conseguita la nascita di figure quali venditori, intermediari e medici che, a vario titolo, circondano queste pratiche, dalle quali scaturisce l'esigenza di proteggere i soggetti deboli relegati ai margini della società che spesso si trovano costretti a cedere parti del proprio corpo per disperazione. Conclude rilevando che gli obiettivi del disegno di legge si riassumono nell'intento di disincentivare la domanda illecita di donazioni, nella protezione delle vittime, nella repressione della condotta di organizzatori e facilitatori ai quali ultimi occorre comminare sanzioni severe ed effettive, stante la riprovevolezza morale del loro agire caratterizzato da un odioso approfittamento degli stati di bisogno.

In questa prospettiva, riferendosi alle perplessità emerse nel corso della discussione generale circa la congruità delle pene previste dal disegno di legge in titolo, precisa di aver considerato, quale punto di riferimento per la risposta sanzionatoria, gli articoli 600 e 601 del codice penale, nonché l'esigenza di poter ricorrere ad adeguati mezzi di ricerca della prova per prevenire, reprimere e dimostrare processualmente la consumazione di tali reati. In particolare, occorre che i limiti della cornice edittale consentano il ricorso alle attività di intercettazione telefonica quando si investiga sui delitti connessi al traffico illecito di organi.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e propone la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di giovedì 24 luglio.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 18,30.

1.3.2.1.17. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 140 (pom.) del 03/09/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 3 SETTEMBRE 2014
140ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [PALMA](#) (FI-PdL XVII) comunica le determinazioni assunte sulla programmazione dei lavori della Commissione dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è appena concluso.

Si è convenuto, innanzitutto, di rinviare il seguito dell'esame dei disegni di legge all'esame della Commissione che hanno ad oggetto le materie sulle quali il Governo ha preannunciato l'adozione di puntuali iniziative legislative in esito alla seduta del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014, allorché sono state illustrate le proposte di riforma di vari punti nevralgici del sistema giustizia.

L'Ufficio di Presidenza ha inoltre demandato ai rappresentanti dei Gruppi in Commissione e alle relatrici, il compito di far conoscere l'orientamento delle diverse forze politiche sull'opportunità di proseguire l'esame dei disegni di legge n. 1504 e connessi, in materia di "divorzio breve", a seguito della annunciata iniziativa governativa in materia di giustizia civile che riguarda, tra l'altro, anche il procedimento per pervenire alla cessazione degli effetti civili e allo scioglimento del matrimonio. Si tratta, infatti, di valutare se la Commissione possa proseguire l'esame dei suddetti disegni di legge, ovvero debba sospendere i lavori in attesa dell'eventuale assegnazione del testo adottato dal Governo, caratterizzato da parziale omogeneità di materia.

L'Ufficio di Presidenza ha altresì rivolto l'unanime invito al Governo affinché trasmetta a questo ramo del Parlamento tutti i provvedimenti relativi ad argomenti già in fase avanzata di trattazione in Commissione, con particolare riferimento alla lotta alla corruzione e alla criminalità

economica, alla modifica della disciplina della responsabilità civile dei magistrati e alla riforma organica della magistratura onoraria.

Inoltre, il senatore Buccarella, a nome del proprio Gruppo, ha invitato il Governo ad intervenire con puntuali proposte emendative riferite ai disegni di legge n. 19 e connessi in materia di lotta alla corruzione, anziché con un'autonoma iniziativa legislativa, al fine di non vanificare il proficuo lavoro già svolto finora dalla Commissione.

In tema di unioni civili è stato rinnovato l'invito al vice ministro Costa a far conoscere tempi e contenuti delle eventuali iniziative governative in materia.

Il Presidente comunica quindi che la prossima settimana si potrà proseguire con le votazioni degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1209 in materia di adozione dei minori, e, qualora pervengano i prescritti pareri delle Commissioni 1a e 5a, anche sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 922, in materia di traffico di organi destinati al trapianto, e al disegno di legge n. 1344, in materia di divieto di benefici ai condannati ai sensi dell'articolo 416-ter del codice penale.

Si procederà poi a raggiungere le opportune intese con la Presidenza della Commissione ambiente per concludere, auspicabilmente entro la prossima settimana, le audizioni sul disegno di legge n. 1345, in materia di delitti ambientali. Analogamente, si potrà concordare una seduta delle Commissioni giustizia e finanze riunite per proseguire l'esame del disegno di legge n. 988, in materia di riforma del processo tributario. Si prenderanno altresì accordi con le Commissioni 1a e 3a per eventuali convocazioni delle sedute, rispettivamente, per l'esame dell'Atto di Governo n. 103 recante uno schema di decreto correttivo del codice antimafia, e per l'esame dei disegni di legge nn. 1552 e 572, sulla Ratifica della Convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone infine che i disegni di legge nn. 20 e connessi, in materia di amnistia e indulto, siano espunti dal calendario dei lavori della Commissione, in quanto l'esame è ormai sospeso da lungo tempo. Ciò anche al fine di non ingenerare aspettative nei potenziali beneficiari delle misure di clemenza di cui, peraltro, egli stesso si conferma ancora oggi un convinto sostenitore

Su tale ultima richiesta il presidente [PALMA](#) comunica che, in una prossima seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si potrà valutare l'eventuale seguito dell'esame dei disegni di legge in materia di amnistia e indulto.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per le ore 14,30 di domani, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.10.

1.3.2.1.18. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 147 (pom.) del 30/09/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

**MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 2014
147ª Seduta**

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[CASSON](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi ([n. 110](#))

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Esame e rinvio)

Il relatore [DLMAGGIO](#) (PI) riferisce sul provvedimento in titolo, il quale reca norme relative all'elezione del Consiglio dell'ordine circondariale forense.

La fonte attributiva del potere regolamentare risiede nell'articolo 28, comma 2, della legge n. 247 del 2012, con la quale è stata nuovamente disciplinata l'intera materia dell'esercizio della professione forense. Peraltro, l'articolo 25 della stessa legge, nel richiamare il regolamento all'esame della Commissione stabilisce anche che gli iscritti all'ordine circondariale forense sono individuati in termini di elettorato attivo al fine della composizione dello stesso Consiglio dell'ordine.

Anche la costituzione dell'assemblea è puntualmente delineata dalla legge di riforma, e precisamente, dall'articolo 27, comma 1, che postula che essa sia composta dai medesimi avvocati iscritti all'albo ed agli elenchi; spetta all'assemblea di eleggere i componenti del Consiglio da rinnovare ogni quattro anni.

Vi sono altresì elementi che concernono, sempre a livello di normazione avente forza di legge, alcuni aspetti relativi al Consiglio dell'ordine, che dunque costituiscono dei limiti alla potestà regolamentare: per primo vi è da tenere in considerazione la composizione del Consiglio dell'ordine con l'indicazione del numero dei componenti in relazione a quello degli iscritti; sono poi fissati per legge il principio della segretezza del voto, i requisiti per l'elettorato attivo, le condizioni di eleggibilità e di incompatibilità, l'espressione del numero di voti, le regole di prevalenza in caso di parità e il principio maggioritario per l'elezione dei candidati votati, il subentro dei non eletti, i limiti di ricandidatura, nonché, infine, la durata del Consiglio e il regime di *prorogatio*.

Ne discende, quindi, che l'ambito di operatività delle norme regolamentari concerne le sole modalità di svolgimento delle elezioni consiliari e la previsione, nei dispositivi attuativi dei citati vincoli legislativi, del riparto dei consiglieri da eleggere in base ad un criterio che assicuri, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, l'equilibrio tra i generi. Al riguardo occorre sottolineare che, mediante la disciplina del voto di preferenza, si realizza la possibilità di esprimere un maggior numero di indicazioni elettorali se destinate ai due generi. Del pari tendono a garantire l'obiettivo che venga raggiunta almeno un terzo dell'elezione dei consiglieri del genere meno rappresentato, mediante i criteri di formazione delle liste e il meccanismo di sostituzione nel corso del mandato.

Più analiticamente, il complesso regolamentare si può ripartire in tre Capi: I disposizioni generali; II modalità di svolgimento delle elezioni; III disposizioni finali. Mi limito a illustrare le disposizioni di maggior rilevanza.

Al riguardo l'articolo 5, nel disciplinare la propaganda elettorale impedisce che essa si svolga nel luogo e nel tempo in cui si tengono le operazioni di voto. Anche l'articolo 6 assume particolare rilievo, poichè regola la presentazione delle candidature che, potendo avvenire sia individualmente che all'interno di una lista, dovrebbe consentire un elevato margine di rappresentatività alla compagine degli eletti.

L'articolo 7 reca i complessi dispositivi circa i candidati la cui presenza in lista deve favorire e garantire la equa rappresentazione dei generi così come stabilito dalla legge ordinaria. Vi è così la traduzione normativa del principio in base al quale viene garantita maggior rappresentatività e candidabilità, più è elevato l'equilibrio tra i generi. Segnala, da ultimo, che il candidato che si presenta in più liste vede decadere la propria candidatura e che il complessivo sistema elettorale assume natura maggioritaria già in forza della citata legge forense, dal che si trae la ragione ispiratrice della regola, sempre contenuta nell'articolo 7, per cui la candidatura all'interno di una lista comporta candidatura anche a titolo individuale. Rinvia quindi alla lettura accurata dell'articolo 9 che regola, tra l'altro, l'espressione del voto da parte degli iscritti e dell'articolo 12 che consente l'opzione circa le modalità di votazione consistente nel ricorso al sistema elettronico. Conclude soffermandosi sull'articolo 13 che assume peso decisivo individuando esso i criteri di validità e di attribuzione del voto in sede di scrutinio. Premesso che la disciplina di dettaglio è particolarmente chiara ed esaustiva, l'obiettivo delle norme è quello di tutelare i principi di univocità dell'espressione della preferenza, mediante la previsione di specifiche ipotesi di nullità dell'intera scheda allorchè questa contenga elementi estranei all'espressione del voto o che mettano a repentaglio la sua segretezza.

Dopo che il senatore [GIOVANARDI](#) (NCD) ha espresso talune perplessità sul sistema di elezione dei consiglieri, previsto dall'atto del Governo in esame, il senatore [FALANGA](#) (FI-PdL XVII) sollecita una riflessione sull'articolo 8 del provvedimento sottolineando la situazione di evidente conflitto di interessi nella quale verrebbe a trovarsi il presidente del Consiglio dell'ordine candidato e chiamato contestualmente a presiedere la commissione elettorale.

Il presidente [PALMA](#) propone di rinviare ad una successiva seduta l'avvio della discussione generale così da consentire al relatore Di Maggio di acquisire elementi per la predisposizione di una proposta di parere.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [PALMA](#) riferisce alla Commissione gli esiti della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato svoltasi lo scorso martedì 23 settembre per la programmazione dei lavori. In quella sede è in primo luogo emersa la comune esigenza di intervenire sui reati di offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica.

In ordine alle modalità e ai tempi di esame dei disegni di legge nn. 667 e 1421, vertenti su tale materia, non si è registrato però un avviso unanime. Da taluni è stata infatti evidenziata l'esigenza di procedere alla immediata calendarizzazione di tali provvedimenti, mentre da altri è stata sottolineata l'opportunità di rinviare l'avvio dell'esame al termine della vicenda processuale che vede come parte il senatore Storace, così da evitare rischi di strumentalizzazione mediatica. Ritiene pertanto che sui tempi e modi di esame dei citati disegni di legge si debba pronunciare il *plenum* della Commissione.

La Commissione, a maggioranza, si esprime favorevolmente all'inserimento nel calendario dei lavori della prossima settimana dei disegni di legge in materia di vilipendio al Capo dello Stato.

Il presidente [PALMA](#) ricorda altresì che in sede di Ufficio di presidenza sono emerse posizioni divergenti in ordine alla prosecuzione dell'*iter* di esame dei disegni di legge in materia di amnistia e indulto, essendone stata sollecitata l'immediata espunzione dall'ordine del giorno della Commissione da taluni rappresentanti dei Gruppi.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) ricorda alla Commissione le ragioni che avevano indotto all'inserimento in calendario di tali provvedimenti, ovvero l'esigenza di far fronte alle critiche mosse dall'Europa al nostro Paese per le inumane condizioni detentive. In proposito ritiene che le misure risarcitorie adottate dal Governo in via d'urgenza non siano in grado di ovviare alle citate criticità. Egli ritiene necessario, nella propria qualità di correlatore, mantenere all'ordine del giorno della Commissione i disegni di legge n. 20 e connessi dal momento che riforme di carattere strutturale del sistema penale necessitano di provvedimenti di clemenza atti ad assicurare una effettiva parità di trattamento fra reclusi, in attesa di giudizio, per i quali eventuali benefici di pena possono trovare applicazione, e detenuti con condanna definitiva.

La senatrice [GINETTI](#) (*PD*) ritiene, quale correlatrice, che prima di procedere alla espunzione dall'ordine del giorno della Commissione dei provvedimenti, sia necessaria una interlocuzione con il Ministro della giustizia così da acquisire i dati relativi all'impatto delle modifiche legislative apportate nell'ultimo anno e mezzo sul sistema carcerario.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) ritiene che i provvedimenti di amnistia rappresentino, come

dimostrano i risultati conseguiti, misure di per sé inidonee ad ovviare alle inefficienze del sistema carcerario. Per tale ragione il Governo e la Commissione hanno ritenuto di portare avanti interventi di natura strutturale quali quelli relativi all'istituto della messa alla prova, della depenalizzazione, volti a risolvere le reali cause del sovraffollamento.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ricorda alla Commissione come l'inserimento all'ordine del giorno di tali provvedimenti si sia reso in parte necessario in ragione del tenore del messaggio inviato alle Camere dal Presidente della Repubblica con riguardo alla situazione carceraria. Per ragioni di correttezza istituzionale ritiene inopportuno procedere alla espunzione di tali provvedimenti dal calendario dei lavori. Sarebbe a suo parere preferibile attendere, come suggerito dalla senatrice Ginetti, una interlocuzione con il Ministro così da poter valutare la congruità dei risultati raggiunti con i provvedimenti legislativi fino ad oggi approvati.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottolinea alla Commissione di aver posto all'Ufficio di presidenza tale questione in ragione del fatto che il perdurante mantenimento all'ordine del giorno dei provvedimenti di clemenza rischia di per sé di ingenerare aspettative nella popolazione reclusa. È necessario pertanto che la Commissione esprima con chiarezza la propria posizione in ordine ai provvedimenti di clemenza procedendo eventualmente alla loro espunzione dal calendario dei lavori.

Il presidente [PALMA](#) alla luce del dibattito svoltosi propone di rimettere ai relatori la predisposizione di puntuali quesiti da sottoporre al Ministro volti ad acquisire dati relativi all'impatto della legislazione processual-penalistica sul sistema carcerario.

La Commissione concorda altresì sulla proposta avanzata dal presidente Palma con riguardo ai provvedimenti di clemenza.

IN SEDE REFERENTE

[\(1626\)](#) *Riforma della disciplina della responsabilità civile dei magistrati*

(Esame e rinvio)

Il relatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul disegno di legge in titolo, che investe il tema della riforma della responsabilità civile dei magistrati, sul quale la Commissione ha già svolto un approfondito esame muovendo dai disegni di legge a sua propria firma e del senatore Barani. L'oratore enuclea gli aspetti salienti della proposta governativa nel presupposto che tutti i senatori abbiano ormai presente il quadro delle problematiche connesse con i propositi di modifica della legge n. 117 del 1988. Premette, tuttavia, che il Governo si fa carico in sede di relazione illustrativa e poi nell'articolo 1, nella parte in cui modifica i commi 3 e seguenti dell'articolo 2 della legge 13 aprile 1988 n. 117, di integrare la disciplina della responsabilità per violazione manifesta della legge con un espresso riferimento al diritto dell'Unione europea a questo fine specifico, si dovrà tener conto di indici particolari quali: la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea; la mancata

osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale di cui all'articolo 267, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Innanzitutto si mantiene l'impostazione del cosiddetto sistema misto di responsabilità civile, fondato cioè sulla responsabilità diretta dello Stato e su quella, esercitata in sede di rivalsa, del magistrato.

Lo spettro della responsabilità dello Stato sulla violazione del diritto ovvero sul travisamento del fatto e delle prove è modulato sulla colpa grave. Si tende a modificare la clausola di salvaguardia per l'attività di interpretazione delle norme di diritto e della valutazione del fatto e delle prove che non è operativa in caso di dolo del magistrato. Neanche qualora l'interpretazione si risolva in una violazione manifesta della legge e la valutazione dei fatti e delle prove in un travisamento degli uni e delle altre, la clausola di salvaguardia citata potrà trovare applicazione. Al fine di aumentare l'effettiva responsabilizzazione degli appartenenti all'ordine giudiziario, si determina l'eliminazione del filtro giudiziale che oggi raffina e limita l'ammissibilità della domanda. Quanto alle novelle in materia di azioni di rivalsa, si conferma l'obbligo della sua promozione nei confronti del magistrato autore di condotta illecita per negligenza inescusabile; è altresì incrementato il tempo utile per proporre la medesima domanda di rivalsa da parte dello Stato; si determina un congruo incremento della sua misura che viene innalzato fino alla metà dell'annualità dello stipendio. Di particolare rilievo è, peraltro, il consolidamento dei rapporti tra i profili di responsabilità civile e disciplinare.

L'impianto normativo è caratterizzato da cinque articoli che intervengono novellando la legge Vassalli. L'articolo 1 modifica i presupposti generali della responsabilità, incidendo sull'articolo 2 della legge n. 117 del 1988.

L'articolo 2 del provvedimento in illustrazione dispone la citata abrogazione del filtro di ammissibilità delle domande.

L'articolo 3 incide direttamente sugli articoli 7 e 8 della legge Vassalli introducendo le modifiche all'azione di rivalsa dianzi esposte. Sottolinea, quindi, il rilievo del presupposto soggettivo di tale azione che è riconducibile alla negligenza inescusabile. Precisa, peraltro, che non solo viene elevata da un terzo alla metà di una annualità la misura della rivalsa sullo stipendio del magistrato responsabile, ma viene altresì innalzata ad un terzo la rata mensile dello stipendio espropriabile con esecuzione forzata.

Da ultimo, gli articoli 4 e 5 del disegno di legge recano rispettivamente la clausola di copertura degli oneri finanziari e la disposizione sull'efficacia della novella legislativa.

Il relatore osserva che il Governo ha inteso ricondurre ai giudici popolari la sola responsabilità per dolo e ciò in forza della pronuncia della Corte costituzionale n. 18 del 1989.

Quanto poi ai magistrati onorari, i presupposti di responsabilità sono quelli comuni di dolo e negligenza inescusabile.

Conclude rilevando che nella relazione illustrativa il Governo afferma che le modifiche apportate alla disciplina dell'azione di rivalsa sono state redatte per incontrare un generale consenso parlamentare, evidenziato dalle iniziative attualmente in discussione anche presso questa Commissione e dalle proposte emendative ad esse riferite e in parte già esaminate.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) auspica che il relatore possa offrire chiarimenti sui due delicati profili del testo del disegno di legge appena illustrato. Si tratta del titolo di responsabilità riconducibile ai magistrati onorari e dell'effettivo funzionamento dell'istituto della rivalsa.

Il presidente [PALMA](#) chiede che i rappresentanti dei Gruppi si pronuncino brevemente circa il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1626. Infatti, la lettura piana dell'articolo 51 del Regolamento del Senato non dovrebbe consentire regressioni nella fase di individuazione del testo base per il prosieguo dei lavori. Appare, invece, assai più lineare prendere contezza dei risvolti applicativi del disegno di legge di iniziativa del Governo e, se del caso, esaminare eventuali emendamenti che possano trasporne la portata sul testo base su cui la Commissione aveva avviato e

svolto un approfondito lavoro istruttorio. Di certo vi è che non si potrà contravvenire alle deliberazioni già effettuate, riproponendo in tutto o in parte emendamenti già posti in votazione. Tenuto conto del quadro regolamentare, dunque, i senatori sono invitati a prospettare le soluzioni più adeguate al seguito dell'esame.

Ha per primo la parola il senatore [LUMIA](#) (PD) secondo il quale vanno verificati attentamente i limiti regolamentari che incontra il seguito dell'esame dei disegni di legge in materia di responsabilità civile dei magistrati. Nell'ambito di tali confini il proprio Gruppo ritiene di poter proseguire con l'esame degli emendamenti ancora da votare sul testo base del disegno di legge n. 1070, o, in alternativa, prendere in considerazione eventuali nuove proposte emendative che attengano alle norme che non sono già state oggetto di votazione da parte della Commissione prima della presentazione del disegno di legge n. 1626. In ogni caso, ritiene si debba avere il massimo riguardo alle soluzioni previste dall'iniziativa legislativa da ultimo presentata, considerando altresì che il Governo e i senatori tutti disporranno comunque della piena potestà emendativa nel corso dell'eventuale esame del testo in Assemblea.

Secondo il senatore [DLMAGGIO](#) (PI) ogni eventuale regressione nell'esame del disegno di legge per consentire al Governo di prendere subito in considerazione come testo di riferimento il disegno di legge n. 1626 rischierebbe di risolversi, oltre che in violazioni regolamentari, in una abdicazione alle effettive funzioni della Commissione parlamentare. Auspica, dunque, che si prosegua con il seguito dell'esame degli emendamenti ancora da porre in votazione e riferiti al disegno di legge n. 1070.

Secondo il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) l'ipotesi di determinare una regressione alla fase di esame dei disegni di legge già conclusasi implicherebbe il sacrificio del lavoro istruttorio già effettuato che, tra l'altro, si caratterizza anche per l'approvazione di numerose proposte emendative.

Anche il senatore [CASSON](#) (PD) si esprime in favore dell'interpretazione chiara e lineare dell'articolo 51 del Regolamento che non consentirebbe, comunque, di tornare su decisioni già assunte o di regredire a fasi d'esame in realtà già esaurite. Pertanto non resta che proseguire con l'esame degli emendamenti già presentati e ancora da porre in votazione, tenendo presente sin da ora e in vista dell'esame in Assemblea la portata del disegno di legge n. 1626.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) ricorda come simili questioni si siano poste anche nel corso dell'esame dei disegni di legge n. 19 e connessi, in materia di contrasto alla corruzione. Anche in quella circostanza, come noto, una lunga sospensione dei lavori fu disposta in attesa di un'annunciata iniziativa legislativa da parte del Governo. Come si vede gli effetti paralizzanti sull'attività della Commissione di queste iniziative lungamente attese e altrettanto spesso rinviate, determinano altresì confusioni e rischi di natura procedurale. Ritiene, comunque, che si debba proseguire con l'esame degli emendamenti ancora non votati ma già presentati al testo del disegno di legge n. 1070.

Si associano agli orientamenti già esposti dai senatori Buemi, Casson e Cappelletti anche i senatori [GIOVANARDI](#) (NCD) e [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), nonché le senatrici [STEFANI](#) (LN-Aut) e [MUSSINI](#) (Misto-MovX).

Ha quindi la parola il vice ministro COSTA il quale ribadisce le ragioni per le quali il Governo ha ritenuto di ricorrere ad una propria iniziativa legislativa in materia di responsabilità civile dei magistrati. Come noto, grava sull'Italia una procedura di infrazione dai potenziali esiti dirompenti per

l'erario e che origina dalla mancata previsione di un'apposita disciplina che delinei la responsabilità dei magistrati per gli atti e i comportamenti in violazione del diritto comunitario. Ferma restando, dunque, l'indifferibilità dell'approvazione di un disegno di legge in materia, il Governo non può che rimettersi alle determinazioni che assumerà la Commissione per il prosieguo dei lavori.

Il presidente [PALMA](#), alla luce degli interventi svolti dai senatori intervenuti, propone che l'esame dei disegni di legge in tema di responsabilità civile dei magistrati prosegua muovendo dagli emendamenti già presentati e ancora da porre in votazione.

Auspica che tale seguito procedurale possa aver luogo tenendo conto delle soluzioni normative previste dal disegno di legge n. 1626, il quale, a prescindere dal merito delle singole disposizioni, contiene profili di novità con riguardo all'istituto della rivalsa, al titolo di responsabilità civile differenziato tra giudizio nei confronti dello Stato e procedimento di rivalsa verso il magistrato.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUL SEGUITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1612

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) chiede che si possa garantire un esame del decreto-legge in materia di degiurisdizionalizzazione e modifiche al rito civile, senza seguire scadenze convulse. L'oggetto delle disposizioni è, infatti, della massima delicatezza e i rischi di varare norme non efficaci o persino sistematicamente incongrue non vanno sottovalutati.

Anche la senatrice [MUSSINI](#) (*Misto-MovX*) lamenta che l'esame del decreto-legge rischia di risentire di una fretta eccessiva e di un andamento non adeguato alla straordinaria complessità della materia. Ancora una volta, si rischia di sacrificare l'istruttoria in Commissione e il procedimento di conversione del decreto-legge potrebbe rivelarsi inefficace a rimediare ai mali che affliggono la giustizia italiana. Se il Governo avesse presentato un disegno di legge e non un provvedimento d'urgenza, l'esame in Commissione si sarebbe svolto in modo certo più compatibile con un intervento di natura ordinamentale qual è quello sul processo civile.

Dopo un breve intervento del relatore [CUCCA](#) (*PD*), il presidente [PALMA](#) precisa che vi è piena consapevolezza della delicatezza della materia su cui insiste il decreto-legge n. 132, e dà conto dell'intenzione del Ministro della giustizia di prendere parte ai lavori della Commissione in sede referente nel corso della seduta di domani. Acquisito anche l'orientamento del relatore e valutata l'esigenza di consentire un'attenta riflessione sulle proposte emendative che verranno presentate nel termine già fissato per le ore 18 di oggi, dispone la convocazione della seduta notturna di oggi. Rende noto, inoltre, che la fase dell'illustrazione delle proposte emendative potrà aver luogo nel corso della seduta pomeridiana di domani cui, come detto, prenderà parte il ministro Orlando per esprimere l'orientamento del Governo sul complesso delle proposte emendative presentate.

L'andamento dei lavori dovrà naturalmente tener conto dell'eventuale calendarizzazione in

Assemblea da parte della Conferenza dei Capigruppo, anche alla luce del termine regolamentare di cui all'articolo 78 per la conclusione dell'esame dei decreti-legge trasmessi in prima lettura dal Governo in Senato.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente [PALMA](#) avverte, dunque, che la seduta notturna delle ore 20 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 14,55 .

1.3.2.1.19. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 163 (pom.) del 18/11/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

**MARTEDÌ 18 NOVEMBRE 2014
163ª Seduta**

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente **[PALMA](#)** riferisce preliminarmente alla Commissione in ordine agli esiti della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato testé svoltasi.

In quella sede si è convenuto di assicurare priorità alla trattazione dei disegni di legge già in corso di avanzato esame; in particolare, si è deciso di destinare le sedute della settimana alla conclusione della discussione generale sulla proposta di testo unificato in materia di unioni civili e alle votazioni delle proposte emendative presentate al disegno di legge n. 1504, in materia di divorzio breve.

Concluso l'*iter* di tali provvedimenti, la Commissione proseguirà l'esame dei disegni di legge n. 1012 e 1540 e riprenderà la trattazione dell'Atto Senato n. 19.

Sempre con riguardo alla programmazione dei lavori, avverte che non si potrà procedere alla votazione degli emendamenti relativi ai disegni di legge n. 667 e 1421, in materia di vilipendio, in ragione della mancata espressione del prescritto parere della Commissione affari costituzionali.

Avverte, peraltro, di aver inserito all'ordine del giorno dei lavori della Commissione anche gli Atti del Governo n. 113, in materia di titolo di avvocato specialista, e n. 117, in tema di ordine di protezione europeo.

Con riguardo ai provvedimenti relativi all'amnistia e all'indulto si riserva di sollecitare il Ministero della giustizia affinché fornisca alla Commissione i dati già richiesti dai relatori, senatrice Ginetti e senatore Falanga.

Per quel che concerne l'eventuale calendarizzazione di nuovi disegni di legge quali l'atto Senato n.

1374, sollecitato dal senatore Di Maggio, l'atto Senato n. 1640, sollecitato dal senatore Buemi e l'atto Senato 937, sollecitato dal senatore Barani, è stata rinviata ogni decisione ad una successiva riunione dell'Ufficio di presidenza da convocarsi la prossima settimana.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa che il dottor Daniele Piccione lascerà a breve la segreteria della Commissione essendo stato collocato fuori ruolo presso il Consiglio Superiore della Magistratura. Egli pronuncia quindi parole di apprezzamento per la dedizione, la professionalità, l'imparzialità dimostrate nel corso di questo anno in cui ha fornito il suo apporto ai lavori della Commissione. Certo di interpretare l'animo di tutti i commissari, gli esprime quindi il proprio sentito ringraziamento e i migliori auguri per il nuovo incarico.

Rivolge, quindi, un saluto di benvenuto al dottor Francesco Cavallucci da oggi nuovo responsabile dell'Ufficio di segreteria della Commissione.

Si associano alle parole del Presidente i commissari tutti.

IN SEDE REFERENTE

(1504) Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri

(82) Roberta PINOTTI. - Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(811) BUEMI ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

(1233) FALANGA ed altri. - Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(1234) LUMIA ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 novembre.

I senatori [GIOVANARDI](#) (*NCD*), [DI BIAGIO](#) (*PI*) e [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiedono che la votazione delle proposte emendative al disegno di legge n. 1504 sia rinviata.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) ritiene che data l'indubbia importanza del provvedimento in titolo si possa al limite consentire il rinvio a domani della prosecuzione dell'esame.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) si esprime in senso contrario alla richiesta di rinvio, osservando come si siano registrati già reiterati ritardi nell'*iter* d'esame di tale provvedimento.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) insiste nella richiesta di rinvio osservando come l'orientamento favorevole che si sta registrando in ordine alle proposte emendative 1.4, 1.5 e 1.6 stia di fatto stravolgendo la *ratio* originaria del provvedimento, che era quella di abbreviare i tempi per lo scioglimento del vincolo matrimoniale senza però sopprimere il nesso di presupposizione con la separazione.

Il presidente [PALMA](#) osserva come tale tematica sia stata oggetto di ampio dibattito da parte della Commissione e non costituisca, pertanto, un elemento di novità tale da giustificare di per sé una richiesta di rinvio. Svolge quindi talune considerazioni circa le proposte emendative citate; in particolare, in relazione alla determinazione del *dies a quo* dal quale far decorrere il periodo di separazione necessario per chiedere il divorzio.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel sottoscrivere l'emendamento 1.6, si esprime in favore della richiesta di rinvio dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La relatrice [FILIPPIN](#) (*PD*) preannuncia la presentazione di un emendamento volto a condurre a sintesi la portata normativa delle proposte 1.4, 1.5 e 1.6. Tale testo, oltre a modificare i presupposti del divorzio di cui al secondo capoverso della lettera b), numero 2), dell'articolo 3 della legge n. 898 del 1970, introduce una disposizione ulteriore, dopo l'articolo 3.

Il PRESIDENTE dispone quindi che sia distribuita la nuova proposta emendativa 1.100 redatta dalla relatrice Filippin e allegata al resoconto.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene che il testo proposto non costituisca una riformulazione degli emendamenti, ma la presentazione di una nuova ed autonoma proposta emendativa.

Il vice ministro COSTA si riserva di esprimere domani il proprio parere in ordine all'emendamento presentato dalla relatrice .

Il senatore [BARANI](#) (*GAL*) chiede che sia fissato un termine per la presentazione di subemendamenti.

Il presidente [PALMA](#) ritiene di non poter accedere a tale richiesta in considerazione del fatto che si tratta, in sostanza, di una mera riformulazione di proposte emendative già presentate.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) esprime perplessità sul piano della tecnica legislativa del testo proposto dalla relatrice.

Il presidente [PALMA](#), alla luce del dibattito svoltosi, rinvia a domani la prosecuzione dell'esame congiunto, confermando che in quella sede si procederà alla votazione dei restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista ([n. 113](#))

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Esame e rinvio))

Il relatore [DLMAGGIO](#) (PI) riferisce sullo schema di decreto ministeriale il quale concerne il regolamento recante disposizione per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista e si fonda sull'articolo 9 della legge che reca la nuova disciplina della professione forense. Tale disposizione introduce la possibilità di conseguire il titolo di avvocato specialista in esito ad un percorso formativo almeno biennale organizzato presso le facoltà di giurisprudenza o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione. È appunto demandato ad un regolamento del Ministro il compito di stabilire le modalità di svolgimento dei percorsi formativi nonché di fissare i parametri e i criteri sulla base dei quali valutare l'esercizio assiduo prevalente e continuativo dell'attività professionale nell'ambito di uno specifico settore di competenza, tale da integrare il presupposto della comprovata esperienza nell'area di specializzazione. Del resto, è lo stesso articolo 9 della legge forense a stabilire che l'attribuzione del titolo di specialista compete in via esclusiva al Consiglio nazionale forense che è il soggetto, peraltro, legittimato a revocare il titolo. Premesso che il conseguimento del titolo medesimo non comporta alcuna riserva di attività professionale, occorre specificare che il regolamento all'esame della Commissione si compone di 15 articoli, raccolti in 5 titoli, e di una tabella allegata.

Il Titolo I reca, tra l'altro, la definizione dell'avvocato specialista, le aree di specializzazione e la previsione di una fattispecie disciplinare riconducibile al caso dell'avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.

Gli articoli 4 e 5 disciplinano la tenuta e la formazione degli elenchi degli avvocati specialisti e la possibilità che l'elenco delle aree di specializzazione venga aggiornato con decreto ministeriale su proposta dello stesso Consiglio nazionale forense.

Il Titolo II è quello che concerne il conseguimento del titolo e si suddivide in tre articoli.

L'articolo 6 prevede i requisiti per ottenere il titolo di specialista in ciascuna delle aree individuate dalla tabella A. Viene poi fissato il criterio per cui non si può conseguire il titolo per più di un'area di specializzazione.

L'articolo 7 disciplina i percorsi formativi funzionali al conseguimento del titolo, i quali consistono in corsi di specializzazione organizzati dalle facoltà, dai dipartimenti o dagli ambiti di giurisprudenza delle università legalmente riconosciute.

L'articolo 8 prevede che il titolo possa essere conseguito anche dimostrando di aver maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati di almeno otto anni, nonché di aver trattato, nell'ultimo

quinquennio, in modo assiduo, prevalente e continuativo incarichi professionali e fiduciari per quantità e qualità in numero pari almeno a cinquanta l'anno.

Il Titolo III, concernente il mantenimento del titolo di avvocato specialista, si compone degli articoli 9, 10 e 11 i quali disciplinano l'assorbimento degli obblighi di formazione continua, formata su un numero determinato di crediti annuali o, mediante la dimostrazione di aver esercitato nel periodo di riferimento la professione forense nell'area di specializzazione in modo prevalente, assiduo e continuativo.

Mentre il Titolo IV composto dal solo articolo 12 concerne la procedura e i casi di revoca del titolo da parte del Consiglio nazionale forense, il Titolo V, denominato disposizioni finali, si compone degli articoli 13, 14 e 15 attinenti le funzioni affidate al CNF delegabili ad apposito comitato, nonché la clausola di invarianza finanziaria e la disciplina dell'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo ([n. 117](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Esame e rinvio)

La relatrice [GINETTI](#) (PD) riferisce sul provvedimento, osservando come lo scopo principale della direttiva 2011/99/UE, in materia di ordine di protezione europeo consista nel prevedere un meccanismo di mutuo riconoscimento dell'efficacia di provvedimenti adottati - in materia penale - dalle autorità giurisdizionali competenti a livello nazionale e finalizzati ad offrire protezione alle vittime di reato contro le condotte pericolose che siano idonee a ledere le loro situazioni giuridiche soggettive.

Il riconoscimento comporta pertanto l'estensione degli effetti del provvedimento adottato da parte della competente autorità di uno stato membro entro il territorio dello Stato in cui il riconoscimento stesso è avvenuto.

A tal riguardo, il criterio di collegamento, volto all'individuazione del riconoscimento dei provvedimenti di tutela, attribuisce la competenza allo Stato in cui la persona protetta soggiorni o risieda oppure manifesta l'intenzione di soggiornare o risiedere. Lo schema di decreto legislativo si compone di 17 articoli suddivisi in cinque Capi.

L'articolo 1 reca le disposizioni di principio e di attuazione.

L'articolo 2 include le singole definizioni dei termini e dei concetti ricorrenti nell'articolo. L'ordine di protezione europeo, in particolare, è considerato quale misura adottata dalle autorità nazionali che costituisce il presupposto per estendere gli effetti di una misura protettiva all'interno di un altro Stato membro nel quale la persona interessata soggiorna o risiede.

Inoltre, è particolarmente rilevante la distinzione tra la nozione di Stato di emissione della misura protettiva e Stato di esecuzione che è quella, invece, in cui vengono riusciti gli effetti di una misura emessa in un altro Stato membro.

L'articolo 3 attiene alle autorità competenti, mentre l'articolo 4 che apre il Capo II dello schema di decreto introduce l'unica modifica del codice penale. Si tratta della disciplina dell'articolo 282-*quater* nel corpo del quale viene introdotto l'obbligo di informare la persona offesa della facoltà di

chiedere la pronuncia di un ordine di protezione europeo.

L'articolo 5 regola i presupposti giuridici del procedimento di emissione, regolandone la competenza, la procedura di adozione, gli effetti del rigetto o della dichiarazione di inammissibilità, i mezzi di gravame contro tale richiesta.

L'articolo 6 riguarda, invece, la trasmissione dell'ordine di protezione europea che avviene tramite il Ministro della giustizia.

L'articolo 7 regola la competenza ai fini del riconoscimento e, non a caso, apre il Capo III dello schema, recante disposizioni in materia di riconoscimento degli effetti dell'ordine di protezione.

Gli articoli 8 e 9 disciplinano il procedimento per riconoscere l'ordine di protezione europea e alcuni degli elementi essenziali che devono informare il contenuto del provvedimento.

L'articolo 9 regola, altresì, le causali idonee a legittimare il diniego di riconoscimento degli effetti dell'ordine di protezione. Si tratta di una norma cruciale che fissa sostanzialmente due limiti: l'uno attiene al caso in cui non vi sia corrispondenza tra gli obblighi imposti nell'ordine di protezione e quelli tipici delle citate misure coercitive previste dal diritto interno; l'altra costituisce attuazione del principio della doppia incriminazione che postula che il fatto per il quale si procede sia reato sia nello Stato di emissione che nello Stato di esecuzione.

La deroga espressa a questo principio è realizzabile soltanto per i fatti che rientrano nell'elenco recato dall'articolo 8 comma 1 della legge n. 69 del 2005 e allorquando il fatto sia punito, comunque, con una pena non inferiore a quella ivi prevista. Contro il rifiuto di riconoscimento è esperibile il ricorso in Cassazione ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 69 del 2005.

L'articolo 10 disciplina l'esecuzione conseguente all'avvenuto riconoscimento dell'ordine di protezione europeo: ne discenderanno, dunque, gli oneri di comunicazione oltre che alla persona protetta anche al soggetto che determina il pericolo, nonché alla polizia giudiziaria e ai servizi socio-assistenziali del luogo dove si trova la persona protetta.

Segue, quindi, la disciplina e le misure adottabili in casi di trasgressione alle prescrizioni conseguenti al riconoscimento dell'ordine. Questo delicato tema è stato risolto prevedendosi che, qualora sussistano le condizioni per un aggravamento delle misure cautelari applicate in esito al riconoscimento dell'ordine di protezione, potrà prevedersi l'applicazione di una misura coercitiva ulteriormente afflittiva.

L'articolo 11 disciplina altresì la competenza in materia di proroga, di esame, modifica ovvero sostituzione della misura di protezione da cui nascono, logicamente, gli oneri di informazione alla competente autorità dello Stato di esecuzione. Infine, lo stesso articolo 11 stabilisce la limitazione temporale della durata della misura che non può essere comunque superiore ai 30 giorni.

L'articolo 12 reca la disciplina della cessazione degli effetti del riconoscimento dell'ordine di protezione europeo. Tra i casi che occorre citare vi è certamente quello che prevede la cessazione dell'efficacia nel caso in cui siano scaduti i termini massimi di applicazione delle misure cautelari adottate in sede di riconoscimento. Si tratta di un riferimento espresso all'articolo 308 del codice di procedura penale.

Conclude ricordando che il Capo V dello schema di decreto contiene le disposizioni finali.

L'articolo 13 individua nel Ministero della giustizia l'organo su cui grava l'onere informativo, in favore della commissione, circa il numero di ordine di protezione emessi.

L'articolo 14 stabilisce la clausola di salvaguardia sugli eventuali accordi già conclusi in materia con gli altri Stati membri.

L'articolo 15 regola la materia relativa alla protezione dei dati personali.

L'articolo 16 disciplina la clausola in varianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE anticipa che la seduta della Commissione già convocata per giovedì prossimo alle ore 14, non avrà più luogo per consentire agli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni 2a e 6a riuniti di avviare il ciclo di audizioni concernenti il disegno di legge n. 1642, in materia di rientro di capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio. Rende altresì noto che, a seguire, saranno convocati gli Uffici di Presidenza dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni 2a e 3a riuniti, per il prosieguo delle audizioni concernenti i disegni di legge nn. 1552 e 572, recanti ratifica della Convenzione Aja per la protezione dei minori.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1504](#)

Art. 1

1.100

[FILIPPIN](#), RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: "tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale".

2. Dopo l'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "3-bis. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può altresì essere domandato da entrambi i coniugi, congiuntamente, anche in assenza di separazione legale, quando non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero figli di età inferiore ai 26 anni economicamente non autosufficienti".»

1.3.2.1.20. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 197 (pom.) del 31/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 31 MARZO 2015
197ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(1738\)](#) Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace

[\(548\)](#) CALIENDO ed altri. - Riforma organica della magistratura onoraria e disposizioni in materia di ufficio del giudice di pace

[\(630\)](#) SCILIPOTI ISGRO'. - Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento per vice procuratori onorari della Repubblica e giudici onorari di tribunale

[\(1056\)](#) LUMIA ed altri. - Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giudicanti di primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente

[\(1202\)](#) Erika STEFANI. - Disposizioni concernenti riforma organica dell'ufficio del giudice di pace

[\(1292\)](#) Adele GAMBARO ed altri. - Disposizioni in materia di procedimento monitorio e sulla competenza esclusiva del giudice di pace

[\(1798\)](#) Lucrezia RICCHIUTI. - Delega al Governo per l'istituzione dell'Ufficio per il processo attraverso la contestuale riforma organica della magistratura onoraria, e altre disposizioni sull'ufficio del giudice di pace

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1738, 548, 630, 1056, 1202 e 1292, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1798 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 marzo.

Il relatore [CUCCA](#) (PD) svolge la relazione sul disegno di legge n. 1798, di iniziativa della senatrice Ricchiuti, recante delega al Governo per l'istituzione dell'ufficio per il processo attraverso la contestuale riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sugli uffici del giudice di pace. A tale riguardo sottolinea come l'impostazione di fondo del predetto disegno di legge sia volta a garantire l'indipendenza, l'imparzialità e la terzietà del magistrato onorario assicurando il carattere occasionale e a termine delle sue funzioni e richiedendo inoltre che il compenso percepito non sia l'unica forma di sostentamento del magistrato onorario medesimo.

Il presidente [PALMA](#) propone la congiunzione del disegno di legge n. 1798 con gli altri disegni di legge in titolo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 20 E CONNESSI (AMNISTIA E INDULTO)

Il presidente [PALMA](#) comunica che è stata trasmessa, da parte del Ministero della giustizia, indicazione dei dati analitici richiesti dai senatori Falanga e Nadia Ginetti - relatori sui disegni di legge in materia di amnistia e indulto - riguardanti la popolazione carceraria e la situazione del sistema penitenziario italiano a seguito dei più recenti interventi normativi. Invita i relatori a sottoporre - in una prossima seduta - le loro valutazioni circa la prosecuzione dell'esame dei disegni di legge predetti, alla luce della situazione che emerge dai dati in questione.

La seduta termina alle ore 15.55.

1.3.2.1.21. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 199 (pom.) dell'08/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 8 APRILE 2015
199ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

[\(1844\)](#) *Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato, approvato dalla Camera dei deputati*

[\(708\)](#) *CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale*

[\(709\)](#) *DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione*

[\(1113\)](#) *CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.*

[\(1693\)](#) *Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale*

[\(1713\)](#) *CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati (Esame congiunto e rinvio)*

La senatrice [CAPACCHIONE](#) (PD) illustra il disegno di legge n. 1844, composto da sei articoli, che interviene sul codice penale modificando l'attuale disciplina in materia di prescrizione del reato, da ultimo ridisegnata in molte sue parti dalla legge n. 251 del 2005 (cosiddetta "legge Cirielli").

In via preliminare, l'esame di qualsiasi proposta normativa volta ad incidere sulla disciplina della prescrizione richiede, sotto il profilo sistematico, di richiamare le affermazioni della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno costantemente attribuito natura sostanziale alla disciplina in questione, con la conseguente applicabilità alla medesima delle disposizioni costituzionali in materia (che si tratti del principio di irretroattività della norma penale sfavorevole ovvero di quello di retroattività della norma penale favorevole ovvero, ancora, del principio di tassatività e determinatezza delle norme penali).

L'articolo 1 del disegno di legge, aggiungendo un periodo al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, prevede che i termini di prescrizione per i reati di cui agli articoli 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio) e 319-ter (corruzione in atti giudiziari) sono aumentati della metà. Nei lavori preparatori si rileva che la ragione di tale intervento deve ravvisarsi nella circostanza obiettiva "che il momento della scoperta dei reati corruttivi spesso avviene successivamente - rispetto al momento in cui il reato si consuma - e ciò avviene perché nel reato di corruzione - a differenza per esempio del reato di concussione - non c'è una vittima ed un autore di reato ma vi sono due concorrenti di reato (il corrotto ed il corruttore), esiste un patto criminoso tra i due soggetti e pertanto nessuno dei due è incentivato a presentare denuncia, perché scatterebbe la propria responsabilità penale. Nella maggior parte dei casi la scoperta avviene molto tempo dopo la commissione del reato, con il grave rischio che il reato è già prescritto quando si scopre."

In proposito - fermo restando che l'esame presso questo ramo del Parlamento costituirà la sede naturale per una riflessione sulla fondatezza nel merito di tali argomentazioni - si ritiene di dover rilevare che la modifica apportata al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale non richiama l'articolo 321 del codice medesimo per cui l'aumento dei termini prescrizionali in questione troverà applicazione solo nei confronti del corrotto e non, invece, nei confronti del corruttore, una disparità di trattamento della quale non parrebbe immediatamente rinvenibile la giustificazione - anche volendo condividere le sopra riportate argomentazioni visto che le medesime sono riferibili sia al corrotto sia al corruttore - e sulla quale pertanto sembrerebbe auspicabile un ulteriore approfondimento. A questo riguardo potrebbe ritenersi utile richiamare le considerazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 2014, trattandosi di un precedente attinente specificamente proprio alla definizione dei criteri alla stregua dei quali è possibile valutare la conformità a ragionevolezza dell'inserimento di una fattispecie nell'elenco dei reati per i quali il sesto comma dell'articolo 157 del codice penale prevede il raddoppio dei termini di prescrizione. Più in particolare, con la richiamata pronuncia, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 157, sesto comma, del codice penale, nella parte in cui prevedeva il raddoppio dei termini di prescrizione per il reato di incendio colposo. Dopo aver ribadito ancora una volta la natura sostanziale della disciplina della prescrizione, la Corte ha evidenziato che al legislatore non è certamente inibito introdurre deroghe alla regola generale di computo della medesima e che "soluzioni di segno estensivo possono essere giustificate, in specie, sia dal particolare allarme sociale generato da alcuni tipi di reato, il quale comporti una 'resistenza all'oblio' nella coscienza comune più che proporzionale all'energia della risposta sanzionatoria; sia dalla speciale complessità delle indagini richieste per il loro accertamento e dalla laboriosità della verifica dell'ipotesi accusatoria in sede processuale, cui corrisponde un fisiologico allungamento dei tempi necessari per pervenire alla sentenza definitiva.", fermo restando che la "discrezionalità legislativa in materia deve essere pur sempre esercitata, tuttavia, nel rispetto del principio di ragionevolezza e in modo tale da non determinare ingiustificabili sperequazioni di trattamento tra fattispecie omogenee", come invece la Corte ha ritenuto essere avvenuto nel caso sottoposto al suo esame in occasione della pronuncia in questione.

L'articolo 2 del disegno di legge aggiunge alla fine dell'articolo 158 del codice penale - sulla

decorrenza del termine della prescrizione - un comma con cui si prevede che per i reati di cui all'articolo 392, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, qualora commessi ai danni dei minori, il termine di prescrizione non decorre dalla commissione della condotta criminosa ma dal compimento della maggiore età del minore, salvo che l'azione penale sia stata esercitata in un momento antecedente. In quest'ultimo caso il termine decorre dall'acquisizione della notizia di reato. Nel corso dei lavori preparatori si è evidenziato che la soluzione adottata è apparsa la più idonea per far sì che la vittima minorenne disponga di un tempo congruo per denunciare l'autore degli abusi, una volta superata la situazione di dipendenza dall'autore del reato e preso consapevolezza di quanto accaduto. L'articolo 3 del disegno di legge modifica l'articolo 159 del codice penale in tema di sospensione del corso della prescrizione.

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, al numero 1), riformula gli attuali numeri 1) e 2) del primo comma del citato articolo 159, senza modificarne la portata normativa ma precisando in relazione ai medesimi quando cessa di operare ciascuna delle cause di sospensione ivi previste (rispettivamente mancanza dell'autorizzazione a procedere e deferimento della questione ad altro giudizio). In correlazione con la riformulazione dei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 159 richiamato, la successiva lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 sopprime il secondo comma del medesimo articolo 159, che disciplina attualmente la durata della sospensione del corso della prescrizione nel caso di autorizzazione a procedere.

Il numero 2) della lettera a) dell'articolo 3 aggiunge poi, a quelle già contemplate nel primo comma dell'articolo 159 del codice penale nel testo vigente, tre cause processuali di sospensione della prescrizione: le rogatorie all'estero; le perizie che comportino accertamenti di particolare complessità; la presentazione di richieste di ricusazione. In particolare il citato numero 2) inserisce nel primo comma dell'articolo 159 del codice penale i numeri 3-*bis*), 3-*ter*) e 3-*quater*).

Il primo di questi prevede la sospensione del corso della prescrizione nel caso di rogatorie all'estero, dal provvedimento che dispone la rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria. In proposito si osserva che potrebbero sorgere incertezze circa l'individuazione del "provvedimento che dispone la rogatoria", in quanto lo stesso potrebbe essere individuato sia nel provvedimento dell'autorità giudiziaria, sia nel provvedimento ministeriale che dispone l'inoltro della rogatoria ai sensi dell'articolo 727 comma 1, del codice di procedura penale, visti i poteri sostanziali spettanti al ministro ai sensi del successivo comma 2 del medesimo articolo 727. Nei casi in cui la rogatoria sia inoltrata direttamente dall'autorità giudiziaria non dovrebbero invece sussistere incertezze circa l'individuazione del provvedimento che dispone la stessa (si vedano in tal senso, ad esempio, il comma 4 e il comma 5 del citato articolo 727, nonché l'articolo 53 dell'Accordo di Schengen).

Il nuovo numero 3-*quater*) prevede la sospensione del corso della prescrizione nel caso di perizie che comportino accertamenti di particolare complessità disposte nell'udienza preliminare o nel dibattimento su richiesta dell'imputato, dalla data del provvedimento di affidamento dell'incarico sino al giorno del deposito della perizia, comunque per un tempo non superiore a tre mesi. In proposito va segnalato che la nozione di perizie "che comportino accertamenti di particolare complessità" non parrebbe presentare - quantomeno *prima facie* - il grado di determinatezza necessario per una disposizione di carattere penale sostanziale come quella in esame.

Il nuovo numero 3-*quinqüies*) prevede la sospensione del corso della prescrizione nel caso di presentazione di dichiarazione di ricusazione ai sensi dell'articolo 38 del codice di procedura penale, dalla data della presentazione della stessa sino a quella della comunicazione al giudice procedente del provvedimento che ne dichiara l'inammissibilità. Si rileva che le vigenti disposizioni del codice di procedura penale prevedono la possibilità, dopo che la dichiarazione di ricusazione è stata dichiarata ammissibile, che venga eventualmente disposta la sospensione del procedimento. In tal caso la sospensione del corso della prescrizione è già prevista dal vigente primo comma dell'articolo 159 del codice penale, ai sensi del quale il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale è imposta da una particolare disposizione di

legge. Quindi la nuova disposizione - che testualmente riguarda la fase compresa fra la dichiarazione di ricazione e la decisione sull'ammissibilità della stessa - prevede un'ipotesi di sospensione del corso della prescrizione in relazione ad una fase in cui l'attività processuale non è inibita, fermo restando che il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricazione . Una volta dichiarata ammissibile la ricazione, il corso della prescrizione riprenderebbe, a meno che - come sopra accennato - non sia disposta la sospensione del processo . Sotto un diverso profilo va altresì segnalato che la disciplina della ricazione presenta punti di contatto con quella della rimessione del processo - anche se i due istituti sono distinti per presupposti e meccanismi procedurali - quantomeno in ordine all'esigenza di evitare un uso strumentale di entrambi in funzione di tattiche processuali dilatorie . Parrebbe quindi auspicabile una riflessione ulteriore circa l'opportunità di prevedere una causa di sospensione della prescrizione, come quella in esame, solo con riferimento ad uno dei due istituti e non all'altro.

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 aggiunge tre nuovi commi dopo il primo comma dell'articolo 159 del codice penale.

Vengono in tal modo innanzitutto inserite, con il nuovo secondo comma dell'articolo 159 del codice penale, due nuove ipotesi di sospensione dei termini di prescrizione: dal deposito della sentenza di condanna di primo grado fino al deposito della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio i termini di prescrizione sono sospesi per un periodo non superiore a due anni (numero 1) del nuovo secondo comma); dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia definitiva i termini di prescrizione sono sospesi per un periodo non superiore a un anno (numero 2) del nuovo secondo comma). In entrambi i casi vengono fatti salvi i termini di redazione della sentenza di cui all'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

Al riguardo particolare attenzione parrebbe meritare il disposto del numero 2) del nuovo secondo comma del citato articolo 159 che, testualmente, risulta così formulato: "dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno". Tale formulazione potrebbe intendersi, a prima vista, nel senso che essa prevede una sospensione annuale della prescrizione che decorre dal deposito della sentenza di secondo grado e un'altra sospensione annuale che decorre dal deposito della sentenza di secondo grado pronunciata in sede di rinvio . Tale lettura risulterebbe però difficilmente praticabile sia perché essa equivale ad interpretare la disposizione nel senso che essa preveda due ipotesi di sospensione della prescrizione, mentre letteralmente essa ne prevede una sola , sia perché implicherebbe la conseguenza di stabilire una sospensione annuale del termine di prescrizione qualora la sentenza in sede di rinvio sia resa dal giudice di secondo grado, mentre invece non vi sarebbe nessuna sospensione della prescrizione se la sentenza di rinvio fosse resa dal giudice di primo grado (facendo infatti la lettera della previsione riferimento solo ad una decisione di secondo grado), il che sarebbe però palesemente irragionevole. Ove dovesse escludersi tale lettura del disposto normativo, lo stesso potrebbe allora essere inteso nel senso di prevedere un unico termine di sospensione della prescrizione di un anno, che decorre dal deposito della sentenza di secondo grado ed entro il quale deve essere definito il processo . Tale lettura, oltre che sui rilievi sopra esposti, si fonderebbe anche sul criterio interpretativo di preferire - fra le diverse possibili interpretazioni di un disposto normativo - quella che implica il minor sacrificio possibile della libertà personale dell'imputato. Peraltro anche questa soluzione risulterebbe non agevolmente praticabile, in quanto con la stessa sarebbe incompatibile il riferimento al giudizio di rinvio, che pure è contenuto nella formulazione in questione. In sintesi, per le esposte considerazioni, la portata normativa del numero 2) del nuovo secondo comma dell'articolo 159 del codice penale risulta, ad una lettura iniziale, indeterminata nel suo ambito applicativo e incerta quanto alle sue implicazioni, apparendo quindi auspicabile un ulteriore approfondimento sul punto nel corso dell'esame e una formulazione più univoca della disposizione anche e soprattutto attesa la già evidenziata natura sostanziale della disciplina della prescrizione.

Il nuovo terzo comma dell'articolo 159 del codice penale stabilisce quindi che i periodi di sospensione

di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha assolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità, mentre il successivo nuovo quarto comma dispone che, se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.

In merito alla formulazione del nuovo terzo comma dell'articolo 159 del codice penale, parrebbe potersi rilevare che il riferimento ad una sentenza che abbia annullato la precedente sentenza di condanna "nella parte relativa all'accertamento della responsabilità" includa senza dubbio il caso in cui un capo della sentenza di condanna sia stato annullato in sede di giudizio di cassazione per difetto di motivazione e il giudizio di merito sia stato rinviato ad altro giudice ai sensi dell'articolo 623, comma 1, lettere c) e d) del codice di procedura penale. Più incerto è, invece, se nella fattispecie considerata rientrino anche i casi di annullamento con rinvio di una sentenza di condanna per nullità di ordine procedurale ovvero per difetto di contestazione ai sensi della lettera b) del comma 1 del citato articolo 623. In queste ipotesi l'annullamento ha carattere procedurale e, quindi, non dovrebbe ritenersi riferito all'accertamento della responsabilità (con conseguente inapplicabilità del disposto del nuovo terzo comma dell'articolo 159 del codice penale). Di converso si potrebbe però giudicare preferibile la soluzione interpretativa opposta sia perché più favorevole al reo, sia perché potrebbe ritenersi di dubbia ragionevolezza che un errore procedurale, non addebitabile all'imputato, che comporta la rescissione della pronuncia di condanna non debba altresì far venir meno l'allungamento dei tempi di prescrizione di cui quella condanna era il presupposto. Anche in questo caso comunque - per le ragioni già illustrate circa le implicazioni della natura sostanziale della disciplina della prescrizione - parrebbe auspicabile un ulteriore approfondimento sul punto e una formulazione più univoca della disposizione.

Gli articoli 4 e 5 intervengono sulla disciplina in materia di sospensione ed interruzione della prescrizione di cui agli articoli 160 e 161 del codice penale. L'articolo 4 introduce fra gli atti che interrompono la prescrizione l'interrogatorio reso davanti alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero, mentre l'articolo 5 prevede che la sospensione, a differenza dell'interruzione, abbia effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo.

Nella formulazione vigente l'articolo 161 del codice penale - come modificato dalla legge n. 251 del 2005 - prevede, al primo comma, che la sospensione e l'interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato, mentre il secondo comma stabilisce che, salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105 del codice penale. Anteriormente alle modifiche apportate dalla citata legge n. 251, il testo del primo comma era identico a quello attualmente vigente, mentre il secondo comma disponeva che, quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o l'interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri.

La riformulazione del primo comma proposta dal testo in esame - ad una prima lettura - parrebbe implicare che - nel caso in cui si proceda congiuntamente ai sensi dell'articolo 17 del codice di procedura penale per reati connessi ai sensi dell'articolo 12 o collegati ai sensi dell'articolo 371, comma 2, lettera b), del medesimo codice di procedura - la causa di sospensione della prescrizione che si verificasse in relazione ad uno dei reati avrebbe effetto nei confronti di tutti gli imputati contro i quali si procede congiuntamente (anche se questi non fossero imputati di quel reato). Tale soluzione interpretativa potrebbe apparire quella più corretta dal punto di vista letterale, poiché il testo in esame si limita a prevedere che la causa di sospensione abbia effetto nei confronti degli imputati contro i quali si procede congiuntamente, senza distinguere se contro i predetti si procede per il medesimo reato, per reati connessi ovvero per reati collegati. Peraltro tale interpretazione risulterebbe problematica sotto il profilo sistematico in quanto per i reati connessi o collegati l'allungamento dei

tempi di prescrizione dipenderebbe dalla circostanza spesso casuale - e comunque non dipendente né dalla gravità del reato, né dalla complessità di accertamento del medesimo - che per i predetti reati si sia proceduto a riunione o separazione di procedimenti ai sensi degli articoli 17 e 18 del codice di procedura penale. Per tali ragioni - anche valorizzando sul piano letterale l'avverbio "limitatamente" della disposizione considerata - sembra possibile - e forse preferibile - anche un'altra interpretazione, e cioè che la causa di sospensione abbia effetto nei confronti degli imputati del reato al quale la causa di sospensione direttamente si riferisce, limitatamente agli imputati di quel reato nei confronti dei quali si procede congiuntamente.

In ogni caso le considerazioni sopra esposte parrebbero rendere comunque auspicabile una diversa e più univoca formulazione sul punto, dovendosi ribadire ancora una volta l'esigenza di assicurare alle previsioni qui considerate un grado di determinatezza coerente con la natura penale sostanziale della disciplina della prescrizione (oltre all'ovvia opportunità di evitare, o quantomeno ridurre, il rischio di incertezze in sede applicativa).

L'articolo 6, infine, precisa che le disposizioni di cui al presente disegno di legge si applicano solo ai fatti commessi dopo la data della sua entrata in vigore. Dai lavori preparatori emerge che la previsione è stata inserita pur dovendo la stessa ritenersi superflua, per effetto della natura sostanziale della disciplina della prescrizione (e quindi della conseguente applicabilità del disposto del secondo comma dell'articolo 25 della Costituzione e dell'articolo 2 del codice penale). Peraltro va osservato che tali considerazioni appaiono senz'altro condivisibili solo nel presupposto - che peraltro sembrerebbe *prima facie* fondato - che la nuova disciplina proposta sia in ogni caso meno favorevole della precedente per il reo.

La relatrice illustra, poi, il disegno di legge n. 708, composto di tre articoli, che reca modifiche alla disciplina della prescrizione, recependo gli esiti della Commissione ministeriale, presieduta dal professor Pisapia. Più nel dettaglio l'articolo 1 interviene sull'articolo 157 del codice penale, introducendo due distinti regimi prescrizionali dei reati a seconda che sia stata o meno, in relazione ad essi esercitata l'azione penale. Con riguardo alla prescrizione sostanziale (antecedente all'esercizio dell'azione penale) i termini vengono, sulla base della disciplina ante legge *ex Cirielli*, parametrati in funzione della gravità del reato, valutato sulla base della pena edittale. Relativamente alla prescrizione processuale (successiva all'esercizio dell'azione penale) il nuovo regime si basa sui tempi di accertamento richiesti dalla tipologia del processo. La disposizione precisa inoltre l'inoperatività dell'istituto dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado. L'articolo 2 modifica l'articolo 159 del codice penale prevedendo puntuali cause di sospensione della prescrizione processuale. L'articolo 3, infine reca una norma transitoria per la quale le disposizioni in esame non trovano applicazione con riguardo ai procedimenti per i quali sia stata già pronunciata sentenza di primo grado alla data di entrata in vigore della legge.

La relatrice dà conto, poi, del disegno di legge n. 709, il quale si propone di ripristinare la disciplina della recidiva e della prescrizione del reato anteriore alla legge *ex Cirielli*. Nel merito il provvedimento si compone di due articoli. L'articolo 1, nel disporre l'abrogazione della legge *ex Cirielli* (comma 1), prevede la reviviscenza degli articoli del codice di procedura penale e della legge sull'ordinamento penitenziario modificati dalla su citata legge (comma 2). Il comma 3 dell'articolo 1 dispone l'abrogazione del comma 2-*bis* dell'articolo 671 del codice di procedura penale, nonché degli articoli 30-*quater* (concessione dei permessi premio ai recidivi) e 50-*bis* (concessione della semilibertà ai recidivi) della legge 26 luglio 1975, n. 354. E' appena il caso di osservare che queste ultime disposizioni, in quanto inserite rispettivamente dagli articoli 5 e 7 della legge Cirielli, potrebbero considerarsi abrogate già ai sensi del comma 1 dell'articolo. L'articolo 2 oltre a prevedere l'entrata in vigore della legge, reca una disciplina transitoria per la quale le disposizioni trovano applicazione ai procedimenti e ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge ovvero ai procedimenti non ancora pendenti, ma relativi a reati commessi prima della data di entrata in vigore della legge soltanto qualora siano più favorevoli al reo.

La relatrice illustra, poi, il disegno di legge n. 1113, che presenta un contenuto ben più complesso:

oltre a modificare la disciplina della prescrizione (articoli da 7 a 9 del disegno di legge) reca norme anche in materia di notificazioni, di particolare tenuità del fatto e di recidiva.

Con riguardo all'istituto della prescrizione la disciplina prevista riproduce sostanzialmente il contenuto dell'Atto Senato n. 708.

La relatrice illustra, poi, il disegno di legge n. 1693, che si compone di due articoli. L'articolo 1 modifica l'articolo 159 del codice penale, con il quale viene disciplinata la sospensione della prescrizione anche in caso di proposizione del ricorso per cassazione. L'articolo 2 interviene sull'articolo 588 del codice di procedura penale escludendo l'effetto sospensivo del ricorso in Cassazione anche nel caso di sentenze di patteggiamento.

La relatrice dà conto, infine, dell'articolo unico del disegno di legge n. 1713, il quale modifica l'articolo 157 del codice penale, prevedendo l'interruzione della prescrizione al momento del deposito della sentenza di primo grado ed escludendo la prescrittibilità dei reati puniti con la reclusione non inferiore nel massimo edittale a dieci anni.

Interviene il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) per segnalare l'esigenza di esaminare quanto prima il disegno di legge di iniziativa della senatrice Ricchiuti - Atto Senato 1824 - al fine di procedere alla sua congiunzione con gli altri disegni di legge in materia di prescrizione.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) richiede di predisporre un prospetto sinottico che dia conto delle modifiche apportate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento alla disciplina in materia di prescrizione del reato.

Su proposta della RELATRICE, la Commissione dispone l'esame congiunto dei disegni di leggi illustrati nel corso della seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(20\)](#) **MANCONI ed altri. - Concessione di amnistia e indulto**

[\(21\)](#) **COMPAGNA e MANCONI. - Concessione di amnistia e indulto**

[\(1081\)](#) **BARANI. - Concessione di amnistia e indulto**

[\(1115\)](#) **BUEMI ed altri. - Concessione di amnistia e indulto**

- e petizione n. 550 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 aprile 2014.

Il presidente [PALMA](#) rileva che - pur non ravvisandosi più le stringenti necessità di riduzione del sovraffollamento carcerario, rappresentate dal Presidente della Repubblica nel corso del messaggio al Parlamento dell'8 ottobre 2013, anche in considerazione degli interventi assunti negli ultimi mesi - permane, a suo avviso, l'opportunità di mantenere in calendario i disegni di legge in titolo.

La relatrice [GINETTI](#) (PD), esprimendo la propria condivisione sulla proposta avanzata dal Presidente, ricorda che il Ministero della giustizia - in risposta ad una richiesta formulata nell'ottobre

dell'anno scorso dalla sottoscritta e dal correlatore Falanga - ha fornito i dati relativi alla popolazione carceraria ed alla situazione del sistema penitenziario italiano a seguito dei più recenti interventi normativi.

Tali dati dimostrano che, negli ultimi quattro anni, si è registrata una significativa riduzione delle presenze in carcere considerato che al 31 dicembre 2010 i detenuti erano quasi 68 mila e che, alla data dell'8 dicembre 2014, essi risultano pari a poco più di 54 mila. Si evidenzia che anche il numero di detenuti in attesa di primo giudizio si è consistentemente ridotto, passando da circa il 40 per cento all'attuale 18,3 per cento del totale delle persone detenute.

Il calo delle presenze è anche dovuto a una serie di provvedimenti legislativi che hanno inciso significativamente sul sovraffollamento carcerario. A tale riguardo vanno senz'altro menzionate le modifiche introdotte dalla legge 9 agosto 2013 n. 94 - di conversione con modificazioni del decreto legge 1° luglio 2013, n. 78 - con le quali si è ampliato l'ambito di applicazione del meccanismo di sospensione dell'ordine di esecuzione pena di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale; l'introduzione della cosiddetta "liberazione anticipata speciale" - ai sensi del decreto-legge n. 146 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 10 del 2014 - che, nel periodo da dicembre 2013 fino al settembre 2014, ha contribuito alla scarcerazione di circa 4 mila detenuti, numero questo destinato ad ulteriore incremento nei prossimi mesi; la modifica dell'articolo 275, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale in materia di criteri di scelta delle misure, recata dal decreto-legge n. 92 del 2014 - convertito con modificazioni in legge n. 117 del 2014 - che ha previsto il divieto di applicazione della sola custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni, escludendo da questa valutazione solo un catalogo di reati di grave allarme sociale espressamente previsti. Da ultimo, si deve rammentare il decreto legislativo n. 28 del 2015 recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2015.

Ulteriore impatto deflativo - sia pur non quantificabile con precisione - sta poi avendo la modifica della normativa sugli stupefacenti, conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014. Positivi effetti sul sovraffollamento carcerario derivano poi dall'applicazione delle disposizioni in tema di espulsione di cui al testo unico in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), potenziate con le modifiche normative introdotte dalla predetta legge di conversione n. 10 del 2014, nonché dalla accelerazione dei negoziati e dalla conclusione di accordi bilaterali per il trasferimento di detenuti condannati. Non può inoltre sottacersi l'effetto positivo derivante dalle misure alternative e sanzioni sostitutive alla detenzione che negli ultimi quattro anni hanno registrato un significativo *trend* di crescita.

Se poi si considera anche l'ampliamento della capienza regolamentare delle strutture penitenziarie italiane (di circa 5.550 mila posti rispetto al gennaio 2010), si deve ritenere che il Paese abbia fatto registrare un progressivo adeguamento agli obblighi posti dall'articolo 3 della CEDU, così come statuito dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo nella sentenza-monito emessa nel gennaio 2013 nel caso *Torreghiani ed altri*. Nel ribadire la propria condivisione sulla proposta del Presidente di mantenere in calendario i disegni di legge all'esame, osserva l'importanza di migliorare la qualità del sistema carcerario con interventi di carattere sistematico e strutturale, così come proposto anche dall'ex Presidente della Repubblica, Napolitano, nel corso del già ricordato messaggio indirizzato al Parlamento in data 8 ottobre 2013.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) ravvisa l'esigenza di effettuare un'ulteriore riflessione sull'opportunità di procedere ad un esame sollecito dei disegni di legge in titolo o in alternativa ad una loro immediata eliminazione dal calendario dei lavori della Commissione, anche al fine di evitare che si ingeneri una legittima aspettativa da parte dei detenuti in carcere sulla circostanza che tali misure verranno approvate.

Dopo che il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) ha espresso parere favorevole sulla proposta

di mantenimento in calendario dei disegni di legge, anche la senatrice [CAPACCHIONE](#) (PD) e il senatore [CUCCA](#) (PD) esprimono un'analogha condivisione, pur ritenendo opportuno affiancare a tali strumenti, iniziative di carattere sistematico volte ad aggredire alla radice il problema del sovraffollamento carcerario.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) esprime la propria contrarietà al mantenimento in calendario dei disegni di legge in titolo, sia perché ritiene che gli strumenti proposti non siano risolutivi dei problemi collegati alla situazione dei detenuti in carcere - a differenza di quello che potrebbe accadere, ad esempio, con un intervento normativo volto a favorire l'espulsione degli stranieri irregolari dal territorio nazionale - sia perché ritiene - aderendo alle considerazioni svolte dal senatore Cappelletti - che il mantenimento in calendario possa ingenerare, nell'opinione pubblica, la legittima aspettativa che tali provvedimenti verranno approvati dalle Camere in tempi rapidi.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.4. Trattazione in Assemblea

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1081
XVII Legislatura

Concessione di amnistia e indulto
Titolo breve: *Amnistia e indulto*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 272 \(pom.\)](#)

1 luglio 2014

Attività (esito)

Dibattito connesso

Per la calendarizzazione dei ddl in materia di amnistia e indulto

1.4.2. Resoconti stenografici

1.4.2.1. Seduta n. 272 (pom.) del 01/07/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

272a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MARTEDÌ 1° LUGLIO 2014

Presidenza del presidente GRASSO,
indi del vice presidente GASPARRI
e della vice presidente LANZILLOTTA

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 294 del 29 luglio 2014
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

SAGGESE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 26 giugno.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

[PRESIDENTE](#). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

[PRESIDENTE](#). Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,32).

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, all'attribuzione dei seggi resisi vacanti nelle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Campania a seguito delle dimissioni delle senatrici Isabella De Monte e Alessandra Mussolini ha riscontrato, nella seduta odierna, che i candidati che seguono immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo delle liste alle quali appartenevano le predette senatrici sono rispettivamente Laura Fasiolo e Domenico Auricchio.

Do atto alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di questa sua comunicazione e proclamo senatori Laura Fasiolo e Domenico Auricchio. *(Applausi)*.

Avverto che da oggi decorre, nei confronti dei nuovi proclamati, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Sui lavori del Senato Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Do lettura dell'esito della riunione della Conferenza dei Capigruppo. *(Brusio)*. Un po' di silenzio, per favore.

La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi oggi pomeriggio, ha approvato a maggioranza modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 17 luglio.

Oggi pomeriggio, dopo la deliberazione sui presupposti di costituzionalità del decreto-legge competitività, saranno discusse le mozioni sulla celiachia e i documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Per consentire la conclusione dell'esame dei predetti provvedimenti la seduta non prevede orario di chiusura.

La discussione dei disegni di legge sulle imprese artigiane, già all'ordine del giorno per la seduta di oggi, non avrà luogo poiché la Commissione non ne ha ancora concluso l'esame.

Nella seduta antimeridiana di domani sarà discusso il disegno di legge di ratifica Italia-Cina in materia di assistenza giudiziaria.

Il resto della settimana, così come la giornata di martedì 8 luglio, sarà riservato ai lavori delle Commissioni, con particolare riguardo a quelle impegnate nella trattazione dei disegni di legge concernenti la riforma costituzionale, la delega lavoro e il decreto-legge competitività.

Resta confermato per il pomeriggio di giovedì 3 luglio il *question time* con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che risponderà a quesiti su politiche attive del lavoro e disciplina e finanziamento degli ammortizzatori sociali.

La prossima settimana, a partire dalla seduta antimeridiana di mercoledì 9 luglio, l'Assemblea inizierà l'esame dei disegni di legge di riforma costituzionale, ove conclusi dalla Commissione.

Nella settimana dal 15 al 17 luglio, oltre al seguito dell'esame dei disegni di legge di riforma costituzionale, verranno discussi il decreto-legge competitività e il disegno di legge delega lavoro.

Nel pomeriggio di giovedì 17 luglio si svolgeranno interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento.

Si ricorda che il Parlamento in seduta comune è convocato giovedì 3 luglio, alle ore 12, per le votazioni relative all'elezione di due giudici della Corte costituzionale e di otto componenti del Consiglio superiore della magistratura. Si svolgerà un'unica chiama che inizierà dai senatori.

Programma dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - il seguente programma dei lavori del Senato per i mesi di luglio, agosto e settembre 2014.

- Disegni di legge di conversione di decreti-legge
- Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione competente
- Documenti di bilancio
- Assestamento e Rendiconto del bilancio dello Stato
- Bilancio interno e rendiconto del Senato
- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
- Mozioni
- Interpellanze ed interrogazioni
- Disegno di legge n. 112 - Disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati e di trasferimento d'ufficio
- Disegni di legge nn. 19-657-711-846-847-851-868 - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio
- Disegno di legge n. 264 e connessi - Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"
- Disegno di legge costituzionale n. 1429 e connessi - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione (Prima deliberazione del Senato) (Voto finale con la presenza del numero legale)
- Disegno di legge n. 1428 e connessi - Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (Voto finale con la presenza del numero legale)

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato a maggioranza - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori del Senato fino al 17 luglio 2014:

			- Deliberazione sui presupposti di costituzionalità, ex articolo 78, comma 3, del Regolamento, sul disegno di legge n. 1541 -
Martedì	1° luglio pom.	h. 16,30	- Decreto-legge n. 91, competitività
			- Mozioni sulla celiachia
			- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Mercoledì	2 luglio ant.	h. 9,30	- Disegno di legge n. 1332 - Ratifica Italia-Cina in materia di assistenza giudiziaria
			- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali su:
Giovedì	3 luglio pom.	h. 16	- politiche attive del lavoro
			- disciplina e finanziamento degli ammortizzatori sociali

Il Parlamento in seduta comune è convocato giovedì 3 luglio, alle ore 12, per le votazioni relative

all'elezione di due giudici della Corte costituzionale e di otto componenti del Consiglio superiore della magistratura. Voteranno per primi i senatori.

Mercoledì	9	luglio	ant.	h. 9,30-13,30	- Disegno di legge costituzionale n. 1429 e connessi - Riforma costituzionale (<i>Prima deliberazione del Senato</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>)
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	10	"	ant.	h. 9,30	
Giovedì	10	luglio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1429 e connessi (Riforma costituzionale) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Martedì	15	luglio	ant.	h. 11-13,30	- Seguito disegno di legge costituzionale n. 1429 e connessi - Riforma costituzionale (<i>Prima deliberazione del Senato</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Mercoledì	16	"	ant.	h. 9,30-13,30	- Disegno di legge n. 1541 - Decreto-legge n. 91, competitività (<i>Voto finale entro il 25 luglio</i>) (<i>Scade il 23 agosto</i>) - Disegno di legge n. 1428 e connessi - Delega lavoro (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>)
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	17	"	ant.	h. 9,30	
Giovedì	17	luglio	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1541 (Decreto-legge n. 91, competitività) dovranno essere presentati entro le ore 19 di lunedì 14 luglio.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1428 e connessi (Delega lavoro) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1541

(Decreto-legge n. 91, competitività)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h	33'
FI-PdL XVII	1 h.	
M5S		47'
NCD		43'
Misto		37'
LN-Aut		31'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		29'
GAL		28'
PI		28'
SCpI		26'
Dissenziati		5'

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, non abbiamo votato questo calendario un po' provvisorio perché, tra le altre cose, come lei ha riferito adesso all'Aula, tutti i provvedimenti calendarizzati per la prossima settimana in Commissione non sono stati ancora conclusi.

Presidente, ricordiamo all'Aula che giovedì 3 luglio scade il mese entro cui il Governo doveva presentare il cosiddetto decreto anticorruzione. Questo annuncio, come ricorderà, aveva bloccato i lavori della Commissione sul disegno di legge e provocato l'eliminazione del provvedimento stesso dal calendario. Il mese è quasi scaduto e il Governo ha annunciato di aver elaborato una proposta di riforma che deve sottoporre a una serie di consultazioni; noi però riteniamo prioritario riaffrontare la questione, considerato anche l'impegno che era stato assunto anche dall'Aula qualora il mese fosse scaduto. Per questo riteniamo, signor Presidente, che per la seduta pomeridiana di mercoledì 8 luglio si possa iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge anticorruzione.

Inoltre, il disegno di legge di riforma costituzionale è ancora all'attenzione della Commissione ed ha bisogno di una discussione molto approfondita, ma nelle ipotesi di calendario che lei ha presentato sono previste soltanto tre sedute: mercoledì 8, giovedì 9 e per il martedì successivo. Chiediamo, pertanto, di concludere nella prossima settimana, tra mercoledì e giovedì, l'esame del disegno di legge anticorruzione e di spostare per la settimana successiva, nelle sedute dal 15 al 17 luglio, le riforme costituzionali fino alla conclusione della trattazione (penso che ci sia la necessità di riprenderne la discussione anche dopo, ma la settimana che lei ha indicato è solo quella dal 15 al 17 luglio) e nella settimana successiva di esaminare il decreto sulla competitività, perché scade, spostando in avanti la delega lavoro.

La variazione che proponiamo è pertanto la seguente: nelle sedute dal 9 al 10 luglio, al posto del disegno di legge di riforma costituzionale, chiediamo di esaminare il disegno di legge anticorruzione e di far partire l'esame della riforma costituzionale nella settimana successiva, nelle sedute dal 15 al 17 luglio, con prosecuzione nella settimana ancora successiva.

[BUCCARELLA](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (*M5S*). Signor Presidente, il Senato ha già sofferto un mese e mezzo fa il ritardo di una settimana dei lavori della Commissione giustizia sul disegno di legge anticorruzione relativo ai reati contro la pubblica amministrazione, e al reato di autoriciclaggio nonché a quello di falso in bilancio, da reintrodurre nell'ordinamento. Ciò è avvenuto in virtù di un emendamento che il Governo ha prodotto e che abbiamo già denunciato pubblicamente essere una fotocopia, cioè un copia-incolla, di un emendamento a firma di alcuni senatori del PD che era già presente in Commissione. Vi è stato poi l'annuncio di un disegno di legge in tema di reato di falso in bilancio che, come è noto, ha imposto la sospensione dei lavori in Commissione giustizia, e conseguentemente in Aula, per un mese. Il mese scadrà il 3 luglio, dopodomani.

Ieri sera, nel discorso del Presidente del Consiglio dei ministri sulla bozza della grande riforma della giustizia, che dovrebbe avere inizio il prossimo 1° settembre, abbiamo avuto la conferma che l'intenzione annunciata di intervenire con un disegno di legge da parte del Governo in tema di falso in bilancio è una bugia. Ne prendiamo atto. Lo sapevamo; l'avevamo previsto. A questo punto, non ci resta che insistere nel riprendere il controllo come Parlamento del pacchetto anticorruzione, per dare al Paese, che ormai aspetta invano da molte, troppe settimane, una risposta agli scandali che quotidianamente riempiono le nostre cronache.

Pertanto, il Gruppo Movimento 5 Stelle chiede la modifica del calendario dei lavori dell'Aula, con l'inserimento, nella settimana successiva, del pacchetto anticorruzione (disegno di legge n. 19 e collegati).

In Conferenza dei Capigruppo ho altresì fatto presente che, se il Governo ritiene di intervenire e ha pronta una proposta valida sul reato di falso in bilancio, lo può fare presentando un emendamento, senza dover aspettare il 1° settembre quale data ipotetica, indicata negli annunci del Presidente del Consiglio. In questa ipotesi, qualora il Governo volesse ed intendesse intervenire per via emendativa, a noi andrebbe anche bene inserire nel calendario della settimana successiva ancora (a partire cioè dal 15

luglio) la discussione e l'approvazione in Aula del pacchetto anticorruzione.

Pertanto, c'è la richiesta di sostituire, per la settimana entrante, in luogo del voto sulle riforme costituzionali, il pacchetto anticorruzione. In alternativa, decideremo all'esito di una nuova Conferenza dei Capigruppo, che verosimilmente sarà richiesta dal mio Gruppo politico all'esito delle determinazioni della Commissione giustizia, che - non ne dubito, anche se adesso il presidente Palma non c'è - prendendo atto del mancato rispetto da parte del Governo dell'impegno ad intervenire con un proprio disegno di legge non potrà fare altro che proseguire nel lavoro che ormai è terminato (ricordo che è prevista solo la votazione degli emendamenti). Quindi, in una o due sedute al massimo, anche notturne, che potremo fissare nei prossimi giorni, saremmo pronti già dalla settimana prossima.

Infine, reitero una richiesta già fatta in Conferenza dei Capigruppo: mi riferisco all'inserimento nel calendario dei lavori (almeno quello fino al 17 luglio) dell'esame e del voto del disegno di legge n. 131, sull'abolizione delle Province, nonché della mozione di sfiducia al ministro Lorenzin, già depositata il 18 giugno scorso (mozione n. 278). *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[MAURO Giovanni](#) (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni (GAL). Signor Presidente, mi scusi ma intervengo perché ho la sensazione di qualcosa di surreale. Ho ascoltato l'esito della Conferenza dei Capigruppo, così come lei l'ha illustrato, ed anche i colleghi che non avevano votato la proposta di calendario.

Oggi un peschereccio con a bordo trenta morti per asfissia è approdato al territorio del nostro Paese. Il sindaco della cittadina coinvolta, Pozzallo, con il cuore gonfio di commozione e con la disperazione di chi è chiamato ad adempiere ad un dovere non sapendo come portarlo a termine, non sa che fine far fare ai corpi di trenta persone che hanno perso la vita in una ulteriore tragedia che si è consumata nel nostro mare.

Altre 566 persone sono sbarcate e le nostre Forze dell'ordine sono impegnate oltre lo spasimo, con difficoltà indicibili, dando oltre se stessi e, in una missione che non è solo di lavoro: per loro è diventata una missione anche del proprio sentire e della propria umanità. Il prefetto, il questore, le Forze dell'ordine, il volontariato, semplici cittadini e ragazzi stanno accorrendo: questo è quanto succede in queste ore nel nostro Paese. Ci sono dei morti che devono essere seppelliti e non riusciamo a farlo; ci sono, tra gli agenti di polizia e le Forze dell'ordine, cinque casi sospetti di TBC, quindi un'emergenza sanitaria incredibile che coinvolge le nostre popolazioni. Leggiamo la disperazione non solo in chi arriva ma anche in chi ospita: i siciliani piangono nel vedere queste scene, e piangono di disperazione nel vedere che non c'è una risposta forte e seria da parte dello Stato.

Al Governo, che è qui presente, ma soprattutto alla Conferenza dei Capigruppo e a lei Presidente del Senato e seconda carica dello Stato, io segnalo la necessità e più ancora l'urgenza di tale questione, più di tutti gli altri punti fondamentali e importanti per la vita repubblicana. C'è una vita della Nazione che si compone di episodi e di momenti fondamentali; la vita di una Nazione è fatta anche di momenti come questo, in cui una classe dirigente, un Parlamento, una rappresentanza popolare riescono a dare risposte adeguate.

Io ritengo che ora, *hic et nunc*, ora e subito, ci voglia una risposta chiara. La Conferenza dei Capigruppo, se del caso, si riunisca di nuovo, ma oggi l'Italia, noi rappresentanti del popolo italiano, dobbiamo pretendere che arrivino nuove forze a supporto di quella parte del nostro Paese. Occorre che ci sia un intergruppo che si occupi della salute e della sanità in quel territorio; occorre che oggi tutti ci sentiamo Paese e tutta l'Italia oggi sia lì a Pozzallo a ricevere trenta cadaveri, ma soprattutto a dare testimonianza della nostra grande, antica, ma sempre attuale civiltà. *(Applausi dai Gruppi GAL, M5S e PI e della senatrice Bignami).*

[PRESIDENTE](#). La ringrazio, senatore Mauro. A nome del Senato, manifestiamo la nostra solidarietà e la nostra partecipazione a questo evento così doloroso.

Metto ai voti la proposta, avanzata dalla senatrice De Petris, di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea con l'inserimento, per mercoledì 8 luglio, del disegno di legge anticorruzione e il rinvio di una settimana, per il 15-17 luglio, dell'esame delle riforme costituzionali.

Non è approvata.

[PETROCELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI (M5S). Signor Presidente, vorrei chiedere la controprova.

PRESIDENTE. Senatore Petrocelli, mi dicono i senatori Segretari che non hanno dubbi sull'esito della votazione.

PETROCELLI (M5S). Ma loro non hanno mai dubbi, Presidente, però lei conosce il valore della controprova. Mi consenta questa richiesta ogni tanto.

PRESIDENTE. Ogni tanto gliela consento, ma questa volta l'esito è talmente evidente...

PETROCELLI (M5S). Spero la consentirà nella votazione successiva.

[PRESIDENTE](#). Va bene, senatore Petrocelli.

Metto ai voti la proposta, avanzata dal senatore Buccarella, di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, con l'inserimento, per mercoledì 8 luglio, del disegno di legge anticorruzione e del disegno di legge di abolizione delle Province, nonché della mozione di sfiducia nei confronti del ministro Lorenzin.

Non è approvata.

PETROCELLI (M5S). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Saluto ad un gruppo della parrocchia «Santa Maria della Neve» di Bastia

[PRESIDENTE](#). Salutiamo il gruppo della parrocchia «Santa Maria della Neve» di Bastia, in provincia di Padova. (*Applausi*).

Deliberazione sul parere espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

[\(1541\)](#) *Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (ore 16,51)*

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la deliberazione sul parere espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, per il disegno di legge n. 1541: «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea».

Nel corso della seduta del 26 giugno scorso la 1a Commissione permanente ha espresso parere favorevole sulla sussistenza di predetti presupposti e requisiti.

Successivamente, da parte del prescritto numero di senatori, è stato richiesto su tale parere il voto dell'Assemblea.

Domando all'estensore del parere, senatore Russo, se intende intervenire.

RUSSO, *estensore del parere*. Signor Presidente, mi rifaccio alla relazione svolta nel corso dei lavori in Commissione.

PRESIDENTE. Ricordo che potrà prendere la parola non più di un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

BISINELLA (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA (*LN-Aut*). Signor Presidente, colleghi, ci troviamo di fronte all'ennesima richiesta da parte del Governo di convertire in legge un decreto-legge che è un vero e proprio decreto *omnibus*. (*Brusio*). Mi scusi, signor Presidente, ma si fa un po' fatica ad intervenire.

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di consentire alla senatrice Bisinella di svolgere il suo intervento.

BISINELLA (*LN-Aut*). Quanto accaduto in Commissione il 26 giugno scorso in ordine a questo decreto-legge è l'ennesimo caso nel quale ci imbattiamo. Non è infatti assolutamente la prima volta - anzi, purtroppo è diventata ormai una prassi consolidata di questo Governo, come del precedente - che vengono presentati alle Commissioni e in Assemblea dei decreti-legge che sono veri e propri decreti *omnibus*, con le disposizioni più variegate e con un corpo normativo veramente complesso, di difficile comprensione già per noi, che nell'ambito dell'attività parlamentare che svolgiamo tutto sommato ci poniamo un po' come degli addetti ai lavori, immaginiamoci quindi per i cittadini.

Ci troviamo di fronte all'ennesimo caso in cui dobbiamo interrogarci sulle distorsioni delle prassi applicative di quanto prescritto dalla Costituzione.

I presupposti di straordinaria necessità ed urgenza, che la nostra Costituzione prescrive per il ricorso alla decretazione d'urgenza, non ricorrono nemmeno in questo caso. Voglio far notare ai colleghi che, già leggendo il titolo del provvedimento, si capisce chiaramente che il contenuto ed il corpo normativo del decreto non sono assolutamente in linea e sono totalmente disomogenei, recando disposizioni che intervengono nei settori più disparati: dal settore agricolo e vitivinicolo alla rete energetica e all'energia, dalle infrastrutture all'ambiente, fino ad arrivare a norme, che troviamo spesso dentro i decreti *omnibus*, come quelle sulla mozzarella di bufala campana. Tutto questo per dire che il requisito dell'omogeneità è del tutto assente.

In Commissione ci siamo poi soffermati ad analizzare anche un altro aspetto. Molte delle norme recate dal decreto non presentano nemmeno il requisito dell'urgenza, nel senso che, se per alcuni aspetti certe norme potrebbero anche avere un carattere emergenziale - che dovrebbe essere la sostanza del ricorso alla decretazione d'urgenza - in molti altri casi le disposizioni proprio non si giustificano dal punto di vista della straordinaria urgenza e della necessità di provvedere attraverso il ricorso a questo strumento.

Ci chiediamo come mai il Governo non abbia inteso, ad esempio, spacchettare il provvedimento in due provvedimenti diversi, consentendo così per quelle disposizioni che non hanno il carattere di emergenza ed urgenza un *iter* parlamentare ed un esame più approfonditi nelle opportune Commissioni, magari raggruppando le varie disposizioni suddivise per comparti in provvedimenti autonomi. Questo ci avrebbe consentito di esaminare con più calma e nel dettaglio le varie norme, anche apportando le modifiche necessarie. Dall'altro lato, si sarebbero potute mantenere in un decreto-legge più snello - e quindi anche più intelligibile e di più facile comprensione - quelle norme che, invece, presentano davvero il carattere di straordinaria necessità. Questo per dire che il Governo continua a non mantenere l'impegno assunto anche nel momento in cui il *premier* Renzi si è presentato con il suo discorso d'insediamento alle Camere, quando ha chiesto la fiducia, annunciando che avrebbe fatto ricorso in maniera assolutamente sporadica e solo per casi di stretta necessità alla decretazione d'urgenza; vediamo invece che continua la prassi di adottare nell'esperienza di tutti i giorni il decreto-legge come uno strumento ormai ordinario di azione di Governo e ciò non è accettabile.

A questo punto ci chiediamo, anche nelle prerogative del Capo dello Stato di firmare i decreti-legge, come sia possibile che non venga dato un vaglio diverso all'ammissibilità di provvedimenti che, lo ribadisco, sono veri e propri provvedimenti *omnibus*. Immaginiamoci, nell'impatto che hanno sui

cittadini disposizioni di questo tipo, la difficoltà anche di comprensione, oltre al fatto che viene stroncata la possibilità di un esame parlamentare approfondito. Ricordo che non solo negli anni passati il Capo dello Stato più volte era intervenuto con richiami precisi, ma che ci sono pronunce della Corte costituzionale, da ultimo la sentenza del 2012 che più volte peraltro in quest'Aula abbiamo richiamato, che individuano e precisano molto bene come debba intendersi il ricorso alla decretazione d'urgenza, vale a dire un corpo normativo che deve essere letto nel suo insieme come un *unicum*, un corpo unitario, che deve presentare e rispettare i requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione in ogni sua parte, mantenere omogeneità e non essere così frammentato. Ribadisco per l'ennesima volta che in Commissione abbiamo l'imbarazzo di doverci pronunciare sui presupposti di costituzionalità di decreti-legge che invece sono privi di tali requisiti e la stessa Commissione affari costituzionali, anche in quest'Aula, ha presentato delle linee guida e di indirizzo, pronunciandosi severamente nei confronti di questa prassi e richiamando il Governo a un impegno preciso.

Pertanto, noi, ribadiamo in questa sede, come già in Commissione, la nostra contrarietà alla sussistenza dei presupposti di costituzionalità, ma soprattutto chiediamo e pretendiamo che il Governo mantenga l'impegno che ha assunto in questa stessa Aula. Invito quindi anche i colleghi, anche quelli del Partito Democratico, a far presente ai loro rappresentanti del Governo gli impegni che avevano assunto, perché non si può pensare che con lo strumento della decretazione d'urgenza, con la scusa di dover intervenire per la crisi economica in determinati comparti sotto l'impulso della necessità, venga assolutamente impedita un'attività d'indagine approfondita e che ci ritroviamo a convertire in legge dei provvedimenti che recano le disposizioni più disparate, al punto che non siamo nemmeno in grado di capire esattamente cosa davvero essi contengano. Non credo che ciò risponda all'esigenza di chiarezza e trasparenza nei confronti dei cittadini e certamente con questo modo di fare non facciamo bene l'interesse dei nostri concittadini. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Fucksia).*

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[Presidenza del vice presidente GASPARRI](#) (ore 17)

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, noi in Commissione ci siamo espressi contro il parere sui presupposti di costituzionalità del decreto-legge in esame, perché riteniamo che possiamo considerarlo - ancora una volta - una sorta di decreto *omnibus*, atteso che ogni articolo interviene su un comparto diverso. Questa volta abbiamo un elenco notevole di questioni su cui si interviene: dal settore agricolo, con una serie di norme su cui tra l'altro il Parlamento è stato chiamato a intervenire svariate volte (penso alla mozzarella di bufala), alle questioni che riguardano l'efficacia dell'azione pubblica di tutela ambientale, con interventi urgenti negli edifici scolastici.

Di per sé ognuna di queste misure può essere ritenuta importante, come per esempio l'intervento relativo alla protezione delle specie animali, al controllo delle specie alloctone e all'operatività del Parco nazionale delle Cinque Terre. Ci sono poi misure urgenti per garantire la qualificazione e la trasparenza degli organi di verifica ambientale. Proseguo ricordando poi le questioni relative alle operazioni di bonifica e messa in sicurezza per il recupero dei rifiuti radioattivi, nonché le norme urgenti per la gestione dei rifiuti militari e per la bonifica delle aree demaniali destinate all'uso esclusivo delle Forze armate. Vi sono poi interventi sulla tracciabilità dei rifiuti della Regione Campania, il cosiddetto SISTRI, su cui siamo intervenuti svariate volte. Il decreto interviene anche sulla procedura di infrazione con riferimento alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e su un'altra procedura di infrazione con riferimento alla direttiva che istituisce l'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea e sulla procedura di infrazione relativa alle politiche per l'ambiente marino. Il decreto interviene anche sul credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, sulle modifiche alla disciplina ACE (Aiuto di crescita economica) e sulle misure di semplificazione a favore delle imprese. Vi è poi un intervento molto pesante sulla riduzione delle bollette elettriche, che contiene al suo interno norme retroattive e quindi palesemente anticostituzionali.

Insomma, signor Presidente, potrei proseguire questo elenco sterminato, che dimostra come il decreto in esame non abbia assolutamente i requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione non essendovi i

presupposti di necessità e urgenza. Forse per alcuni degli articoli che ho citato potevano esservi detti presupposti, ma all'interno di questo decreto, signor Presidente, abbiamo addirittura articoli identici a quelli contenuti nella legge di delegazione europea, trasmessaci dalla Camera e al momento in discussione in 14^a Commissione. (*Brusio*). Signor Presidente, ho difficoltà a proseguire.

PRESIDENTE. Colleghi, vi pregherei di abbassare il livello del brusio per consentire alla senatrice De Petris di non essere disturbata nel corso del suo intervento. Prego senatrice, continui.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Quindi, i requisiti di necessità ed urgenza si possono forse applicare ad alcune di tali questioni ma non certamente al complesso degli argomenti affrontati nel decreto. Per non parlare della necessità, come più volte ribadito, che il decreto sia omogeneo effettivamente, e non per finta, ovvero contenga materie attinenti tra loro, legate da un filo conduttore di omogeneità. Siamo invece in presenza di un'assoluta disomogeneità. Il decreto in esame, infatti, poteva essere spaccettato in quattro o cinque decreti, intervenendo con norme che avessero effettivamente il requisito dell'omogeneità. Peraltro si interviene su procedure di infrazione che, come lei mi insegna, signor Presidente, dovrebbero essere affrontate tutte all'interno della legge europea, in questo momento in discussione al Senato e che addirittura ne prende già in considerazione alcune che si ritrovano nel testo del decreto-legge.

Non solo, ci è stato trasmesso dalla Camera, dove è stato approvato all'unanimità, il disegno di legge che disciplina il sistema dei controlli ambientali e le Agenzie regionali per l'ambiente. Eppure anche questi temi sono stati inseriti all'interno di questo decreto.

Abbiamo sentito promesse di ogni genere, anche da parte di questo Governo, che non è il primo che le fa e poi le smentisce coi fatti, compresa quella di non varare più decreti *omnibus* e procedere così in totale discontinuità con il passato. Invece ci ritroviamo ancora una volta a dover affrontare, ora al Senato, poi alla Camera, decreti che non hanno assolutamente i presupposti della necessità e dell'urgenza, come pure previsto dall'articolo 77 della Costituzione, né caratteristiche di omogeneità.

Il Governo si lamenta della lentezza del Parlamento e propone nella riforma costituzionale corsie preferenziali, eppure quasi tutta l'attività parlamentare è dedicata all'esame di disegni di legge di conversione dei decreti, realtà che non possiamo più continuare a tollerare. Il decreto-legge di cui discutiamo è veramente da manuale per mostrare come non dovrebbero essere redatti i decreti, peraltro a testimonianza che tutti i richiami del presidente la Repubblica e gli interventi della Corte costituzionale sono stati ancora una volta ignorati.

Peraltro, anche se questa non è la sede, voglio citare la misura che riduce le bollette per le piccole e medie imprese e quella, contestuale, che diminuisce gli incentivi alle rinnovabili, intervenendo in modo retroattivo su contratti già in vigore, così da apparire assolutamente incostituzionale.

Per quanto ci riguarda (dopo averlo dichiarato in Commissione, ora lo facciamo anche in Aula), riteniamo che questo decreto non abbia i presupposti di costituzionalità, dunque voteremo contro la deliberazione della 1a Commissione. (*Applausi dai Gruppi Misto-SEL e Misto-ILC e della senatrice Mussini*).

ENDRIZZI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (*M5S*). Signor Presidente, in premessa le chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo completo del mio intervento, così che venga pubblicato in Allegato al Resoconto della seduta.

PRESIDENTE. La autorizzo sin da adesso. Comunque ha dieci minuti a sua disposizione.

ENDRIZZI (*M5S*). Onorevoli colleghi, quale discontinuità vedete? Sulla decretazione d'urgenza questo Governo segue le orme del Governo Letta; un altro orecchio sordo a cui ripetere le stesse cose.

Il decreto sulla competitività è disseminato di norme prive della necessità ed urgenza richieste dall'articolo 77 della Costituzione. Non abbiamo a che fare con un'evenienza straordinaria che giustifichi un intervento legislativo del Governo, il quale, nel rispetto della Costituzione, le leggi dovrebbe lasciarle fare al Parlamento.

Questo decreto-legge presenta disposizioni a carattere prettamente ordinamentale, che produrranno

effetti in un arco temporale di anni, e che dunque non possono considerarsi un intervento emergenziale. Il testo reca inoltre un contenuto ampio e disaggregato, con 35 articoli che intervengono su ambiti normativi differenti e in diversi settori.

È un provvedimento disomogeneo già nel titolo: «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»: sono temi che poco hanno in comune e che richiedevano una distinta trattazione.

Il Governo può fare il minestrone con l'anguria e l'ananas, ma non può chiedere a noi di tacere su questa violazione. Anche perché abbiamo già visto questo giochino: decreti su decreti ingolfano i lavori delle Camere e impediscono al Parlamento di legiferare bene.

La fretta del Governo ha prodotto mostri, come il decreto che ha regalato a banche private l'aumento delle quote di Bankitalia e che ora l'Unione europea ha criticato come aiuto di Stato. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Ad ingolfarsi, poi, è il Governo che, una volta esauriti gli annunci pubblicitari, si trova in ritardo nell'emanare centinaia di decreti attuativi che restano là, sospesi per anni. Curzio Rufo disse: la fretta è causa di ritardo. Ci pensi, il presidente Renzi, anche in riferimento alla sua legge elettorale, prima affrettata e ora impaludata, e alle riforme costituzionali lampo che vorrebbe imporci.

Un decreto tanto disomogeneo non può definirsi urgente. Inoltre, le disposizioni contenute non appaiono riconducibili alle complesse finalità dichiarate.

L'articolo 10, comma 8, interviene sulla nomina e sulla composizione del collegio dei revisori dell'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA), prevedendo che la nomina di un dirigente di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente sia solo facoltativa e non obbligatoria. Ma dov'è l'urgenza?

L'articolo 20, tra le altre disposizioni, prevede di elevare a rango normativo, il ruolo e le funzioni dell'Organismo italiano di contabilità, una fondazione di diritto privato che potrà emanare i principi contabili nazionali, fornire supporto all'attività del Parlamento e al Governo ed esprimere pareri.

Non si capisce quali effetti diretti dovrebbero avere tali norme sull'operatività delle imprese!

All'articolo 5, comma 2, si istituisce un Fondo per gli incentivi all'assunzione di giovani lavoratori agricoli. Bene! Ma le assunzioni dovranno essere effettuate a partire dal 1° luglio 2014, cioè da oggi, mentre la dotazione per questi incentivi parte dal 2015.

All'articolo 8, comma 1, si dispone il rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica per 800.000 euro: ma a partire dal 2018? Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione e questo lo ha ribadito la Corte costituzionale.

Non sono poi di immediata evidenza le motivazioni di urgenza per l'articolo 26, che interviene sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici. La disposizione sostanzialmente riduce la tariffa incentivante già riconosciuta ai produttori di energia elettrica da impianti fotovoltaici, incentivazione volta a promuovere l'impiego di fonti rinnovabili. I titolari di impianti fotovoltaici, quindi, si vedranno ridotta la tariffa incentivante già riconosciuta, con una modifica unilateralmente imposta per gli impianti di potenza superiore a 200 kilowatt. La tariffa incentivante verrebbe ridotta dal 1° gennaio 2015 e con effetto crescente per 24 anni dall'avvio dell'impianto. In alternativa, i titolari possono optare, entro il 30 novembre 2014, per una riduzione del 10 per cento dell'incentivo a decorrere dal 1° gennaio 2015. Abbiamo dunque un intervento normativo sostanzialmente retroattivo, che verrebbe ad incidere su rapporti «di durata» già costituiti.

Il principio di irretroattività della legge impedisce di emanare disposizioni che vengano a modificare in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata quando tali disposizioni «trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica». Verrebbero in questo caso

violati gli articoli 3 e 41 della Costituzione.

L'intervento normativo appare in contrasto anche con gli obblighi internazionali derivanti dal Trattato sulla Carta europea dell'energia, a cui è stata data esecuzione in Italia con legge 10 novembre 1997, n. 415. L'articolo 26 viola l'impegno ad assicurare «condizioni stabili» oltre che «eque, favorevoli e trasparenti» agli investimenti, che non godrebbero quindi di «piena tutela e sicurezza». Il contrasto con gli obblighi derivanti dal Trattato, a sua volta, si riverbera in un vizio di illegittimità costituzionale per violazione dell'articolo 117. Ma il ridicolo si sfiora nella relazione illustrativa del provvedimento, che afferma: «L'azione da porre in essere, dunque, risponde ad un disegno unitario che è idoneo ad incidere su singole voci tariffarie (...). Esso per essere attuato richiede interventi molteplici e diversificati di natura legislativa ed amministrativa». Ma allora qui stiamo parlando di un qualche cosa che andava disciplinato con legge ordinaria.

Infine - e concludo - non rinveniamo la straordinarietà e urgenza di modificare la legge di stabilità per il 2014 in materia di anatocismo, ovvero l'opportunità per le banche di applicare interessi su interessi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Il Governo è premuroso nel rimuovere una misura che sfavoriva le banche. Ma questa non è un'urgenza per il Paese tale da meritare un decreto, anche perché è quasi certa la prossima ed ennesima cancellazione della norma in questione, come ha già dichiarato l'onorevole Boccia, presidente della Commissione finanze della Camera.

Allora, per tutti questi motivi, chiediamo al Governo di mantenere gli impegni, se ne ha la possibilità e la volontà, e chiediamo alla maggioranza di quest'Aula di valutare le considerazioni che vi ho riportato e di dare una risposta non solo giuridicamente corretta, ma anche etica, respingendo il parere favorevole dato dalla maggioranza in Commissione. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni)*.

[BERNINI](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, devo dire che il mio compito è sicuramente semplificato da tutte le considerazioni sul merito che sono state fatte dai colleghi che mi hanno preceduto e che purtroppo noi del Gruppo di Forza Italia dobbiamo condividere in buonissima parte.

Siamo al quindicesimo decreto dell'era renziana e - ahimè - i requisiti e i presupposti fondamentali di costituzionalità, prescritti dall'articolo 77, sono stati ancora una volta ampiamente disattesi. E, colleghi, stupisce - lo hanno ricordato, negli interventi che mi hanno preceduto, i senatori che hanno partecipato ai lavori della 1a Commissione - che la forza dei numeri della maggioranza sia così grande da fare aggio sul testo della Costituzione, perché - colleghi, lo sappiamo tutti qui dentro - il testo della Costituzione, l'articolo 77, ancora una volta è stato e sarà, se questo decreto proseguirà il suo *iter* e il suo corso, ampiamente violato.

Lo sarà sotto diversi profili, che sono già stati ricordati. Mi dispiaccio per chi sta assistendo a questi lavori e deve ancora una volta sentire le stesse cose; questo va ad assoluto demerito non tanto delle Aule parlamentari (che subiscono l'arroganza del Governo, il quale prevarica sulla funzione legislativa, che dovrebbe essere nostra e soltanto nostra), ma va ad assoluto demerito soprattutto di chi non ha fermato prima il percorso di questo decreto.

Il Governo se ne assume la responsabilità e dice che esiste un caso straordinario di necessità ed urgenza. Ma, signor Presidente, colleghi, noi tutti sappiamo, solo leggendo il titolo di questo decreto, che parla di agricoltura, di ambiente, di impresa, di competitività (questo dovrebbe essere il comune denominatore), di energia, di interventi strutturali sulle scuole e sulle università, sappiamo perfettamente tutti insieme, colleghi, che questo decreto non può essere e non sarà mai un decreto omogeneo.

Lo sa anche chi lo ha tenuto nel suo ufficio legislativo - parlo del Quirinale - per più di dieci giorni, tentando di emendare questa disomogeneità, tentando dal 13 al 24 giugno, attraverso un'opera che più che di spacchettamento definirei di vivisezione, di trasformare un testo che purtroppo è e rimarrà sempre costituzionalmente inappropriato. Anzi, usando le parole giuste, rimarrà costituzionalmente illegittimo.

Sappiamo, secondo il sistema dei titoli, che evidentemente questo Governo pensa che il titolo sia sufficiente a convincere i cittadini italiani che anche la sostanza sia contenuta nel titolo; in realtà la sostanza, fino a prova contraria (lo dimostrano anche le ultime linee guida sulla giustizia), deve essere messa per iscritto e trasformata in forma di legge. Il decreto sulla pubblica amministrazione, che il 13 giugno è approdato al Quirinale, è stato oggetto di uno spacchettamento - e questo già ci dà la misura dell'irritualità e dell'inappropriatezza costituzionale del suo percorso - in due decreti: uno che in questo momento è all'esame della Camera, che è stato definito decreto semplificazione, e uno che stiamo esaminando ora, che si chiama decreto competitività. Al di là dell'attrattività dei titoli, assolutamente inappropriata rispetto ai contenuti, il decreto che stiamo esaminando è costituzionalmente inopportuno.

Per non parlare di quello che avrebbe dovuto accompagnare il contenuto di questo decreto. Mi riferisco al famoso disegno di legge delega noto come «Repubblica semplice»: ancora una volta si utilizzano titoli attraenti che cercano di nascondere l'inesistenza dei contenuti. Di tale provvedimento non abbiamo più traccia perché è «sparito dai radar» ed è sopravvissuto solamente nella memoria di chi ne ha sentito parlare in conferenza stampa attraverso le *slide*.

Per quale motivo, come hanno già ricordato i miei colleghi, non possiamo e non vogliamo avallare questa ennesima barbarie costituzionale? Perché il titolo stesso ci dice che questo decreto non ha alcun nesso logico-giuridico e non ha alcuna possibilità di essere qualificato come omogeneo, come ci chiedono implicitamente la Costituzione, esplicitamente l'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, continuativamente la giurisprudenza della Corte costituzionale, passando attraverso le sentenze del 2007, del 2008 e approdando alla sentenza n. 22 del 2012 che, ahimè, colleghi, tutti quanti continuamente evochiamo in quest'Aula rimanendo purtroppo inascoltati.

Al di là di questo, mi chiedo come possiamo parlare di straordinaria necessità ed urgenza quando trattiamo temi, come già ricordato dalla collega De Petris e dagli altri colleghi, come la mozzarella di bufala campana DOP, che ha accompagnato il mio esordio in Parlamento nel 2008. Troviamo ormai in tutti i provvedimenti un disposto sulla mozzarella di bufala campana, sulla tracciabilità del percorso produttivo, sugli allevatori bufalini e sulla contraffazione. Ricordo poi i provvedimenti sul *made in Italy*: straordinaria necessità e urgenza per tali provvedimenti? Provvedimenti sul settore vitivinicolo e sul settore agricolo che, notoriamente, per essere efficaci devono essere quanto meno programmati e programmabili alla distanza almeno di una stagione. Provvedimenti dedicati al settore energetico assolutamente spezzettati e ricollegati a testi in loro stessi non caratterizzati da connessione.

Tutto questo ci fa dire, non solamente alla luce della Costituzione e della conseguente giurisprudenza costituzionale, ma semplicemente alla luce del buonsenso, che questo metodo legislativo non può funzionare. Questa modalità di normazione non fa altro che appesantire e «panlegificare» un apparato giuridico e normativo già sufficientemente gravoso per i destinatari finali, cioè tutti noi e i cittadini italiani che ci sta stanno guardando e ci chiedono di semplificare.

Per questo, colleghi, dicevo che è abbastanza umoristico che il fratello gemello del decreto che stiamo esaminando, che in questo momento giace all'esame della Camera, si chiami «decreto semplificazione». Noi stiamo semplicemente complicando, stiamo creando un magma legislativo che renderà sempre più inoperanti le norme che stiamo cercando di rendere efficaci.

Concludendo, noi non possiamo sottrarci prima di tutto alla funzione del vaglio di costituzionalità. Noi lo facciamo come componenti della 1a Commissione e, in questo momento, lo stiamo facendo come parlamentari della Repubblica e come senatori. Non possono però sottrarsi nemmeno coloro che hanno visto il passaggio di questa norma, a partire da chi ha apposto la sua firma a questo decreto, dopo aver tante volte, come ricorda quest'Aula, stigmatizzato la malapratica di decreti disomogenei, non caratterizzati dal requisito di necessità e di urgenza, retroattivi o, addirittura, ad efficacia differita. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*). Ahimè, tutt'e quattro queste caratteristiche, assolutamente incostituzionali, sono presenti nel provvedimento in esame, al punto da farci dire, colleghi (e non è un paradosso), che se volessimo spiegare a studenti di diritto costituzionale del primo anno cosa non bisogna fare in un decreto che deve essere costituzionalmente legittimo, ai sensi dell'articolo 77, questo sarebbe il campione ideale di tutto ciò che non deve essere fatto. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL*)

XVII).

Tutto ciò premesso e per tanti motivi ancora (che non mi dilungherò ad esporre perché lo hanno fatto molto efficacemente anche i colleghi che mi hanno preceduto), ribadisco la nostra assoluta contrarietà alla prosecuzione dell'*iter* di questo provvedimento ed affermo, a nome del Gruppo parlamentare di Forza Italia, la nostra ferma convinzione dell'assoluta inesistenza dei requisiti di costituzionalità, ex articolo 77 della Costituzione, relativamente al decreto-legge n. 91 in oggetto. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

PETROCELLI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del parere favorevole espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, relativamente al decreto-legge n. 91.

I senatori che intendono conformarsi al parere della 1a Commissione, e quindi riconoscere la sussistenza dei presupposti e requisiti, dovranno votare sì.

I senatori che non intendono conformarsi al parere della 1a Commissione dovranno votare no.

I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione delle mozioni nn. 61, 105 (testo 2) e 288 sulla celiachia (ore 17,29)

Approvazione delle mozioni nn. 61 (testo 3), 105 (testo 2) e 288 (testo 2)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni [1-00061](#), presentata dal senatore Vaccari e da altri senatori, [1-00105](#) (testo 2), presentata dal senatore D'Ambrosio Lettieri e da altri senatori, e [1-00288](#), presentata dalla senatrice Fucksia e da altri senatori, sulla celiachia.

Comunico che è stata presentata una riformulazione della mozione n. 61.

Ha facoltà di parlare il senatore Vaccari per illustrarla.

VACCARI (PD). Signor Presidente, signor sottosegretario De Filippo, onorevoli colleghi, sono ben consapevole che la questione sollevata con questa mozione e con le altre, a prima firma dei colleghi D'Ambrosio Lettieri e Fucksia, non rientrano tra le urgenti priorità del Paese. Ringrazio, quindi, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per la sensibilità dimostrata nei confronti di una malattia che coinvolge una percentuale ridotta di cittadini nel nostro Paese. Ringrazio anche i firmatari della mozione (in particolare, la senatrice De Biasi, presidente della 12a Commissione permanente), nonché i colleghi Tronti e Zavoli.

Nel nostro Paese questa malattia è stata riconosciuta come malattia sociale tardi, soltanto con la legge

n. 123 del 2005.

La celiachia, intolleranza permanente al glutine, è una patologia autoimmune, con predisposizione genetica. Non è curabile, se non con una dieta priva della sostanza proteica che è capace di provocare danni alla salute, anche solo se presente in piccole tracce. Il celiaco italiano, fra l'altro, è particolarmente a rischio per la prevalenza di alimenti come il pane e la pasta nella dieta.

In Italia, l'incidenza della celiachia è stimata in un soggetto ogni 100 persone. I celiaci potenzialmente sarebbero quindi 600.000, ma ne sono stati diagnosticati ad oggi circa 150.000 (esattamente 148.662, secondo la relazione annuale al Parlamento del Ministero relativa ai dati 2012), e dunque con una evidente sottostima della patologia, con 12.862 nuove diagnosi nel 2012, che confermano un incremento annuo di circa il 10 per cento. Si conferma così il *trend* in aumento delle nuove diagnosi di celiachia di anno in anno, registrato sin dalla prima edizione della relazione al Parlamento nel 2007; la prevalenza della celiachia nel nostro Paese è risultata pari allo 0,25 per cento, ancora lontana da quella stimata intorno all'1 per cento.

Secondo i dati forniti dal Ministero della salute, l'unica associazione presente in Italia è l'Associazione italiana celiachia (AIC), che assiste i celiaci e le loro famiglie con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli alla vita quotidiana e di «favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia»; fondata da un gruppo di genitori nel 1979 che, allora, affrontavano le prime diagnosi di celiachia dei figli in un contesto di scarsissima conoscenza sulla malattia e la terapia, oggi AIC conta circa 55.000 associati e opera attraverso 20 organizzazioni territoriali. È grazie ad una di loro che anche il sottoscritto nel 2012 ha potuto affrontare con supporti e informazioni complete la sua nuova condizione di celiaco.

Secondo i dati riportati nel suo sito ufficiale, l'Associazione si occupa, in coerenza con la normativa italiana del terzo settore, di favorire il riconoscimento e la garanzia dei prodotti senza glutine, dietetici e non, pubblicando ogni anno il prontuario AIC degli alimenti (oltre 18.000 prodotti pubblicati) e diffondendo l'utilizzo del marchio «spiga barrata»; di facilitare la vita sociale dei celiaci, pubblicando la guida AIC dei ristoranti, pizzerie e strutture ricettive, che è aggiornata da AIC, sull'alimentazione senza glutine; di diffondere le informazioni sulla celiachia attraverso il suo *house organ*; di promuovere, attraverso la Fondazione celiachia, la ricerca scientifica italiana sulla celiachia; di raccogliere il 5 per mille, con circa 60.000 preferenze dei contribuenti nel 2012; di promuovere ricerche dell'Osservatorio celiachia sui comportamenti sociali correlati alla malattia e sul mercato del «senza glutine».

Un lavoro capillare, che non è andato di pari passo con quanto previsto dal decreto Veronesi del 2001 che, tra le altre cose, ampliò la possibilità di erogare prodotti per celiaci anche al di fuori del canale farmaceutico, chiedendo alla Sanità pubblica di attivare specifiche convenzioni con la grande distribuzione organizzata. Ad oggi, infatti, questa opportunità è stata sfruttata soltanto da undici Regioni, che hanno saputo superare i problemi informatici e formali, a difesa del potere di acquisto delle famiglie dei celiaci, per la diversificazione dei canali distributivi, che rimane ancora uno degli obiettivi primari.

A tal proposito, vorrei soffermarmi, in particolare, sulla situazione di difficoltà che attualmente stanno vivendo i celiaci calabresi. Ricordo che l'articolo 4, comma 1, della legge n. 123 del 2005 afferma che «al fine di garantire un'alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine». Il diritto, introdotto per la prima volta con il decreto del Ministro della sanità del 1° luglio 1982 e progressivamente modificato nella modalità di attuazione, è definito con legge dello Stato e spetta alle Regioni, per mezzo delle aziende unità sanitarie locali (USL), l'erogazione gratuita dei buoni agli affetti da celiachia.

Ciononostante, è in atto dal mese di aprile 2014, in alcune Province della Regione Calabria, la sospensione da parte delle farmacie aderenti a Federfarma Calabria dell'erogazione dei prodotti dietetici per celiaci a carico del Servizio sanitario nazionale. Tale iniziativa provoca gravi conseguenze a una fascia vulnerabile della popolazione. Le persone celiache residenti nella Regione Calabria, in particolare bambini, donne in gravidanza e anziani, risultano, infatti, esposte al rischio della mancata

aderenza alla dieta senza glutine, con preoccupanti ripercussioni sulla loro salute. Considerando inoltre, la relativa unicità del canale distributivo in Calabria, oggi rappresentata dalle farmacie e non ancora dagli esercizi commerciali, questo elemento rende ancora più evidente la gravità dell'iniziativa intrapresa da Federfarma Calabria, che di fatto sospende l'accesso al diritto dei celiaci alla dieta senza glutine.

Prima di passare agli impegni che la mozione chiede al Governo, mi preme concentrare l'attenzione dell'Assemblea su un altro punto fondamentale che riguarda il rapporto con l'Europa, che oggi vede l'inizio del semestre di Presidenza italiana del Consiglio europeo.

Il 12 giugno 2013 è stato approvato il regolamento n. 609 del 2013 relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, che abroga la direttiva 2009/39/CE, la norma quadro che regola gli alimenti destinati ad un'alimentazione particolare, e il regolamento (CE) n. 41 del 2009, che regola specificamente gli alimenti destinati ai celiaci, prevedendo (al punto 41 dei «considerando») il trasferimento delle disposizioni del citato regolamento (CE) n. 41 del 2009 nel regolamento (UE) 1169 del 2011. Il 13 giugno scorso è stato definitivamente approvato l'atto esecutivo di trasferimento con la previsione di due categorie distinte di alimenti per celiaci: gli alimenti di consumo corrente, adatti ai celiaci, e gli alimenti specificamente formulati per celiaci, quegli alimenti espressamente preparati al fine di ridurre il tenore di glutine di uno o più ingredienti contenenti glutine oppure al fine di sostituire gli ingredienti contenenti glutine con altri ingredienti che ne sono naturalmente privi.

Nonostante la lunga e dura battaglia dell'Italia (Governo e associazione dei pazienti insieme), il regolamento dell'Unione europea n. 609 del 2013 è uscito dal dibattito istituzionale europeo con una pericolosa sottovalutazione dell'impatto sui consumatori finali, escludendo quindi dal campo di applicazione delle categorie di prodotti giudicati essenziali per categorie vulnerabili della popolazione i prodotti senza glutine destinati ai celiaci.

È per queste ragioni che la mozione chiede al Governo di garantire che la normativa italiana, da sempre all'avanguardia per i diritti e le tutele dei celiaci, mantenga, anche a seguito dell'approvazione del regolamento (UE) 609/2013 relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, pari garanzia per la sicurezza del prodotto specificamente rivolto ai celiaci, per la produzione, notifica delle etichette e piano di campionamento di controllo e mantenga anche il registro nazionale degli alimenti quale unica fonte per l'erogazione gratuita, anche con l'attuazione della revisione del registro già discussa ai tavoli tecnici del Ministero della salute.

Chiediamo poi al Governo di intervenire, assumendo misure di propria competenza, sulla serrata dei farmacisti in atto in Calabria, garantendo il diritto fondamentale alla salute dei cittadini celiaci di questa Regione; di formulare, nell'ambito dei nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA), una linea di indirizzo nazionale che imponga alle amministrazioni regionali il rispetto dei termini della legge dello Stato; di farsi carico dell'annoso problema della circolarità dei prodotti in erogazione, oggi disponibili per il paziente nella sola Regione di residenza, sperimentando anche forme di dematerializzazione dei sistemi dei buoni, in grado di risparmiare costi sul Servizio sanitario e di rendere più agevole l'accesso ai beni di consumo senza glutine.

PRESIDENTE. Senatore Vaccari, il tempo sta scadendo.

VACCARI (PD). Signor Presidente, sto concludendo.

Chiediamo al Governo di intervenire per promuovere la diagnosi precoce (che riduce i costi sanitari inutili, i costi sociali e l'esposizione dei sospetti celiaci); di favorire un'azione più decisa nelle Regioni per coinvolgere gli operatori della ristorazione e della produzione di pasti e alimenti freschi perché adottino i protocolli specifici, sul modello di quanto disposto dalla Regione Emilia-Romagna e, in particolare, delle linee guida regionali per il controllo ufficiale delle imprese alimentari; di adoperarsi nelle sedi opportune affinché in ogni luogo aperto al pubblico, ed in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, laddove siano presenti distributori automatici di alimenti, siano previsti anche cibi

specifici per tutti coloro che sono affetti da celiachia. Questi punti sono contenuti nel testo 2 della mozione n. 61.

Invito infine il Governo a considerare in tempi rapidi la necessità di provvedere a questi recepimenti attraverso le modifiche della normativa del 2005, che ho racchiuso nel disegno n. 1026, a mia prima firma. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Romano).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore D'Ambrosio Lettieri per illustrare la mozione n. 105 (testo 2).

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) (FI-PdL XVII). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghe e colleghi, la politica assistenziale a beneficio dei celiaci di cui ci occupiamo oggi può diventare un buon paradigma sul quale misurare i livelli di efficacia e di efficienza dell'assistenza sanitaria nel nostro Paese e valutarne la congruenza con le disposizioni di rango sovranazionale; può però anche essere un buon paradigma per misurare i punti di criticità e i *deficit* che si registrano a livello nazionale e a livello di recepimento delle normative comunitarie, ovvero quanta autonomia ha la normativa domestica in ossequio alle disposizioni del Trattato di Lisbona nel definire e affermare. Esprimiamo anche l'auspicio che a livello territoriale vi sia quella omogeneità di livelli assistenziali che rappresenta di per sé stessa un presupposto ineludibile del principio di universalità sul quale poggia il nostro sistema sanitario nazionale.

Proprio nella scorsa legislatura, sia alla Camera sia in questo ramo del Parlamento, noi abbiamo sostenuto - mi piace dirlo - con un'unica voce (cioè a voti unanimi, sia il Parlamento, sia il Governo) la necessità di segnare il punto rispetto alla proposta che ci veniva formulata con l'atto comunitario n. 353 del 2011 con il quale fummo tutti d'accordo nel condividere il principio secondo cui non si può assecondare la deriva mercantile se questa pregiudica i livelli di efficacia dell'azione di tutela della salute.

Perché dico questo? Direi che non sempre semplificazione fa rima con efficienza. In quel provvedimento l'Unione europea - più particolarmente, sia il Consiglio che il Parlamento europeo - proposero questa bozza di regolamento con il quale si destrutturava il sistema di regolamentazione dei prodotti per celiaci ritenendo che finanche il regolamento n. 41 del 2011 (che doveva entrare in vigore il 1° gennaio 2012) doveva essere abrogato, creando pregiudizi notevoli persino per la legislazione domestica, in quanto si poteva compromettere anche il registro nazionale dei soggetti affetti da celiachia. Abbiamo detto un no: un no sonoro e determinato.

In Europa le cose sono andate diversamente, nel senso che l'Europa ha accolto in modo parziale il nostro no. Di fatto, è stata ignorata la nostra posizione e il 14 novembre 2012 è stato approvato il regolamento con lo stralcio delle specifiche indicazioni riguardanti i pazienti celiaci che sono stati inseriti poi nel regolamento n. 1169 del 2011, denominato FIC, cioè Food information of consumer. Di che cosa si tratta? Si tratta dello scivolamento, dentro un altro regolamento, delle stesse norme di disciplina a tutela dei soggetti celiaci, ma, in particolar modo, di disciplina dei prodotti destinati alla loro alimentazione, che, ad oggi, non determinerebbero alcun tipo di pregiudizio sull'efficienza dell'assistenza.

Noi abbiamo una legislazione che va tutelata. Abbiamo un livello di protezione che è elevatissimo; abbiamo un livello di ampiezza dell'assistenza che su questi pazienti registra il primato a livello internazionale. Abbiamo la necessità - questo è il primo punto con il quale ci rivolgiamo al Governo, richiedendone l'impegno - che vi siano i riflettori accessi affinché il recepimento delle disposizioni normative di rango sovranazionale non mortifichino, non confliggano con il nostro sistema normativo.

Si tratta di un sistema normativo che nel nostro Paese indica, negli scorsi 30 anni, un lungo e qualificatissimo percorso per il quale noi abbiamo reso un servizio a quel principio straordinario di universalità ed equità del nostro sistema sanitario nazionale, che è il fiore all'occhiello finanche della nostra democrazia, che dobbiamo tutelare. Fin dal 1970 abbiamo avuto una produzione legislativa che poi si è pian piano affinata; abbiamo condizionato la produzione legislativa sovranazionale e, poi, da ultimo, con la legge n. 123 del 2005, abbiamo sancito la celiachia come patologia sociale e, con grande rigore e puntualità, abbiamo individuato i criteri per consentire l'accesso del soggetto celiaco alle

provvidenze, oltre che ai servizi sanitari per la diagnosi e per i benefici connessi.

Credo che su questo versante, coincidendo la discussione di queste mozioni con l'avvio della Presidenza italiana del semestre europeo, abbiamo la necessità di riconfermare i principi di proporzionalità sanciti nella legislazione europea, rinnovati con il Trattato di Lisbona, e i principi di sussidiarietà che ad essi si accompagnano, in una logica che deve rendere necessariamente indenne la politica per la tutela della salute dalle interferenze che possono determinare una formazione di crepe nell'efficacia e nell'efficienza dei servizi offerti nel nostro Paese.

Mi soffermo su alcune altre questioni, recuperando molti punti toccati nella mozione presentata dal collega Vaccari, che in modo puntuale e preciso ha ricostruito la storia di quella che non è neanche una malattia, perché i celiaci non amano essere chiamati malati o pazienti: i celiaci sono portatori di una tra le più diffuse e gravi forme di intolleranza che non hanno una terapia farmacologica. Ecco perché l'assistenza al soggetto celiaco deve constare di due momenti, il primo dei quali è la diagnosi precoce, perché c'è un *gap* assolutamente ingiustificato tra i soggetti che, secondo le stime epidemiologiche, sono presuntivamente affetti da celiachia, stimati in una platea di circa 600.000 persone, e i soggetti che invece hanno avuto già la diagnosi di celiachia, che sono circa 160.000: evidentemente, dunque, dobbiamo fare significativi passi in avanti per una diagnosi precoce, perché questo vuol dire tutelare meglio la salute di tali soggetti, ma significa anche guadagnare in termini di risorse economiche, destinate, ancora oggi, a fronteggiare costi ed oneri sia diretti che indotti.

La seconda considerazione riguarda il fatto che il soggetto celiaco ha necessità di accedere agli alimenti senza glutine. Attenzione, il nostro Paese ha l'assoluto primato mondiale, perché si tollera una percentuale di glutine non superiore a venti parti per milione, quindi la nostra è conseguentemente un'attività importante, anche sotto il profilo della produzione di questi alimenti, che non può conoscere momenti di caduta. Anzi, anche attraverso le recenti modificazioni normative delegate alle Regioni per quanto attiene i controlli, è necessario che vi sia un assoluto ed elevato livello di guardia.

Per quanto attiene ai prodotti alimentari relativi ai celiaci, è necessario che vi sia omogeneità su tutto il territorio nazionale. Non vorremmo, così come pare che stia accadendo in qualche Regione, che vi sia una riduzione del *bonus* devoluto al soggetto celiaco, perché questo vorrebbe dire indubbiamente fare l'esatto opposto di quanto è invece necessario. Occorre quindi omogeneità sul territorio nazionale attraverso linee guida diramate alle Regioni, così come è necessario un impegno maggiore del Governo per quanto riguarda la formulazione, nell'ambito dei nuovi livelli di assistenza, di un indirizzo nazionale che vincoli le amministrazioni regionali al tetto di spesa. Questo rappresenta un elemento di garanzia che evita di determinare sperequazioni tra celiaci che vivono in diverse Regioni.

Concludo il mio intervento con un ultimo punto degno di essere rappresentato in quest'Aula. In una stagione nella quale parliamo di medicina transfrontaliera, nella quale abbiamo approvato norme che consentono a un cittadino italiano di andare a curarsi in una delle strutture sanitarie di un Paese appartenente all'Unione, ci sembra veramente assurdo che un celiaco pugliese, ad esempio, che per motivi di studi universitari vive a Roma, non abbia la possibilità di spendere il suo buono in alimenti nella Regione che lo ospita. Il principio della circolarità dei buoni deve essere affidato a una soluzione, ed è questo il motivo per il quale chiedo che il Governo attivi un tavolo di consultazione che coinvolga l'Associazione italiana celiachia; associazione che ha il merito di aver mantenuto alta l'attenzione dello stesso legislatore, ma che ha il compito di proseguire la sua feconda attività a sostegno dei soggetti celiaci, ai quali ha destinato le migliori risorse, determinando un livello di protezione adeguato alle esigenze e alle aspettative di un Paese civile. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e dei senatori Vaccari e De Biasi).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Fucksia per illustrare la mozione n. 288.

FUCKSIA (M5S). Signor Presidente, colleghi, sarò sintetica, perché parte degli argomenti trattati nella mozione presentata dal Movimento 5 Stelle sono stati già ampiamente illustrati, per cui approfitterò di questo momento per chiarire dal punto di vista medico e clinico in che cosa consiste la patologia celiaca.

La malattia celiaca, detta anche morbo celiaco o sprue celiaca, è un'enteropatia immunomediata,

riconosciuta dall'articolo 1 della legge n. 123 del 2005 (già citata) come malattia sociale. Si manifesta a seguito dell'ingestione del glutine, una componente proteica solubile in alcool presente in alcuni cereali quali grano, segale ed orzo, nei soggetti geneticamente predisposti, per cui non ha una trasmissione mendeliana, ma predispone alla familiarità della stessa. Ciò significa che, in tutti gli individui che sono in una condizione di omozigosi e/o eterozigosi per gli alleli DQ2/DQ8 del complesso maggiore di istocompatibilità di seconda classe (HLA), il contatto e l'assunzione di una serie di antigeni con epitopi specifici sui peptidi gliadinici - cioè sulla gliadina, che è una prolamina, quindi una frazione proteica del glutine - scatenano il sistema immunitario, provocando una risposta che porta alla distruzione dei villi intestinali.

Di conseguenza, si determina una sindrome da malassorbimento, con tutte le conseguenze del caso, dall'anemia al mancato accrescimento o riduzione della statura del bambino in evoluzione, a tutta un'altra serie di patologie concomitanti autoimmuni (dalla tiroidite di Hashimoto all'artrite reumatoide, alla dermatite erpetiforme di Duhring e ad altre patologie).

C'è da dire che nel frattempo, in questi anni, il tipo di grano è cambiato e le esigenze industriali hanno portato a selezionare, anche tramite OGM, dei grani con una percentuale più alta di gliadina e questo perché il glutine è una proteina che permette una lavorazione più sofisticata di molti prodotti. Troviamo quindi peptidi come l'A31-49, o più semplicemente peptide A, altamente tossici per il celiaci, sia *in vitro* che *in vivo*. Altri peptidi gliadinici, nonostante la loro analogia con il peptide A, non esercitano la stessa tossicità e anzi alcuni di questi, non attivando la risposta, potrebbero addirittura favorire la tolleranza, una specie di vaccinazione naturale.

La malattia, una delle più diffuse - probabilmente l'intolleranza più diffusa al mondo - si manifesta con una serie di quadri clinici estremamente diversi e polimorfi.

Noi conosciamo la forma classica, quella che esordisce solitamente nei primi 6-24 mesi, dopo lo svezzamento, e si manifesta con sintomi gastrointestinali, quali diarrea cronica, vomito, addome globoso, inappetenza, accompagnati dalla presenza di determinati *marker* nelle analisi di laboratorio, nonché tutte le complicanze dovute al malassorbimento, quali anemia, alterazioni della coagulazione, edemi, *deficit* di vitamine e oligominerali.

Vi è poi una forma tardiva caratterizzata da sintomi gastrointestinali atipici o da manifestazioni extragastrointestinali, isolate o associate tra di loro. Oggi, con lo sviluppo di test sierologici sempre più sofisticati, arriviamo comodamente a fare diagnosi di anticorpi specifici per la malattia (Ab antiendomio e Ab antitransglutaminasi) riuscendo ad evidenziare anche la forma silente, in cui rileviamo la presenza di lesioni intestinali patognomiche in assenza di segni e sintomi.

Infine, troviamo anche una forma soltanto potenziale, cioè con una sierologia positiva in assenza di lesioni intestinali. Quindi capiamo bene come lo spettro clinico sia vasto e come vi sia una difficoltà diagnostica di arrivare a una definizione clinica in quanto molti sintomi sono aspecifici.

Ciò significa che la malattia celiaca è certamente diffusa (si stima una prevalenza attorno all'uno per cento della popolazione mondiale); in Italia sono stimati ad oggi circa 135.800 malati accertati di celiachia, ma il numero dei malati inconsapevoli è superiore di circa quattro volte, con un *trend* in crescita del 20 per cento annuo.

L'unica terapia attualmente disponibile per i soggetti affetti è la totale e permanente esclusione dalla dieta degli alimenti contenenti glutine; ciò innanzitutto determina la regressione della patologia, che può essere anche rapida (normalmente una guarigione clinica avviene in circa uno o due mesi, fino a sei mesi, dal momento in cui si esclude il glutine), previene le complicanze neoplastiche autoimmuni, tra cui il linfoma di Hodgkin e dell'intestino, ed evita quindi anche le spese relative. La regressione dei sintomi è anche un test di effetto (test arresto-ripresa) che può indirizzare un occhio clinico attento anche a risparmiare sugli esami successivi o almeno a suffragarli con i test diagnostici *standard* (mi riferisco a quelli sugli anticorpi antigliadina (AGA), antireticolina (ARA) e antiendomio (EMA)), o ad approfondire eventualmente per una diagnosi di certezza con la valutazione degli anticorpi dell'antitransglutaminasi (IgA e IgG) e con l'esame biotico. Riferisco altresì che l'AGA è attendibile soltanto fino all'età di tre anni e poi di fatto diventa inattendibile. L'importante quindi è fare diagnosi

precoce, seguire una dieta appropriata totalmente priva di glutine, eliminare quindi i sintomi, ricostruire i tessuti intestinali ed evitare lo sviluppo delle complicanze. Il recupero, naturalmente, avviene anche in funzione dell'età e del grado di danneggiamento, quindi della precocità della diagnosi.

È forte l'impegno che dobbiamo mettere nell'educazione alimentare, perché i pazienti hanno difficoltà soprattutto a organizzare la dieta in base alle informazioni, che debbono essere quanto più dettagliate, riguardo agli ingredienti di ciascun piatto o alimento acquistato presso ristorante, mensa o circuiti commerciali. È particolarmente importante il fatto che il glutine può essere talora nascosto nei cibi: ad esempio è presente in alcuni farmaci come additivo, conservante o aroma. Inoltre, un minimo contatto degli alimenti contenenti glutine con quelli per celiaci può contaminare questi ultimi: ad esempio, l'utilizzo delle stesse posate per rimestare la pasta in cottura in pentole diverse è assolutamente da evitare.

Questo ci fa capire che è importante chiedere un impegno al Governo in modo che si rafforzino tutti i controlli attraverso una certificazione di filiera, di tracciabilità, in cui sia distinto l'alimento che è arricchito di glutine (potremmo dire una classe 4 di rischio) rispetto a quelli che semplicemente contengono glutine, che lo presentano in tracce potenziali o in cui è completamente assente ed è quindi garantito per celiaci. Pertanto, se tutti potessero preparare gli alimenti senza glutine e senza contaminazione ci sarebbe anche una riduzione dei prezzi tramite una spontanea concorrenza del mercato. È quindi importante condurre una campagna informativa, come anche assicurare che in tutte le Regioni siano attivati dei protocolli uniformi in modo che non ci siano disparità di accesso alle cure, diagnosi e trattamento.

L'altro problema importante è quello di estendere la possibilità di integrazione con i buoni o altri sistemi più sofisticati anche fuori Regione, possibilmente non limitando l'acquisto dei prodotti alla sola farmacia, ma anche presso le parafarmacie, la piccola e la grande distribuzione, in modo che un malato di celiachia, il quale per lavoro o studio magari si trova lontano dalla propria Regione, possa acquistare il prodotto senza portarselo dietro.

Le normative europee comportano la soppressione di un regolamento che era stato utilissimo per la verifica delle procedure. Poiché la normativa europea implica tale soppressione a partire dal 2016, rischiamo di avere un periodo-finestra con una diminuzione dell'attenzione al problema e della prevenzione. Tutto questo va evitato e, al tempo stesso, la popolazione va sensibilizzata e il sistema sanitario nazionale organizzato in modo che non vi siano quelle latenze della diagnosi fino a sei anni che aumentano i costi.

Ripropongo quindi una mia massima, che ripeto spesso. Ricordiamoci che un euro speso in prevenzione significa risparmiarne dieci in cure: le complicanze ci costano molto di più oltre ad influire negativamente sugli effetti sociali. Aggiungo soltanto...

PRESIDENTE. Senatrice, è terminato il tempo. Ha avuto anche un minuto in più.

FUCKSIA (M5S). Ho finito, signor Presidente. Le tre mozioni erano molto simili, c'erano solo alcuni punti in più in una piuttosto che in un'altra. Sarebbe stato bello individuare una mozione unica. *(Applausi del senatore Marton).*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritta a parlare la senatrice Bignami. Ne ha facoltà.

BIGNAMI (Misto). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, ci troviamo oggi a discutere su un tema che tocca da vicino la nostra sensibilità: la celiachia è una patologia largamente diffusa e l'articolo 1 della legge n. 123 del 2005 la riconosce infatti come una «malattia sociale». Stime accreditate dimostrano come in Italia i potenziali celiaci siano circa 600.000, quelli diagnosticati (anche se sono emerse finora diverse cifre) circa 160.000 e, ogni anno, siano circa 2.800 i nuovi casi che vengono diagnosticati, con una evidente sottostima, in quanto non è molto facile arrivare ad una diagnosi, come la senatrice Fucksia *dixit*.

Ma non è una situazione confinata al nostro Paese. La celiachia è considerata una patologia diffusa in

maniera omogenea a livello mondiale, anche se presenta una più elevata incidenza proprio in Europa. Si tratta della più frequente intolleranza alimentare a livello globale.

Non esiste al momento alcuna terapia per combatterla, se non quella dietetica che consiste nell'eliminazione di tutti gli alimenti che contengono anche piccole quantità di glutine.

Il Servizio sanitario definisce i tetti di spesa per l'erogazione gratuita dei prodotti senza glutine secondo le fasce di età e il sesso. Sono poi le Regioni che, attraverso le ASL, erogano gratuitamente i buoni alle persone affette da celiachia; questo però comporta una eccessiva disomogeneità nella distribuzione a livello nazionale, e ciò non si può accettare. È compito dello Stato, infatti, favorire la massima diffusione di prodotti per celiaci in ogni ambiente per garantire, come previsto dall'articolo 2 della legge n. 123 del 2005, «il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia».

L'articolo 3 della Costituzione inoltre stabilisce che «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona». Quando parliamo di corretto inserimento nella vita sociale non possiamo non pensare a garantire le condizioni ottimali per l'inserimento dei bambini e dei ragazzi nella scuola. Per questo sono molto felice che in sede di conversione del decreto-legge n. 104 del 2013, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, siamo riusciti a far approvare un emendamento che prevede che il Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero della salute, adotti specifiche linee guida per incentivare, nelle scuole di ogni ordine e grado, la somministrazione di alimenti per tutti coloro che sono affetti da celiachia.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Bignami, ha esaurito i tre minuti a disposizione. Può completare la frase.

BIGNAMI (*Misto*). Signor Presidente, chiedo che la restante parte dell'intervento sia pubblicata in allegato al Resoconto.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

BIGNAMI (*Misto*). Volevo comunque concludere ponendo l'attenzione sulla differenza tra essere diversi e sentirsi diversi. Ogni individuo è unicamente diverso dall'altro e quindi siamo tutti unicamente diversi. Ma quando lo Stato non fornisce ciò di cui il singolo ha bisogno, lo fa sentire diverso. Queste sono le barriere da eliminare. Queste le sono le iniziative che è doveroso portare avanti. Non stiamo facendo nulla di straordinario. Dal mio punto di vista è semplicemente un atto dovuto. (*Applausi dai Gruppi Misto-ILC e M5S e dei senatori De Biasi e Vaccari*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Blundo. Ne ha facoltà.

BLUNDO (*M5S*). Signor Presidente, colleghi, molto spesso quando quest'Aula è impegnata nella discussione di mozioni: pensiamo, sbagliando, che il nostro lavoro sia molto meno importante di quello che svolgiamo nel momento in cui esaminiamo un disegno di legge.

Questo tipo di approccio ci porta spesso a non avere consapevolezza dell'effettiva importanza delle problematiche che diventano oggetto di una mozione e di quanto sia altresì fondamentale impegnare il Governo ad adottare delle misure e dei provvedimenti concreti per poterle risolvere.

Sulle mozioni, però, non deve cambiare solo l'atteggiamento dei parlamentari, ma anche quello del Governo, visto che quasi sempre l'Esecutivo, volente o nolente, non mette poi concretamente in atto gli impegni presi. Mi auguro che oggi queste mie riflessioni vengano sconfessate da successivi atti completi e specifici e non *omnibus*.

I celiaci, sulla base dei dati del 2011, sono nel nostro Paese 135.800 e il *trend* continua a crescere ogni anno del 20 per cento. All'aumento costante di questi dati si affianca l'estrema variabilità dei sintomi e dei segni con cui la malattia celiaca si manifesta, rendendo la sua diagnosi spesso difficile o, addirittura, tardiva.

Nell'ultima relazione al Parlamento sulla malattia celiaca si evince che, dalla presa di consapevolezza dei sintomi da parte del paziente all'effettiva diagnosi, trascorrono mediamente sei anni e che per ogni celiaco diagnosticato ce ne sono altri dieci non consapevoli di esserne affetti, i quali, di conseguenza, non seguono la terapia dietetica.

Al di là comunque delle fondamentali e necessarie disquisizioni mediche e scientifiche, che lascio a colleghi più esperti di me, permettetemi di soffermarmi brevemente su questi aspetti e di fare una riflessione. La crescente indigeribilità del glutine è ormai un dato di fatto. Numerosi e recentissimi studi scientifici pubblicati evidenziano che i bambini cui viene tolto il glutine hanno enormi miglioramenti su svariate problematiche fisiche, ma anche su altre patologie, molto più complesse, come l'autismo, che ha conosciuto una netta crescita negli ultimi anni, al punto che è consigliata la valutazione per deficienza nutrizionale e malassorbimento gastrointestinale. Per questo, soprattutto per i bambini con problemi di neurosviluppo, è arrivato il momento di prevedere ed affrontare una seria riflessione sulle abitudini alimentari in generale e di riconoscere la priorità che riveste oggi l'alimentazione, unitamente alla garanzia di un ambiente sano, condizioni imprescindibili per tutelare la propria salute.

Le alterazioni ambientali, anche se in molti casi ancora difficilmente provabili, sono la causa di molte malattie. Ciò che invece è ampiamente provabile riguarda il beneficio che si riceve, non solo dal vivere in un ambiente sano, ma anche dalla modifica della propria alimentazione, come già ampiamente provato per i casi di celiachia e di altre malattie, tipo la sensibilità chimica multipla. Queste patologie in aumento rendono indispensabile cambiare le abitudini alimentari e incentivare processi produttivi maggiormente sostenibili, perché i danni ambientali e gli errori nell'alimentazione stanno producendo gravissime ed evidenti conseguenze sulla salute di tutti i cittadini.

L'aumento dei casi di celiachia non può non spingerci a finanziare importanti studi su una alimentazione maggiormente biocompatibile con la specie umana. È, questo, un passaggio fondamentale che deve essere assolutamente assimilato dall'Esecutivo, tenendo fede all'impegno preso la scorsa settimana con l'approvazione della nostra mozione, con particolare riferimento alla conversione in ambito agricolo dalla zootecnia alla carpotecnica, anche per garantire una maggiore sostenibilità ambientale e un minore impatto idrico-territoriale.

I prodotti carpotecnici come la farina di platano, avranno enormi vantaggi economici a causa dei minori costi produttivi, permettendo di ricavare una farina di alta qualità nutritiva adatta per i celiaci. Basterebbe riflettere sugli studi del botanico tedesco Alexander von Humboldt, che asserisce che «nella stessa superficie di terreno che produce 15 chilogrammi di frumento, si possono produrre 1.800 chilogrammi di platani, assicurando così un utilizzo fortemente ridotto e più produttivo del suolo».

Per la tutela dei soggetti celiaci bisogna garantire, oltre all'accesso alla diagnosi e all'acquisto di prodotti controllati adeguati alle loro esigenze, anche un nuovo approccio con il cibo e una nuova educazione alimentare che prenda avvio dalle scuole e si ispiri ai recenti studi sulla «alimentazione alternativa» e il «fruttarismo sostenibile».

Il Governo si è impegnato la scorsa settimana in questa direzione, approvando la nostra mozione sul Patto globale per il cibo e, lasciatemi dire, non vedo perché un Esecutivo come quello in carica, che non manca occasione di vantarsi un giorno sì e l'altro pure per le sue capacità di «cambiare verso» all'Italia, non dovrebbe iniziare a farlo a partire dalle sollecitazioni su queste problematiche. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi senatori, ho sottoscritto con convinzione le due mozioni sulla celiachia a prima firma del collega Vaccari e dell'amico D'Ambrosio Lettieri, condividendone lo spirito di fondo e l'importanza dell'argomento che riguarda migliaia di persone in tutta Italia ed al quale il Governo deve necessariamente offrire le dovute risposte.

La celiachia, come è stato detto, è riconosciuta in Italia come malattia sociale e si stima colpisca 600.000 persone. L'ultima relazione annuale al Parlamento del Ministero della salute, ci evidenzia che sono risultate positive alla diagnosi di celiachia circa 150.000 persone, di cui oltre 100.000 donne e circa 50.000 uomini. In ogni caso, parliamo di un fenomeno che colpisce circa 2.800 nuovi casi ogni anno, con un incremento del 9 per cento rispetto all'anno precedente.

Oggi la malattia celiaca viene classificata come malattia rara, ma in considerazione del numero delle

persone affette se ne chiede l'iscrizione nell'elenco delle malattie croniche.

L'unico strumento ad oggi disponibile per contrastare la celiachia è la rigorosa eliminazione del glutine dalla dieta, possibile grazie ad un'ampia gamma di prodotti sostitutivi degli alimenti a base di cereali non contenenti glutine. Non esiste infatti, per la malattia celiaca, una terapia farmacologica, anche se in alcuni casi la somministrazione di ferro, essendo queste persone ferrocarenti, può utilmente migliorare la vita del paziente ma certamente non influenza la malattia celiaca.

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#) (ore 18,15)

(Segue FLORIS). Nel corso degli anni, grazie anche alla spinta dell'associazione del settore, si è fatta tanta strada per il riconoscimento dei diritti dei celiaci (legge quadro sulla celiachia, n.123 del 2005). Il Servizio sanitario nazionale prevede particolari forme di tutela per le persone affette da malattia celiaca: l'erogazione gratuita dei prodotti entro un tetto di spesa; la somministrazione di pasti privi di glutine a scuola e in ospedale e l'esenzione dal *ticket*.

Oggi tutelare il celiaco significa offrire assistenza per migliorare la qualità della vita, ma soprattutto effettuare prevenzione e razionalizzazione della spesa sanitaria per un Servizio sanitario nazionale più efficiente. Per raggiungere questo obiettivo, è necessario fornire da una parte un'adeguata conoscenza degli alimenti che sono naturalmente privi di glutine e dei cibi agglutinati ma non contaminanti e, dall'altra, illustrare la legislazione sulla tracciabilità e la rintracciabilità delle etichette nutrizionali sicure, che rispettano le norme alimentari e la distribuzione ottimale dei prodotti per celiaci da parte delle farmacie e degli esercizi commerciali.

Le mozioni sottolineano alcuni aspetti importanti nelle disposizioni europee, nazionali e regionali. L'Europa ha approvato due anni fa un regolamento - il 609/2013, cosiddetto FIC (Food information to consumers) - che abroga il precedente. Il Governo deve dunque agire per regolamentare in maniera chiara la normativa del settore. Ritengo utile in proposito che il registro nazionale degli alimenti, quale unica fonte per l'erogazione gratuita, sia mantenuto in essere, come ampiamente discusso ai tavoli tecnici del Ministero della salute.

Nelle mozioni sono inoltre illustrate alcune norme regionali del 2007 che introducono limiti di spesa mensile diversi rispetto a quelli stabiliti dal decreto ministeriale del 4 maggio 2006 per la dispensazione dei prodotti senza glutine a carico del Servizio sanitario nazionale. Essendo le Regioni, per mezzo delle unità sanitarie locali, gli enti che erogano gratuitamente i buoni agli affetti da celiachia e disponendo queste in maniera differente il rilascio dei buoni stessi stiamo assistendo ad una grave discriminazione territoriale degli utenti.

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, senatore Floris.

FLORIS (*FI-PdL XVII*). Vedo che il tempo a mia disposizione è terminato. In conclusione, riteniamo che il Governo, in accoglimento della delibera di cui al regolamento comunitario, debba regolamentare maggiormente le terapie dietetiche per la comunità nazionale, facendosi carico di quella discriminazione che oggi è in corso da parte di alcune Regioni, per cui sul territorio nazionale c'è un sistema non uniforme, a macchia di leopardo. A questo proposito, chiedo al Governo il massimo dell'attenzione sulle mozioni che sono state presentate quest'oggi. (*Applausi dei senatori D'Ambrosio Lettieri, Vaccari e De Biasi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Orrù. Ne ha facoltà.

[ORRU'](#) (*PD*). Signora Presidente, Governo, colleghi, le mozioni oggi in discussione riguardano una patologia molto diffusa, ma che solo di recente si è cominciato a diagnosticare correttamente: la celiachia. Si tratta, come sappiamo tutti, di un'intolleranza permanente al glutine. È ormai risaputo che non si nasce malati di celiachia, ma con la predisposizione ad ammalarsi. Tale predisposizione è di tipo genetico e si presenta quando il soggetto entra in contatto con il glutine. Dai dati forniti dall'Associazione italiana celiachia, l'incidenza di questa intolleranza nel mondo è stimata in un soggetto ogni 100 persone; la diagnosi viene effettuata mediamente solo nel tre per cento dei malati. Ogni anno vengono effettuate 10.000 nuove diagnosi, con un incremento annuo che va dal 9 al 10 per cento.

Sul delicato tema della celiachia nei mesi scorsi è stato presentato anche il disegno di legge n. 1026, a prima firma del collega Vaccari e di cui sono cofirmataria, volto ad introdurre norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia. È sempre attuale il dibattito nella comunità scientifica sui costi-benefici e sull'utilità dello *screening* per la malattia celiaca nella popolazione generale. Le critiche mosse a tale *screening* sono legate agli alti costi a carico della sanità pubblica. L'Istituto superiore di sanità, infatti, stima in Italia il costo della diagnosi di celiachia in quasi 60 euro a persona. Inoltre, non sono stati evidenziati ancora vantaggi per gli individui affetti da celiachia individuati con *screening* di massa, e non dimentichiamo che le indicazioni della norma hanno impatto, per la loro applicazione, sulla spesa sanitaria regionale, ambito in cui oggi si cerca a fatica di mantenere il diritto all'accesso alla dieta senza glutine, cioè all'unica terapia nota per il trattamento della celiachia.

Diversi studi scientifici confermano che, se la celiachia non viene diagnosticata e curata tempestivamente, in particolare nelle donne, quelle affette dalla malattia possono andare incontro ad alterazioni della vita riproduttiva, con problemi di pubertà ritardata, infertilità, aborto spontaneo e menopausa precoce. La diagnosi tempestiva e precoce della celiachia nella donna è quindi molto importante.

La mozione che ci accingiamo a votare oggi, dunque, non ha solo lo scopo di tutelare la salute evitando di incorrere nel rischio che, nella logica di *spending review* e per contenere i costi sanitari nazionali e regionali, si finisca per negare le cure più elementari a pazienti affetti da una malattia che a tutt'oggi vede come unica terapia una dieta senza glutine (anche se, proprio in Italia, sono in corso degli studi che potrebbero in futuro consentire l'accesso ad una terapia farmacologica mirata). Questa mozione intende, tra l'altro, sottolineare la necessità che - nell'ambito della definizione dei nuovi livelli essenziali di assistenza - vengano da subito tracciate linee guida nazionali, da applicare dovunque, che stabiliscano l'applicazione del principio del fabbisogno calorico (sulla base dei recenti livelli di assunzione di energia e nutrienti raccomandati dalla Società italiana di nutrizione umana), e che venga promossa la diagnosi precoce che riduce i costi sanitari inutili, i costi sociali e l'esposizione dei sospetti celiaci alle complicate del ritardato ricorso alla dieta.

Il Ministero della salute, nella relazione annuale al Parlamento sulla celiachia del 2012, per quanto attiene alla Regione Siciliana, evidenzia che le persone affette da celiachia sono pari all'8,3 per cento del dato nazionale. Di queste, i due terzi sono donne.

Ritengo importante sottolineare che la Regione Siciliana - la mia Regione - ha già assunto provvedimenti in materia di celiachia, con i quali è stata istituita la rete per la celiachia in Sicilia.

Come è ovvio, tutto questo comporta dei costi per la sanità nazionale e regionale ma, come evidenziato, tali costi risultano evidentemente molto più elevati là dove non si verifichi una diagnosi precoce in grado di consentire una conseguente riduzione dei successivi più elevati costi indotti dalle complicate dovute al ritardato ricorso alla cura.

La mozione che oggi è in discussione, dunque, rappresenta un atto che, oltre a tutelare il diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della nostra Costituzione, intende riconoscere ai pazienti affetti da celiachia il diritto ad una tempestiva e corretta diagnosi e al conseguente riconoscimento del diritto alla cura di una malattia che non rientra più nella casistica delle malattie rare, ma dal 2008 è ormai correttamente considerata malattia cronica. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo di esprimere il parere sulle mozioni presentate.

[DE FILIPPO](#), *sottosegretario di Stato per la salute*. Signora Presidente, onorevoli senatori, condividendo non formalmente gran parte delle questioni che sono state riassunte dai presentatori delle mozioni, vorrei evitare di fare un lungo intervento, dando invece immediatamente un parere sugli impegni contenuti nelle mozioni.

Molti di questi impegni, come è stato riferito, sono perfettamente sovrapponibili; si tratta perciò di dare una valutazione complessiva. Anche se sarebbe stato forse più semplice per noi poter fare un lavoro diverso, mi rendo conto dell'intoccabile autonomia dei presentatori e dell'Aula e, quindi, mi

accingo a dare un parere sintetico su ognuno degli impegni che sono contenuti nelle mozioni.

Condividendo l'impianto generale delle stesse, è stato valutato dai più che dalla legge n. 123 del 2005 il Governo nazionale ha fatto, insieme anche alle Regioni, un itinerario sufficiente di atti, di regolamenti e tavoli tecnici che, con la spinta di queste tre mozioni, speriamo di poter implementare in futuro, valutando che iniziative recentissime della Commissione europea, a partire dall'atto delegato al regolamento dell'Unione europea del 13 giugno scorso sull'informazione ai consumatori sui prodotti alimentari, richiederanno sicuramente ulteriori iniziative normative programmatiche, alle quali noi ci impegniamo di poter attendere con impegno, essendo il fenomeno descritto anche statisticamente molto rilevante in termini di numeri e di persone che sono sottoposte a questo tipo di problema e di patologia.

Allora, procedo con i pareri partendo dalla mozione n. 61 (testo 2).

Analizzando i vari impegni, esprimo parere favorevole sul punto 1).

Sul punto 2) il parere è favorevole se i presentatori accolgono una piccola proposta di riformulazione, che consista nell'introdurre il seguente *incipit*: dopo le parole «a evitare»: «nel rispetto delle proprie competenze». Infatti, vi sono competenze plurime, che possono anche produrre incursioni indebite in competenze di altri livelli.

Sul punto 3) il parere è favorevole anche in questo caso con una riformulazione, per cui l'impegno reciterebbe come segue: «a proporre, nel rispetto delle proprie competenze e nell'ambito dei nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA), un aggiornamento delle disposizioni ad oggi vigenti in materia di celiachia». Questa riformulazione è necessaria perché al tavolo che sta valutando l'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono presenti il Governo e le Regioni; pertanto, sarebbe troppo netto e perentorio un impegno da assumere totalmente sapendo che la posizione del Governo, e in particolare del Ministero della salute, a quel tavolo è decisiva e quindi immaginando che nel dibattito delle Regioni - che io so essere molto positivo - le nostre proposte saranno accolte.

Il parere è favorevole anche sul punto 4), con l'inserimento, anche in questo caso, dell'espressione: «nel rispetto delle competenze», continuando con le parole «proporre soluzioni che consentano la circolarità dei prodotti in erogazione, oggi disponibili».

Il parere è favorevole anche sui punti 5) e 6).

Il parere sul punto 7 è favorevole, anche se - ad avviso del Governo - tale impegno è ridondante giacché la problematica evidenziata è stata superata dall'istituzione, nel maggio 2014, del tavolo presso il Ministero della salute con la predisposizione del Documento di inquadramento per la diagnosi ed il monitoraggio della celiachia e relative patologie associate. Comunque, ripeto, il parere è favorevole.

Il parere è favorevole anche sull'impegno contenuto al punto 8).

Per quanto riguarda l'impegno contenuto al punto 9), che è collegabile all'impegno di cui al punto 10), propongo ai presentatori una riformulazione che dovrebbe contenere entrambi i punti. I presentatori fanno uno specifico riferimento ad una pratica sicuramente buona, che è quella della Regione Emilia-Romagna; l'impegno che il Governo può assumere non è su quella specifica esperienza, anche se si tratta di un modello, di un paradigma, di un *benchmark*, a cui possiamo riferirci. Pertanto, proprio perché si tratta di linee di indirizzo più che di linee guida, che devono essere compilate in una circolare valutazione di tutte le Regioni, eviterei la citazione di una buona pratica - come è sicuramente quella dell'Emilia-Romagna - e proporrei la seguente riformulazione: «a favorire la rapida adozione di linee di indirizzo concernenti la ristorazione collettiva senza glutine, al fine di uniformare le regole per gli operatori nel settore alimentare che producono, somministrano o vendono alimenti, bevande e pasti senza glutine» e così via.

A questo punto, il parere è favorevole anche sul punto 10), a patto che venga riformulato aggiungendo all'inizio il seguente inciso: «nel rispetto delle competenze istituzionali».

Passo ora alla mozione n. 105 (testo 2), a prima firma del senatore D'Ambrosio Lettieri. Esprimo parere favorevole su tutti gli impegni proposti dai presentatori, che peraltro sono meno numerosi e più sintetici.

Per quanto riguarda la mozione n. 288, presentata dalla senatrice Fucksia e da altri senatori, esprimo parere favorevole sul primo e sul secondo impegno.

Quanto al terzo impegno, pur condividendone le finalità, si comunica che i prodotti alimentari senza glutine sono formalmente già inseriti nel regolamento comunitario n. 1169 del 2011 (che mi pare sia stato citato dai presentatori) e definiti nello specifico dal regolamento dalla Commissione europea. Citiamo e definiamo, quindi, questo impegno, ma ci sembra già ampiamente confermabile da questo regolamento.

PRESIDENTE. Scusi, Sottosegretario. Dunque il punto 3) degli impegni è sovrabbondante, ma il suo parere è favorevole?

DE FILIPPO, *sottosegretario di Stato per la salute*. Il parere è favorevole, anche se ho fatto riferimento al regolamento, che ci sembra comunque confermi esattamente quell'impegno.

Esprimo parere favorevole sull'impegno 4), mentre sull'impegno 5) propongo la sostituzione della formulazione originaria con la seguente: «a sensibilizzare i centri deputati alla diagnosi di celiachia, favorendo l'applicazione del nuovo protocollo diagnostico che è in via di definizione in sede di tavolo tecnico istituito *ad hoc* nel 2014 in materia di diagnosi di celiachia presso il Ministero della salute».

Esprimo parere favorevole sull'impegno 6), a condizione che sia inserito all'inizio l'inciso «nel rispetto delle competenze istituzionali», tenuto conto che, com'è noto, molte mense anche di amministrazioni pubbliche sono servite direttamente da centri di cottura esterni per via di concessione di servizi in *outsourcing*, sistema utilizzato in lungo e in largo nel nostro Paese dalle Regioni, dalle aziende sanitarie, dalle aziende ospedaliere e da istituti scolastici.

Esprimo parere favorevole sull'impegno 7), a condizione che sia previsto il concerto con le Regioni. Pertanto, dopo le parole «ad assumere iniziative», bisognerebbe inserire le seguenti: «di concerto con le Regioni».

Esprimo inoltre parere favorevole sull'impegno 8).

Ci sembra che gli impegni 9) e 10) siano assorbibili nell'impegno 5).

L'impegno 11) è l'unico di questa mozione che non ci sembra accoglibile, perché la regolamentazione comunitaria 2000-2013 e quella ultima, che entrerà in vigore dal 31 dicembre 2014, prescrive elementi e dizioni molto puntuali in termini di informazione sulle etichette, che devono essere di questo tipo: «idoneo per celiaci» o «adatto per celiaci». Utilizzare dizioni che vanno oltre quelle citate in questo momento ci sembra in contrasto con l'attuale normativa; pertanto, su questo ultimo impegno il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Vaccari, accetta le proposte di riformulazione, ossia, sostanzialmente, un richiamo alle competenze regionali e la riformulazione degli impegni 9) e 10)?

VACCARI (PD). Signora Presidente, è proprio a questo proposito che chiedo al Sottosegretario la possibilità di una rilettura, per l'unificazione dei punti 9) e 10). Mi è probabilmente sfuggito.

PRESIDENTE. Sostanzialmente, se posso, la riformulazione consisterebbe nella seguente dicitura: «a favorire la rapida adozione di linee di indirizzo», e non «delle linee guida», legando poi la frase: «e, attraverso questo, della Conferenza Stato-Regioni» alla successiva: «a favorire», espungendo tutta la parte che fa riferimento al modello della Regione Emilia-Romagna.

VACCARI (PD). Questo mi era chiaro. Vorrei capire se il riferimento esplicito al coinvolgimento, pur nel rispetto delle competenze, degli operatori della ristorazione e della produzione di pasti e alimenti freschi è rimasto nella nuova riformulazione.

DE FILIPPO, *sottosegretario di Stato per la salute*. Sì, può rimanere.

VACCARI (PD). Allora per me va bene. Accetto il complesso delle richieste di riformulazione.

PRESIDENTE. Sulla seconda mozione non ci sono richieste di riformulazione.

Senatrice Fucksia, accetta le riformulazioni proposte alla mozione da lei presentata?

FUCKSIA (M5S). Signora Presidente, accetto tutte le osservazioni. Vorrei però far osservare che il punto 11) non è comunque in contrasto con le direttive europee e, anzi, semplifica ed elimina

l'equivoco tra le dizioni «idoneo per celiaci» e «adatto per celiaci» che, di fatto, nella popolazione generale, crea confusione e difficoltà di comprensione. Prevedere invece le quattro classi di rischio chiare, con l'indicazione della percentuale di glutine, analogamente a quanto si fa, ad esempio, con la presenza di fenilalanina o di altre sostanze, sarebbe stato molto più immediato e molto più semplice per il cittadino.

L'Europa non sempre ci semplifica la vita. Nel momento in cui recepiamo un regolamento, lo possiamo fare nel modo più idoneo al nostro Paese, anche apportando un contributo attivo.

PRESIDENTE. Il Governo conferma la sua contrarietà al punto 11) del dispositivo della mozione n. 288?

DE FILIPPO, *sottosegretario di Stato per la salute*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Stante l'accoglimento da parte dei presentatori delle modifiche proposte dal rappresentante del Governo, la mozione n. 288 si intende riformulata.

Passiamo alla votazione delle mozioni.

LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, signor Sottosegretario, signore senatrici e signori senatori, le mozioni trattate oggi parlano di una patologia, la celiachia, che interessa, come abbiamo sentito, una fascia considerevole di popolazione, nonostante la percentuale sommersa di casi non diagnosticati sia ancora molto alta.

Gli argomenti trattati e gli impegni rivolti al Governo sono tutti condivisibili. Sottolineo ancora volta quelli più significativi. Si tratta dell'attenzione particolare alla distribuzione degli alimenti senza glutine e alle procedure burocratiche per quanto riguarda le certificazioni specialistiche, aspetto di primaria importanza. Ricordo come in tutti gli interventi sia stata sottolineata l'attenzione alla distribuzione degli alimenti senza glutine proprio perché rappresenta ad oggi l'unica arma per permettere alle persone affette da celiachia di condurre una vita del tutto normale.

L'altro aspetto sottolineato è proprio la preoccupazione di effettuare un giusto raccordo con le normative che arrivano dall'Europa, che sono sempre più stringenti. Su questi impegni naturalmente noi ci ritroviamo. Volevo però rilevare un aspetto che mi preme in modo particolare e che riguarda una maggiore sensibilizzazione dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta sulla celiachia, categorie che sono in prima linea per quanto riguarda la tutela della salute. L'impressione è che ci sia ancora un'insufficiente attenzione a questa patologia, che spesso si presenta in modo subdolo e alla cui diagnosi si arriva, a volte, solo dopo anni di indagini, visite specialistiche e di tentativi terapeutici. Si faccia quindi attenzione a instaurare dei percorsi formativi e informativi più robusti per queste categorie di sanitari in modo da accelerare il più possibile la diagnosi.

Un altro aspetto che sicuramente merita un'attenzione particolare è la ricerca scientifica che, come sappiamo, per queste categorie di malattie cosiddette auto immuni rappresenta il fronte più importante nella lotta ad un processo patologico ancora poco conosciuto e senza una terapia specifica. Solo con un serio sostegno alla ricerca, come per altre malattie, si può sperare di arrivare ad una terapia specifica. Mi associo anche io ai ringraziamenti per il lavoro costante e prezioso di informazione e sostegno alle famiglie e di confronto e stimolo per le istituzioni da parte dell'Associazione italiana celiachia in tutte le sue articolazioni regionali.

Come Gruppo per le Autonomie (SVP-UV-PATT-UPT)-PSI-MAIE ci ritroviamo nelle due mozioni a prima firma rispettivamente dei senatori Vaccari e D'Ambrosio Lettieri e confermiamo il voto favorevole. (*Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e dei senatori Vaccari e D'Ambrosio Lettieri*).

VOLPI (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI (*LN-Aut*). Signora Presidente, penso che oggi sia stato fatto un altro passo avanti. Il passo

avanti resta e ringrazio anche il Governo perché è voluto intervenire in maniera fattiva, non solo in termini correttivi, ma fornendo anche un contributo vero alla discussione. Mi rivolgo al Governo perché è stato detto tutto e molto. Il problema è un po' sempre il solito: un impegno distinto, chiaro ed evidente per il Governo.

Ci sono delle mozioni che, in questo caso, mi sembra rappresentino tutta l'Assemblea del Senato. Quindi, nel momento in cui il Governo ha voluto recepire tutte le proposte arrivate dai Gruppi parlamentari attraverso le mozioni rappresentative di tutta questa nostra Assemblea, vuol dire che poi, su questi temi, dovrà, non potrà semplicemente limitarsi a dirci di sì oggi, ma dovrà cercare di essere parte proattiva rispetto a quello che si propone oggi.

Non mi dilungo quindi su certe problematiche che i miei colleghi hanno voluto spiegare in maniera molto attenta, in alcuni casi anche personalmente molto sentita e indubbiamente con una sensibilità maggiore di quanto avrebbe per un eventuale caso retorico. Di conseguenza dire certe cose in più diventerebbe, forse, assolutamente inutile.

Nel richiamare dunque l'impegno complessivo da parte dei parlamentari e del Governo, dichiaro il nostro voto favorevole alle mozioni presentate.

[ROMANI Maurizio](#) (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Maurizio (*Misto*). Signora Presidente, colleghi, membri del Governo, ormai abbiamo capito che la celiachia è una malattia autoimmune dell'intestino tenue, con una predisposizione genetica, che si traduce in un'intolleranza permanente al glutine.

Ad oggi non esiste alcuna cura che contrasti gli effetti della malattia e l'unica terapia attualmente riconosciuta come valida è di tipo dietetico e comporta l'eliminazione dalla propria alimentazione di tutti gli alimenti che contengono anche solo piccole quantità di glutine. Arrivare ad una diagnosi certa della malattia non è però una cosa facile, sia per la diversità dei sintomi, sia - soprattutto - perché frequentemente questi possono non apparire in un primo momento, essere del tutto assenti o palesarsi con tempistiche non prevedibili. Inoltre, è importante sottolineare che esiste una nutrita quantità di pazienti a cui il medico ha ritenuto utile prescrivere una dieta priva di glutine nonostante non sia stata diagnosticata la malattia.

Secondo i dati forniti dall'Associazione italiana celiachia nell'ultima relazione annuale al Parlamento presentata nel 2011, i celiaci diagnosticati risultano essere 135.800 per l'anno di riferimento: ancora troppo pochi rispetto al numero di celiaci presumibilmente presenti in Italia se si considerano le stime di questa patologia. L'incremento nazionale annuo per quanto riguarda le nuove diagnosi sarebbe superiore al 10 per cento, con una distribuzione piuttosto omogenea su tutto il territorio nazionale.

Studi medici hanno evidenziato che la celiachia colpisce circa un europeo su 100: circa 4,9 milioni di persone nell'Europa dei 27. Questa incidenza, tra l'altro, varia molto da Nazione a Nazione: dal 2,4 per cento in Finlandia, allo 0,3 in Germania. Si calcola anche che solo un celiaco su quattro sia diagnosticato, con un ritardo medio della comparsa del sintomo alla diagnosi di 12 anni. I costi della celiachia sono significativi e si riducono drasticamente a seguito della diagnosi quando i pazienti passano ad una dieta senza glutine, l'unica terapia attualmente disponibile. Teniamo presente che la celiachia non diagnosticata è associata a numerose complicanze a lungo termine, tra cui, la più diffusa, è l'osteoporosi.

In Italia la legge 4 luglio 2005, n. 123, riconosce la celiachia come malattia sociale e, al fine di garantire a tutti una corretta alimentazione, dispone a carico del Servizio sanitario nazionale l'erogazione di prodotti alimentari privi di glutine. In attuazione di questa legge, il decreto del Ministero della salute del 4 maggio 2006 definisce i tetti massimi di spesa per l'erogazione gratuita dei prodotti dietetici senza glutine, nel limite di 140 euro per gli adulti di sesso maschile e di 99 per gli adulti di sesso femminile.

Sulla base di quanto disposto dalla normativa vigente, le Regioni, attraverso le ASL, distribuiscono un buono spesa alle persone che hanno ottenuto la certificazione della malattia. L'effettivo utilizzo del

buono incontra però notevoli complicazioni per molte delle persone affette da celiachia. La gestione da parte delle Regioni è tutt'altro che omogenea: se in alcune Regioni questo è spendibile anche all'interno della grande distribuzione, in altre deve essere obbligatoriamente speso in farmacia, dove i prezzi sono sovente più del doppio di quelli applicati nei supermercati. In altre deve essere speso solo all'interno della stessa farmacia presso la quale si è utilizzato per la prima volta nel mese di riferimento, e addirittura vi sono disparità di utilizzo anche tra le Province della stessa Regione.

Vi è inoltre da considerare come un tale sistema penalizzi fortemente le esigenze di mobilità delle persone affette da celiachia che, se distanti dalla Regione di residenza per ragioni di studio o di lavoro, si trovano costretti a pianificare le proprie esigenze alimentari senza alcuna possibilità di modifica.

I prodotti sostitutivi senza glutine hanno subito una notevole crescita di mercato e sono aumentati come varietà. Questo grazie ad una accresciuta richiesta da parte dei pazienti e di altri consumatori. È prevedibile che questo *trend* di crescita continui ad aumentare, anche in funzione della crescita delle diagnosi.

Teniamo presente che l'industria dei prodotti dietetici investe circa il 5 per cento del volume di affari in ricerca e sviluppo, rispetto all'1 per cento investito dalle industrie alimentari convenzionali. Ciò anche perché sostituire la farina di frumento è difficoltoso ed inoltre il prodotto finito deve essere nutrizionalmente bilanciato, sicuro e soprattutto buono. Per questo motivo un'etichettatura appropriata dei prodotti sostitutivi senza glutine è essenziale per il buon funzionamento del mercato dei prodotti senza glutine e per la protezione dei pazienti celiaci.

Ho già esposto in un atto di sindacato ispettivo (l'interrogazione 3-00104) le mie perplessità circa le ragioni che possono giustificare la maggiorazione di prezzo operata dalle case produttrici degli alimenti privi di glutine, così come le ragioni che determinano la vendita ad un prezzo quasi raddoppiato presso le farmacie. Di fronte ad una domanda sempre crescente di questi prodotti, sarebbe quanto meno auspicabile un generale abbassamento dei prezzi che ne porti il costo ad assestarsi sulla media dei prodotti con glutine, rendendoli di fatto accessibili a tutti, ed esentando di conseguenza il Servizio sanitario nazionale dal prendersi carico di una tale spesa.

Il Governo dovrebbe quindi innanzitutto prendersi carico della tutela dei celiaci e dei loro diritti promuovendo la diagnosi precoce e impegnandosi ad eliminare, da un lato, tutti gli impedimenti di ordine economico che gravano sui redditi di queste persone e, dall'altro, mitigando molti di quei provvedimenti e adempimenti che appaiono troppo restrittivi se non addirittura vessatori.

È importante che vi sia un impegno concreto volto a rendere omogeneo il trattamento dei celiaci su tutto il territorio nazionale sia in termini di accesso alla diagnosi che di accesso ai prodotti alimentari privi di glutine.

Inviterei il Governo a prestare attenzione anche ai celiaci che svolgono attività sportiva di tipo agonistico, considerato il fatto che il loro fabbisogno energetico è superiore rispetto a chi non la pratica; riterrei giusto equiparare in tutte le Regioni i tetti di spesa alla fascia superiore di erogazione dei prodotti senza glutine.

Infine approvo l'aggiunta al punto 11) della mozione presentata dal senatore Vaccari dell'impegno da parte del Governo a spendersi affinché in ogni luogo aperto al pubblico e particolarmente nelle scuole di ogni ordine e grado, siano previsti cibi specifici per celiaci, anche nei distributori automatici di alimenti.

Per queste ragioni esprimo, a nome del mio Gruppo, voto favorevole alle mozioni in discussione. *(Applausi dal Gruppo Misto-ILC).*

[AIELLO](#) (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AIELLO](#) (NCD). Signora Presidente, senza volerci addentrare in nozioni di eziologia e di epidemiologia di cui si è abbondantemente discusso, crediamo, dalle ampie disquisizioni e dalle mozioni presentate dai senatori che le hanno illustrate in quest'Aula, che le problematiche emerse riguardino soprattutto la conoscenza da parte del celiaco della malattia. Sapere affrontare la propria

condizione rappresenta un ottimo punto di partenza per una condizione che deve essere gestita in modo consapevole. È proprio la consapevolezza che evita l'insorgenza di complicanze cliniche ed aiuta a gestire le difficoltà quotidiane e le limitazioni della vita sociale.

In questo senso crediamo che l'informazione e l'educazione possano rappresentare un sostegno adeguato non solo per il celiaco, ma per tutta la famiglia che è chiamata a dividerne le necessità.

La garanzia di poter disporre di alimenti sicuri non è limitata al consumo casalingo, ma deve coinvolgere la ristorazione nelle scuole, negli ospedali, nei posti di lavoro e negli esercizi pubblici. Tanto è che appunto, nell'ambito della ristorazione collettiva, il compito del sistema sanitario nazionale deve essere quello di effettuare la sorveglianza igienico-sanitaria e nutrizionale, due aspetti integrati nello stesso servizio. C'è, dunque, anche la disponibilità a poter introdurre nella riorganizzazione dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie quelle unità operative di educazione sanitaria e di medicina scolastica che sarebbero comunque importantissime proprio per il controllo e la sorveglianza ai fini della sicurezza igienico-sanitaria.

È altresì necessario che siano chiaramente definiti dalle aziende i processi produttivi e distributivi, mentre ai fini della sicurezza nutrizionale è necessario rendere disponibili le informazioni sulla composizione e sulle caratteristiche nutrizionali degli alimenti, in modo da orientare i consumatori verso scelte consapevoli, adeguate e sicure per il proprio profilo.

Appreziamo lo sforzo che l'Istituto superiore di sanità e il Ministero della salute portano avanti, con il programma di riesaminare proprio il documento di inquadramento per la diagnosi e il monitoraggio della celiachia e delle relative patologie associate.

Alla luce quindi di tutte le informazioni pervenute, considerati i dati emersi e il forte rapporto esistente tra il sistema sanitario e le Regioni - i cui dati, soprattutto del 2012, hanno consentito di portare avanti un'ulteriore riorganizzazione del sistema della celiachia nell'ambito di un ragionamento più complessivo ed omogeneo - e viste le evoluzioni normative realizzate a livello nazionale e comunitario, bisogna dire che i progressi sono stati tanti, ma ancora ce ne dovranno essere per far emergere diagnosi ancora nascoste. Questo di fatto non può che stimolare l'impegno, sia del sistema sanitario nazionale, sia di tutti coloro che operano nella ristorazione, anche in quella collettiva, a lavorare in maniera sempre più efficiente per raggiungere traguardi più interessanti, con la consapevolezza dell'importanza di non sottovalutare questa patologia ed i suoi sintomi. Sensibilizzare la popolazione al rischio facendo comprendere l'importanza di sottoporsi a *test* diagnostici è l'unica strategia per arrivare a diagnosi precoci senza complicanze e ad un miglior utilizzo delle risorse comuni.

Per questo motivo il nostro voto su tutte le mozioni sarà favorevole. *(Applausi dal Gruppo NCD e del senatore D'Ambrosio Lettieri).*

[GAETTI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, abbiamo ripercorso questo pomeriggio molti tratti della malattia celiaca nella presentazione delle mozioni, nella discussione ed adesso nella fase delle dichiarazioni di voto.

Abbiamo visto come ai problemi legislativi, sia di livello nazionale che europeo, si aggiungono problemi sanitari ed economici.

Vorrei brevemente fissare alcuni punti.

L'entità del problema, ovvero i dati epidemiologici sono stati riferiti da tutti. L'aumento del numero dei celiaci annualmente registrato, circa il 10 per cento, non ha una eziopatogenesi certa. Tra le varie possibilità quella maggiormente accreditata è l'utilizzo di varietà di frumenti selezionate nel corso dei decenni con maggior quantità del glutine, che favorisce la panificazione. Il nostro intestino non è abituato a queste quantità, anzi, meglio, non è programmato per lavorare così tanto glutine. Questo fattore va ad incidere nei soggetti predisposti geneticamente, determinando intolleranza.

Coloro che pensano di cambiare varietà per aumentare la produttività dovrebbero rifletterci bene e

garantire la salute nei vent'anni successivi. Asbesto *docet*, mi verrebbe da dire!

Ricordo che noi italiani abbiamo dei frumenti con poco glutine, quali il senatore cappelli, la timilia ed il russello, frumenti soprattutto siciliani fantastici richiesti in tutto il mondo, meno che in Italia, il cui utilizzo ridurrebbe nel tempo il numero dei celiaci ed aiuterebbe l'agricoltura italiana. Favorire l'uso e la conoscenza di questi prodotti, per esempio nelle mense, sarebbe un investimento sicuro. Questo si chiama prevenzione primaria, parola tabù per il politico perché il risultato non può essere speso politicamente in quanto si verifica in là negli anni, quando il mandato è finito.

La difficoltà della diagnosi ha indotto a stabilire criteri diagnostici e nel 2011 la Società europea di gastroenterologia pediatrica, epatologia e nutrizione ha emanato nuove linee guida che hanno sostituito le precedenti del 1990.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 febbraio 2008 n. 32 è stato pubblicato l'accordo Stato - Regioni, in attuazione dell'articolo 3 della legge n. 123 del 2005. Questo documento fa riferimento alle linee guida del 1990 e deve essere aggiornato; mi fa quindi piacere aver sentito dal Governo che c'è un tavolo tecnico predisposto a tal fine.

Considerato che i criteri diagnostici sono precisi e che le linee guida sono chiare e condivise, per lo meno a livello internazionale, si ritiene che la rete nazionale di presidi accreditati e di centri di riferimento interregionali per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare, ai sensi della legge 18 maggio 2001, n. 279, vengano esautorati dal dover diagnosticare la malattia celiaca. Ricordo che in alcune Regioni solo tali centri possono certificare la malattia, costringendo la popolazione ad inutili spostamenti per ottenere le esenzioni delle spese per le relative prestazioni sanitarie. Ciò è già stato fatto in alcune Regioni, come la Lombardia e direi che un po' di semplificazione non guasta.

Per i motivi sopraesposti appare chiaro che l'unico modo per essere in salute è non introdurre glutine e quindi alimentarsi di cibi che ne siano privi. Ricordo che in natura ci sono molti cibi privi di glutine, senza bisogno di rielaborarli. Il decreto ministeriale del 2001 ha introdotto il registro nazionale degli alimenti, nel quale le ditte segnalano i loro prodotti senza glutine, che attualmente sono venduti in circuiti particolari (farmacie, parafarmacie, negozi specializzati). Il Servizio sanitario nazionale, con tabelle stabilite a seconda dell'età e del sesso, fornisce una quota mensile, una specie di *ticket* diverso da Regione a Regione. Questo è un fatto importante per la salute dei cittadini, ma ha creato un mercato drogato da prezzi esagerati (mi verrebbe da dire che tanto paga Pantalone): il costo degli alimenti credo superi i 150 milioni di euro all'anno. A distanza di 13 anni si possono fare interessanti considerazioni, ma siccome sono scomode si tenta di nasconderle ed infatti anche in questa discussione non le ho sentite. Si tratta di un argomento spinoso, perché si vanno ad intaccare interessi di categoria. Come al solito si guarda al particolare e si trascurava l'interesse generale.

Tuttavia, prima di parlare di soldi, voglio parlare di salute: vi porto sul mio campo professionale, dove le argomentazioni non mi mancano. Lavori scientifici italiani pubblicati nel 2010 evidenziano come, dopo un anno dall'introduzione di queste diete costose prive di glutine, gli adolescenti celiaci siano ingrassati, aumentando l'indice di massa corporea che sconfina nell'obesità, con livelli di significatività statistica molto elevati. Ciò avviene semplicemente perché i cibi privi di glutine non hanno palatabilità, ovvero non fanno di niente, quindi l'industria, ove possibile, li riempie di zuccheri e di acidi grassi (acidi grassi spesso monoinsaturi, tanto per guadagnare di più, ricchi di olio di palma e non di oliva), dunque sono ipercalorici. Il ragazzo adolescente deve avere la merendina come tutti; fare uno spuntino con un frutto non è pratico, sarebbe diverso: che sia contagioso? Si tratta di vero cibo spazzatura, lasciatemelo dire, tuttavia questo fa crescere il PIL: paghiamo per ovviare ai danni della celiachia e poi paghiamo per l'obesità. Potrei continuare con decine di esempi: cibi appena modificati che quadruplicano di prezzo e cibi buoni per celiaci, ma che non entrano nel prontuario e quindi il celiaco, avendo il cosiddetto *ticket* da spendere, non li acquista.

Chiedo fortemente, da medico e da cittadino, che si metta mano al prontuario, che ne venga rivista la logica; diamo la possibilità al celiaco di fare quello che vuole e di non essere obbligato a comprare cibi (dannosi e costosi), e soprattutto nel posto dove vuole. Dobbiamo garantire le materie prime di qualità:

la farina e la pasta. 15 anni fa il prontuario aveva un senso: i cibi erano poco analizzati, la popolazione era poco informata; oggi questi aspetti sono superati, ma è prevalsa la logica economica. Pensate al risparmio burocratico in termini di autorizzazioni delle ASL, computo mensile dei *ticket* da portare ai venditori, che li devono consegnare, devono avere contributi, passare al pagamento. Tutto questo per sapere quanto ha speso un celiaco, ma è ovvio: spende tutto quello che ha a disposizione. Forse si fanno analisi dei prodotti per ditta? Non sapevo che la sanità si interessasse di *marketing*; sarebbe meglio che intervenisse sulla qualità del prodotto, ad esempio vietando l'olio di palma, ma questo ridurrebbe il *business* dei produttori: non sia mai!

Per quanto detto riteniamo che tutte le mozioni presentate siano da approvare, anche se appaiono lacunose su alcuni punti da me esposti, come per quanto concerne l'estensione della vendita dei prodotti in modo generalizzato, la revisione del prontuario soprattutto in senso qualitativo e il rimborso forfettario senza rendicontazione. (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bencini*).

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, signor Sottosegretario, colleghe e colleghi, credo che la discussione svoltasi questo pomeriggio sia di esempio. Se si prendesse a paradigma ciò che è accaduto oggi, attraverso un confronto leale, proficuo, corretto, propositivo, esteso ai temi cruciali che formano oggetto del nostro impegno, probabilmente se ne avvantaggerebbe il Paese così come oggi, dalle iniziative che verranno assunte a seguito delle determinazioni prese dall'Aula su queste tre mozioni, si avvantaggeranno i cittadini e i pazienti celiaci.

L'aver messo in fila, con sfumature differenti e con un approccio diverso ma finalizzato al conseguimento dello stesso obbiettivo, i punti di proposta che il Governo ha dichiarato di voler accettare, e aver argomentato in modo puntuale e preciso le motivazioni sottese a ciascuno degli impegni rivolti al Governo - con particolare riferimento alla necessità di voler superare i punti di criticità facendo conservare al nostro Paese un livello elevato di protezione legislativa a beneficio di una categoria di soggetti, i pazienti celiaci, ai quali l'accesso alla terapia è consentito esclusivamente attraverso la semplicità e la sicurezza dell'accesso ai prodotti alimentari senza glutine - rappresenta senz'altro un punto a beneficio di una pagina buona della politica.

Sottolineo quindi i punti centrali delle mozioni: diagnosi precoce; efficacia dell'assistenza; informazione alla comunità; formazione del personale, non solo sanitario, ma anche di quello addetto ai servizi di ristorazione delle tantissime mense distribuite nel territorio nazionale; omogeneità dell'assistenza, attraverso il superamento di forme di deriva regionalistica su base ragionieristica, e del rischio di tagliare quel *bonus* che rappresenta il gesto più importante della solidarietà e dell'attenzione di una sanità solidale e universale. E ancora: necessità di superare le difficoltà della frammentazione e della declinazione legislativa nelle varie Regioni, con riferimento alla circolarità dei prodotti per celiaci; difesa dell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, laddove è espressamente previsto che il Parlamento europeo, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato, debba adottare le misure relative al ravvicinamento delle legislazioni in una logica di armonizzazione. Tale principio si conclude stabilendo in particolare che in materia di sanità e di protezione dei consumatori la Commissione europea deve necessariamente destinare attenzione specifica ad una protezione elevata, tenuto conto in particolare degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. E ancora: oggi mi piace rivolgere al Governo un apprezzamento - come ho fatto ieri e nella precedente legislatura - per l'attenzione rivolta con tempestività a questo tema. Un ringraziamento che va al Ministero della salute e, segnatamente, alla Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, per aver tra l'altro, di recente, riavviato anche il tavolo tecnico, con l'obiettivo di approfondire le problematiche legate alla diagnosi di celiachia. Ciò al fine di aggiornare e adeguare il documento di inquadramento per la diagnosi precoce, siglato nel 2007 in sede di accordo Stato-Regioni.

Quelli fin qui esposti rappresentano punti assolutamente qualificanti che vanno a beneficio del traguardo che noi tutti vogliamo consegnare al nostro Paese: una sanità che anche in tempi di crisi è in

condizione di poter declinare, attraverso una buona *governance*, i principi di universalità, equità e solidarietà.

Per queste motivazioni, annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia a beneficio di tutte e tre le mozioni presentate. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e PD*).

DE BIASI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BIASI (PD). Signora Presidente, la condizione dei celiaci, come hanno detto molto bene i colleghi nelle mozioni e negli interventi, ci dice una cosa molto importante: consentire ai celiaci di vivere meglio significa, di fatto, migliorare la vita di tutti.

Torno rapidamente sui vari punti affrontati nella discussione. La diagnosi precoce è certamente importante, è ovvio, però non riguarda solo la celiachia. Dovrà infatti diventare un metodo per tutte quelle forme che una volta chiamavamo malattie in senso proprio e che oggi invece non possiamo più chiamare così, perché sono condizioni di vita delle persone, che non guariscono, non muoiono, ma possono migliorare, e questo riguarda in particolare il tema che abbiamo trattato oggi.

Vengo agli stili di vita. I celiaci ci insegnano a porre attenzione a ciò che mangiamo; ci consentono di fermarci un attimo a riflettere sulla nostra alimentazione, sulle sostanze che ingeriamo e sul possibile, conseguente benessere. Da questo punto di vista segnalo il richiamo presente nella mozione del senatore Vaccari (che ringrazio davvero tanto per il suo lavoro e per la sua tenacia nel campo della celiachia) circa la presenza nei luoghi aperti al pubblico di distributori automatici di alimenti per celiaci. Questi distributori devono essere per tutti, quindi non solo per i celiaci, perché non vi è dubbio che quelle macchinette tremende contengono prodotti che non fanno bene proprio a nessuno, non solo ai celiaci! Su questo sarebbe bene che l'Italia riflettesse. Come ho visto in alcune scuole, in alcuni ospedali e in diversi altri luoghi pubblici, esistono delle buone pratiche già in essere; credo che estenderle anche ad altre realtà sia davvero uno degli elementi più formativi, molto più di tanti e tanti corsi di formazione, che pure sarà importante garantire agli operatori.

Se vogliamo che le persone celiache vivano bene dobbiamo poi creare delle condizioni di contesto, progredire nella ricerca e rendere accessibili i relativi prodotti. In proposito, quello che è successo in Calabria è veramente molto grave, perché non si può fare mercato sulla pelle delle persone. Per una questione di concorrenza commerciale non si possono mandare allo sbaraglio, dal punto di vista della sopravvivenza, tante persone (bambini, anziani e donne gravide) in una Regione in cui è anche molto difficile spostarsi. Non è assolutamente possibile che se la grande distribuzione vende prodotti per celiaci allora le farmacie fanno la serrata. Questo non va bene, perché l'ampliamento dell'opportunità e dei punti vendita in questo caso non è un elemento di mercato, ma un elemento legato alla cura delle persone.

Bisogna poi progredire nella ricerca. Anche se non vi è alcun dubbio, mi interessa sottolineare in particolare che la celiachia va riconosciuta nei LEA. Ringrazio il Governo per l'attenzione che sta riservando a questo tema; il tema dei livelli essenziali di assistenza è ormai maturo sia per competenze di Governo, che per competenze delle Regioni. Come ci ha detto il Ministro la settimana scorsa in audizione pubblica ormai il Patto per la salute contiene la scelta di rivedere i livelli essenziali di assistenza, con anche - mi pare - un adeguato finanziamento. Su questo credo dovremo insistere nei prossimi mesi, perché nei LEA, che è ora di aggiornare, cosa che non accade dal 2001, rientri la celiachia, così come tante altre condizioni che oggi sono tagliate fuori. Anche questo è modernità. Del resto, il parere che la Commissione sanità ha dato sulla riforma del Titolo V va esattamente in questa direzione e cioè: linee generali che restano in capo allo Stato e si coordinano, sul piano della realizzazione di servizi per le persone, a livello regionale.

Il compito delle Regioni nel campo della celiachia è quindi fondamentale, ma ugualmente importante è che lo Stato si prenda le sue responsabilità senza nascondersi, riconoscendo questi fenomeni ed i diritti di queste persone, e lo faccia alzando anche un po' di più - mi permetto di dire - la voce in Europa, perché quella scritta in Europa sulla celiachia non è una bella pagina. Diciamo di cambiare verso alla

politica europea ed io sono completamente d'accordo, ma anche l'approccio alla tematica della salute in Europa deve cambiare verso, abituandosi a quella normalità importante che è costituita dalla diversità delle persone.

Per queste ragioni, come Partito Democratico, voteremo a favore di tutte le mozioni e ci impegneremo, per quel che sarà nelle nostre facoltà, affinché la vita delle persone celiache sia obiettivamente più semplice e dunque più umana. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione e per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni.

Passiamo alla votazione della mozione n. 61 (testo 3).

PETROCELLI (*M5S*). Signora Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della mozione n. 61 (testo 3), presentata dal senatore Vaccari e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). *(Applausi del senatore Pepe)*.

Ripresa della discussione delle mozioni nn. 61, 105 (testo 2) e 288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della mozione n. 105 (testo 2).

PETROCELLI (*M5S*). Signora Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della mozione n. 105 (testo 2), presentata dal senatore D'Ambrosio Lettieri e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione delle mozioni nn. 61, 105 (testo 2) e 288

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

DE FILIPPO, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signora Presidente, in merito alla mozione della senatrice Fucksia suggerisco una riformulazione del punto 11), di cui do lettura: «ad attivarsi, in sede nazionale ed europea, affinché le etichette degli alimenti informino anche sulla percentuale di glutine presente, secondo uno schema articolato nelle seguenti quattro classi: concentrazione di glutine alta, normale, irrisoria, nulla». Con questa riformulazione, il parere del Governo sarebbe favorevole.

PRESIDENTE. Senatrice Fucksia, accetta la riformulazione testé proposta dal Governo?

FUCKSIA (M5S). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della mozione n. 288 (testo 2).

PETROCELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della mozione n. 288 (testo 2), presentata dalla senatrice Fucksia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Liuzzi).*

Discussione del documento:

(Doc. IV, n. 6) Domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione ed utilizzazione di tabulati telefonici del senatore Antonio Milo, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (ore 19,16)

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del Documento IV, n. 6, recante: «Domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione ed utilizzazione di tabulati telefonici del senatore Antonio Milo, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 51253/2013 RG)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea l'accoglimento della domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione ed utilizzazione di tabulati telefonici emesso nei confronti del senatore Milo, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti.

Chiedo al relatore, senatore Pagliari, se intende intervenire.

PAGLIARI, relatore. Signora Presidente, mi rimetto alla relazione scritta, salvo alcune annotazioni.

La richiesta riguarda un'accusa di associazione con lo scopo «di commettere un numero indeterminato di reati di falso e truffa aggravata, ponendo in essere condotte ripetute e reiterate finalizzate a trarre in inganno il competente Servizio sanitario integrativo per le competenze dei parlamentari». Si richiede l'autorizzazione ad utilizzare i tabulati telefonici per localizzare la presenza del senatore Milo nei locali di un centro fisioterapico e per definire quindi la certa presenza o l'assenza. Le indagini sono ad un punto nel quale la certa presenza determinerebbe lo scagionamento del senatore Milo, mentre l'assenza ne determinerebbe il rinvio a giudizio.

Le questioni poste dal senatore Milo sono sostanzialmente tre. In primo luogo, l'applicazione della legge n. 140 del 2003 anche all'utilizzazione dei tabulati ai fini della localizzazione del senatore; da questo punto di vista, la Giunta, che ha approvato a maggioranza, ha ritenuto che la legge n. 140, non contenendo divieti, sia applicabile al caso in questione. In secondo luogo, il senatore Milo, in estrema sintesi, pone la questione di una supposta carenza di motivazione della richiesta della procura della

Repubblica, sulla quale la valutazione della Giunta è stata negativa, nel senso che alla richiesta sono allegati due atti di polizia giudiziaria che chiariscono esattamente qual è la ragione della richiesta: è una motivazione *per relationem* assolutamente conforme a legge. La terza questione posta dal senatore Milo è relativa alla discrasia temporale tra i reati e la tempistica dei tabulati, nel senso che i tabulati si riferiscono al periodo che va dal 4 marzo 2012 al 31 dicembre 2013, mentre le fatture contestate riguardano un periodo temporale non integralmente coincidente con quello dei tabulati. Ma da questo punto di vista una fattura in particolare, la n. 19 del 2012, attesta l'acquisto di un pacchetto che ha evidentemente un periodo di fruizione che va oltre e quindi la discrasia temporale così si conclude. Questa è in sintesi la questione; rinvio alla relazione scritta per un'esposizione più completa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Milo. Ne ha facoltà.

MILO (GAL). Signora Presidente, ho scritto una memoria, anche e soprattutto perché non sono un giurista. Ma in verità, già dalla relazione molto succinta del collega Pagliari, comprendo il perché di questo voto della Giunta, che mi lascia veramente molto perplesso.

In primo luogo, dalle relazioni della polizia giudiziaria praticamente non si evince quello che dice il relatore Pagliari, perché non si parla del sottoscritto, ma di altri soggetti. Addirittura - e poi passo alla lettura della mia relazione - per quanto riguarda le fatture, io non ho acquistato, né dalle indagini si evince che siano stati acquistati, pacchetti di terapie semplicemente perché le fatture vanno fatte a valle e non a monte.

La tempistica dei tabulati la dice lunga su quella che è stata l'indagine su questa vicenda, che non tocca me personalmente perché si tratta di un'indagine partita su una struttura che nulla ha a che vedere con la mia persona, se non per il semplice fatto che mi recavo lì a fare le terapie che tuttora faccio.

Al di là di questo, torno al merito della questione. Per rendere i colleghi di quest'Aula coscienti di quello che andremo a votare, vorrei fare una sintesi di questa storia. La procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, ai sensi dell'articolo 4, della legge n. 140 del 2003 ha chiesto l'autorizzazione all'acquisizione dei tabulati telefonici, comprese le informazioni inerenti al *local positioning*. Non comprendo se chi va a fare le terapie deve anche e soprattutto portare con sé il telefono. Questo però non è importante perché, nel momento in cui avranno i tabulati, sicuramente verificheranno che io ero in quel centro. Sono stati chiesti i tabulati di ben otto utenze cellulari - dovevo andare a fare la terapia con una monovolume per portarmi tutto, compresi *tablet*, iPad e telefonini - riferiti al periodo compreso negli ultimi ventiquattro mesi dalla notifica di questa richiesta di autorizzazione.

L'ipotesi investigativa su cui si fonda tale richiesta è formulata in un provvisorio capo d'imputazione secondo cui lo scrivente sarebbe partecipe di un'associazione per delinquere promossa e organizzata dal *dominus* e gestore di fatto del centro fisioterapico Fisiodomus, con la partecipazione degli amministratori e di un dipendente del predetto centro. Tale associazione sarebbe finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di reati di falso e di truffa.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari proponeva di accogliere la richiesta della procura di Napoli, sostenendo che la Corte costituzionale non assegna alla Camera un potere di riesame di dati già valutati dall'autorità giudiziaria, ma solo il potere di riscontrare, attraverso l'analisi della motivazione dell'atto, la non implausibilità degli stessi sotto il profilo della necessità. Nel caso di specie la richiesta dell'autorità giudiziaria cita due annotazioni della polizia giudiziaria, con le quali la stessa rappresentava la rilevanza investigativa riferita all'acquisizione dei tabulati inerenti alle utenze in uso al sottoscritto.

La proposta formulata dalla Giunta risulta essere del tutto illogica nonché in stridente contrasto con la normativa che disciplina la materia e con l'interpretazione che della stessa ha fornito la Corte costituzionale.

Oltre tutto la legge n. 140 del 2003 prescrive che quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, o acquisire tabulati di comunicazioni,

l'autorità competente deve richiedere l'autorizzazione alla Camera alla quale il soggetto appartiene, enunciando il fatto per il quale è in corso il procedimento e fornendo alla Camera stessa gli elementi su cui si fonda il provvedimento; elementi che non esistono. La legge citata dispone altresì che il giudice per le indagini preliminari deve richiedere l'autorizzazione del Parlamento qualora ritenga necessario - non rilevante - utilizzare nei confronti di un parlamentare le intercettazioni o i tabulati acquisiti nei confronti di un altro soggetto.

Dal combinato disposto delle norme citate emerge con chiarezza che le richieste di autorizzazione all'acquisizione ed utilizzazione di intercettazioni o tabulati telefonici devono indicare la necessità di utilizzare i tabulati, cui le stesse fanno riferimento, e che tale necessità deve risultare da precisi elementi di fatto che non esistono.

Al riguardo, con la sentenza n. 188 del 26 maggio 2010, la Corte costituzionale ha confermato tale interpretazione ed ha stabilito che la legge citata significativamente prescrive che tanto il compimento - nei confronti diretti del parlamentare - dell'atto da autorizzare preventivamente, quanto l'autorizzazione all'utilizzazione nei confronti del parlamentare medesimo di un atto già compiuto nei confronti di altro soggetto devono essere assistiti da un criterio di «necessità».

La Corte costituzionale ha precisato altresì che, se è pur vero che la valutazione circa la sussistenza di tale necessità spetta indubbiamente all'autorità giudiziaria richiedente, è altrettanto vero che alla Camera di appartenenza del parlamentare compete il potere - e il dovere - di valutare tale necessità ai fini dell'indagine in corso. A tale scopo l'autorità giudiziaria è tenuta a determinare in modo specifico i connotati del provvedimento ed a dare adeguato conto delle relative ragioni, con motivazione non implausibile, così da porre la Camera competente in condizione di apprezzarne compiutamente i requisiti di legalità costituzionale della richiesta stessa.

Ai fini ora detti, un riguardo particolare è da riservare alla natura dell'atto da compiere e alla sua attitudine a compromettere i valori di libertà e indipendenza della funzione parlamentare, con la conseguenza che l'autorità giudiziaria deve commisurare, essa per prima, le proprie scelte all'esigenza del sacrificio minimo indispensabile dei predetti valori costituzionalmente garantiti.

Ebbene, in caso di acquisizione di tabulati di conversazioni telefoniche relativi ad apparecchiature in uso ad un parlamentare, tanto più se corredati dai dati relativi al *local positioning*, tale attività investigativa è connotata da una notevole capacità intrusiva, e la stessa deve dunque soggiacere anche alle garanzie richieste dall'articolo 15 della Costituzione in rapporto alle limitazioni della libertà e segretezza di ogni forma di comunicazione. È notorio, infatti, che i tabulati consentono di apprendere e individuare non solo tutti i contatti con altre utenze e la loro collocazione temporale, ma anche il cosiddetto tracciamento, vale a dire le localizzazioni e gli spostamenti dei soggetti detentori dell'apparecchio. Il che, così come affermato espressamente dalla stessa Corte costituzionale, in caso di utenze nella disponibilità di un parlamentare può aprire squarci di conoscenza sui suoi rapporti, specialmente istituzionali...

PRESIDENTE. Senatore Milo, dovrebbe concludere il suo intervento.

MILO (GAL). Va bene, signora Presidente, ma la mia relazione è lunga, anche e soprattutto perché ritengo sia superficiale quella della Giunta.

PRESIDENTE. Lei dovrebbe comunque sintetizzare il suo intervento e, poi, se vuole, allegarlo al Resoconto odierno.

MILO (GAL). Lo sintetizzo e poi chiederò anche che venga allegato. Le domando, però, ancora qualche minuto di pazienza.

Le informative allegate alla richiesta di autorizzazione affermano che la rilevanza dei tabulati in questione deriverebbe dalle intercettazioni di comunicazioni telefoniche intrattenute dal sottoscritto con il gestore del centro di fisioterapia in argomento - ritengo che questo passaggio sia importante - ma il contenuto delle predette comunicazioni non è riportato nelle stesse informative in esse praticamente non vi è nulla di tutto questo. In particolare - è agli atti non trasmessi a questa Camera - nelle conversazioni in questione il sottoscritto, intercettato, lamenta a più riprese che, malgrado avesse

usufruito delle prestazioni fisioterapiche e regolarmente pagato le stesse, il centro non aveva ancora provveduto ad emettere le relative fatture (addirittura vi sono alcune fatture che io ho pagato, ma che non sono state emesse).

In un'intercettazione - lo dico al collega Pagliari, che è relatore - si trascrive: «Le fatture, Ali» - perché questo soggetto non era un italiano - «me le vuoi fare o ti devo denunciare alla Guardia di finanza?». Non comprendo perché la procura di Napoli non trasmetta queste intercettazioni e non trasmetta alcuna intercettazione del sottoscritto.

Allegherò tutto il materiale, ma vorrei far riflettere non solo sul dato tecnico dell'eventualità che si debba autorizzare o meno l'acquisizione dei miei tabulati, ma anche e soprattutto perché mi diceva un mio collega che qualcuno in Commissione giustizia parlava di onestà intellettuale. Rispetto soprattutto all'onestà intellettuale di chi relaziona e di chi espone, chiederei allora di votare contro questa richiesta di autorizzazione. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Scavone).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Falanga. Ne ha facoltà.

FALANGA (FI-PdL XVII). Signora Presidente, per la verità mi permetto di chiedere - ma mi piacerebbe dire, esigo - l'attenzione. Non perché si tratti di una questione relativa al senatore Milo, di cui mi vanto essere amico, ma perché la questione che oggi trattiamo in quest'Aula attiene al bene più prezioso che noi abbiamo, vale a dire la nostra libertà. Per questa ragione, non vi potete permettere il lusso di essere disattenti! Voi siete custodi, noi siamo custodi della nostra libertà e dobbiamo essere custodi attenti e non distratti.

Va, innanzitutto, precisato che il mezzo di prova richiesto - e mi rivolgo a lei, senatore Pagliari - costituisce, attraverso lo strumento, in realtà, occasionale del traffico telefonico, quello che si definisce pedinamento elettronico. Si tratta, in termini più chiari e diretti, di raggiungere lo stesso risultato che si sarebbe conseguito facendo pedinare il collega Milo ininterrottamente per due anni. Si tratta, con tutta evidenza, quindi, di un provvedimento gravemente invasivo dei diritti fondamentali di libertà. Ecco perché dicevo che qui si parla di diritti di libertà, non della vicenda della procura della Repubblica di Napoli e del senatore Milo.

Indubbiamente, questo mezzo istruttorio così fortemente invasivo è indiscutibilmente sproporzionato e ridondante rispetto allo scopo che si vuole perseguire. In primo luogo, perché i risultati che si otterrebbero da questo accertamento istruttorio sarebbero equivoci e non determinanti rispetto ai fatti, per quanto ci è dato (ovviamente, superficialmente) conoscere. Noi ci rendiamo conto che si chiede l'esame degli spostamenti di sei - dico sei - cellulari, due dei quali intestati al senatore Milo ma nel possesso dei figli del senatore (quindi ci sarebbe un'invasione anche negli spostamenti dei figli e non solo del senatore Milo, quindi di tutti i componenti della sua famiglia). Per fare cosa? Per accertare nulla.

Vedete, colleghi, credo che la migliore testimonianza della verità di quanto dico sia nelle vostre stesse esperienze personali. Chi di voi, infatti, lascerebbe acceso il proprio cellulare, che notoriamente squilla di continuo, mentre si sottopone ad una fisioterapia, attività che presuppone, ad un tempo stesso, concentrazione e rilassamento? Voi avete lì, al vostro fianco, il cellulare che squilla mentre ricevete la prestazione fisioterapica e ripetutamente rispondete e lo utilizzate: è paradossale. Credo che a ciascuno di voi capiti di lasciare il cellulare ad un proprio collaboratore perché eventualmente risponda e riferisca delle domande che ha ricevuto.

Se quello che affermo trova un minimo di riscontro nella verità - e sono sicuro che nella vostra coscienza avete già risposto affermativamente - dovrete necessariamente convenire sulla sostanziale inutilità del mezzo istruttorio. Senatore Pagliari, non scriva, mi ascolti per un solo attimo. Ciò che è inutile allorquando si comprimono le libertà non è semplicemente superfluo ma diventa iniquo e gravemente pericoloso.

In secondo luogo, l'accertamento è sproporzionato rispetto al delitto per il quale si procede e al bene giuridico che si intende tutelare. Da un lato, infatti, si pone una presunta truffa, senza dubbio un delitto grave, ma contro il patrimonio, e, dall'altro, invece il sacrificio grave e prolungato del bene della

riservatezza e della tutela dei dati sensibili della personalità. Il bilanciamento dei valori giuridici in gioco, alla luce del loro rilievo e rango costituzionale, costituisce infatti la vera stella polare di tutte le interpretazioni di norme penali incriminatrici e processuali.

Consentitemi a questo punto un momento di tecnicismo: un autorevole riscontro alla ricostruzione che vi ho offerto ci viene proprio dalla Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 238 del 1996, dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'articolo 224 del codice di procedura penale nella parte in cui prevedeva la possibilità per il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, di disporre di misure anche atipiche che incidessero sulla libertà personale dell'indagato o imputato o di terzi per ogni tipo di reato, a prescindere dalla sua gravità e offensività.

Il caso concreto che portò alla decisione della Consulta è noto, credo, a molti di voi. È quello della cosiddetta Madonnina di Civitavecchia. Nel 1995, i componenti di una tale famiglia Gregori affermarono di aver visto lacrime di sangue spuntare dagli occhi della statua della Madonna posta nel viale di casa. Dopo poco, la casa divenne meta di folle, curiosi e fedeli. La procura di Civitavecchia, procedendo per il reato di abuso della credulità popolare (reato contravvenzionale che prevede l'arresto fino a tre mesi o un'ammenda) ordinò un prelievo coattivo di sangue dai membri di tutta la famiglia Gregori, che si opposero finendo, grazie ad un'ordinanza del gip, dinanzi alla Corte costituzionale che decise appunto nel modo su indicato che vi ho appena riferito. Vale a dire, in conseguenza di un reato, ovvero di una contravvenzione, che presumeva soltanto la pena dell'arresto fino a tre mesi o, in alternativa, un'ammenda, quella procura aveva chiesto al gip di ordinare a tutti i membri della famiglia di sottoporsi ad un esame del sangue per verificare se quel sangue era uguale a quello prelevato dalla statua posta nel viale. Ebbene, la Corte costituzionale disse no. Disse no e dichiarò la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 224, comma 2, del codice di procedura penale.

Indubbiamente, poi, il vuoto legislativo è stato colmato con la legge 30 giugno 2009, n. 85, che, seppure per il reato di truffa, pur non escludendo che si possano adottare anche strumenti di indagine così invasivi, ha fissato un principio di bilanciamento tra il bene giuridico da tutelare ed il bene giuridico della libertà individuale. Signori, qui stiamo parlando di fatture per un complessivo totale di 6.000 euro. Noi, per 6.000 euro, consentiamo ad un ufficio giudiziario di spendere migliaia e centinaia di migliaia di euro per fare un accertamento e per pedinare, negli ultimi due anni, il senatore Milo.

Concludo, signora Presidente. Onorevoli colleghi, non avete la possibilità di essere disattenti. Vi ripeto quanto ho detto all'inizio del mio intervento: voi non potete essere custodi disattenti del nostro bene più prezioso, la libertà, che seppur, in determinate condizioni, può essere giusto comprimere e sacrificare. Non lo deve essere per ragioni inutili, come quelle della richiesta della procura napoletana. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barani. Ne ha facoltà.

[BARANI \(GAL\)](#). Signora Presidente, in due minuti vorrei invitare il presidente Stefano e il collega Pagliari ad avere un po' più di coraggio e a proporci l'abolizione dell'articolo 68 della Costituzione, oppure a trasformarlo nel senso di prevedere che ogni parlamentare possa essere sottoposto a perquisizione, arrestato, intercettato in qualsiasi forma, eccetera, e che gli possa essere sequestrata qualsiasi corrispondenza. Infatti, se i Padri costituenti hanno voluto mettere questo articolo, cari colleghi, il motivo ci sarà stato.

Voi venite meno a quella che è stata una filosofia dei Padri costituenti: sangue e manette non sono nel DNA di riformisti e di persone perbene; è nel DNA e nei neuroni di chi vuol solamente dare soddisfazione alle procure o essere dalla loro parte per cercare eventualmente di non essere non indagato in caso di situazioni particolari che lo riguardano.

FORNARO (PD). Ma piantala!

[BARANI \(GAL\)](#). È per questo - credo - che oggi venga meno quella che è la filosofia di coloro che sono stati Padri costituenti. Credo che oggi sia un'ulteriore giornata nera per coloro che hanno fatto la Costituzione, che - ahimè - si stanno rivoltando nella tomba, grazie a voi.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di intervenire il relatore, senatore Pagliari.

PAGLIARI, *relatore*. Signora Presidente, credo che a questo punto sia bene ritornare sull'accusa. L'accusa è di falso e truffa aggravata ai sensi dell'articolo 416 (cioè anche con l'associazione a delinquere). Il problema è quello di verificare se le fatture che il senatore Milo ha presentato al Senato per avere il rimborso di queste cure fisioterapiche siano legate a prestazioni effettivamente avvenute.

PRESIDENTE. Alla Camera dei deputati: allora il senatore era deputato.

PAGLIARI, *relatore*. Alla Camera, chiedo scusa.

Occorre verificare se siano state legate a prestazioni effettive, oppure no. La motivazione per cui viene richiesta l'autorizzazione ad usare i tabulati - non parliamo, quindi, di intercettazioni, ma di localizzazione - è finalizzata ad accertare in modo certo se il senatore Milo sia andato oppure no in quel centro, con l'evidenza che questo accertamento non è «contro» il senatore Milo, ma può anche essere a suo favore.

Il punto è il seguente: la rilevanza della verifica dei tabulati è nella stessa ragione di questo completamento della prova. L'elemento è questo, non ci sono altri elementi, ma c'è una chiarezza di fattispecie che non consente, se vogliamo ragionare in termini obiettivi, di parlare di disonestà intellettuale o altro. Questi sono i dati giuridici, e rispetto ad essi dobbiamo verificare la rilevanza e la mancanza del *fumus persecutionis*. Questo è stato fatto certamente in un'ottica dell'articolo 68, che è una garanzia ma non è un privilegio. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

GIOVANARDI (*NCD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*NCD*). Signora Presidente, vorrei fare un appunto su questioni rilevanti perché toccano ognuno di noi, e fra l'altro riconfermano cose che l'opinione pubblica forse non ha ancora compreso, ossia che un parlamentare, come qualsiasi cittadino, può essere sottoposto ad un'indagine penale senza alcuna autorizzazione, e che nei suoi confronti possono essere sollevate accuse molto gravi. Ma ora non siamo nel momento in cui si discute se un parlamentare può essere inquisito o processato: stiamo intervenendo in materia semplicemente probatoria.

L'accusa è la seguente. Il senatore avrebbe ordinato delle terapie per un pacchetto da 4.000 o 6.000 euro. Poi, rispetto ad indagini evidentemente su un giro più vasto che non coinvolgeva le prestazioni che il senatore - così sostiene - sta ancora ricevendo in quel centro, nella relazione si dichiara che le testimonianze dei dipendenti del centro fisioterapico non hanno fornito elementi investigativi certi circa l'uso di quei pacchetti di terapie che sono stati poi rimborsati dal Senato o dalla Camera.

Che cosa dicono i magistrati? Per avere la certezza, bisogna esaminare 24 mesi di tabulati con la localizzazione dei cellulari per verificare se in quei due anni le celle hanno mai registrato i contatti dei cellulari del senatore in prossimità o nel centro.

La prima obiezione che mi viene in mente è la seguente. Il relatore ha dichiarato che se c'è questo tipo di aggancio, allora abbiamo una prova a suo favore; ma se questo tipo di aggancio manca, può darsi che il cellulare del senatore fosse spento nel momento in cui andava a fare la terapia. Dunque, si chiede di esaminare 24 mesi di tabulati, con centinaia o migliaia di telefonate, ma se anche, dall'esame di tutte le telefonate di tutti i cellulari, di tutte le localizzazioni, venisse fuori che in quel centro le visite siano state scarse, che cosa si dimostrerebbe? Che il senatore è un truffatore? Mi domando dal punto di vista logico che significato abbia una richiesta di questo tipo. Se avessero detto di voler controllare soltanto quella cella per verificare se negli anni c'è stata la presenza del senatore in quella zona sarebbe già stato diverso. Andare ad esaminare per 24 mesi tutti i cellulari e tutti i contatti, che saranno migliaia e migliaia, per dimostrare cosa? Che eventualmente il soggetto è stato poco in quel determinato posto o c'è stato qualche volta?

Come fanno a dimostrare che non abbia fatto le terapie per le quali ci saranno state anche delle diagnostiche? Ci sarà stato un medico che ha fatto una ricetta; ci sarà qualcosa che documenta, dal

punto di vista dell'indagine, se effettivamente la prestazione vi sia stata o meno. Da qui a chiedere l'autorizzazione per indagare su 24 mesi di tabulati e su sette cellulari mi sembra che ci sia una certa sproporzione e che ci sia anche una certa invadenza che prescinde totalmente dalla consistenza dell'accusa. *(Applausi del senatore Esposito Giuseppe)*.

[GIARRUSSO \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (M5S). Signora Presidente, onorevoli colleghi, la questione è particolarmente odiosa, perché riguarda uno dei privilegi accordati al nostro *status*: avere rimborsi medici che altri cittadini non hanno. *(Commenti del senatore Amoroso)*.

GIOVANARDI (NCD). Quali privilegi? Noi li paghiamo.

GIARRUSSO (M5S). E di questo privilegio uno dei membri di questo consesso è addirittura accusato di averne abusato.

Come si è scoperta questa cosa? Non è stato detto e invece andrebbe detto.

Il centro medico a cui si è rivolto il collega era una cartiera; sì, una cartiera che emetteva fatture per prestazioni sanitarie dopo che il centro medico era stato chiuso: il centro medico dunque era chiuso, ma continuava ad emettere fatture per prestazioni sanitarie fantasma. In questa bella associazione a delinquere è caduto anche il collega Milo.

A quel punto la magistratura ha fatto una cosa molto semplice, perfettamente legittima e rispettosa delle prerogative: ha chiesto semplicemente l'acquisizione dei tabulati telefonici del senatore - non parliamo quindi né di pedinamenti, né di invasione di chissà quale sfera - per sapere se i cellulari del senatore Milo fossero presso o nel centro medico quando lui diceva di essere là per usufruire delle prestazioni sanitarie. Nulla di più, nulla di meno.

Si tratta quindi, secondo noi, di un atto doveroso, che non lede assolutamente le prerogative dei parlamentari, rispettoso delle garanzie previste dalla Costituzione, quelle garanzie che voi oggi in Commissione avete ribadito di voler avere anche nel Senato che verrà (e di questo i cittadini vi ringrazieranno presto). *(Applausi del senatore Endrizzi)*.

Per questo motivo noi del Movimento 5 Stelle riteniamo che l'autorizzazione debba essere data e con convinzione, perché non si può abusare di un privilegio di questo tipo in quanto vuol dire «abusare» due volte, senza rispetto dei cittadini che là fuori fanno i salti mortali per avere molto meno di queste prestazioni. Qui invece si arriva addirittura ad abusarne.

Consentiamo dunque alla magistratura di fare il suo corso: il senatore Milo vada ad esporre le sue buone ragioni nei tribunali, con gli avvocati, come fanno i cittadini normali di questo Paese. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bignami)*.

[PRESIDENTE](#). Penso che, al di là della questione, sia comunque giusto precisare che i senatori pagano un contributo a carico delle loro indennità per l'assistenza integrativa. È giusto che questo si sappia. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e NCD. Proteste dal Gruppo M5S)*. Penso che chi ascolta debba sapere come funzionano le prestazioni sanitarie per i parlamentari.

SANTANGELO (M5S). Vallo a dire in televisione! *(Proteste dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Penso che sia giusto dare un'informazione completa sullo *status* del parlamentare.

[ALBERTI CASELLATI \(FI-PdL XVII\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, signori senatori, lo dico subito con preoccupazione e con disagio. Nei lavori di Giunta, in Commissione e in Aula, si stanno creando delle condizioni di pre-giudizio. E mi spiego meglio.

Chi fa parte di quello schieramento di opposizione da sempre convintamente garantista, perché valuta a prescindere dalla parte politica, viene giudicato indipendentemente dalla valutazione delle questioni di merito, sia in fatto che in diritto. Gli esempi si potrebbero moltiplicare. Questo, lo dico chiaramente, non mi piace.

Infatti, anche per quanto riguarda la richiesta di utilizzazione di tabulati telefonici che coinvolge il senatore Antonio Milo, non mancano aspetti che, a voler essere eufemistici, potremmo definire singolari. Il senatore Milo avrebbe dato vita ad una «associazione» per commettere un numero indeterminato di reati, finalizzati a trarre in inganno il Servizio sanitario integrativo per le competenze parlamentari. Il tutto sarebbe avvenuto - stando alla data delle tre fatture contestate - in un arco di tempo che va dal 23 dicembre 2011 al 27 dicembre 2012.

Come emerge dalla richiesta pervenuta dalla procura della Repubblica di Napoli - cito testualmente, senatore Giarrusso - «le testimonianze dei dipendenti del centro fisioterapico non hanno fornito elementi certi». E nessuna altra prova sembrerebbe essere emersa.

Allora, mi chiedo e vi chiedo, signori senatori: se non ci sono elementi certi, di che cosa noi stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando?

Per rispondere a questa domanda dobbiamo inevitabilmente entrare nel merito: stiamo infatti parlando di una richiesta di acquisizione di tabulati telefonici, necessari all'autorità giudiziaria per accertare se effettivamente il senatore Milo si è recato nel centro fisioterapico citato per svolgere le attività di cura fatturate.

Al di là della sproporzionata e irragionevole richiesta di indagini ulteriori, rispetto a quelle già effettuate e relative alla verifica di tre fatture (ripeto: tre fatture), c'è un evidente salto logico-giuridico: se si vogliono utilizzare i tabulati telefonici esclusivamente per localizzare la scheda SIM in uso al senatore Milo, mi chiedo: cosa proverebbe la mancata presenza di tale utenza telefonica nel centro in questione?

C'è un inaccettabile ribaltamento dell'onere della prova. Si dà luogo ad una equazione: la scheda SIM non è stata «localizzata» in quell'area, eguale il senatore Milo non si è recato in quel centro. Proprio oggi, prima di venire in Aula, ho lasciato ad un collaboratore il mio telefono cellulare per non essere disturbata durante i lavori dell'Assemblea; quindi, seguendo lo stesso ragionamento del relatore o, meglio, la stessa equazione, oggi io non sono qui. Io oggi non sono qui. È così, senatore Pagliari? (*Commenti del senatore Endrizzi*). Io non ti ho interrotto, hai capito? Cerca di essere educato, perché io non ti ho interrotto!

Vogliamo allora affermare che per tutti i cittadini c'è la libertà di fare eventuali sedute di fisioterapia lasciando a casa o in macchina il proprio cellulare, meno che per i parlamentari? Se fosse così, badate, sarebbe a rischio l'indipendenza stessa dei parlamentari, che per poter esercitare la propria attività senza condizionamenti dovrebbero godere di un livello di riservatezza almeno - ripeto: almeno - pari a quello che normalmente si riconosce ad ogni cittadino. Si tratta di prerogative costituzionali non negoziabili. Non capisco, neppure inquadrati in un periodo di antipolitica galoppante, come tali elementari principi possano essere considerati desueti o non vincolanti. L'autonomia dei parlamentari, così come del resto è stata costruita dai Padri costituenti, è alla base della nostra democrazia.

In sede di dibattito in Giunta alcuni colleghi hanno sostenuto che nel caso del senatore Milo non si configurerebbe quel *fumus persecutionis* che noi siamo chiamati a valutare. Faccio però notare che la richiesta di acquisizione dei tabulati non copre lo spazio temporale delle già citate tre fatture, ma arriva fino al 31 dicembre 2013, cioè oltre un anno dopo l'ultima certificazione presentata. Il relatore, senatore Pagliari, per spiegare questa contraddizione, ha fatto propria la versione della procura, che sostanzialmente è la seguente: se il senatore Milo ha acquistato dei pacchetti di prestazioni fisioterapiche, è plausibile che le cure si siano svolte successivamente. Ma interrogiamoci: e se invece le cure si fossero svolte in un periodo antecedente oppure, per ipotesi, si fossero svolte in altro luogo, magari a domicilio? Questo ragionamento del relatore, nel brancolare nel buio, come si dice in diritto, «prova troppo».

Alla luce anche di questi aspetti, è evidente che: non c'è alcuna rilevanza investigativa nell'acquisizione dei tabulati, che proverebbero al massimo che un senatore non porta con sé il cellulare quando svolge sedute di fisioterapia; non c'è una motivazione adeguata per questa richiesta; non c'è logicità, vista la discrasia temporale tra i fatti contestati e il periodo a cui fanno riferimento i tabulati richiesti.

Per questo confermo, a nome del Gruppo di Forza Italia, il voto contrario all'acquisizione e all'utilizzo dei tabulati telefonici, invitando questa Assemblea a respingere quanto deciso dalla Giunta, perché far venir meno le garanzie dei parlamentari, senza alcun fondamento giuridico, significa indebolire le regole stesse della democrazia. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e NCD. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. Colleghi, avverto che è pervenuta una richiesta di votazione a scrutinio segreto, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, corredata dalle firme del prescritto numero di senatori.

FERRARA Mario (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario (GAL). Signora Presidente, in Giunta ho provato ad argomentare su tre enunciati di riferimento. Il primo è la mancata previsione... (*Brusio*). Presidente, mi scusi se la disturbo...

PRESIDENTE. Prego, proceda.

FERRARA Mario (GAL). Capisco che la mia richiesta può anche essere connotata da una certa presunzione e capisco che i colleghi della Giunta forse mi hanno sentito sin troppo argomentare in proposito, ma gradirei che non io ma la Presidenza riprendesse gli stessi sulla scorta della doverosa attenzione ad un problema che non riguarda soltanto il senatore Milo e me, modestissimo oratore, ma tutto il Parlamento per il carattere di precedente che la nostra deliberazione potrà assumere ai fini della dottrina e dell'interpretazione costituzionale.

Infatti, rispetto alla mancata previsione normativa, cioè al fatto che l'articolo 68 della Costituzione non parli di posizionamento attraverso sistemi telematici, ma parli soltanto di - cito testualmente in modo che i colleghi possano seguire meglio - autorizzazione per «intercettazioni», - ripeto: intercettazioni - «in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza», sottolineo che di questo abbiamo a lungo dibattuto.

Avevo chiesto pregiudizialmente che i colleghi deliberassero in ordine alla restituzione degli atti al magistrato requirente (precedente già osservato nella pratica relativa all'autorizzazione che non abbiamo concesso per il senatore Sco), nel senso che o il magistrato lo può fare o, se non lo può fare, non può domandarcelo. Se lo può fare, lo faccia comunque; ma nel caso in cui non lo possa fare questo determina una disparità di trattamento: infatti, nel caso del *local positioning*, vale a dire della localizzazione attraverso le intercettazioni, per un cittadino qualsiasi, non parlamentare, andrebbe chiesta l'autorizzazione al gip; in questo caso, invece, il parlamentare potrebbe essere localizzato senza la previa garanzia del giudice. Quindi, sia per la mancata previsione sia per la disparità di trattamento, avevo richiesto che i documenti venissero restituiti.

Il senatore Pagliari, in relazione, ha citato una sentenza della Corte la quale dice che la garanzia non può che riguardare l'ambito funzionale e quindi non qualsiasi cosa sia al di fuori dell'ambito funzionale, che sappiamo non essere previsto soltanto per il Capo dello Stato ma anche per l'attività parlamentare, come stabilito dalla Corte. Quindi, nel caso in cui tutto riguarda la funzione, tutto deve essere autorizzato. Ma allora soltanto nel caso, da me non condiviso come da altri componenti, in cui anche la localizzazione possa riguardare l'attività e quindi la funzione di parlamentare, si pone un altro problema: l'eccessività, la sproporzione e l'inutilità.

Dice lo stesso relatore che è necessario procedere a questa indagine perché nulla, ripeto, nulla emerge per le testimonianze dei dipendenti del centro fisioterapico e nulla emerge da ulteriori intercettazioni a carico degli stessi: cioè, il senatore Milo in questa indagine non c'entrava nulla! Il senatore Milo viene coinvolto perché, a seguito dell'indagine nei confronti di un altro parlamentare della Camera, il magistrato chiede agli Uffici della Camera la copia di tutte le fatture del centro fisioterapico ed emerge che c'è un altro parlamentare, proprio il senatore Milo, destinatario delle prestazioni. Quindi il magistrato Woodcock, il famoso magistrato che vuole mettere in galera mezza Italia (*Applausi del senatore Consiglio*) fa partire l'indagine anche nei confronti del senatore Milo. Questa è la reale e sostanziale verità! Due anni fa Woodcock scopre che c'è anche un senatore e vuole metterlo dentro, dunque inizia ad indagare, nulla trovando! Allora, a questo punto, attraverso il posizionamento, vuole

dimostrare che il senatore Milo non è mai andato nel locale; locale che di cartiera non ha nulla, perché il centro fisioterapico prima aveva 50 dipendenti, poi, nel momento in cui sono state fatte le prestazioni, ne aveva 15 perché aveva perso l'accreditamento, ma comunque continuava tranquillamente a lavorare, effettuava le sue prestazioni ed emetteva le sue fatture.

Il senatore Milo, insieme ai suoi familiari, in specie suo figlio (cosa che lui non racconta), con prescrizioni mediche obiettive, fece quelle prestazioni; ma il magistrato vuole la prova che cerca e cioè che le prestazioni non siano state effettuate! Quindi attraverso il posizionamento cerca di vedere che il senatore Milo non è andato al centro.

A questo punto rilevano altre due delle notazioni, cioè l'inutilità e l'eccessività. Si vuole sapere dove sia andato il parlamentare per due anni di seguito, ma allora, se è vero l'assunto precedente, cioè quello funzionale, a questo punto ritorna l'eccessività: il magistrato vuole verificare dove sia stato per due anni un parlamentare in carica? Se abbia incontrato rappresentanti di altri partiti? Se sia andato dal Capo dello Stato? Se, renziano, sia andato da Berlusconi o se, berlusconiano, sia andato da Renzi? L'inutilità è nella eccessività! Per rilevare una fantomatica truffa di 5.000 euro si vuole costruire un precedente per cui un magistrato, qualsiasi esso sia, non soltanto Woodcock, può sapere dove sia stato chiunque di noi, chiunque di voi, un parlamentare o un esponente di Governo nei due anni precedenti, ovunque sia stato!

Nella eccessività è consustanziata la persecuzione, non soltanto nei confronti del senatore Milo, ma anche nei confronti dell'intero Parlamento! E voi siete disattenti, voi non state a sentire perché è diventata moda il fatto che noi vogliamo introdurre nel mondo della politica italiana l'autoflagellazione, per cui, come si fece nel 1992 rinunciando all'immunità parlamentare, adesso dobbiamo rinunciare a qualsiasi prerogativa, che però non è, come dice un collega, di cui non voglio citare nemmeno il cognome, un privilegio! L'assistenza sanitaria, infatti, viene pagata; è cassa mutua in attivo! Quindi non si tratta di privilegio, ma l'ignoranza regna sovrana.

E altra ignoranza si vuole aggiungere a quell'ignoranza minimale attentamente emendata dall'intervento della Presidenza, introducendo una limitazione di una giusta prerogativa che aiuti il parlamentare nella sua funzione, ossia che nessuno sappia o possa sapere, per un fatto minimale, occasionale o persecutorio, dove egli si trovi e voglia andare, altrimenti non provocheremo soltanto la preoccupazione di parlare, ma anche quella di andare dove vuole. *(Applausi dai Gruppi GAL e FI-PdL XVII).*

GIARRUSSO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (M5S). Signora Presidente, intervengo per rivolgermi ai colleghi che hanno presentato la richiesta di voto segreto: vi invito a pensarci bene e a ritirarla, colleghi.

FALANGA (FI-PdL XVII). Pensaci tu e lascia a me la mia libertà!

PRESIDENTE. Senatore Falanga, la prego.

GIARRUSSO (M5S). In questo momento infatti si sta parlando di privilegi: il primo è questa assistenza sanitaria, di cui non godono i cittadini fuori di questo Palazzo, e il secondo è questa immunità che dovevamo cancellare, perché qualunque cittadino fuori di questo Palazzo sarebbe già stato processato per una cosa del genere. Adesso il terzo privilegio: il voto segreto, per nascondere ai cittadini come si vota! *(Proteste dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Giovanardi. Commenti del senatore Falanga).* Affrontate questa cosa a viso aperto!

PRESIDENTE. Senatore Giarrusso, la questione sull'ordine dei lavori l'ha posta. La ringrazio.

MANCONI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCONI (PD). Signora Presidente, intendo dichiarare a titolo personale il mio voto di astensione.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatore Manconi.

CARRARO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, io sono uno di coloro che hanno firmato la richiesta di voto segreto. I cittadini italiani quando vanno a votare esprimono il loro voto in segreto, per cui non sento assolutamente di vergognarmi di una cosa della quale è giusto avvalersi. (*Commenti del senatore Giarrusso*).

PRESIDENTE. Senatore Carraro, il voto segreto in queste fattispecie è previsto dal Regolamento, quindi esercitiamo facoltà previste dal Regolamento del Senato.

Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico quindi la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di accoglimento della domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione ed utilizzazione di tabulati telefonici del senatore Milo, deputato all'epoca dei fatti... (*Brusio*) - colleghi, per cortesia! Se posso leggere l'oggetto della deliberazione mi sembrerebbe un passaggio abbastanza significativo della seduta di oggi - ...trasmessa dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti.

Ricordo che i senatori favorevoli voteranno sì premendo il tasto verde, i senatori contrari voteranno no premendo il tasto rosso e coloro che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza, premendo il tasto bianco.

In ogni caso, la luce che si accenderà sui terminali e sul tabellone luminoso sarà per tutti di colore arancione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi dal Gruppo M5S*).

AMATI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATI (*PD*). Signora Presidente, desidero segnalare che sul voto segreto ho votato in modo sbagliato.

PRESIDENTE. Il voto è segreto, senatrice Amati.

AMATI (*PD*). Preciso: il voto segreto l'ho espresso come mi pareva; è sul sostegno alla richiesta di voto segreto che desidero segnalare l'errore.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatrice Amati.

Discussione del documento:

(*Doc. IV-ter, n. 3*) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Colomba Mongiello, senatrice all'epoca dei fatti (ore 20,17)

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale (n. 3791/13 GIP) pendente presso il tribunale di Foggia nei confronti della deputata Colomba Mongiello, senatrice all'epoca dei fatti, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha proposto all'unanimità all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dall'onorevole Mongiello, senatrice all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Crimi, se intende intervenire.

CRIMI, *relatore*. Signora Presidente, colleghi, mi rimetto alla relazione scritta, facendo un brevissimo sunto dei fatti, in modo che sia chiaro almeno di cosa stiamo parlando. Il documento in esame concerne la fattispecie del reato di diffamazione, per il quale è stata accusata l'ex senatrice Mongiello. Vorrei raccontare i fatti, anche a seguito di una relazione scritta e di un'audizione della senatrice Mongiello.

Il tutto ha inizio il 12 settembre 2012, quando l'allora senatrice Mongiello, nell'ambito dell'*iter* dei disegni di legge nn. 143, 263, 754 e 2403, nel far proprio l'emendamento 6.202 del relatore, affermava testualmente: «L'ente di Manfredonia, come molti colleghi sanno, è un ente fantasma che gestisce traffici modestissimi, spreca denaro pubblico per pagare le indennità dei commissari che da molti anni sono lì senza che abbiano compiuto un solo atto per migliorare l'operatività dell'infrastruttura portuale della Capitanata. Lo stesso sottosegretario Improta, rispondendo alla Camera a due interrogazioni, un mese fa ha dichiarato che l'autorità portuale di Manfredonia è un organismo improduttivo, che succhia risorse economiche con circa il 50 per cento delle risorse destinate alle indennità dei commissari». Questo brano è stato tratto dal Resoconto stenografico della seduta.

Il contenuto di tale dichiarazione era stato sostanzialmente recepito in un comunicato, diramato dall'ex senatrice Mongiello subito dopo l'intervento in Assemblea nello stesso Senato, ed era stato successivamente ripreso dal quotidiano *on line* «Stato Quotidiano». Pertanto, sulla base delle dichiarazioni apparse sul quotidiano, è stata poi sporta una denuncia per diffamazione a mezzo stampa.

Va poi precisato che nella memoria scritta consegnata dall'ex senatrice Mongiello la stessa affermava che non intendeva comunque richiedere le garanzie di cui all'articolo 68 della Costituzione e che era suo intendimento sottoporsi serenamente al giudizio della magistratura. Tale affermazione - pur apprezzandone la buona volontà - comunque risulta priva di rilevanza sul piano giuridico-costituzionale, atteso che l'insindacabilità si configura, come ha osservato autorevole dottrina, quale «garanzia funzionale» preordinata appunto a tutelare l'autonomo esercizio della funzione parlamentare.

Ci auguriamo - ma questo è un commento del tutto personale ed avulso dalla relazione - che su tutto il tema delle immunità e dell'articolo 68 si possa andare avanti nel dibattito sulle riforme, per poterle modificare sostanzialmente e ridurle al minimo.

Comunque, considerando sia il dato sostanziale, cioè che le dichiarazioni sono state fatte dalla senatrice Mongiello nell'ambito di un dibattito parlamentare, sia il dato temporale, in quanto il tutto è avvenuto temporalmente nella stessa seduta in cui sono state fatte le dichiarazioni, la Giunta propone all'unanimità all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dall'onorevole Mongiello, senatrice all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Poiché non vi sono iscritti a parlare in discussione, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

GIOVANARDI (*NCD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*NCD*). Signora Presidente, richiamo i colleghi sul fatto che le affermazioni della senatrice Mongiello sarebbero gravemente, ripeto, gravemente diffamatorie. La senatrice Mongiello confermò infatti «l'opportunità di sopprimere un ente che non ha promosso alcun processo di sviluppo ed ha solo drenato denaro pubblico, per la gran parte finito nelle tasche di Commissario e subcommissario, nominati su indicazioni del PdL». Una frase di questo genere, detta da un cittadino, lo porterebbe direttamente ad un processo per diffamazione. La Giunta, io dico giustamente,

contrariamente al caso precedente (perché qui ormai la parzialità, a seconda dell'appartenenza politica di chi si sottopone al giudizio dell'Aula, diventa veramente insopportabile), ha rilevato che questo tema era già stato trattato in Aula dall'allora senatrice con parole e toni diversi, sicuramente non diffamatori come in questa frase pronunciata, e giustamente ha detto - ed è per questo che voterò a favore - che nei confronti di un parlamentare, di un rappresentante del popolo che ha la sola facoltà, diversamente dai magistrati, di parlare, di difendere il pensiero e di dire anche cose che un cittadino normale non può dire o non si sente di dire perché teme di essere trascinato in giudizio, c'è una prerogativa parlamentare che, in questo caso, difende l'ex senatrice Mongiello che ha goduto ed è giusto che goda di essa.

Però preannunciando il voto favorevole del Nuovo Centrodestra, davanti a votazioni come quella precedente, non posso che riaffermare che diventa sempre politicamente più rilevante e sempre più grave il fatto che questo Senato si muova sulla base di considerazioni che non hanno nulla dei due piatti della bilancia, che dovrebbero considerare le situazioni sulla base di quelle che sono e non dell'appartenenza politica.

[GIARRUSSO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GIARRUSSO](#) (M5S). Signora Presidente, dichiaro il voto favorevole del Movimento 5 Stelle, in conformità alla relazione del relatore.

[ALBERTI CASELLATI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ALBERTI CASELLATI](#) (FI-PdL XVII). Signori senatori, ribadisco, in linea con l'approvazione avvenuta all'unanimità in sede di Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, a nome del Gruppo Forza Italia, il nostro voto a sostegno dell'insindacabilità delle dichiarazioni espresse dall'onorevole Mongiello, senatrice all'epoca dei fatti contestati.

Il nostro è un convincimento reale, suffragato nel caso specifico da evidenze oggettive, perché le opinioni sono state espresse nell'ambito dell'attività parlamentare.

Qui non ci sono stati dubbi da parte di nessun rappresentante della Giunta, sul fatto che si dovessero rispettare le garanzie costituzionali che, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, sono riconosciute ai membri del Parlamento nell'esercizio delle proprie funzioni. Si tratta di garanzie pensate e codificate per tutelare il ruolo di indipendenza ed autonomia dei rappresentanti del popolo. L'allora senatrice Mongiello aveva richiesto di sottoporsi al giudizio della magistratura ma, proprio in conseguenza delle prerogative parlamentari, tale scelta non è consentita in quanto non si tratta di un diritto nella soggettiva disponibilità di ognuno di noi.

Fin qui siamo tutti d'accordo, tutto bene. Tutti hanno difeso le garanzie costituzionali previste dall'articolo 68, compreso il senatore Giarrusso, quelle stesse garanzie costituzionali che poco fa hanno negato per il senatore Milo: perché sempre delle stesse garanzie si tratta!

Allora mi chiedo, e me lo chiedo con un fondo di amarezza, se l'onorevole Mongiello fosse stata una parlamentare di centrodestra avrebbe avuto lo stesso trattamento? Il mio interrogativo non è peregrino. In questo caso noi tutti ci siamo attenuti alle norme e ai fatti: in altri casi o, meglio, in altre decisioni della Giunta, invece, ha prevalso soltanto l'elemento numerico. Illustri precedenti hanno dimostrato come tutte le regole di diritto siano state stracciate in funzione di una appartenenza politica ostile, sacrificando la giustizia sull'altare dell'interesse partitico.

Questo non è, in nessun caso, un buon servizio al Paese, alle regole democratiche e, in un sistema parlamentare, al rispetto che dovrebbe sempre ispirare i rapporti tra maggioranza e opposizione.

In conclusione, ribadendo la nostra ferma convinzione nella necessità di far prevalere le prerogative costituzionali attribuite ai parlamentari per l'esercizio del loro mandato, non posso non sottolineare il rischio di incorrere in posizioni incoerenti da parte di quelle forze politiche che, troppo spesso, sacrificano tali garanzie per inseguire il vento dell'antipolitica, ma ovviamente - come in questo caso - a senso unico.

Difendere l'autonomia delle funzioni parlamentari non significa reclamare impunità o anacronistici

privilegi; significa prima di tutto difendere quel dettato costituzionale che non si può far proprio a giorni alterni, a seconda delle convenienze politiche di giornata o in base alla «popolarità» delle decisioni da prendere.

Per questo, invitando tutti i Gruppi parlamentari a non sacrificare sull'altare del gradimento della piazza la propria autonomia, confermo la nostra intenzione di voto a favore della non sindacabilità delle dichiarazioni espresse dall'onorevole Mongiello, in linea con la nostra visione garantistica della democrazia e delle istituzioni. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

BARANI (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signora Presidente, sarò telegrafico. Ovviamente, da socialista, riformista e garantista quale io sono apprendo con soddisfazione che anche i comunisti e massimalisti di quest'Aula, a mo' di figliol prodigo, siano tornati nel solco del garantismo europeo. *(Commenti dal Gruppo PD).* Benvenuti! Se Dio vuole, siete ritornati!

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di deliberare l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle dichiarazioni rese dall'onorevole Mongiello, senatrice all'epoca dei fatti.

È approvata.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

AIROLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Airola, per non essere eccessivamente disturbato, le suggerirei di aspettare qualche secondo per consentire ai colleghi di defluire dall'Aula.

Ha facoltà di parlare, senatore Airola.

AIROLA (M5S). Signora Presidente, è notizia di giovedì scorso che Salwa Bugaighis, nota attivista per i diritti umani in Libia, avvocato e figura centrale nel faticoso processo di democratizzazione libico, donna schierata contro ogni estremismo, sia stata barbaramente uccisa nel giorno delle elezioni politiche, presumibilmente da miliziani islamisti estremisti.

La Libia è a due passi dalle coste italiane, in una posizione strategica per i flussi migratori che incessantemente si dirigono e approdano in Italia e in Europa.

Ci domandiamo come mai, ad oggi, il Parlamento e il Governo non abbiano ancora deciso e attuato politiche, non dico lungimiranti, ma almeno contestualmente efficaci e mirate a favorire il processo democratico, sostenendo l'affermazione di una classe politica e sociale moderata, e non solo con il ricorso ad azioni militari e bombardamenti.

Tra l'altro, in questi giorni in cui si consumano altre tragedie in mare e sulle coste italiane, con altre vittime di guerre e di migrazioni disperate, ci troviamo con un decreto-legge di proroga della partecipazione italiana a missioni militari internazionali, scaduto l'altro ieri. Dovremmo attendere un'altra proroga, tra qualche mese, e nel mentre continuare con la solita politica che fa annunci, come quella sui nostri eroici ragazzi in missione e sugli eroici operatori di pace?

Questo comportamento non denota la serietà e la responsabilità con cui le istituzioni si dovrebbero occupare di politica estera. Ve lo dice uno che ha l'umiltà di essere appena arrivato in Commissione affari esteri. In particolare nell'area mediterranea e mediorientale, in Paesi come l'Iraq, l'Afghanistan e la Siria (è di questa mattina l'audizione con una ONG che opera in Iraq, dove la situazione è drammatica), tali attività sono importantissime per costruire una stabilità geopolitica e per garantire pace e sviluppo economico e democratico, anche e soprattutto per il nostro Paese e per l'Europa e non solo per i Paesi straziati dalla guerra.

Invito il Governo ad attivarsi immediatamente, perché dopo le guerre e i bombardamenti non si lascino sole le parti della società civile che operano per il bene e la democratizzazione di questi Paesi.

(Applausi dal Gruppo M5S).

[PAGLINI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI (M5S). Signora Presidente, ci sono notizie scomode che pare qualcuno voglia dimenticare velocemente. Oggi, in questa sede, le ricordiamo noi del Movimento 5 Stelle, come per esempio la strage della stazione di Viareggio del 2009, che domenica abbiamo commemorato in città, insieme a migliaia di cittadini e ai familiari delle 32 vittime.

Questa è la strage per cui l'ex amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, si pronunciò con la frase: «L'incidente è stato uno spiacevole episodio». Ricordo a quest'Aula e a lei, Presidente, che ad oggi per questa tragedia sono state rinviate a giudizio 32 persone, compreso Mauro Moretti, che è iscritto nel registro degli indagati dal 2010 e rinviato a giudizio per l'incidente di Viareggio.

I familiari delle vittime hanno chiesto in questi anni al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano udienza, ma non l'hanno mai avuta. Non ha mai trovato, in cinque anni, trenta minuti del suo tempo. Ma il nostro Presidente, dopo solo undici mesi dalla tragedia, trovò il tempo per premiare Moretti col titolo di cavaliere del lavoro.

Presidente Napolitano, a nome dei familiari delle vittime, revochi subito tale titolo! *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Mai onorificenza fu peggio conferita, soprattutto se ricordiamo che durante la sua gestione ci sono stati 47 morti tra macchinisti e addetti alla manutenzione, dipendenti delle Ferrovie e di ditte appaltatrici, cui si aggiungono 58 civili morti per cause imputabili a inefficienze nel sistema di sicurezza e prevenzione. Il 19 febbraio 2014 a nome del Movimento 5 Stelle ho presentato una mozione per la revoca del titolo di cavaliere a Moretti, ma giace nei cassetti.

L'ingegnere Moretti, che si lamentava per il rischio dei tagli dei compensi dei *manager*, è stato persino promosso da Renzi all'incarico ben più prestigioso e meglio

retribuito di amministratore delegato di Finmeccanica. Percepirà ora un milione e 80.000 euro annuali. Complimenti.

Ma in tutta questa storia si può assistere a qualcosa di ancora più orrendo: il 30 maggio, grazie al presidente Renzi, la guida delle Ferrovie dello Stato è passata a Michele Mario Elia, braccio destro di Moretti e anche lui imputato per la strage di Viareggio. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

È così difficile trovare persone capaci, preparate, non indagate a cui affidare incarichi di responsabilità in aziende di Stato? Dire che siamo tutti indignati è dir poco. Oggi chiediamo ufficialmente che Moretti ed Elia si dimettano. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Domenica sera, ogni treno che passava dalla stazione di Viareggio lanciava un fischio che sembrava un urlo di dolore straziante. Alla fine della cerimonia, per ogni persona uccisa nella strage è stato lanciato nel cielo un palloncino bianco. Possa essere questo gesto la voglia di trovare nell'alto della nostra coscienza risposte dignitose, da parte sia della giustizia sia, soprattutto, della politica. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[PADUA](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PADUA (PD). Signora Presidente, più volte in quest'Aula ho avuto l'occasione di parlare con molta tristezza e con molto dolore di ciò che ormai ogni giorno - e forse rischiamo anche di abituarci - accade sulle rive del Mar Mediterraneo. Mi riferisco, in particolar modo, alla tragedia che ancora questa mattina colpisce il nostro cuore e il nostro sguardo: la tristezza è che tutto quasi ci scivoli addosso.

Sono certa che il presidente Renzi, iniziando oggi il nuovo semestre europeo, porrà con ulteriore forza il problema di cui in quest'Aula ci siamo occupati, perché non può essere un problema italiano e siciliano: è un problema del mondo intero e, in particolare, dell'Europa.

Sono certa che si porrà la massima attenzione a tutto ciò, per mettere fine alla triste pratica del

recupero dei morti nel Mar Mediterraneo e far sì che questo torni ad essere considerato non più un mare di morte ma un luogo di incontro di culture e di religioni differenti. Credo però sia necessario puntualizzare tre questioni (lo faccio velocemente perché è tardi e il tempo è poco).

La prima è la questione morale: non avere paura dell'altro, del diverso da noi. Dietro i dati economici ci sono drammi familiari, con intere famiglie che muoiono e affidano la loro vita a scafisti spietati e cinici. Non dimentichiamo la grave violazione dei diritti fondamentali della persona, diritti che sono universali e transnazionali.

Vi è poi la questione politica: europizzare la questione dell'immigrazione tramite una cooperazione tra i popoli europei. L'Italia, e la Sicilia in particolare, gioca un ruolo cruciale a causa del posizionamento geopolitico nel cuore del Mediterraneo. Sono indispensabili programmi di aiuto strutturato, anche con il supporto delle autorità internazionali, per costruire corridoi umanitari in Africa. Voglio ricordare La Pira, che è nato a Pozzallo, dove oggi sono sbarcati quegli uomini e donne disgraziati morti per asfissia: ricordiamoci in che modo tremendo sono morte queste persone. Ricordiamo la profezia di La Pira: un uomo eccezionale, che pensava che il Mar Mediterraneo dovesse essere veramente un mare di pace.

Non pensiamo che la pace sia utopia o un sogno. è uno strumento necessario per far sì che tutto questo possa cessare. Non sono un'utopista o una sognatrice. Bisogna che si ritorni a parlare di pace, bisogna affrontare la questione giuridica della modifica del regolamento di Dublino. Bisogna riparlare della pace tra i popoli affinché la pace sia alla base di nuove politiche europee umanitarie.

È l'appello forte che rivolgo al nostro *Premier*, al nostro Governo, che in questo momento ha una responsabilità enorme e una voce molto autorevole in Europa. Si ponga la pace alla base di questa nuova Europa che vogliamo costruire, perché diversamente non finiremo mai di parlare di questi morti, di queste donne e di questi uomini che fuggono da un dramma.

Parliamo di pace: non se ne parla più nelle Aule parlamentari. Credo sia un momento indispensabile su cui riflettere e ricominciare. (*Applausi dai Gruppi PD e M5S*).

[PUGLIA](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PUGLIA](#) (*M5S*). Signora Presidente, oggi abbiamo sentito l'Antitrust parlare, tra le altre cose, dell'aumento indiscriminato, ancora una volta, dei premi RC auto. Noi italiani siamo stati obbligati a pagare questi premi e ad assicurare le nostre auto. Il che ben venga, tuttavia c'è un mercato che non ha concorrenza: le aziende non si fanno concorrenza le une con le altre. L'Antitrust lo disse già nel 2000 e nel 2003 con alcuni provvedimenti, che furono anche inseriti nei rispettivi bollettini. In questo caso, addirittura si paventavano delle pratiche collusive tra le varie compagnie.

Vogliamo finalmente risolvere il problema dell'RC auto e di questi aumenti indiscriminati? Forse è opportuno, soprattutto adesso, fare in modo che tutti noi mettiamo nuovamente mano a una riforma seria dell'RC auto. Aggiungerei che, nel momento in cui queste compagnie private, non riescono a fare vera concorrenza, allora proporremo una compagnia statale che farà veramente concorrenza a questi signori. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Per la calendarizzazione dei disegni di legge in materia di amnistia e indulto

[FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, dalle morti nel Mediterraneo alle morti nelle carceri italiane e alle porte delle carceri italiane. Sono relatore del provvedimento di indulto e amnistia nella Commissione giustizia: ho predisposto il testo base, l'ho preparato. I lavori, però, non possono andare avanti, perché se la Presidenza del Senato calendarizza, per la successiva settimana, ora provvedimenti di legge che vengono dal Governo, ora altri provvedimenti, questo disegno di legge rimane lì nel cassetto, mentre nelle carceri italiane si consumano reati di tortura.

I detenuti vivono in condizioni disumane, siamo stati condannati da organismi europei. Non ho sentito l'autorevole presidente, oggi autorevolissimo nel contesto europeo, Matteo Renzi pronunciare un qualche verbo che vada nella direzione di fare in maniera che il nostro Paese non sia annoverato tra quelli più incivili del mondo.

Per questo motivo, ripeterò questo appello ad ogni fine seduta, anche se non vi è più alcun senatore in Aula.

PRESIDENTE. Qualcuno c'è.

FALANGA (*FI-PdL XVII*). Sì, qualcuno c'è. Senatore Cuomo, mi perdonerà: lei c'è e si vede. Stavo dicendo che non c'è la maggioranza dei senatori.

Ad ogni fine seduta ripeterò questo mio appello affinché la Presidenza del Senato calendarizzi il provvedimento e ponga la Commissione giustizia nelle condizioni di operare. Per il momento, se anche questi miei richiami saranno disattesi, non voglio fare certamente il Pannella della situazione, ma andrò avanti nella mia battaglia per garantire condizioni di vita umana ai detenuti nelle nostri carceri.

[PRESIDENTE](#). Senatore Falanga, come lei sa, la Conferenza dei Capigruppo dovrebbe decidere. Il suo Capogruppo si potrà far interprete di questa urgenza del tutto fondata.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[ENDRIZZI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (*M5S*). Signora Presidente, tra decine di candidati alla presidenza ISTAT il Governo ha scelto Giorgio Alleva.

Per legge, dovrebbe essere un professore universitario, indipendente e con esperienza internazionale, ma Giorgio Alleva a livello internazionale ha avuto collaborazioni occasionali. Vanta 97 pubblicazioni, ma forse un paio di livello internazionale: le altre, per l'ANVUR, valgono zero. Il suo punteggio ResearchGate è 5,1, mentre la media dei ricercatori dell'ISTAT è pari a 5,92: tre quarti dei ricercatori che egli andrà a coordinare hanno, dunque, un *curriculum* migliore del suo.

Forse per questo non sono state fatte audizioni. Abbiamo avuto meno di 24 ore per esaminare i *curriculum*, privi delle linee programmatiche richieste da USI ISTAT e che Giorgio Alleva, curiosamente, voleva proporre a noi in audizione privata. Ma che trasparenza è questa? Perché non è stato auditato Maurizio Vichi, presidente della Federazione delle maggiori società statistiche europee, con un indicatore ResearchGate quattro volte superiore ad Alleva? Forse perché ha fama di essere poco indulgente con il potere: esattamente ciò che la legge prevede.

L'ISTAT è l'ente che analizza i dati sullo stato dell'Italia: dà la misura di un andamento economico e dei risultati di un Governo. Berlusconi contestò la stampa perché dava notizie sgradite sulla crisi; Giulio Tremonti bacchettò proprio l'ISTAT perché non gradiva i dati sulla disoccupazione. Allora perché si sceglie Giorgio Alleva? Forse perché il ministro Madia ha coinvolto proprio il dipartimento di Alleva nell'analisi delle consultazioni di rivoluzione@governo.it. Saranno stati contenti. Probabilmente piaceva anche alla CGIL se cinque ore prima del Consiglio dei ministri ne pubblicava un elogio sperticato.

Ma il centrodestra criticava l'ISTAT e ora vota Alleva? Forse perché nella stessa giornata, frutto di un pacchetto di accordi, il Partito Democratico votava come membri dell'anticorruzione due candidati di area PdL: tra questi spicca Angela Nicotra, già candidata nelle liste del PdL al Senato per le politiche 2013. Alla faccia dell'indipendenza.

In questi giorni le nostre denunce sono state confermate da un'iniziativa indipendente di 39 professori di università italiane e straniere. In ordine alfabetico: Luca Anderlini della Georgetown University, Tito Boeri dell'Università Bocconi, Andrea Boitani dell'Università Cattolica di Milano. (*Il microfono*

si disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, dovrebbe concludere, anche perché il suo Gruppo ha fatto molti interventi di fine seduta.

ENDRIZZI (M5S). Luigi Zingales della University of Chicago ed altri. In una lettera aperta al presidente Renzi, al ministro Madia e al ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Giannini, dicono in sostanza che certe pubblicazioni minori i veri esperti nemmeno le citano, e che questa nomina per uno scienziato italiano è un invito ad andarsene dall'Italia o a non tornare.

Domani si vota. Chi può fare una telefonata al presidente Renzi, la faccia. *(Applausi dal Gruppo M5S).* Chiedodi allegare la suddetta lettera aperta al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza al riguardo.

[CASTALDI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Signora Presidente, la ringrazio per avermi dato la parola pur non essendomi iscritto a parlare in precedenza. Voglio assicurare il senatore Falanga che lo perdoniamo, essendo il Gruppo M5S il più numeroso come presenza in questo momento in Aula.

Il mio intervento è per gli elettori abruzzesi, e anche per quelli piemontesi che hanno la stessa sorte. Avevamo un groviglio di liste tra centrosinistra, centrodestra e liste civetta. Qualcuno che probabilmente voleva votare il centrodestra ha sbagliato, mettendo la croce sul centrosinistra. Volevo assicurare questi elettori, perché il voto è andato comunque a buon fine. Infatti, i cittadini abruzzesi, che si sono espressi quasi al 30 per cento per il Movimento 5 Stelle alle elezioni europee, e quasi al 22 per cento alle elezioni regionali, non hanno una rappresentanza nell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Questa è dittatura.

Attualmente è da nominare l'organo di vigilanza. Abbia il presidente D'Alfonso il coraggio di dare la Presidenza dell'organo di vigilanza ai cittadini del Movimento 5 Stelle.

Volevo ricordarti, collega Paglini, che i capi di imputazione per il Partito Democratico sono delle coccarde o del valore al merito, visto che il nostro Presidente ne ha oltre cinquanta. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 2 luglio 2014

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 2 luglio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta *(ore 20,49)*.

[Allegato A](#)

MOZIONI

Mozioni sulla celiachia

(1-00061) (11 giugno 2013)

V. testo 2

[VACCARI](#), [DE BIASI](#), [PUPPATO](#), [FEDELI](#), [AMATI](#), [ASTORRE](#), [BERTUZZI](#), [BROGLIA](#), [CALEO](#), [CERONI](#), [D'ADDA](#), [DE PIN](#), [DI BIAGIO](#), [DI GIORGI](#), [DIRINDIN](#), [FABBRI](#), [FLORIS](#), [FORNARO](#), [Rita GHEDINI](#), [LAI](#), [LANIECE](#), [LO GIUDICE](#), [LUMIA](#), [MANASSERO](#), [MANCONI](#),

[MATTESINI](#), [MATURANI](#), [MOSCARDELLI](#), [ORRU'](#), [PAGLIARI](#), [PANIZZA](#), [PEGORER](#), [PEZZOPANE](#), [PUGLISI](#), [RUTA](#), [SILVESTRO](#), [SOLLO](#), [TORRISI](#), [VATTUONE](#), [ZANONI](#), [ROMANO](#) (*). -

Il Senato,

premessò che:

la celiachia, intolleranza permanente al glutine, sostanza proteica presente in avena, frumento, farro, kamut, orzo, segale, spelta e tritcale, è una patologia autoimmune con eziologia multifattoriale, con predisposizione genetica, che ha nella dieta senza glutine per tutta la vita l'unica terapia ad oggi conosciuta, quindi salvavita per i celiaci, che possono avere danni alla salute anche solo per l'assunzione di tracce di glutine. Il celiaco italiano è particolarmente a rischio per la prevalenza di alimenti come pane e pasta nella dieta;

l'articolo 1 della legge 4 luglio 2005, n. 123, recante "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia", ha riconosciuto la celiachia come malattia sociale;

l'incidenza della celiachia in Italia è stimata in un soggetto ogni 100 persone. I celiaci potenzialmente sarebbero quindi 600.000, ma ne sono stati diagnosticati ad oggi poco più di 135.000 con una evidente sottostima della patologia. Ogni anno vengono effettuate 10.000 nuove diagnosi con un incremento annuo di circa il 10 per cento;

secondo i dati forniti dal Ministero della salute, l'unica associazione presente in Italia è l'Associazione italiana celiachia (AIC), che assiste i celiaci e le loro famiglie con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli alla vita quotidiana e di «favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia», come recita l'articolo 2 della legge 4 luglio 2005, n. 123; fondata da un gruppo di genitori nel 1979 che, allora, affrontavano le prime diagnosi di celiachia dei figli in un contesto d'altro canto di scarsissima conoscenza sulla malattia e la terapia, oggi AIC conta circa 62.000 associati e opera attraverso 20 organizzazioni territoriali;

secondo i dati riportati nel suo sito ufficiale, l'Associazione si occupa in particolare di favorire il riconoscimento e la garanzia dei prodotti senza glutine, dietetici e non, pubblicando ogni anno il Prontuario AIC degli Alimenti (oltre 16.000 prodotti pubblicati) e diffondendo l'utilizzo del marchio spiga barrata (oggi usato su circa 2.000 etichette di alimenti); di facilitare la vita sociale dei celiaci, pubblicando la Guida AIC dei ristoranti, pizzerie e strutture ricettive (oltre 3.000 in tutta Italia), che è aggiornato da AIC sull'alimentazione senza glutine; di diffondere le informazioni sulla celiachia attraverso il suo *house organ* Celiachia Notizie (quadrimestrale, 70.000 copie); di promuovere, attraverso la Fondazione Celiachia, la ricerca scientifica italiana sulla celiachia; di raccogliere il 5 per mille, con oltre 63.000 preferenze dei contribuenti nel 2011; di promuovere ricerche dell'Osservatorio Celiachia sui comportamenti sociali correlati alla celiachia (*compliance* alla dieta, scelta dei prodotti) ed il mercato del senza glutine (paniere prodotti, prezzi dei prodotti); di finanziare le attività delle organizzazioni territoriali; di sensibilizzare le istituzioni, italiane ed europee, sulle tutele e l'assistenza ai celiaci;

si è costituita la Rete Nazionale Celiachia ossia l'intera comunità di studiosi, medici e ricercatori che lavorano su diversi aspetti di celiachia e patologie da glutine in tutta Italia, sostenuta anche da AIC, attraverso il Programma medico-scientifico, dalla Formazione alla Rete, finalizzato a promuovere la ricerca scientifica e la clinica di qualità su celiachia e patologie associate (dermatite erpetiforme, *gluten sensitivity*) in tutto il territorio nazionale;

in Europa opera l'AOECS (Association of European Coeliac Societies), federazione delle associazioni europee dei celiaci, a cui anche AIC aderisce;

in osservanza del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135, nel 2005 AIC ha istituito la Fondazione Celiachia Onlus (FC) per finanziare programmi di ricerca scientifica nazionale, e si è dotata anche di un Osservatorio, con sede a Genova, sulla qualità della vita delle persone celiache, che ha la finalità di esplorare il benessere vissuto nella quotidianità dai celiaci, ponendo particolare attenzione al contesto all'interno del quale essi vivono;

per l'attuazione della legge n. 123 del 2005, è stato definito il Protocollo di diagnosi e *follow-up*

per la celiachia, a cui ha contribuito il Comitato scientifico nazionale di AIC (oggi Comitato scientifico del Gruppo AIC) partecipando al tavolo di lavoro nazionale "Gruppo Celiachia"; il documento è stato poi condiviso ed approvato sia da una commissione di esperti della malattia celiaca e di rappresentanti del Ministero sia dalla Conferenza Stato-Regioni, ed infine pubblicato sul supplemento della *Gazzetta Ufficiale* del 7 febbraio 2008. Il Protocollo ha ricevuto l'assenso del Ministero per l'aggiornamento e attualmente è in fase di revisione da parte del *Board* del Comitato Scientifico AIC;

ritenuto che:

l'articolo 4, comma 1, della legge n. 123 del 2005 afferma che «al fine di garantire un'alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine». Il diritto, introdotto per la prima volta con il decreto del Ministro della sanità del 1° luglio 1982 e progressivamente modificato nella modalità di attuazione, è definito con legge dello Stato;

spetta alle Regioni per mezzo delle Aziende Unità sanitaria locale (USL), l'erogazione gratuita dei buoni agli affetti da celiachia;

da notizie di stampa si apprende che la Regione Veneto con delibera della Giunta Regionale n. 991 del 5 giugno 2012, ha previsto che l'erogazione dei buoni sia subordinata ad una visita specialistica alla quale, entro la fine dell'anno 2012, i malati dovevano sottoporsi presso uno specialista (medico gastroenterologo/dietista) incaricato dalla USL di riferimento; il professionista stabilisce il fabbisogno calorico di ogni persona affetta da celiachia al quale corrisponderà una cifra per il rimborso dei buoni;

l'AIC e le 9.000 persone affette da celiachia residenti in Veneto hanno da subito contestato la delibera regionale, sostenuti da pareri scientifici sull'infondatezza scientifica del metodo utilizzato (questionari autosomministrati dai pazienti), per la discriminazione dei pazienti veneti, per l'impegno inutile di risorse pubbliche nelle verifiche che, in realtà, non possono che confermare i dati relativi ai livelli di assunzione raccomandati di energia e nutrienti (LARN) della Società italiana di nutrizione umana (SINU) ed i tetti di spesa che la legge statale ha fissato nel 2001;

considerato che:

il Parlamento europeo, riunito a Bruxelles il 14 giugno 2012 in seduta plenaria ha adottato il Rapporto Ries con 603 voti a favore, 8 contrari e 8 astenuti; tale Rapporto ha sostenuto l'introduzione degli alimenti per celiaci nella proposta di regolamento della Commissione, COM 353/2011, accanto agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, agli alimenti destinati a fini medici speciali e a quelli destinati a diete a basso (LCD) e a bassissimo contenuto calorico (VLCD);

il 14 novembre a Bruxelles ha avuto luogo un importante e definitivo momento di confronto tra Commissione, Consiglio e Parlamento europeo sulla proposta di regolamento della Commissione COM 353/2011; a seguito di questo confronto, è emersa la versione finale del testo di regolamento;

nonostante la lunga e dura battaglia dell'Italia (Governo e associazione dei pazienti insieme), il COM 353/2011 è uscito dal dibattito istituzionale europeo escludendo dal campo di applicazione delle categorie di prodotti giudicati essenziali per categorie vulnerabili della popolazione, i prodotti senza glutine destinati ai celiaci, citati al solo *considerandum* 26, che ne rimanda la regolamentazione al regolamento 1169/2011, il cosiddetto Food information to consumers (FIC),

impegna il Governo:

1) a far sì, assumendo misure di proprie competenza, che non accadano più casi come quello veneto, in cui si è assistito all'applicazione della *spending review* sulla salute delle persone, e dunque ad evitare il rischio che l'obiettivo, legittimo, di riduzione della spesa sanitaria sia perseguito a discapito delle finalità di corretta *compliance* alla dieta senza glutine, unica terapia ad oggi nota per il trattamento della celiachia;

2) a cercare di evitare un diseguale trattamento dei celiaci nelle diverse regioni d'Italia;

3) a tutelare, con misure di propria competenza, i celiaci, categoria vulnerabile della popolazione, da provvedimenti molto restrittivi, talvolta vessatori (visite individuali per la definizione

del fabbisogno calorico), oggi al vaglio di alcune amministrazioni regionali, che non corrispondono allo spirito della cosiddetta *spending review*, che, al contrario, salvaguarda il paziente/utente finale;

4) a formulare, nell'ambito dei nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA), una linea di indirizzo nazionale che imponga alle amministrazioni regionali il rispetto dei termini della legge dello Stato, garantendo almeno i tetti di spesa del decreto del Ministro della sanità dell'8 giugno 2001, cosiddetto decreto Veronesi, e l'applicazione del principio del fabbisogno calorico sulla base dei recenti LARN della SINU;

5) a farsi carico dell'annoso problema della circolarità dei prodotti in erogazione, oggi disponibili per il paziente nella sola regione di residenza, costringendo i celiaci che si spostano per studio o lavoro per brevi periodi, a portare con sé gli alimenti per il fabbisogno quotidiano;

6) a tener presenti, in attesa dell'approvazione del LEA (dal 2008 è previsto il passaggio della celiachia dall'elenco delle malattie rare alle croniche), i rischi per la perdita dell'importante tutela della diagnosi che il regolamento delle malattie rare di cui al decreto del Ministro della sanità n. 279 del 2001 prevede (con esenzione *ticket*), per una malattia il cui esame precoce richiede ancora, mediamente, 6 anni di tempo e indagini (dati della Relazione annuale al Parlamento);

7) a promuovere la diagnosi precoce (che riduce i costi sanitari inutili, i costi sociali e l'esposizione dei sospetti celiaci alle complicanze del ritardato ricorso alla dieta), che dovrà essere perseguita con strumenti alternativi, già indicati dalla legge n. 123 del 2005;

8) alla considerazione di quanto previsto dal Protocollo di diagnosi e *follow up* (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nel febbraio 2008 e oggi all'aggiornamento del Comitato Scientifico AIC) per il trattamento e *follow up* della celiachia;

9) a garantire che la normativa italiana, da sempre all'avanguardia per i diritti e le tutele dei celiaci, mantenga, anche a seguito della presentazione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e agli alimenti destinati a fini medici speciali [Atto comunitario sottoposto a parere di sussidiarietà (Protocollo n. 2 del Trattato di Lisbona) n. COM (2011) 353 definitivo), pari garanzia per la sicurezza del prodotto specificamente rivolto ai celiaci (ex dietetico), per la produzione, notifica delle etichette e piano di campionamento di controllo, e mantenga anche il Registro nazionale degli alimenti, quale unica fonte per l'erogazione gratuita, anche con l'attuazione della revisione del registro già discussa ai tavoli tecnici del Ministero della salute;

10) a favorire la rapida adozione delle linee guida per la somministrazione e produzione artigianale, già al vaglio del Ministero della salute e, attraverso questo, della Conferenza Stato Regioni;

11) a favorire, con quanto espresso nel punto precedente, un'azione più decisa nelle regioni per coinvolgere gli operatori della ristorazione e della produzione di pasti e alimenti freschi perché adottino i protocolli specifici, sul modello di quanto disposto dalla Regione Emilia-Romagna ed in particolare nella determinazione del Direttore generale alla Sanità e alle Politiche sociali del 29 dicembre 2011, n. 16963 (Linee guida regionali per il controllo ufficiale delle imprese alimentari che producono e/o somministrano alimenti non confezionati preparati con prodotti privi di glutine, destinati direttamente al consumatore finale).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta
(1-00061) (testo 2) (01 luglio 2014)

V. testo 3

[VACCARI](#), [DE BIASI](#), [Maurizio ROMANI](#), [BIGNAMI](#), [ROMANO](#), [PUPPATO](#), [FEDELI](#), [AMATI](#), [ASTORRE](#), [BERTUZZI](#), [BROGLIA](#), [CALEO](#), [CERONI](#), [D'ADDA](#), [DE PIN](#), [DI BIAGIO](#), [DI GIORGI](#), [DIRINDIN](#), [FABBRI](#), [FLORIS](#), [FORNARO](#), [Rita GHEDINI](#), [LAI](#), [LANIECE](#), [LO GIUDICE](#), [LUMIA](#), [MANASSERO](#), [MANCONI](#), [MATTESINI](#), [MATURANI](#), [MOSCARDELLI](#), [ORRU'](#), [PAGLIARI](#), [PANIZZA](#), [PEGORER](#), [PEZZOPANE](#), [PUGLISI](#), [RUTA](#), [SILVESTRO](#), [SOLLO](#), [TORRISI](#), [VATTUONE](#), [ZANONI](#) (*). -

Il Senato,

premessi che:

la celiachia, intolleranza permanente al glutine, sostanza proteica presente in avena, frumento, farro, kamut, orzo, segale, spelta e triticale, è una patologia autoimmune con eziologia multifattoriale, con predisposizione genetica, che ha nella dieta senza glutine per tutta la vita l'unica terapia ad oggi conosciuta, quindi salvavita per i celiaci, che possono avere danni alla salute anche solo per l'assunzione di tracce di glutine. Il celiaco italiano è particolarmente a rischio per la prevalenza di alimenti come pane e pasta nella dieta;

l'articolo 1 della legge 4 luglio 2005, n. 123, recante "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia", ha riconosciuto la celiachia come malattia sociale;

l'incidenza della celiachia in Italia è stimata in un soggetto ogni 100 persone. I celiaci potenzialmente sarebbero quindi 600.000, ma ne sono stati diagnosticati ad oggi circa 150.000 (148.662 secondo la relazione annuale al Parlamento del Ministero relativa al 2012) con una evidente sottostima della patologia, con 12.862 nuove diagnosi nel 2012, che confermano un incremento annuo di circa il 10 per cento;

secondo i dati forniti dal Ministero della salute, l'unica associazione presente in Italia è l'Associazione italiana celiachia (AIC), che assiste i celiaci e le loro famiglie con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli alla vita quotidiana e di «favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia», come recita l'articolo 2 della legge 4 luglio 2005, n. 123; fondata da un gruppo di genitori nel 1979 che, allora, affrontavano le prime diagnosi di celiachia dei figli in un contesto d'altro canto di scarsissima conoscenza sulla malattia e la terapia, oggi AIC conta circa 55.000 associati e opera attraverso 20 organizzazioni territoriali;

secondo i dati riportati nel suo sito ufficiale, l'Associazione si occupa, anche attraverso l'Impresa Sociale Spiga Barrata Service, in coerenza con la normativa italiana del Terzo Settore di favorire il riconoscimento e la garanzia dei prodotti senza glutine, dietetici e non, pubblicando ogni anno il Prontuario AIC degli Alimenti (oltre 18.000 prodotti pubblicati) e diffondendo l'utilizzo del marchio spiga barrata (oggi usato su circa 2.000 etichette di alimenti); di facilitare la vita sociale dei celiaci, pubblicando la Guida AIC dei ristoranti, pizzerie e strutture ricettive (oltre 3.500 in tutta Italia), che è aggiornato da AIC sull'alimentazione senza glutine; di diffondere le informazioni sulla celiachia attraverso il suo *house organ* Celiachia Notizie (quadrimestrale, 70.000 copie); di promuovere, attraverso la Fondazione Celiachia, la ricerca scientifica italiana sulla celiachia; di raccogliere il 5 per mille, con circa 60.000 preferenze dei contribuenti nel 2012; di promuovere ricerche dell'Osservatorio Celiachia sui comportamenti sociali correlati alla celiachia (*compliance* alla dieta, scelta dei prodotti) ed il mercato del senza glutine (paniere prodotti, prezzi dei prodotti); di finanziare le attività delle organizzazioni territoriali; di sensibilizzare le istituzioni, italiane ed europee, sulle tutele e l'assistenza ai celiaci;

si è costituita la Rete Nazionale Celiachia ossia l'intera comunità di studiosi, medici e ricercatori che lavorano su diversi aspetti di celiachia e patologie da glutine in tutta Italia, sostenuta anche da AIC, attraverso il Programma medico-scientifico, dalla Formazione alla Rete, finalizzato a promuovere la ricerca scientifica e la clinica di qualità su celiachia, dermatite erpetiforme e patologie associate in tutto il territorio nazionale;

in Europa opera l'AOECS (Association of European Coeliac Societies), federazione delle associazioni europee dei celiaci, di cui AIC è tra i fondatori (1988) e a cui aderisce, in qualità di socio; in osservanza del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135, nel 2005 AIC ha istituito la Fondazione Celiachia Onlus (FC) per finanziare programmi di ricerca scientifica nazionale, e si è dotata anche di un Osservatorio, con sede a Genova, sulla qualità della vita delle persone celiache, che ha la finalità di esplorare il benessere vissuto nella quotidianità dai celiaci, ponendo particolare attenzione al contesto all'interno del quale essi vivono;

per l'attuazione della legge n. 123 del 2005, è stato definito il Protocollo di diagnosi e *follow-up* per la celiachia, a cui ha contribuito il Comitato scientifico nazionale di AIC (oggi Comitato

scientifico del Gruppo AIC) partecipando al tavolo di lavoro nazionale "Gruppo Celiachia"; il documento è stato poi condiviso ed approvato sia da una commissione di esperti della malattia celiaca e di rappresentanti del Ministero sia dalla Conferenza Stato-Regioni, ed infine pubblicato sul supplemento della *Gazzetta Ufficiale* del 7 febbraio 2008. Una proposta di modifica ed aggiornamento del Comitato Scientifico di AIC è oggi al vaglio di un gruppo di esperti celiacologi nominati dalla ministro Lorenzin;

ritenuto che:

l'articolo 4, comma 1, della legge n. 123 del 2005 afferma che «al fine di garantire un'alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine». Il diritto, introdotto per la prima volta con il decreto del Ministro della sanità del 1° luglio 1982 e progressivamente modificato nella modalità di attuazione, è definito con legge dello Stato;

spetta alle Regioni per mezzo delle Aziende Unità sanitaria locale (USL), l'erogazione gratuita dei buoni agli affetti da celiachia;

un emendamento approvato al decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con la legge n. 128 del 2013, ha previsto che il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, adotti specifiche linee guida, sentito il Ministero della salute, per incentivare, nelle scuole di ogni ordine e grado, la somministrazione di alimenti per tutti coloro che sono affetti da celiachia;

é in atto dal mese di aprile 2014, in alcune province della Regione Calabria, la sospensione da parte delle farmacie aderenti a Federfarma Calabria dell'erogazione dei prodotti dietetici per celiaci a carico del SSN. Tale iniziativa provoca gravi conseguenze a una fascia vulnerabile della popolazione. Le persone celiache residenti nella Regione Calabria, in particolare bambini, donne in gravidanza e anziani risultano, infatti, esposte al rischio della mancata aderenza alla dieta senza glutine con preoccupanti ripercussioni sulla loro salute. Inoltre la sospensione dell'erogazione causa una grave discriminazione per le fasce meno abbienti della popolazione celiaca, che affrontano un periodo storico già di per se aggravato dalla crisi economica. Considerando inoltre, la relativa unicità del canale distributivo in Calabria, oggi rappresentata dalle farmacie e non ancora dagli esercizi commerciali, questo elemento rende ancor più evidente la gravità dell'iniziativa intrapresa da Federfarma Calabria, che di fatto sospende l'accesso al diritto dei celiaci alla dieta senza glutine, sancito dalla legge dello Stato, si sospende, fatto ancora più grave, un diritto inserito nelle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa di cui alla lettera D del punto 2 della classificazione dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) di cui al Decreto della Presidenza del Consiglio del 2001. Su questo tema giace senza risposta una interrogazione;

considerato che:

il 12 giugno 2013 è stato approvato il Regolamento (UE) N. 609/2013 relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, che abroga la direttiva 2009/39/CE, la norma quadro che regola gli alimenti destinati ad una alimentazione particolare, e il Regolamento (CE) n. 41/2009 che regola specificamente gli alimenti destinati ai celiaci, prevedendo, al considerando 41, il trasferimento delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 41/2009 nel Regolamento (UE) 1169/2011. Il 13 giugno scorso è stato definitivamente approvato l'atto esecutivo di trasferimento, con la previsione di due categorie distinte di alimenti per celiaci: gli alimenti di consumo corrente, adatti ai celiaci, e gli alimenti specificamente formulati per celiaci, quegli alimenti espressamente preparati e al fine di ridurre il tenore di glutine di uno o più ingredienti contenenti glutine oppure al fine di sostituire gli ingredienti contenenti glutine con altri ingredienti che ne sono naturalmente privi;

nonostante la lunga e dura battaglia dell'Italia (Governo e associazione dei pazienti insieme), il Regolamento (UE) 609/2013 è uscito dal dibattito istituzionale europeo escludendo dal campo di applicazione delle categorie di prodotti giudicati essenziali per categorie vulnerabili della popolazione, i prodotti senza glutine destinati ai celiaci,

impegna il Governo:

1) a intervenire, assumendo misure di proprie competenza, sulla serrata dei farmacisti in atto in Calabria, garantendo il diritto fondamentale alla salute dei cittadini celiaci di questa regione, stabilito da legge dello Stato e dai LEA vigenti;

2) a evitare un diseguale trattamento dei celiaci nelle diverse regioni d'Italia;

3) a formulare, nell'ambito dei nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA), una linea di indirizzo nazionale che imponga alle amministrazioni regionali il rispetto dei termini della legge dello Stato, garantendo almeno i tetti di spesa del decreto del Ministro della sanità dell'8 giugno 2001, cosiddetto decreto Veronesi, e l'applicazione del principio del fabbisogno calorico sulla base dei recenti LARN della SINU;

4) a farsi carico dell'annoso problema della circolarità dei prodotti in erogazione, oggi disponibili per il paziente nella sola regione di residenza, costringendo i celiaci che si spostano per studio o lavoro per brevi periodi, a portare con sé gli alimenti per il fabbisogno quotidiano, sperimentando anche forme di dematerializzazione del sistema dei buoni, in grado di risparmiare costi sul servizio sanitario e di rendere più agevole l'accesso ai beni di consumo senza glutine;

5) a tener presenti, in attesa dell'approvazione del LEA (dal 2008 è previsto il passaggio della celiachia dall'elenco delle malattie rare alle croniche), i rischi per la perdita dell'importante tutela della diagnosi che il regolamento delle malattie rare di cui al decreto del Ministro della sanità n. 279 del 2001 prevede (con esenzione *ticket*), per una malattia il cui esame precoce richiede ancora, mediamente, 6 anni di tempo e indagini (dati della Relazione annuale al Parlamento);

6) a promuovere la diagnosi precoce (che riduce i costi sanitari inutili, i costi sociali e l'esposizione dei sospetti celiaci alle complicità del ritardato ricorso alla dieta), che dovrà essere perseguita con strumenti alternativi, già indicati dalla legge n. 123 del 2005;

7) alla considerazione di quanto previsto dal Protocollo di diagnosi e *follow up* (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nel febbraio 2007 e oggi all'aggiornamento del Comitato Scientifico AIC) per il trattamento e *follow up* della celiachia;

8) a garantire che la normativa italiana, da sempre all'avanguardia per i diritti e le tutele dei celiaci, mantenga, anche a seguito dell'approvazione del Regolamento (UE) 609/2013 relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso pari garanzia per la sicurezza del prodotto specificamente rivolto ai celiaci (ex dietetico), per la produzione, notifica delle etichette e piano di campionamento di controllo, e mantenga anche il Registro nazionale degli alimenti, quale unica fonte per l'erogazione gratuita, anche con l'attuazione della revisione del registro già discussa ai tavoli tecnici del Ministero della salute;

9) a favorire la rapida adozione delle linee guida per la somministrazione e produzione artigianale, già al vaglio del Ministero della salute e, attraverso questo, della Conferenza Stato Regioni;

10) a favorire, con quanto espresso nel punto precedente, un'azione più decisa nelle regioni per coinvolgere gli operatori della ristorazione e della produzione di pasti e alimenti freschi perché adottino i protocolli specifici, sul modello di quanto disposto dalla Regione Emilia-Romagna ed in particolare nella determinazione del Direttore generale alla Sanità e alle Politiche sociali del 29 dicembre 2011, n. 16963 (Linee guida regionali per il controllo ufficiale delle imprese alimentari che producono e/o somministrano alimenti non confezionati preparati con prodotti privi di glutine, destinati direttamente al consumatore finale);

11) ad adoperarsi nelle sedi opportune affinché in ogni luogo aperto al pubblico, ed in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, laddove siano presenti distributori automatici di alimenti, siano previsti anche cibi specifici per tutti coloro che sono affetti da celiachia.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Bencini, Bianco, Tronti e Zavoli.
(1-00061) (testo 3) (01 luglio 2014)

Approvata

VACCARI, DE BIASI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI, ROMANO, PUPPATO, FEDELI, AMATI, ASTORRE, BERTUZZI, BROGLIA, CALEO, CERONI, D'ADDA, DE PIN, DI BIAGIO, DI GIORGI, DIRINDIN, FABBRI, FLORIS, FORNARO, Rita GHEDINI, LAI, LANIECE, LO GIUDICE, LUMIA, MANASSERO, MANCONI, MATTESINI, MATURANI, MOSCARDELLI, ORRU, PAGLIARI, PANIZZA, PEGORER, PEZZOPANE, PUGLISI, RUTA, SILVESTRO, SOLLO, TORRISI, VATTUONE, ZANONI, BENCINI, BIANCO, TRONTI, ZAVOLI. -

Il Senato,

premessi che:

la celiachia, intolleranza permanente al glutine, sostanza proteica presente in avena, frumento, farro, kamut, orzo, segale, spelta e triticale, è una patologia autoimmune con eziologia multifattoriale, con predisposizione genetica, che ha nella dieta senza glutine per tutta la vita l'unica terapia ad oggi conosciuta, quindi salvavita per i celiaci, che possono avere danni alla salute anche solo per l'assunzione di tracce di glutine. Il celiaco italiano è particolarmente a rischio per la prevalenza di alimenti come pane e pasta nella dieta;

l'articolo 1 della legge 4 luglio 2005, n. 123, recante "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia", ha riconosciuto la celiachia come malattia sociale;

l'incidenza della celiachia in Italia è stimata in un soggetto ogni 100 persone. I celiaci potenzialmente sarebbero quindi 600.000, ma ne sono stati diagnosticati ad oggi circa 150.000 (148.662 secondo la relazione annuale al Parlamento del Ministero relativa al 2012) con una evidente sottostima della patologia, con 12.862 nuove diagnosi nel 2012, che confermano un incremento annuo di circa il 10 per cento;

secondo i dati forniti dal Ministero della salute, l'unica associazione presente in Italia è l'Associazione italiana celiachia (AIC), che assiste i celiaci e le loro famiglie con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli alla vita quotidiana e di «favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia», come recita l'articolo 2 della legge 4 luglio 2005, n. 123; fondata da un gruppo di genitori nel 1979 che, allora, affrontavano le prime diagnosi di celiachia dei figli in un contesto d'altro canto di scarsissima conoscenza sulla malattia e la terapia, oggi AIC conta circa 55.000 associati e opera attraverso 20 organizzazioni territoriali;

secondo i dati riportati nel suo sito ufficiale, l'Associazione si occupa, anche attraverso l'Impresa Sociale Spiga Barrata Service, in coerenza con la normativa italiana del Terzo Settore di favorire il riconoscimento e la garanzia dei prodotti senza glutine, dietetici e non, pubblicando ogni anno il Prontuario AIC degli Alimenti (oltre 18.000 prodotti pubblicati) e diffondendo l'utilizzo del marchio spiga barrata (oggi usato su circa 2.000 etichette di alimenti); di facilitare la vita sociale dei celiaci, pubblicando la Guida AIC dei ristoranti, pizzerie e strutture ricettive (oltre 3.500 in tutta Italia), che è aggiornato da AIC sull'alimentazione senza glutine; di diffondere le informazioni sulla celiachia attraverso il suo *house organ* Celiachia Notizie (quadrimestrale, 70.000 copie); di promuovere, attraverso la Fondazione Celiachia, la ricerca scientifica italiana sulla celiachia; di raccogliere il 5 per mille, con circa 60.000 preferenze dei contribuenti nel 2012; di promuovere ricerche dell'Osservatorio Celiachia sui comportamenti sociali correlati alla celiachia (*compliance* alla dieta, scelta dei prodotti) ed il mercato del senza glutine (paniere prodotti, prezzi dei prodotti); di finanziare le attività delle organizzazioni territoriali; di sensibilizzare le istituzioni, italiane ed europee, sulle tutele e l'assistenza ai celiaci;

si è costituita la Rete Nazionale Celiachia ossia l'intera comunità di studiosi, medici e ricercatori che lavorano su diversi aspetti di celiachia e patologie da glutine in tutta Italia, sostenuta anche da AIC, attraverso il Programma medico-scientifico, dalla Formazione alla Rete, finalizzato a promuovere la ricerca scientifica e la clinica di qualità su celiachia, dermatite erpetiforme e patologie associate in tutto il territorio nazionale;

in Europa opera l'AOECS (Association of European Coeliac Societies), federazione delle associazioni europee dei celiaci, di cui AIC è tra i fondatori (1988) e a cui aderisce, in qualità di socio;

in osservanza del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135, nel 2005 AIC ha istituito la Fondazione Celiachia Onlus (FC) per finanziare programmi di ricerca scientifica nazionale, e si è dotata anche di un Osservatorio, con sede a Genova, sulla qualità della vita delle persone celiache, che ha la finalità di esplorare il benessere vissuto nella quotidianità dai celiaci, ponendo particolare attenzione al contesto all'interno del quale essi vivono;

per l'attuazione della legge n. 123 del 2005, è stato definito il Protocollo di diagnosi e *follow-up* per la celiachia, a cui ha contribuito il Comitato scientifico nazionale di AIC (oggi Comitato scientifico del Gruppo AIC) partecipando al tavolo di lavoro nazionale "Gruppo Celiachia"; il documento è stato poi condiviso ed approvato sia da una commissione di esperti della malattia celiaca e di rappresentanti del Ministero sia dalla Conferenza Stato-Regioni, ed infine pubblicato sul supplemento della *Gazzetta Ufficiale* del 7 febbraio 2008. Una proposta di modifica ed aggiornamento del Comitato Scientifico di AIC è oggi al vaglio di un gruppo di esperti celiacologi nominati dalla ministro Lorenzin;

ritenuto che:

l'articolo 4, comma 1, della legge n. 123 del 2005 afferma che «al fine di garantire un'alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine». Il diritto, introdotto per la prima volta con il decreto del Ministro della sanità del 1° luglio 1982 e progressivamente modificato nella modalità di attuazione, è definito con legge dello Stato;

spetta alle Regioni per mezzo delle Aziende Unità sanitaria locale (USL), l'erogazione gratuita dei buoni agli affetti da celiachia;

un emendamento approvato al decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con la legge n. 128 del 2013, ha previsto che il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, adotti specifiche linee guida, sentito il Ministero della salute, per incentivare, nelle scuole di ogni ordine e grado, la somministrazione di alimenti per tutti coloro che sono affetti da celiachia;

è in atto dal mese di aprile 2014, in alcune province della Regione Calabria, la sospensione da parte delle farmacie aderenti a Federfarma Calabria dell'erogazione dei prodotti dietetici per celiaci a carico del SSN. Tale iniziativa provoca gravi conseguenze a una fascia vulnerabile della popolazione. Le persone celiache residenti nella Regione Calabria, in particolare bambini, donne in gravidanza e anziani risultano, infatti, esposte al rischio della mancata aderenza alla dieta senza glutine con preoccupanti ripercussioni sulla loro salute. Inoltre la sospensione dell'erogazione causa una grave discriminazione per le fasce meno abbienti della popolazione celiaca, che affrontano un periodo storico già di per se aggravato dalla crisi economica. Considerando inoltre, la relativa unicità del canale distributivo in Calabria, oggi rappresentata dalle farmacie e non ancora dagli esercizi commerciali, questo elemento rende ancor più evidente la gravità dell'iniziativa intrapresa da Federfarma Calabria, che di fatto sospende l'accesso al diritto dei celiaci alla dieta senza glutine, sancito dalla legge dello Stato, si sospende, fatto ancora più grave, un diritto inserito nelle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa di cui alla lettera D del punto 2 della classificazione dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) di cui al Decreto della Presidenza del Consiglio del 2001. Su questo tema giace senza risposta una interrogazione;

considerato che:

il 12 giugno 2013 è stato approvato il Regolamento (UE) N. 609/2013 relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, che abroga la direttiva 2009/39/CE, la norma quadro che regola gli alimenti destinati ad una alimentazione particolare, e il Regolamento (CE) n. 41/2009 che regola specificamente gli alimenti destinati ai celiaci, prevedendo, al considerando 41, il trasferimento delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 41/2009 nel Regolamento (UE) 1169/2011. Il 13 giugno scorso è stato definitivamente approvato l'atto esecutivo di trasferimento, con la previsione di due categorie distinte di alimenti per celiaci: gli alimenti di consumo corrente, adatti ai celiaci, e gli alimenti specificamente formulati per celiaci,

quegli alimenti espressamente preparati e al fine di ridurre il tenore di glutine di uno o più ingredienti contenenti glutine oppure al fine di sostituire gli ingredienti contenenti glutine con altri ingredienti che ne sono naturalmente privi;

nonostante la lunga e dura battaglia dell'Italia (Governo e associazione dei pazienti insieme), il Regolamento (UE) 609/2013 è uscito dal dibattito istituzionale europeo escludendo dal campo di applicazione delle categorie di prodotti giudicati essenziali per categorie vulnerabili della popolazione, i prodotti senza glutine destinati ai celiaci,

impegna il Governo:

1) a intervenire, assumendo misure di proprie competenza, sulla serrata dei farmacisti in atto in Calabria, garantendo il diritto fondamentale alla salute dei cittadini celiaci di questa regione, stabilito da legge dello Stato e dai LEA vigenti;

2) a evitare, nel rispetto delle proprie competenze, un diseguale trattamento dei celiaci nelle diverse regioni d'Italia;

3) a proporre, nel rispetto delle proprie competenze e nell'ambito dei nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA), un aggiornamento delle disposizioni ad oggi vigenti in materia di celiachia;

4) nel rispetto delle competenze, a proporre soluzioni che consentano la circolarità dei prodotti in erogazione, oggi disponibili per il paziente nella sola regione di residenza, costringendo i celiaci che si spostano per studio o lavoro per brevi periodi, a portare con sé gli alimenti per il fabbisogno quotidiano, sperimentando anche forme di dematerializzazione del sistema dei buoni, in grado di risparmiare costi sul servizio sanitario e di rendere più agevole l'accesso ai beni di consumo senza glutine;

5) a tener presenti, in attesa dell'approvazione del LEA (dal 2008 è previsto il passaggio della celiachia dall'elenco delle malattie rare alle croniche), i rischi per la perdita dell'importante tutela della diagnosi che il regolamento delle malattie rare di cui al decreto del Ministro della sanità n. 279 del 2001 prevede (con esenzione *ticket*), per una malattia il cui esame precoce richiede ancora, mediamente, 6 anni di tempo e indagini (dati della Relazione annuale al Parlamento);

6) a promuovere la diagnosi precoce (che riduce i costi sanitari inutili, i costi sociali e l'esposizione dei sospetti celiaci alle complicità del ritardato ricorso alla dieta), che dovrà essere perseguita con strumenti alternativi, già indicati dalla legge n. 123 del 2005;

7) alla considerazione di quanto previsto dal Protocollo di diagnosi e *follow up* (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nel febbraio 2007 e oggi all'aggiornamento del Comitato Scientifico AIC) per il trattamento e *follow up* della celiachia;

8) a garantire che la normativa italiana, da sempre all'avanguardia per i diritti e le tutele dei celiaci, mantenga, anche a seguito dell'approvazione del Regolamento (UE) 609/2013 relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso pari garanzia per la sicurezza del prodotto specificamente rivolto ai celiaci (ex dietetico), per la produzione, notifica delle etichette e piano di campionamento di controllo, e mantenga anche il Registro nazionale degli alimenti, quale unica fonte per l'erogazione gratuita, anche con l'attuazione della revisione del registro già discussa ai tavoli tecnici del Ministero della salute;

9) a favorire la rapida adozione di linee di indirizzo concernenti «La ristorazione collettiva senza glutine», al fine di uniformare le regole per gli operatori del settore alimentare che producono, somministrano e o vendono alimenti, bevande e pasti senza glutine non confezionati direttamente al consumatore finale;

10) nel rispetto delle competenze istituzionali, ad adoperarsi nelle sedi opportune affinché in ogni luogo aperto al pubblico, ed in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, laddove siano presenti distributori automatici di alimenti, siano previsti anche cibi specifici per tutti coloro che sono affetti da celiachia.

(1-00105) (testo 2) (01 luglio 2014)

Approvata

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [AIELLO](#), [ALBERTI CASELLATI](#), [ALICATA](#), [AMORUSO](#), [ARACRI](#), [BARANI](#), [BERNINI](#), [BRUNI](#), [BRUNO](#), [CALIENDO](#), [CARIDI](#), [CARRARO](#), [CERONI](#), [COMPAGNONE](#), [FLORIS](#), [GALIMBERTI](#), [IURLARO](#), [LIUZZI](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#), [RIZZOTTI](#), [SCAVONE](#), [TARQUINIO](#), [VOLPI](#), [ZIZZA](#), [ZUFFADA](#), [RUVOLO \(*\)](#), [Maurizio ROMANI \(*\)](#). -

Il Senato,

premessi che:

la celiachia è un'intolleranza permanente al glutine, un complesso di sostanze azotate che si forma durante l'impasto con acqua della farina di alcuni cereali; il glutine, in realtà, non è presente nel chicco del cereale o nella farina, ma si forma solo in seguito all'aggiunta di acqua e alla formazione dell'impasto;

la celiachia per manifestarsi necessita della contemporanea presenza di una predisposizione genetica e di un consumo di alimenti contenenti glutine; tuttavia molte persone riescono a convivere con essa senza accusare disturbi particolarmente gravi;

la celiachia è l'intolleranza alimentare più frequente a livello mondiale con una prevalenza stimata intorno all'1 per cento, considerando sia la fascia degli adulti sia quella dei bambini;

in Italia la celiachia è riconosciuta come malattia sociale e si stima che colpisca all'incirca 600.000 soggetti contro i circa 160.000 effettivamente diagnosticati;

per combattere la malattia celiaca l'unica terapia attualmente riconosciuta valida è quella dietetica: il celiaco è quindi obbligato, per non accusare disturbi, gravi o meno gravi, ad eliminare dalla propria alimentazione tutti quegli alimenti che contengono anche solo piccole quantità di glutine;

in Italia il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 4 della legge n. 123 del 2005 riconosce ai soggetti celiaci l'erogazione di alimenti senza glutine, quale unica terapia, stabilendo tetti massimi di spesa in base alla fascia di età e al sesso;

premessi, inoltre, che:

la Commissione europea ha proposto, nel giugno 2011, una bozza di regolamento destinata a "riorganizzare e semplificare il quadro normativo europeo riguardante i cosiddetti alimenti destinati ad un'alimentazione particolare", ad esempio quella dei lattanti, includendo fra questi anche i prodotti per celiaci;

successivamente, il 14 novembre 2012, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno stralciato le specifiche indicazioni riguardanti gli alimenti per celiaci dalla proposta di regolamento e il trasferimento di tali indicazioni nel regolamento (UE) n. 1169/2011 (cosiddetto FIC, Food information to consumers);

il regolamento (UE) n. 609/2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, abroga, a un anno dalla pubblicazione, la direttiva quadro sugli alimenti destinati ad un'alimentazione particolare, cosiddetti dietetici (direttiva 2009/39/CE), e il regolamento relativo agli alimenti per celiaci (regolamento (CE) n. 41/2009) ovvero le disposizioni relative agli alimenti "senza glutine" o "con contenuto di glutine molto basso";

in sostanza, il regolamento (UE) n. 609/2013 elimina di fatto la definizione di "alimenti dietetici" per i prodotti per celiaci e trasferisce le disposizioni relative agli alimenti "senza glutine" e "con contenuto di glutine molto basso" nell'ambito del regolamento (UE) n. 1169/2011 sulle informazioni alimentari al consumatore;

il trasferimento delle indicazioni del regolamento (CE) n. 41/2009 all'interno del FIC, in sostanza, garantirebbe il mantenimento delle tutele riconosciute ad oggi sui prodotti dietetici per celiaci;

da oggi e fino al 2016, infatti, gli alimenti senza glutine o "con contenuto di glutine molto basso" possono continuare ad essere proposti secondo le modalità attualmente vigenti; successivamente, secondo il nuovo regolamento, dovranno essere disciplinati nel contesto di tutte le altre norme europee riguardanti le informazioni sugli alimenti per i consumatori;

considerato che per disciplinare all'interno del FIC le definizioni "senza glutine" e "a basso contenuto di glutine" è stato approvato in data 13 giugno 2014 un atto delegato che riporta tutte le indicazioni previste dal regolamento (CE) n. 41/2009 e anche le normative attualmente vigenti nel nostro Paese saranno adeguate alle norme europee in modo da confermare lo stesso livello di garanzia e tutela ad oggi previste per i celiaci;

preso atto che:

l'art. 2, comma 3, lettera *d*), della legge n. 123 del 2005 ha come obiettivo quello di "agevolare l'inserimento dei celiaci nelle attività scolastiche, sportive e lavorative attraverso un accesso equo e sicuro ai servizi di ristorazione collettiva";

al fine di fornire informazioni utili agli operatori del settore alimentare, che fanno ristorazione e che estendono la loro offerta alimentare ai prodotti per celiaci, il Ministero della salute, nel maggio 2013, ha proposto al gruppo tecnico interregionale sanità veterinaria e sicurezza alimentare un'ipotesi di intesa Stato-Regioni. In tale contesto è stato presentato un documento dal titolo "Ristorazione collettiva senza glutine: indirizzi operativi agli operatori del settore alimentare che producono, e/o somministrano e/o vendono alimenti/bevande e pasti senza glutine non confezionati direttamente al consumatore finale";

al fine di promuovere diagnosi corrette e precoci, il Ministero della salute nel 2014 ha istituito un tavolo tecnico con l'obiettivo di approfondire le problematiche legate alla diagnosi di celiachia, riesaminare e aggiornare il "Documento di inquadramento per la diagnosi e il monitoraggio della celiachia e relative patologie associate", siglato nel 2007 come accordo Stato-Regioni, e monitorare l'andamento epidemiologico della celiachia e delle nuove diagnosi;

l'erogazione dei prodotti dietetici per celiaci a carico del Servizio sanitario nazionale disponibile per il paziente nella sola regione di residenza costringe i celiaci che si spostano per studio o lavoro per brevi periodi a portare con sé gli alimenti per il fabbisogno quotidiano;

pare anacronistico, dunque, in un'epoca di informatizzazione dei flussi economici e in cui l'Italia è stata tra i primi Paesi a recepire la direttiva sull'assistenza transfrontaliera 2011/24/UE, che di fatto elimina le barriere sanitarie tra Stati, mantenere all'interno del territorio nazionale questa stessa barriera che produce disagi ai cittadini celiaci e grave pregiudizio per la tutela della loro salute,

impegna il Governo:

1) ad adoperarsi nei modi e nelle sedi opportune affinché nei provvedimenti legislativi di recepimento delle norme europee sul "senza glutine" siano definiti con precisione i prodotti "ex dietetici" ovvero destinati ai celiaci al fine di consentirne una corretta regolamentazione nazionale mantenendo lo stesso livello di attenzione e sicurezza;

2) a tutelare, con linee di indirizzo nazionali, i pazienti celiaci definendo regole uniformi e non discrezionali, garantendo così omogeneità di trattamento sull'intero territorio nazionale;

3) a garantire che la normativa italiana, da sempre all'avanguardia per i diritti e le tutele dei celiaci, mantenga, anche a seguito dell'approvazione del regolamento (UE) n. 609/2013 relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, pari garanzia per la sicurezza degli alimenti prodotti specificamente per i celiaci (ex dietetici);

4) a trovare idonea soluzione all'annoso problema della circolarità dei prodotti in erogazione, oggi disponibili per il paziente nella sola regione di residenza, anche attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le associazioni dei soggetti celiaci e le organizzazioni rappresentative del sistema distributivo;

5) a formulare, nell'ambito dei nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA), una linea di indirizzo nazionale che vincoli le amministrazioni regionali al rispetto dei tetti di spesa come previsti dal decreto del Ministro della salute del 4 maggio 2006;

6) a definire nelle apposite sedi ogni iniziativa utile a creare la necessaria omogeneità nell'ambito delle attività di ristorazione senza glutine;

7) a verificare se sussistano ancora oggi le motivazioni per mantenere così accentuata la

differenza del supporto economico in base al sesso del soggetto celiaco.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(1-00288) (01 luglio 2014)

V. testo 2

[FUCKSIA](#), [TAVERNA](#), [SIMEONI](#), [CASTALDI](#), [CRIMI](#), [MOLINARI](#), [BULGARELLI](#),
[MORONESE](#), [PAGLINI](#), [BOTTICI](#), [GAETTI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#), [SANTANGELO](#),
[VACCIANO](#), [MARTON](#), [DE PIETRO](#). -

Il Senato,

Premesso che:

la malattia celiaca, detta anche morbo celiaco o sprue celiaca, è un'enteropatia immunomediata, riconosciuta dall'articolo 1 della legge n. 123 del 2005 come malattia sociale, che si manifesta, a seguito dell'ingestione del glutine, componente proteica solubile in alcool presente in alcuni cereali quali grano, segale ed orzo, nei soggetti geneticamente predisposti, ovvero nella condizione di omozigosi e/o eterozigosi per gli alleli DQ2/DQ8 del complesso maggiore di istocompatibilità di seconda classe (HLA);

ad attivare la risposta immunitaria sono una serie di antigeni, con epitopi sui peptidi gliadinici; non tutti i frammenti di glutine attivano il sistema immunitario e non in tutti i soggetti celiaci; tra i frammenti in grado di generare una risposta, ci sono molecole molto o poco efficaci in termini di attivazione, ad esempio, il peptide A 31-49, o più semplicemente peptide A, è altamente tossico per il celiaci, sia *in vitro* che *in vivo*;

altri peptidi gliadinici, nonostante la loro analogia con il peptide A, non esercitano la stessa tossicità e anzi alcuni di questi, non attivando la risposta, potrebbero addirittura favorire la tolleranza, lo stato di non reattività nei confronti del glutine;

la malattia si manifesta con quadri clinici estremamente diversi e polimorfi;

la forma classica esordisce solitamente nei primi 6-24 mesi, poco dopo l'introduzione del glutine durante lo svezzamento, e si manifesta con sintomi gastrointestinali quali: diarrea cronica, vomito, addome globoso, meteorismo, inappetenza, accompagnati dalla presenza di determinati *marker* nelle analisi di laboratorio e complicanze dovute al malassorbimento, quali anemia, alterazioni della coagulazione, edemi, *deficit* di vitamine e oligominerali;

la forma tardiva è caratterizzata da sintomi gastrointestinali atipici o da manifestazioni extragastrointestinali, isolate o associate tra di loro;

lo sviluppo di *test* sierologici atti ad evidenziare la presenza di anticorpi specifici per la malattia (Ab anti endomisio e Ab anti transglutaminasi) ha permesso di definire la forma silente (presenza di lesioni intestinali patognomoniche in assenza di segni e sintomi) e la forma potenziale (sierologia positiva in assenza di lesioni intestinali);

negli ultimi anni, la maggiore conoscenza e consapevolezza della malattia da parte degli operatori sanitari e la disponibilità di *test* sierologici per l'individuazione dei soggetti a rischio da inviare all'esame endoscopico hanno permesso di individuare soggetti celiaci che altrimenti sarebbero rimasti non diagnosticati;

attualmente si stima una prevalenza di soggetti affetti da malattia celiaca attorno all'1 per cento della popolazione, di cui solo una parte è consapevole della malattia; in Italia su 135.800 malati di celiachia accertati si stima un numero di malati inconsapevoli superiore a 4 volte gli accertati, con un *trend* in crescita del 20 per cento annuo;

l'unica terapia attualmente disponibile per i soggetti affetti è la totale e permanente esclusione dalla dieta degli alimenti contenenti glutine;

tale terapia non solo permette la scomparsa dei sintomi e delle malattie associate alla celiachia in tempi rapidi (solitamente la guarigione clinica avviene in circa 1-2 mesi dal momento dell'esclusione del glutine), ma previene lo sviluppo delle complicanze neoplastiche ed autoimmuni, associate ad una continua e prolungata esposizione al glutine nei soggetti celiaci;

l'intolleranza al glutine viene contrastata dall'organismo con la produzione di anticorpi che, a loro volta, danneggiano la mucosa intestinale causando una riduzione della capacità di assorbimento dell'intestino;

solo seguendo un regime di dieta rigorosamente controllata i sintomi dovuti all'intolleranza al glutine regrediscono fino a completa scomparsa e una diagnosi tempestiva risulta fondamentale;

in soggetti affetti da celiachia la mancata osservanza di una dieta idonea può portare all'insorgere di patologie che possono con il tempo diventare permanenti, rendendosi indipendenti dai problemi legati all'intolleranza, come l'osteoporosi, la dermatite erpetiforme, la tiroidite autoimmune, l'artrite reumatoide, oltre ad anemia, cambiamenti comportamentali, crampi muscolari, stanchezza, crescita ritardata nell'età dello sviluppo, dolori articolari, danneggiamento dello smalto e del colore dei denti, irregolarità dei cicli mestruali;

la diagnosi sintomatologica della celiachia è difficile, perché i sintomi risultano molto simili a quelli di altre malattie che interessano l'intestino, ma anche forme di stanchezza cronica e di depressione e, in una percentuale elevata di casi, la celiachia rimane asintomatica, ma comporta comunque un danneggiamento dei tessuti intestinali;

la stessa regressione dei sintomi a seguito di una dieta priva di glutine indirizza la diagnosi, che l'esame diagnostico *standard* prevede la ricerca di alcuni anticorpi come: antigliadina (AGA), antireticolina (ARA), antiendomisio (EmA) nel sangue e, in caso di presenza, la diagnosi va accertata con valutazione dell'anti-transglutaminasi (IgA e IgG) e con esame biotico per valutare lo stato dei villi intestinali;

non occorre mettersi a dieta prima della diagnosi certa della malattia e l'unico trattamento possibile per la celiachia è una dieta appropriata, priva di glutine (*gluten free*), che permette di ridurre ed eventualmente eliminare i sintomi, di ricostituire i tessuti intestinali e soprattutto di evitare lo sviluppo delle complicanze;

la capacità di ripresa e di recupero dei tessuti danneggiati dipende anche da molti altri fattori, come ad esempio l'età in cui la malattia viene diagnosticata o il grado di danneggiamento;

seguire una dieta priva di glutine implica un forte impegno di educazione alimentare poiché si eliminano tutti gli alimenti contenenti frumento, orzo e loro derivati;

la difficoltà maggiore per la persona affetta da celiachia comunque è il fatto che la dieta deve essere organizzata in base alle informazioni dettagliate disponibili sugli ingredienti di ciascun piatto proposto a un ristorante o a una mensa o di ciascun prodotto in vendita;

è particolarmente importante il fatto che il glutine può essere "nascosto" nei cibi, e perfino in alcuni farmaci, come additivo, conservante o aroma;

un minimo contatto degli alimenti contenenti glutine con quelli per celiaci può contaminare questi ultimi, ad esempio l'utilizzo delle stesse posate per rimestare la pasta in cottura in pentole diverse è assolutamente da evitare;

l'ingestione di una minima quantità di glutine può rendere inefficace la dieta, pertanto è fondamentale accertarsi che il celiaco non ingerisca alimenti che possano contenere glutine in nessuna forma;

il decreto legislativo n. 111 del 1992 ha fissato le procedure di verifica della produzione, di notifica delle etichette e poi di controllo dei prodotti alimentari senza glutine che sono inseriti nell'apposito registro nazionale degli alimenti, istituito dal decreto del Ministro della sanità dell'8 giugno 2001 (cosiddetto decreto Veronesi) e gestito dal Ministero della salute;

a causa dei prezzi molto alti dei prodotti senza glutine (a titolo di esempio 500 grammi di farina costano 6 euro e 500 grammi di pasta 4,20 euro) dal 1982 in Italia è riconosciuta un'agevolazione all'acquisto di prodotti loro essenziali per la garanzia del diritto alla salute;

la legge n. 123 del 2005 ha ribadito tale diritto, all'articolo 4, rimandando al Ministero della salute la definizione dei limiti massimi di spesa, stabiliti successivamente con decreto emanato nel 2006, nella misura fissata dal decreto del Ministro della sanità dell'8 giugno 2001, nonostante i prezzi degli alimenti senza glutine siano aumentati dal 2001 del 17 per cento circa;

i prodotti alimentari dietetici privi di glutine ricevono dal Servizio sanitario nazionale un contributo insufficiente rispetto ai bisogni delle persone celiache;

sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 giugno 2013 è stato pubblicato il regolamento (UE) n. 609/2013, che entrerà in vigore solo a partire dal 20 luglio 2016;

esso dispone che dal 20 luglio 2016 sia abrogato il concetto di «prodotto dietetico» e tutta la normativa specificatamente formulata a tutela della sicura produzione di alimenti per celiaci, rimandando la regolamentazione dei prodotti senza glutine al regolamento (UE) n. 1169/2011, il cosiddetto FIC (Food information to consumers) dedicato alle informazioni al consumatore;

il rischio è che dal 20 luglio 2016 si riduca la garanzia di sicurezza dei prodotti specificatamente formulati per i celiaci, venendo meno tutte le procedure di cui al decreto legislativo n. 111 del 1992, che con il recepimento della normativa europea nell'ordinamento italiano sarà abrogato lasciando alla libera decisione dei produttori le modalità attraverso cui assicurare quanto affermato in etichetta;

appare grave la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio di non includere i prodotti alimentari per celiaci tra quelli essenziali e indispensabili a cittadini sicuramente vulnerabili;

le associazioni dei malati di celiachia hanno sottolineato come sia necessario giungere ad un'attuazione del regolamento (UE) n. 609/2013 che, da una parte, detti norme chiare e trasparenti sulla modalità di etichettatura dei prodotti alimentari che distinguano quelli specificatamente formulati per celiaci da quelli senza glutine, ma destinati alla generalità del mercato e dei consumatori e, dall'altra, determini disposizioni che garantiscano il coinvolgimento formale delle associazioni dei malati di celiachia;

è necessario, quindi, che tutta la popolazione sia sensibilizzata a non sottovalutare gli eventuali sintomi, a rivolgersi agli specialisti e a sottoporsi ai *test* diagnostici in modo da arrivare ad una diagnosi corretta e precoce;

si registrano continui quanto inutili accessi al Sistema sanitario nazionale per eseguire esami e *test* non utili alla corretta diagnosi, mentre sarebbero necessarie, da una parte, un'efficace e capillare campagna informativa e, dall'altra, iniziative finalizzate alla diagnosi precoce della malattia con politiche di «*case finding*»;

dalla relazione sulla celiachia al Parlamento si evince, altresì, che le mense di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 123 del 2005, sulla base dei dati del 2011 rapportati con quelli degli scorsi anni, dopo una significativa diminuzione del 2010, hanno superato il dato rilevato nel 2009, raggiungendo quota 37.858 strutture di cui 28.248 risultano mense scolastiche, 3.578 mense ospedaliere e 6.032 mense annesse alle pubbliche amministrazioni; in tale contesto appare positivo l'aumento delle mense scolastiche e ospedaliere, mentre è assolutamente negativa la diminuzione del 20 per cento delle mense nelle pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo:

1) a garantire che la normativa italiana, anche successivamente all'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 609/2013, tuteli integralmente la sicurezza dei prodotti alimentari e preveda la chiarezza e la trasparenza delle etichette relative ai prodotti alimentari destinati ai malati di celiachia;

2) a garantire il coinvolgimento diretto delle associazioni dei malati di celiachia anche in relazione ai provvedimenti attuativi del regolamento (UE) n. 609/2013;

3) ad attivarsi affinché i prodotti alimentari senza glutine siano inseriti nel regolamento (UE) n. 1169/2011 sul FIC, in modo da tutelare pienamente i diritti dei malati di celiachia;

4) a rafforzare e a rendere ancora più efficaci e continuativi i controlli sui prodotti alimentari destinati ai malati di celiachia;

5) a promuovere una vasta e capillare campagna informativa, destinata anche a sostenere iniziative finalizzate alla diagnosi precoce della malattia;

6) a promuovere tutte le iniziative di propria competenza affinché non diminuisca il numero delle mense nelle pubbliche amministrazioni;

7) ad assumere iniziative per garantire la circolarità ossia il libero e facile acquisto agevolato,

presso farmacie, parafarmacie, piccola e grande distribuzione, dei prodotti in erogazione, che oggi sono parzialmente rimborsati con il sistema dei buoni solo nella regione di residenza del celiaco, circostanza particolarmente gravosa per coloro che sono costretti a spostarsi per motivi di studio o di lavoro;

8) ad evitare che il passaggio della celiachia dall'elenco delle malattie rare alle malattie croniche, previsto dal 2008, comporti la perdita della tutela della diagnosi prevista dal regolamento sulle malattie rare;

9) ad effettuare la revisione e l'aggiornamento del protocollo di diagnosi e *follow up*, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 7 febbraio 2008, per il trattamento della celiachia e la sua diffusione attraverso l'inserimento dello stesso nei piani sanitari regionali;

10) a promuovere, d'intesa con le Regioni, percorsi chiari comuni e condivisi per la diagnosi precoce, la cura dei sintomi ed il trattamento delle complicanze;

11) a tracciare ogni alimento con etichetta chiara in cui sia specificata l'appartenenza dello stesso ad una delle 4 classi di rischio riguardo alla percentuale di presenza di glutine, anche con pittogramma facilmente interpretabile secondo il seguente schema: classe 1 elevata presenza di glutine, classe 2 presenza di glutine, classe 3 possibili tracce di glutine e classe 4 assenza di glutine.

(1-00288) (testo 2) (01 luglio 2014)

Approvata

[FUCKSIA](#), [TAVERNA](#), [SIMEONI](#), [CASTALDI](#), [CRIMI](#), [MOLINARI](#), [BULGARELLI](#), [MORONESE](#), [PAGLINI](#), [BOTTICI](#), [GAETTI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#), [SANTANGELO](#), [VACCIANO](#), [MARTON](#), [DE PIETRO](#). -

Il Senato,

Premesso che:

la malattia celiaca, detta anche morbo celiaco o sprue celiaca, è un'enteropatia immunomediata, riconosciuta dall'articolo 1 della legge n. 123 del 2005 come malattia sociale, che si manifesta, a seguito dell'ingestione del glutine, componente proteica solubile in alcool presente in alcuni cereali quali grano, segale ed orzo, nei soggetti geneticamente predisposti, ovvero nella condizione di omozigosi e/o eterozigosi per gli alleli DQ2/DQ8 del complesso maggiore di istocompatibilità di seconda classe (HLA);

ad attivare la risposta immunitaria sono una serie di antigeni, con epitopi sui peptidi gliadinici; non tutti i frammenti di glutine attivano il sistema immunitario e non in tutti i soggetti celiaci; tra i frammenti in grado di generare una risposta, ci sono molecole molto o poco efficaci in termini di attivazione, ad esempio, il peptide A 31-49, o più semplicemente peptide A, è altamente tossico per il celiaco, sia *in vitro* che *in vivo*;

altri peptidi gliadinici, nonostante la loro analogia con il peptide A, non esercitano la stessa tossicità e anzi alcuni di questi, non attivando la risposta, potrebbero addirittura favorire la tolleranza, lo stato di non reattività nei confronti del glutine;

la malattia si manifesta con quadri clinici estremamente diversi e polimorfi;

la forma classica esordisce solitamente nei primi 6-24 mesi, poco dopo l'introduzione del glutine durante lo svezzamento, e si manifesta con sintomi gastrointestinali quali: diarrea cronica, vomito, addome globoso, meteorismo, inappetenza, accompagnati dalla presenza di determinati *marker* nelle analisi di laboratorio e complicanze dovute al malassorbimento, quali anemia, alterazioni della coagulazione, edemi, *deficit* di vitamine e oligominerali;

la forma tardiva è caratterizzata da sintomi gastrointestinali atipici o da manifestazioni extragastrointestinali, isolate o associate tra di loro;

lo sviluppo di *test* sierologici atti ad evidenziare la presenza di anticorpi specifici per la malattia (Ab anti endomisio e Ab anti transglutaminasi) ha permesso di definire la forma silente (presenza di lesioni intestinali patognomoniche in assenza di segni e sintomi) e la forma potenziale (sierologia positiva in assenza di lesioni intestinali);

negli ultimi anni, la maggiore conoscenza e consapevolezza della malattia da parte degli

operatori sanitari e la disponibilità di *test* sierologici per l'individuazione dei soggetti a rischio da inviare all'esame endoscopico hanno permesso di individuare soggetti celiaci che altrimenti sarebbero rimasti non diagnosticati;

attualmente si stima una prevalenza di soggetti affetti da malattia celiaca attorno all'1 per cento della popolazione, di cui solo una parte è consapevole della malattia; in Italia su 135.800 malati di celiachia accertati si stima un numero di malati inconsapevoli superiore a 4 volte gli accertati, con un *trend* in crescita del 20 per cento annuo;

l'unica terapia attualmente disponibile per i soggetti affetti è la totale e permanente esclusione dalla dieta degli alimenti contenenti glutine;

tale terapia non solo permette la scomparsa dei sintomi e delle malattie associate alla celiachia in tempi rapidi (solitamente la guarigione clinica avviene in circa 1-2 mesi dal momento dell'esclusione del glutine), ma previene lo sviluppo delle complicanze neoplastiche ed autoimmuni, associate ad una continua e prolungata esposizione al glutine nei soggetti celiaci;

l'intolleranza al glutine viene contrastata dall'organismo con la produzione di anticorpi che, a loro volta, danneggiano la mucosa intestinale causando una riduzione della capacità di assorbimento dell'intestino;

solo seguendo un regime di dieta rigorosamente controllata i sintomi dovuti all'intolleranza al glutine regrediscono fino a completa scomparsa e una diagnosi tempestiva risulta fondamentale;

in soggetti affetti da celiachia la mancata osservanza di una dieta idonea può portare all'insorgere di patologie che possono con il tempo diventare permanenti, rendendosi indipendenti dai problemi legati all'intolleranza, come l'osteoporosi, la dermatite erpetiforme, la tiroidite autoimmune, l'artrite reumatoide, oltre ad anemia, cambiamenti comportamentali, crampi muscolari, stanchezza, crescita ritardata nell'età dello sviluppo, dolori articolari, danneggiamento dello smalto e del colore dei denti, irregolarità dei cicli mestruali;

la diagnosi sintomatologica della celiachia è difficile, perché i sintomi risultano molto simili a quelli di altre malattie che interessano l'intestino, ma anche forme di stanchezza cronica e di depressione e, in una percentuale elevata di casi, la celiachia rimane asintomatica, ma comporta comunque un danneggiamento dei tessuti intestinali;

la stessa regressione dei sintomi a seguito di una dieta priva di glutine indirizza la diagnosi, che l'esame diagnostico *standard* prevede la ricerca di alcuni anticorpi come: antigliadina (AGA), antireticolina (ARA), antiendomizio (EmA) nel sangue e, in caso di presenza, la diagnosi va accertata con valutazione dell'anti-transglutaminasi (IgA e IgG) e con esame biotico per valutare lo stato dei villi intestinali;

non occorre mettersi a dieta prima della diagnosi certa della malattia e l'unico trattamento possibile per la celiachia è una dieta appropriata, priva di glutine (*gluten free*), che permette di ridurre ed eventualmente eliminare i sintomi, di ricostituire i tessuti intestinali e soprattutto di evitare lo sviluppo delle complicanze;

la capacità di ripresa e di recupero dei tessuti danneggiati dipende anche da molti altri fattori, come ad esempio l'età in cui la malattia viene diagnosticata o il grado di danneggiamento;

seguire una dieta priva di glutine implica un forte impegno di educazione alimentare poiché si eliminano tutti gli alimenti contenenti frumento, orzo e loro derivati;

la difficoltà maggiore per la persona affetta da celiachia comunque è il fatto che la dieta deve essere organizzata in base alle informazioni dettagliate disponibili sugli ingredienti di ciascun piatto proposto a un ristorante o a una mensa o di ciascun prodotto in vendita;

è particolarmente importante il fatto che il glutine può essere "nascosto" nei cibi, e perfino in alcuni farmaci, come additivo, conservante o aroma;

un minimo contatto degli alimenti contenenti glutine con quelli per celiaci può contaminare questi ultimi, ad esempio l'utilizzo delle stesse posate per rimestare la pasta in cottura in pentole diverse è assolutamente da evitare;

l'ingestione di una minima quantità di glutine può rendere inefficace la dieta, pertanto è

fondamentale accertarsi che il celiaco non ingerisca alimenti che possano contenere glutine in nessuna forma;

il decreto legislativo n. 111 del 1992 ha fissato le procedure di verifica della produzione, di notifica delle etichette e poi di controllo dei prodotti alimentari senza glutine che sono inseriti nell'apposito registro nazionale degli alimenti, istituito dal decreto del Ministro della sanità dell'8 giugno 2001 (cosiddetto decreto Veronesi) e gestito dal Ministero della salute;

a causa dei prezzi molto alti dei prodotti senza glutine (a titolo di esempio 500 grammi di farina costano 6 euro e 500 grammi di pasta 4,20 euro) dal 1982 in Italia è riconosciuta un'agevolazione all'acquisto di prodotti loro essenziali per la garanzia del diritto alla salute;

la legge n. 123 del 2005 ha ribadito tale diritto, all'articolo 4, rimandando al Ministero della salute la definizione dei limiti massimi di spesa, stabiliti successivamente con decreto emanato nel 2006, nella misura fissata dal decreto del Ministro della sanità dell'8 giugno 2001, nonostante i prezzi degli alimenti senza glutine siano aumentati dal 2001 del 17 per cento circa;

i prodotti alimentari dietetici privi di glutine ricevono dal Servizio sanitario nazionale un contributo insufficiente rispetto ai bisogni delle persone celiache;

sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 giugno 2013 è stato pubblicato il regolamento (UE) n. 609/2013, che entrerà in vigore solo a partire dal 20 luglio 2016;

esso dispone che dal 20 luglio 2016 sia abrogato il concetto di «prodotto dietetico» e tutta la normativa specificatamente formulata a tutela della sicura produzione di alimenti per celiaci, rimandando la regolamentazione dei prodotti senza glutine al regolamento (UE) n. 1169/2011, il cosiddetto FIC (Food information to consumers) dedicato alle informazioni al consumatore;

il rischio è che dal 20 luglio 2016 si riduca la garanzia di sicurezza dei prodotti specificatamente formulati per i celiaci, venendo meno tutte le procedure di cui al decreto legislativo n. 111 del 1992, che con il recepimento della normativa europea nell'ordinamento italiano sarà abrogato lasciando alla libera decisione dei produttori le modalità attraverso cui assicurare quanto affermato in etichetta;

appare grave la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio di non includere i prodotti alimentari per celiaci tra quelli essenziali e indispensabili a cittadini sicuramente vulnerabili;

le associazioni dei malati di celiachia hanno sottolineato come sia necessario giungere ad un'attuazione del regolamento (UE) n. 609/2013 che, da una parte, detti norme chiare e trasparenti sulla modalità di etichettatura dei prodotti alimentari che distinguano quelli specificatamente formulati per celiaci da quelli senza glutine, ma destinati alla generalità del mercato e dei consumatori e, dall'altra, determini disposizioni che garantiscano il coinvolgimento formale delle associazioni dei malati di celiachia;

è necessario, quindi, che tutta la popolazione sia sensibilizzata a non sottovalutare gli eventuali sintomi, a rivolgersi agli specialisti e a sottoporsi ai *test* diagnostici in modo da arrivare ad una diagnosi corretta e precoce;

si registrano continui quanto inutili accessi al Sistema sanitario nazionale per eseguire esami e *test* non utili alla corretta diagnosi, mentre sarebbero necessarie, da una parte, un'efficace e capillare campagna informativa e, dall'altra, iniziative finalizzate alla diagnosi precoce della malattia con politiche di «*case finding*»;

dalla relazione sulla celiachia al Parlamento si evince, altresì, che le mense di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 123 del 2005, sulla base dei dati del 2011 rapportati con quelli degli scorsi anni, dopo una significativa diminuzione del 2010, hanno superato il dato rilevato nel 2009, raggiungendo quota 37.858 strutture di cui 28.248 risultano mense scolastiche, 3.578 mense ospedaliere e 6.032 mense annesse alle pubbliche amministrazioni; in tale contesto appare positivo l'aumento delle mense scolastiche e ospedaliere, mentre è assolutamente negativa la diminuzione del 20 per cento delle mense nelle pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo:

1) a garantire che la normativa italiana, anche successivamente all'entrata in vigore del

regolamento (UE) n. 609/2013, tuteli integralmente la sicurezza dei prodotti alimentari e preveda la chiarezza e la trasparenza delle etichette relative ai prodotti alimentari destinati ai malati di celiachia;

2) a garantire il coinvolgimento diretto delle associazioni dei malati di celiachia anche in relazione ai provvedimenti attuativi del regolamento (UE) n. 609/2013;

3) ad attivarsi affinché i prodotti alimentari senza glutine siano inseriti nel regolamento (UE) n. 1169/2011 sul FIC, in modo da tutelare pienamente i diritti dei malati di celiachia;

4) a rafforzare e a rendere ancora più efficaci e continuativi i controlli sui prodotti alimentari destinati ai malati di celiachia;

5) a sensibilizzare i centri deputati alla diagnosi di celiachia, favorendo l'applicazione del nuovo protocollo diagnostico che è in via di definizione in sede di tavolo tecnico istituito *ad hoc* nel 2014 in materia di diagnosi di celiachia presso il Ministero della salute;

6) nel rispetto delle competenze istituzionali, a promuovere tutte le iniziative di propria competenza affinché non diminuisca il numero delle mense nelle pubbliche amministrazioni;

7) ad assumere iniziative, di concerto con le Regioni, per garantire la circolarità ossia il libero e facile acquisto agevolato, presso farmacie, parafarmacie, piccola e grande distribuzione, dei prodotti in erogazione, che oggi sono parzialmente rimborsati con il sistema dei buoni solo nella regione di residenza del celiaco, circostanza particolarmente gravosa per coloro che sono costretti a spostarsi per motivi di studio o di lavoro;

8) ad evitare che il passaggio della celiachia dall'elenco delle malattie rare alle malattie croniche, previsto dal 2008, comporti la perdita della tutela della diagnosi prevista dal regolamento sulle malattie rare;

9) ad effettuare la revisione e l'aggiornamento del protocollo di diagnosi e *follow up*, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 7 febbraio 2008, per il trattamento della celiachia e la sua diffusione attraverso l'inserimento dello stesso nei piani sanitari regionali;

10) a promuovere, d'intesa con le Regioni, percorsi chiari comuni e condivisi per la diagnosi precoce, la cura dei sintomi ed il trattamento delle complicanze;

11) ad attivarsi, in sede nazionale ed europea, affinché le etichette degli alimenti informino anche sulla percentuale di glutine presente, secondo uno schema articolato nelle seguenti quattro classi: concentrazione di glutine alta, normale, irrisoria, nulla. .

Allegato B

Testo integrale dell'intervento del senatore Endrizzi nella discussione sulla deliberazione ex articolo 78, comma 3, del Regolamento sul disegno di legge n. 1541

Ma quale discontinuità vedete? Sulla decretazione d'urgenza questo Governo segue le orme del Governo Letta; un altro orecchio sordo a cui ripetere le stesse cose.

Il decreto "competitività" è disseminato di norme prive della necessità ed urgenza richieste dall'articolo 77 della Costituzione. Non abbiamo a che fare con un evenienza straordinaria che giustifichi un intervento legislativo del Governo, il quale, rispettando la Costituzione, le leggi dovrebbe lasciarle fare al Parlamento.

Questo decreto-legge presenta disposizioni a carattere prettamente ordinamentale - che produrranno effetti in un arco temporale di anni - e dunque non possono considerarsi un intervento "emergenziale".

Il testo reca inoltre un contenuto ampio e disaggregato, con 35 articoli che intervengono su ambiti normativi differenti e in diversi settori. È un provvedimento disomogeneo già nel titolo: disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

Sono temi che poco hanno in comune e che richiedevano una distinta trattazione. Non basta buttare tutto nel titolo per far sembrare omogeneo il testo. L'omogeneità richiesta non è riferita al titolo, bensì alle materie trattate. Il Governo può fare il minestrone con l'anguria o l'ananas, ma non può chiedere a

noi di tacere su questa violazione. Anche perché abbiamo già visto questo giochino: decreti su decreti ingolfano i lavori delle Camere e impediscono al Parlamento di legiferare bene. La fretta del Governo ha prodotto mostri, come è accaduto con il decreto che ha regalato a banche private l'aumento delle quote di Bankitalia e che ora l'Unione europea ha criticato come aiuto di Stato.

Ad ingolfarsi, però, è il Governo stesso che, una volta esauriti gli annunci pubblicitari, si trova a dover emanare centinaia di decreti attuativi, sospesi per anni.

Curzio Rufo disse: la fretta è causa di ritardo. Ci pensi, il presidente Renzi, anche in riferimento alla sua legge elettorale prima affrettata e ora impaludata e alle riforme lampo che avrebbe in mente.

Un decreto tanto disomogeneo non può definirsi urgente. Il problema dell'omogeneità, infatti, è intrinsecamente connesso con quello della sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza, del quale costituisce una sorta di corollario. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 171 del 2007, ha specificato che: "l'utilizzazione del decreto-legge - e l'assunzione di responsabilità che ne consegue per il Governo secondo l'articolo 77 della Costituzione - non può essere sostenuta dall'apodittica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessità e di urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina che è stata introdotta".

Al vasto ambito materiale richiamato dal preambolo del decreto, alle complessive finalità perseguite dal provvedimento e soprattutto ai principi di necessità ed urgenza non appaiono riconducibili le disposizioni contenute:

- all'articolo 10, comma 8, che interviene sulla nomina e sulla composizione del collegio dei revisori dell'ISPRA (Istituto superiore per la ricerca ambientale), prevedendo che la nomina di un dirigente di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente sia solo facoltativa e non obbligatoria (come attualmente previsto). Dov'è l'urgenza?

- all'articolo 20, tra le altre disposizioni, si prevede di elevare a rango normativo, attraverso una modifica al decreto legislativo n. 38 del 2005, il ruolo e le funzioni dell'Organismo italiano di contabilità, una fondazione di diritto privato costituita da organizzazioni rappresentative delle principali categorie di soggetti interessati alla materia contabile. L'Organismo italiano di contabilità potrà emanare i principi contabili nazionali, fornire supporto all'attività del Parlamento e al Governo ed esprimere pareri, partecipare al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa.

Non si capisce quali effetti diretti dovrebbero avere tali norme sull'operatività delle imprese!

- all'articolo 5, comma 2, si istituisce un Fondo per gli incentivi all'assunzione di giovani lavoratori agricoli; tuttavia, mentre le assunzioni dovranno essere effettuate tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015, la dotazione per tali incentivi parte con 5,5 milioni di euro solo nell'anno 2015 e si determina variamente negli anni seguenti.

- all'articolo 8, comma 1, si dispone il rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica per 800.000 euro a partire dal 2018;

A proposito, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 15, comma 3 della legge n. 400 del 1988, i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione. Come sottolineato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 220 del 2013 (decreto-legge n. 201/2011- Riforma delle province), tale norma, pur non avendo, sul piano formale, rango costituzionale, esprime ed esplicita ciò che deve ritenersi intrinseco alla natura stessa del decreto-legge, che entrerebbe in contraddizione con le sue stesse premesse, se contenesse disposizioni destinate ad avere effetti pratici differiti nel tempo.

Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 devono essere valutate dunque, alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale.

Non sono di immediata evidenza le motivazioni di urgenza per l'articolo 26, che interviene sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici.

La disposizione modifica, sostanzialmente riducendola, la tariffa incentivante già riconosciuta, in base alle convenzioni stipulate con il Gestore dei servizi elettrici, ai produttori di energia elettrica da impianti fotovoltaici. Tale incentivazione è volta a promuovere l'impiego di fonti rinnovabili e consiste, com'è noto, nel garantire ai produttori autorizzati l'acquisto da parte del GSE dell'energia

prodotta ad una tariffa fissata con decreto ministeriale, per una durata stabilita oggi in venti anni.

I tanti produttori di energia elettrica da impianti fotovoltaici, quindi, si vedranno ridotta la tariffa incentivante già riconosciuta. Si tratta quindi di una modifica unilateralmente imposta della tariffa incentivante. Per gli impianti di potenza superiore a 200 KW, la tariffa incentivante verrebbe ridotta dal 1° gennaio 2015, e con effetto crescente per 24 anni dall'avvio dell'impianto. In alternativa i titolari possono optare, entro il 30 novembre 2014, per una riduzione del 10 per cento dell'incentivo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Abbiamo dunque un intervento normativo sostanzialmente retroattivo che verrebbe ad incidere su rapporti "di durata" già costituiti e su situazioni e sugli effetti di decisioni già assunte dai produttori che a tal fine hanno posto in essere i relativi investimenti, in base a previsioni economiche di cui è parte determinante l'incentivo stesso.

Il principio di irretroattività della legge impedisce di emanare disposizioni che vengano a modificare in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti. Ovvero quando tali disposizioni "trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto" (sentenza n. 302 del 2010 e n. 264 del 2005; in senso conforme, *ex plurimis*, sentenze n. 236 e n. 206 del 2009). L'affidamento gode di tutela costituzionale, riconducibile non solo all'articolo 3 della Costituzione ma altresì all'articolo 41 Costituzione, quando il privato intraprenda un'attività economica che comporta tra l'altro oneri per investimenti. Il legittimo affidamento in questo caso comporta l'attesa che i cambiamenti normativi sopravvenuti non finiscano per rendere inutili le iniziative già assunte e gli oneri già sostenuti.

Nello specifico della norma recata dal provvedimento, inoltre, i rapporti in atto cui la nuova disciplina dell'incentivo pretenderebbe di applicarsi sono oggetto di convenzioni stipulate con il GSE (Gestore dei servizi elettrici) e in corso di esecuzione. Si avrebbe dunque la violazione unilaterale di vere e proprie obbligazioni sorte ed esigibili in forza di un contratto.

L'intervento normativo appare in contrasto anche con gli obblighi internazionali derivanti dal Trattato sulla Carta europea dell'energia, a cui è stata data esecuzione in Italia con legge 10 novembre 1997, n. 415.

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo I, del Trattato, "ogni Parte contraente incoraggia e crea condizioni stabili, eque, favorevoli e trasparenti per gli investitori di altre Parti contraenti che effettuano investimenti nella sua area. Gli investimenti godono inoltre di una piena tutela e sicurezza e nessuna Parte contraente o può in alcun modo pregiudicare con misure ingiustificate e discriminatorie la gestione, il mantenimento, l'impiego, il godimento o l'alienazione degli stessi."

L'articolo 26, quindi, viola l'impegno ad assicurare "condizioni stabili" oltre che "eque, favorevoli e trasparenti" agli investimenti, che non godrebbero di "piena tutela e sicurezza".

Il contrasto con gli obblighi derivanti dal Trattato a sua volta si riverbererebbe in un vizio di legittimità costituzionale per violazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, secondo cui le leggi statali e regionali devono rispettare, oltre che la Costituzione, i "vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali", compresi, quindi, quelli derivanti dai Trattati ratificati dallo Stato italiano.

Inoltre, la relazione illustrativa al provvedimento, all'articolo 23 - disposizione che apre la parte delle misure contenente interventi di politica energetica - afferma che: "L'azione da porre in essere, dunque, risponde ad un disegno unitario che è idoneo ad incidere su singole voci tariffarie e componenti strutturali del sistema energetico. Esso per essere attuato richiede interventi molteplici e diversificati, di natura legislativa ed amministrativa [...] Il presente provvedimento intende dare avvio a questo processo".

A proposito, appare opportuno ricordare che lo strumento del decreto-legge è ritenuto dalla Corte costituzionale palesemente inadeguato "a realizzare una riforma organica e di sistema", tanto più quando tale riforma è motivata da "esigenze manifestatesi da non breve periodo" e "richiede processi

attuativi necessariamente protratti nel tempo, tali da poter rendere indispensabili sospensioni di efficacia, rinvii e sistematizzazioni progressive, che mal si conciliano con l'immediatezza di effetti connaturata al decreto-legge, secondo il disegno costituzionale" (sent. 220/2013).

In ragione di quanto rilevato, per l'articolo 26 non si ravvisano parimenti i necessari presupposti costituzionali ex articolo 77 della Costituzione, dovendosi invece provvedere alla luce delle citate criticità, al di là dei rilievi di merito (che ci vedono nettamente contrari ad un simile intervento), con legge ordinaria.

E infine non rinveniamo la straordinarietà e l'urgenza di modificare la legge di stabilità per il 2014 in materia di anatocismo, ovvero l'opportunità per le banche di applicare interessi sugli interessi; il Governo è premuroso nel rimuovere una misura che sfavoriva le banche ma questa non è una urgenza per il Paese tale da meritare un decreto.

Anche perché è quasi certa la prossima ed ennesima cancellazione della norma in questione come l'onorevole Boccia - presidente della Commissione finanze della Camera - ha già dichiarato.

Integrazione all'intervento della senatrice Bignami nella discussione delle mozioni 1-00061, 1-00105 (testo 2) e 1-00288

E sempre su questa linea, con la mozione da me sottoscritta, impegniamo il Governo ad adoperarsi nelle sedi opportune per garantire la presenza di cibi specifici per celiaci nei distributori automatici di alimenti, posizionati nei luoghi aperti al pubblico ed in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado. Si tratta di misure importanti per rimuovere le barriere che possono ostacolare una corretta inclusione dei bambini e dei ragazzi affetti da celiachia nella vita scolastica e consentire loro una serena convivenza con la patologia.

Ed ora vorrei porre l'attenzione sulla differenza tra "essere diversi" e "sentirsi diversi". Ogni individuo è unicamente diverso dall'altro e quindi siamo tutti unicamente diversi. Ma quando lo Stato non fornisce ciò di cui il singolo ha bisogno, lo fa sentire diverso.

Queste sono le barriere da eliminare. Queste sono le iniziative che è doveroso portare avanti.

Non stiamo facendo nulla di straordinario: dal mio punto di vista è semplicemente un atto dovuto.

Testo integrale dell'intervento del senatore Milo nella discussione del Doc. IV, n. 6

Il sottoscritto senatore ANTONIO MILO, in relazione alla domanda di autorizzazione di cui all'oggetto, sottopone all'attenzione di codesto illustrissimo Presidente le seguenti osservazioni.

1. La procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli ha richiesto, ai sensi degli articoli 4 e seguenti della legge n. 140 del 2003, l'autorizzazione all'acquisizione dei tabulati telefonici, comprese le informazioni inerenti al *local positioning* contenute nei tabulati medesimi, di ben otto utenze cellulari, intestate e asseritamente tutte in uso al sottoscritto, e riferiti al periodo compreso negli ultimi ventiquattro mesi dalla notifica della richiesta di autorizzazione (pag. 5 del Doc. IV n. 6).

L'ipotesi investigativa su cui si fonda tale richiesta è formulata in un provvisorio capo di imputazione, secondo cui lo scrivente sarebbe partecipe di una associazione per delinquere (art. 416 c.p.), promossa ed organizzata da tale Ali Rashed Mohmoud Rashid Al Omleh («*dominus e gestore di fatto del Centro Fisioterapico Fisiodomus s.r.l.*»), con la partecipazione degli amministratori (Iovine Raffaele e Casamassa Maria Pia) e di un dipendente (Finizio Carlo) del predetto centro.

Tale associazione per delinquere sarebbe finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di reati di falso (art. 479 c.p.) e truffa aggravata (art. 640 cpv. n. 1 c.p.), posti in essere formando false certificazioni e fatture riferite a prestazioni sanitarie fisioterapiche che si asserisce essere state in tutto o in parte inesistenti, e che avrebbero consentito allo scrivente di ottenere dal Servizio sanitario integrativo dei Parlamentari indebiti rimborsi. Tali fatti sarebbero stati commessi in Napoli dall'anno 2008, con condotta tutt'ora permanente (pagg. 3 e 4 Doc. IV n. 6).

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari proponeva di accogliere la richiesta della Procura di Napoli sostenendo che la Corte Costituzionale «non assegna alla Camera un potere di riesame di dati già valutati dall'autorità giudiziaria, ma solo il potere di riscontrare, attraverso l'analisi della motivazione dell'atto, la "non implausibilità" degli stessi sotto il profilo della necessità; (...) nel caso di specie la richiesta dell'autorità giudiziaria cita due annotazioni della polizia giudiziaria, con le

quali la stessa "rappresentava la rilevanza investigativa riferita alla acquisizione dei tabulati inerenti alle utenze in uso" al senatore in questione; (...) orbene, nel caso in questione da un esame delle motivazioni prospettate dell'autorità giudiziaria (integrate *per relationem* anche dalle annotazioni di polizia allegate alla richiesta) appare sicuramente riscontrabile una plausibilità delle argomentazioni; in particolare, dalle annotazioni di polizia giudiziaria emerge che le testimonianze dei dipendenti del centro fisioterapico non hanno fornito elementi investigativi certi, con la conseguente necessità di utilizzare il sistema del *local positioning* per acquisire ulteriori elementi probatori circa la circostanza dell'effettiva presenza del senatore Milo nei locali del centro fisioterapico, nei periodi di tempo in questione» (seduta del 8.5.2014).

La proposta formulata dalla Giunta risulta essere del tutto illogica, nonché in stridente contrasto con la normativa che disciplina la materia e con l'interpretazione che della stessa ha fornito la Corte costituzionale.

2. La legge n. 140 del 2003 prescrive che quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, o acquisire tabulati di comunicazioni, l'autorità competente deve richiedere l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene, enunciando il fatto per il quale è in corso il procedimento e fornendo alla Camera gli elementi su cui fonda il provvedimento (artt. 4 e 5).

La legge citata dispone altresì che il giudice per le indagini preliminari deve richiedere l'autorizzazione del Parlamento qualora ritenga necessario utilizzare, nei confronti di un Parlamentare, le intercettazioni o i tabulati acquisiti nei confronti di altro soggetto (art. 6 comma 2).

Dal combinato disposto delle norme citate emerge con chiarezza che le richieste di autorizzazione all'acquisizione ed utilizzazione di intercettazioni o tabulati telefonici devono indicare la necessità di utilizzare i tabulati cui le stesse fanno riferimento, e che tale necessità deve risultare da precisi elementi di fatto. Al riguardo, con la sentenza n. 188 del 26 maggio 2010 la Corte costituzionale ha confermato tale interpretazione ed ha stabilito che la Legge citata significativamente prescrive che tanto il compimento - nei confronti diretti del parlamentare - dell'atto da autorizzare preventivamente, quanto l'autorizzazione all'utilizzazione nei confronti del parlamentare medesimo di un atto già compiuto nei confronti di altro soggetto, devono essere assistiti da un criterio di «necessità». La Corte costituzionale ha precisato altresì che, se è pur vero che la valutazione circa la sussistenza di tale «necessità» spetta indubbiamente all'autorità giudiziaria richiedente, è altrettanto vero che alla Camera di appartenenza del parlamentare compete il potere - ed il dovere - di valutare tale necessità ai fini dell'indagine in corso. A tal scopo l'autorità giudiziaria è tenuta a determinare in modo specifico i connotati del provvedimento ed a dare adeguato conto delle relative ragioni, con motivazione non implausibile, così da porre la Camera competente in condizione di apprezzarne compiutamente i requisiti di legalità costituzionale della richiesta.

Ai fini ora detti, un riguardo particolare è da riservare alla natura dell'atto da compiere ed alla sua attitudine a compromettere i valori di libertà e indipendenza della funzione parlamentare, con la conseguenza che l'autorità giudiziaria deve commisurare, essa per prima, le proprie scelte all'esigenza del sacrificio minimo indispensabile dei predetti valori costituzionalmente garantiti. Ebbene, in caso di acquisizione di tabulati di conversazioni telefoniche relativi ad apparecchiature in uso ad un Parlamentare, tanto più se corredati dai dati relativi al *local positioning*, tale attività investigativa è connotata da una notevole capacità intrusiva, e la stessa deve dunque soggiacere anche alle garanzie richieste dall'art. 15 della Costituzione in rapporto alle limitazioni della libertà e segretezza di ogni forma di comunicazione.

È notorio, infatti, che i tabulati consentono di apprendere e individuare non solo tutti i contatti con altre utenze e la loro collocazione temporale, ma anche il cosiddetto «tracciamento», vale a dire le localizzazioni e gli spostamenti dei soggetti detentori dell'apparecchio. Il che, così come affermato espressamente dalla Corte costituzionale, in caso di utenze nella disponibilità di un parlamentare può aprire squarci di conoscenza sui suoi rapporti, specialmente istituzionali, di ampiezza ben maggiore rispetto alle esigenze di una specifica indagine, e riguardanti altri soggetti (in specie, altri

parlamentari) per i quali opera e deve operare la medesima tutela dell'indipendenza e della libertà della funzione.

Ciò posto, la delimitazione dei poteri spettanti nella procedura di autorizzazione all'autorità giudiziaria ed all'Organo parlamentare si coglie nelle disposizioni di legge che stabiliscono il dovere della prima di indicare nella richiesta gli «elementi» su cui essa «si fonda», con ciò evocando, da un lato, le specifiche emergenze probatorie fino a quel momento disponibili e, dall'altro, la loro attitudine a fare sorgere la «necessità» di quanto si chiede di autorizzare.

A fronte di ciò, e per converso, la Camera deve poter rilevare, dall'esame della richiesta, che sussista sia il requisito della affermata «necessità» dell'atto che quello, per così dire, «negativo», dell'assenza di ogni intento persecutorio o strumentale della richiesta.

3. Ebbene, è evidente che la richiesta in esame della Procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli non corrisponde ai principi ed alle regole sin qui enunciati. Dall'analisi del testo e dei contenuti della medesima, difatti, emerge innanzitutto che la stessa pubblica accusa definisce l'acquisizione dei tabulati in questione «rilevante», e non, come prescritto dalla legge, necessaria. Nonostante ciò la Giunta per le immunità, esorbitando dalle attribuzioni riconosciute alla stessa dal legislatore, ha ritenuto di andare oltre le proprie funzioni ed ha attribuito il carattere della necessità ad un atto che, per la stessa autorità giudiziaria procedente, tale non era.

4. D'altra parte, dalla lettura della richiesta di acquisizione in esame si palesa l'assoluta mancanza di motivazione in ordine non soltanto alla «necessità», ma anche alla «rilevanza» o alla semplice «attinenza» dell'acquisizione dei tabulati telefonici delle otto utenze intestate al sottoscritto rispetto alle indagini in corso.

La richiesta in esame, difatti, afferma apoditticamente che l'acquisizione dei tabulati *de quibus* sarebbe «rilevante ai fini del (...) completamento della prova in ordine ai fatti di reato descritti in rubrica», e l'asserita rilevanza deriverebbe dalle annotazioni della PG delegata del 24.12.2013 e del 16.1.2014 (pagg. 4 e 5 del Doc. IV n. 6).

In realtà, non solo l'autorità giudiziaria non ha fornito alcuna valutazione autonoma del collegamento probatorio tra i fatti contestati ed i tabulati telefonici, ma soprattutto tale collegamento non emerge neanche dalla lettura delle citate informative.

In particolare, tali informative affermano che la rilevanza dei tabulati in questione deriverebbe dalle intercettazioni di comunicazioni telefoniche intrattenute dal sottoscritto con il gestore del centro di fisioterapia in argomento ma, tuttavia, il contenuto delle predette comunicazioni non è riportato nelle informative allegate alla richiesta di autorizzazione. Tale mancanza ha reso impossibile un effettivo controllo da parte della Giunta delle immunità delle motivazioni poste a fondamento della richiesta, tanto più che il contenuto di tali comunicazioni, lungi dal corroborare l'ipotesi accusatoria, dimostrano l'assoluta infondatezza di quanto contestato al sottoscritto. Ed infatti, dalle conversazioni in questione emerge chiaramente come le prestazioni fisioterapiche di cui il sottoscritto ha chiesto il rimborso siano state regolarmente espletate. In particolare, nelle conversazioni in questione il sottoscritto lamenta a più riprese che, malgrado avesse usufruito delle prestazioni fisioterapiche e regolarmente pagato le stesse, il centro non aveva ancora provveduto ad emettere le relative fatture («le fatture me le vuoi fare... o ti devo denunciare alla Guardia di Finanza, non ho capito»).

Appare pertanto evidente come l'autorità giudiziaria, sottraendo fondamentali elementi di valutazione, non abbia posto la Giunta delle immunità nella condizione di vagliare, con cognizione di causa, la richiesta di autorizzazione in esame.

Nonostante ciò, e malgrado la stessa autorità giudiziaria abbia ritenuto l'acquisizione dei tabulati solamente rilevante ai fini dell'indagine, la Giunta delle immunità ha ritenuto di esercitare un potere sostitutivo non riconosciuto alla medesima dalla legge e in modo illegittimo si è sostituita all'autorità giudiziaria motivando essa stessa in relazione alla supposta necessità di acquisire i tabulati delle utenze in uso al sottoscritto.

In altre parole, la Giunta per le immunità invece di esercitare l'unica facoltà che la legge riconosce alla medesima, ovvero il controllo della legittimità della richiesta sulla scorta delle ragioni di fatto e di

diritto che l'autorità giudiziaria avrebbe dovuto porre a fondamento della richiesta, ha esercitato un potere che non è riconosciuto alla stessa dalla legge motivando la richiesta in luogo dell'autorità giudiziaria. Tanto più che tale controllo di legittimità avrebbe dovuto essere ancor più rigoroso alla luce dell'evidente compromissione dei diritti alla libertà, all'indipendenza ed alla riservatezza del parlamentare derivante dall'invasività dell'atto di indagine di cui si chiede l'autorizzazione, nonché della spropositata ampiezza dell'arco temporale (ventiquattro mesi) rispetto ai fatti contestati.

5. Ed infatti, occorre in tal senso rilevare che le tre fatture in contestazione sono state emesse rispettivamente in data 23 dicembre 2011, 19 settembre 2012 e 27 dicembre 2012, mentre i tabulati telefonici di cui si chiede l'autorizzazione all'acquisizione sono «riferiti al periodo compreso negli ultimi 24 mesi dalla notifica del decreto», e quindi al periodo compreso dal 3 febbraio 2012 al 3 febbraio 2014, con la conseguenza che nel caso di specie risulta mancante anche il semplice collegamento cronologico tra i fatti oggetto delle indagini ed i tabulati telefonici in questione.

In merito l'onorevole senatore Pagliari ha asserito nella propria relazione alla Giunta delle immunità che l'acquisizione dei tabulati relativi a tale arco temporale non appariva ingiustificata, in quanto, ad avviso del medesimo, «non è infatti ipotizzabile che tutte le prestazioni sopra indicate potessero essere state effettuate nella stessa giornata della fattura; nel caso di specie è verosimile ipotizzare che il senatore Milo abbia comprato "pacchetti" di prestazioni fisioterapiche delle quali usufruire successivamente all'acquisto», e che, pertanto, «il controllo dei tabulati in un arco temporale di 24 mesi (con la tecnica del *local positioning*) consentirebbe agli inquirenti di capire se il senatore Milo si sia effettivamente recato presso il centro fisioterapico per usufruire dei pacchetti di prestazioni acquistate o se, viceversa, non sia mai andato in quell'arco temporale al centro».

Orbene, a prescindere dal merito delle considerazioni dell'onorevole senatore Pagliari, il quale asserisce apoditticamente che le fatture attenevano a prestazioni fisioterapiche da espletare, e non già espletate; che dall'analisi dei tabulati sia possibile accertare che il sottoscritto si sia recato proprio al centro, e non nei pressi dello stesso e che il sottoscritto avesse sempre con sé tutti i propri telefoni cellulari, sta di fatto che la Giunta delle immunità si è sostituita all'autorità giudiziaria, fornendo essa stessa una motivazione a fondamento dell'acquisizione dei tabulati.

In merito giova ribadire che, così come stabilito dalla Corte costituzionale, spettava all'autorità di giudiziaria e non alla Giunta delle immunità il dovere di indicare le ragioni per le quali l'acquisizione dei tabulati è necessaria, e soprattutto spettava all'autorità giudiziaria il dovere di indicare le ragioni per le quali tale acquisizione risulta essere necessaria per un così ampio arco temporale, decisamente sproporzionato - e sfalsato - rispetto alle fatture in contestazione, la cui ultima, si ribadisce, reca la data del 27 dicembre 2012.

In altre parole era la procura della Repubblica a dover indicare, con adeguata motivazione, quale fosse la necessità di acquisire i tabulati relativi a ben quattordici mesi dopo l'ultima fattura di cui il sottoscritto ha chiesto il rimborso.

A tale dovere non ha adempiuto la procura della Repubblica, e non poteva certamente provvedere a tanto la Giunta delle immunità.

6. D'altro canto, è chiaro che la necessità dell'acquisizione, e la relativa adeguatezza della motivazione e degli elementi probatori allegati, anche e soprattutto in termini di specificità, si misura necessariamente sulla qualità e sull'estensione degli atti potenzialmente lesivi dei valori costituzionali da sacrificare, e sulla congruità del sacrificio in rapporto agli obbiettivi prefigurati ed alle congetture di successo.

In questa prospettiva, non può sfuggire che la Procura aveva formulato la richiesta in termini di mera rilevanza, che è concetto ben diverso e più ampio rispetto a quello di necessità, e che i tabulati dei quali si chiede l'autorizzazione all'acquisizione non sono limitati al periodo «interessato», ma diretti genericamente e onnicomprensivamente ad acquisire i tabulati ed il posizionamento di tutte le utenze intestate al sottoscritto per un periodo di ben due anni, senza alcuna previa indicazione specificativa, ad esempio, tra quelle private e quelle professionali o di appartenenza istituzionale, ovvero tra quelle in uso esclusivo o in uso promiscuo al sottoscritto. Il tutto con un'evidente ed ingiustificata idoneità

intrusiva, e senza neanche alcuna particolare spiegazione.

La richiesta dell'autorità giudiziaria, d'altra parte, differentemente da quanto espressamente richiesto dalla Corte costituzionale, non propone a codesto eccellentissimo Organo parlamentare alcun elemento ed argomento per apprezzare la «continenza» dell'atto nel rapporto tra esigenze di investigazione ed esigenze, appunto, di «contenere» nei limiti della «necessità» l'incidenza sui valori costituzionali tutelati. In tal senso è opportuno sottolineare che l'autorità giudiziaria avrebbe certamente potuto limitare temporalmente la richiesta in esame rispetto ai fatti in contestazione, come avrebbe certamente potuto limitare tale richiesta alle utenze private del sottoscritto, ed in particolare all'utenza adoperata per comunicare con il gestore del centro di fisioterapia.

È chiaro, al riguardo, che la Giunta delle immunità avrebbe dovuto operare un bilanciamento tra i valori costituzionali che, in caso di autorizzazione all'acquisizione, risulterebbero gravemente compromessi, e le esigenze investigative nella prospettiva della «necessità» dell'atto di indagine, della quale l'autorità giudiziaria procedente e richiedente era tenuta a dare specificatamente conto nella motivazione - cosa non avvenuta nel caso di specie - proprio per consentire a codesto eccellentissimo Senato della Repubblica di valutare la richiesta e contemperare gli interessi in gioco.

Di questo avrebbe dovuto fare sostanziale e corretta censura l'Organo parlamentare, allorché, rilevata la forte idoneità intrusiva dell'acquisizione di ben due anni di tabulati, non ha sottolineato che occorreva un adeguato e specifico corredo motivazionale per legittimare tale ingente intrusione non tanto nella vita privata, quanto nell'attività istituzionale del sottoscritto.

In tal senso non si può sottacere la circostanza che la richiesta della procura non lede solamente i diritti costituzionalmente garantiti del sottoscritto, ma anche i diritti e le prerogative di tutti coloro che, negli ultimi due anni, hanno intrattenuto con il sottoscritto rapporti istituzionali, quali senatori, deputati ed altre cariche dello Stato, nonché amministratori locali.

In altre parole, nel caso di specie occorre tutelare non solo il diritto alla riservatezza e la funzione del sottoscritto senatore, ma soprattutto le prerogative e le attribuzioni delle istituzioni pubbliche cui fanno parte gli interlocutori del sottoscritto.

Tutto ciò, del resto, senza alcuna necessità ai fini dell'indagine, ma sulla base di una ipotizzata - e non motivata - rilevanza rispetto ad un'affrettata ipotesi investigativa, in alcun modo corroborata da elementi probatori.

Si chiede pertanto che codesto eccellentissimo Senato della Repubblica voglia rigettare la domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione ed utilizzazione di tabulati telefonici nei confronti del sottoscritto senatore (Doc. IV n. 6), trasmessa nell'ambito del procedimento penale n. 51253/13 R.G.N.R. dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in data 3 febbraio 2014. Roma, 30 giugno 2014.

Documento allegato all'intervento del senatore Endrizzi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

LETTERA APERTA

Al Presidente del Consiglio Matteo Renzi

Al ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia

Al ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Stefania Giannini

In data 20 Marzo 2014, sul sito web del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione è apparso un annuncio relativo alla nomina del Presidente dell'Istat. In esso si sollecitano manifestazioni di interesse per il mandato. Alla scadenza dei termini, l'elenco dei candidati, in tutto 40, è stato pubblicato, sempre sul sito del Ministero.

Il Presidente, leggiamo sul sito dell'Istat, indirizza e valuta, insieme al Consiglio, "l'attività, *in particolare tecnico-scientifica*, dell'istituto e dei dirigenti di livello più elevato" (corsivo aggiunto). Per questa ragione viene scelto fra i professori ordinari di materie statistiche, economiche e affini.

La procedura seguita costituisce una importante innovazione. Oggi infatti tutti possono confrontare il candidato scelto con i concorrenti, ciò che era impossibile in passato.

Va detto in primo luogo che un confronto tra studiosi è quasi sempre difficile e controverso, come sa

bene chi abbia esperienza di concorsi e di chiamate nell'università. Dei numerosi indici quantitativi che sono stati proposti nella comunità degli studiosi in economia, statistica e scienze sociali, nessuno raccoglie un netto consenso. Nella gran parte si tratta di valutazioni basate sulle citazioni che un autore ottiene, tenendo conto dell'importanza delle riviste e delle case editrici (il cosiddetto *impact factor*), della data delle citazioni, e così via.

Ma quale che sia il punto di vista o il criterio di valutazione del lavoro scientifico, il candidato scelto, il prof. Giorgio Alleva, ordinario di statistica all'università di Roma La Sapienza, presenta un *curriculum* estremamente modesto, sia in assoluto che in comparazione con molti degli altri candidati. In una lista di 97 lavori se ne trova soltanto uno pubblicato su una rivista scientifica di qualche rilievo, peraltro il *Journal of the Italian Statistical Society* (Pubblicazione n. 61, corsivo aggiunto). Quanto agli altri, va notato che lavori apparsi sulla "Rivista Trimestrale delle Casse Rurali e Artigiane", nella "Collana Documenti Cnel", negli "Atti Convegno su Competenze per Competere", negli "Atti Giornata GIS" in genere non vengono elencati nel curriculum di uno studioso. Del resto, su Google Scholar, motore di ricerca che tiene conto di un numero enorme di riviste, case editrici, atti di convegni, incluso quasi tutto quello che viene pubblicato in italiano, soltanto una decina dei 97 lavori del Prof. Alleva vengono segnalati, con un massimo di 4 citazioni (trascuriamo qui un paio di collaborazioni in psicoterapia e psicologia perché, crediamo, non è in questo campo che si trovano i contributi originali del Prof. Alleva alla Statistica). Tutto questo certamente lo colloca in una posizione molto debole rispetto ad alcuni tra i concorrenti e suscita dubbi circa la sua adeguatezza a gestire il processo di integrazione dell'Istat nel sistema statistico europeo.

Crediamo quindi che sia lecito chiedere al Governo:

In primo luogo, quali sono i criteri che hanno guidato la scelta del Presidente dell'Istat? È possibile che il Prof. Alleva prevalga secondo, alcuni di essi in misura tale da compensare un *curriculum* scientifico che, sia in assoluto che a paragone di quello di altri candidati, è decisamente modesto?

Se si ritengono possibili nomine come questa, non sarebbe meglio abolire il requisito secondo il quale il Presidente dell'Istat deve essere un professore universitario? Se invece lo si vuole mantenere, sarebbe opportuno usare una soglia minima di qualità, che potrebbe essere stabilita facendo riferimento ai criteri elaborati dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur).

Si rende conto il Governo dell'effetto che fatti del genere hanno sulla reputazione del nostro Paese nella comunità scientifica internazionale, sulla cosiddetta fuga dei cervelli nel settore della ricerca? Molti giovani studiosi penseranno che se questa è la considerazione che la ricerca in economia e statistica ha nel nostro Paese, meglio approfittare delle occasioni che si presentano per andarsene o per non tornare.

È stata utile la pubblicità data alla nomina Istat, con la pubblicazione sul sito delle "manifestazioni di interesse"? Certamente sì. Ma purtroppo solo perché ci dà l'occasione di segnalare all'opinione pubblica un caso in cui il merito e la competenza, di cui oggi tutti amano parlare, sono gli ultimi tra i motivi usati per decidere di una nomina di rilievo nella Pubblica Amministrazione.

Luca Anderlini Georgetown University, USA

Tito Boeri Università Bocconi, Milano

Andrea Boitani Università Cattolica, Milano

Michele Boldrin Washington University in St. Louis, USA

Agar Brugiavini Università Cà Foscari di Venezia

Giorgio Calzolari Università di Firenze

Daniele Checchi Università di Milano

Francesca Chiaromonte Penn State University, USA

Valentino Dardanoni Università di Palermo

Daniela del Boca Università di Torino

Stefano Fachin Università di Roma "La Sapienza"

Carlo Favero Università Bocconi, Milano

Mario Forni Universitari Modena e Reggio Emilia
Arnoldo Frigessi University of Oslo, Norvegia
Raffaella Giacomini University College London, UK
Domenico Giannone LUISS ed Einaudi Institute for Economics and Finance (EIEF), Roma
Luigi Guiso EIEF, Roma
Andrea Ichino European University Institute, Firenze
Tullio Jappelli Università di Napoli Federico II
Francesco Lippi Università di Sassari ed EIEF, Roma
Marco Lippi EIEF, Roma
Massimiliano Marcellino Università Bocconi, Milano
Salvatore Modica Università di Palermo
Tommaso Nannicini Università Bocconi, Milano
Cheti Nicoletti University of York, UK
Marco Pagano Università di Napoli Federico II ed EIEF
Fausto Panunzi Università Bocconi, Milano
Franco Peracchi Università di Roma Tor Vergata ed EIEF
Michele Polo Università Bocconi, Milano
Paola Potestio Università di Roma 3
Tommaso Proietti Università di Roma Tor Vergata
Riccardo Puglisi Università di Pavia
Lucrezia Reichlin London Business School, UK
Enrico Rettore Università di Padova
Cesare Robotti Imperial College London, UK
Paola Sapientza Northwestern University, USA
Fabiano Schivardi LUISS ed EIEF, Roma
Giancarlo Spagnolo Stockholm School of Economics, Svezia, e EIEF
Daniele Terlizzese EIEF, Roma
Paolo Zaffaroni Imperial College, UK
Luigi Zingales University of Chicago, USA

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Albertini, Angioni, Bertorotta, Bitonci, Bottici, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiti, Ciampi, D'Adda, Davico, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fattori, Giacobbe, Gualdani, Manassero, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rizzotti, Romani Paolo, Serra, Stucchi, Vicari e Volpi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lucherini e Orellana, per attività della 3a Commissione permanente; Di Biagio, per attività della 4a Commissione permanente; Compagna, De Pietro, Divina, Fattorini e Marcucci, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 27 giugno 2014, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), approvata nella seduta del 25 giugno 2014 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un divieto di pesca con reti da posta derivanti, modifica i Regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 812/2004, (CE) n. 2187/2005 e (CE) 1967/2006 del Consiglio e abroga il Regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio (COM (2014) 265 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 69). Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro affari esteri

(Governo Letta-I)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 16 settembre 2013 (1549)

(presentato in data 01/7/2014);

C.2088 approvato dalla Camera dei Deputati

Ministro affari esteri

(Governo Letta-I)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Baliato di Guernsey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 5 settembre 2012 (1550)

(presentato in data 01/7/2014);

C.2087 approvato dalla Camera dei Deputati

Ministro affari esteri

(Governo Letta-I)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011 (1551)

(presentato in data 01/7/2014);

C.1743 approvato dalla Camera dei Deputati

Ministro affari esteri

Ministro giustizia

Ministro integrazione

(Governo Letta-I)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (1552)

(presentato in data 01/7/2014);

C.1589 approvato dalla Camera dei Deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

DDL Costituzionale

Senatori Buemi Enrico, Longo Fausto Guilherme

Modifica dell'articolo 104 della Costituzione per l'elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura mediante sorteggio (1547)

(presentato in data 30/6/2014);

senatore Lucherini Carlo

Estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2005 (1548)

(presentato in data 30/6/2014);

senatrice Ginetti Nadia

Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali (1553)

(presentato in data 01/7/2014).

Indagini conoscitive, annuncio

In data 30 giugno 2014, la Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato hanno autorizzato la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria a svolgere un'indagine conoscitiva sul tema dell'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 25 giugno 2014, ha inviato, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d'infrazione n. 2014/0289 - ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione

europea - afferente il mancato recepimento della direttiva 2013/10/UE concernente la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele contenute negli aerosol.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 89/1).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 24 giugno 2014, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG) per l'esercizio 2012. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 162).

Roma Capitale, trasmissione di documenti

Il Commissario straordinario del Governo per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale, con lettera in data 26 giugno 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 14, comma 13-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, la relazione concernente la rendicontazione delle attività svolte dalla gestione commissariale, riferita all'anno 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. CC*, n. 2).

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), trasmissione di documenti

Il Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), con lettera in data 26 giugno 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2013, con aggiornamenti al mese di giugno del 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. CXC VII*, n. 2).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 27 giugno 2014, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un "programma concernente le soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (ISA2). L'interoperabilità come mezzo per modernizzare il settore pubblico" (COM (2014) 367 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 1^a Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 7 agosto 2014.

Le Commissioni 3^a e 14^a potranno formulare osservazioni e proposte alla 1^a Commissione entro il 31 luglio 2014.

La Commissione europea, in data 27 giugno 2014, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 per quanto riguarda la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato che non ha familiari, fratelli o parenti presenti legalmente in uno Stato membro (COM (2014) 382 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 1^a Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 7 agosto 2014.

Le Commissioni 3^a e 14^a potranno formulare osservazioni e proposte alla 1^a Commissione entro il 31

luglio 2014.

Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00105, del senatore D'Ambrosio ed altri, pubblicata il 10 luglio 2013, deve intendersi riformulata come segue:

D'AMBROSIO LETTIERI, AIELLO, ALBERTI CASELLATI, ALICATA, AMORUSO, ARACRI, BARANI, BERNINI, BRUNI, BRUNO, CALIENDO, CARIDI, CARRARO, CERONI, COMPAGNONE, FLORIS, GALIMBERTI, IURLARO, LIUZZI, MANDELLI, PERRONE, RIZZOTTI, SCAVONE, TARQUINIO, VOLPI, ZIZZA, ZUFFADA - Il Senato,

premessi che:

la celiachia è un'intolleranza permanente al glutine, un complesso di sostanze azotate che si forma durante l'impasto con acqua della farina di alcuni cereali; il glutine, in realtà, non è presente nel chicco del cereale o nella farina, ma si forma solo in seguito all'aggiunta di acqua e alla formazione dell'impasto;

la celiachia per manifestarsi necessita della contemporanea presenza di una predisposizione genetica e di un consumo di alimenti contenenti glutine; tuttavia molte persone riescono a convivere con essa senza accusare disturbi particolarmente gravi;

la celiachia è l'intolleranza alimentare più frequente a livello mondiale con una prevalenza stimata intorno all'1 per cento, considerando sia la fascia degli adulti sia quella dei bambini;

in Italia la celiachia è riconosciuta come malattia sociale e si stima che colpisca all'incirca 600.000 soggetti contro i circa 160.000 effettivamente diagnosticati;

per combattere la malattia celiaca l'unica terapia attualmente riconosciuta valida è quella dietetica: il celiaco è quindi obbligato, per non accusare disturbi, gravi o meno gravi, ad eliminare dalla propria alimentazione tutti quegli alimenti che contengono anche solo piccole quantità di glutine;

in Italia il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 4 della legge n. 123 del 2005 riconosce ai soggetti celiaci l'erogazione di alimenti senza glutine, quale unica terapia, stabilendo tetti massimi di spesa in base alla fascia di età e al sesso;

premessi, inoltre, che:

la Commissione europea ha proposto, nel giugno 2011, una bozza di regolamento destinata a "riorganizzare e semplificare il quadro normativo europeo riguardante i cosiddetti alimenti destinati ad un'alimentazione particolare", ad esempio quella dei lattanti, includendo fra questi anche i prodotti per celiaci;

successivamente, il 14 novembre 2012, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno stralciato le specifiche indicazioni riguardanti gli alimenti per celiaci dalla proposta di regolamento e il trasferimento di tali indicazioni nel regolamento (UE) n. 1169/2011 (cosiddetto FIC, Food information to consumers);

il regolamento (UE) n. 609/2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, abroga, a un anno dalla pubblicazione, la direttiva quadro sugli alimenti destinati ad un'alimentazione particolare, cosiddetti dietetici (direttiva 2009/39/CE), e il regolamento relativo agli alimenti per celiaci (regolamento (CE) n. 41/2009) ovvero le disposizioni relative agli alimenti "senza glutine" o "con contenuto di glutine molto basso";

in sostanza, il regolamento (UE) n. 609/2013 elimina di fatto la definizione di "alimenti dietetici" per i prodotti per celiaci e trasferisce le disposizioni relative agli alimenti "senza glutine" e "con contenuto di glutine molto basso" nell'ambito del regolamento (UE) n. 1169/2011 sulle informazioni alimentari al consumatore;

il trasferimento delle indicazioni del regolamento (CE) n. 41/2009 all'interno del FIC, in sostanza, garantirebbe il mantenimento delle tutele riconosciute ad oggi sui prodotti dietetici per celiaci;

da oggi e fino al 2016, infatti, gli alimenti senza glutine o "con contenuto di glutine molto basso" possono continuare ad essere proposti secondo le modalità attualmente vigenti; successivamente, secondo il nuovo regolamento, dovranno essere disciplinati nel contesto di tutte le altre norme europee

riguardanti le informazioni sugli alimenti per i consumatori;
considerato che per disciplinare all'interno del FIC le definizioni "senza glutine" e "a basso contenuto di glutine" è stato approvato in data 13 giugno 2014 un atto delegato che riporta tutte le indicazioni previste dal regolamento (CE) n. 41/2009 e anche le normative attualmente vigenti nel nostro Paese saranno adeguate alle norme europee in modo da confermare lo stesso livello di garanzia e tutela ad oggi previste per i celiaci;

preso atto che:

l'art. 2, comma 3, lettera *d*), della legge n. 123 del 2005 ha come obiettivo quello di "agevolare l'inserimento dei celiaci nelle attività scolastiche, sportive e lavorative attraverso un accesso equo e sicuro ai servizi di ristorazione collettiva";

al fine di fornire informazioni utili agli operatori del settore alimentare, che fanno ristorazione e che estendono la loro offerta alimentare ai prodotti per celiaci, il Ministero della salute, nel maggio 2013, ha proposto al gruppo tecnico interregionale sanità veterinaria e sicurezza alimentare un'ipotesi di intesa Stato-Regioni. In tale contesto è stato presentato un documento dal titolo "Ristorazione collettiva senza glutine: indirizzi operativi agli operatori del settore alimentare che producono, e/o somministrano e/o vendono alimenti/bevande e pasti senza glutine non confezionati direttamente al consumatore finale";

al fine di promuovere diagnosi corrette e precoci, il Ministero della salute nel 2014 ha istituito un tavolo tecnico con l'obiettivo di approfondire le problematiche legate alla diagnosi di celiachia, riesaminare e aggiornare il "Documento di inquadramento per la diagnosi e il monitoraggio della celiachia e relative patologie associate", siglato nel 2007 come accordo Stato-Regioni, e monitorare l'andamento epidemiologico della celiachia e delle nuove diagnosi;

l'erogazione dei prodotti dietetici per celiaci a carico del Servizio sanitario nazionale disponibile per il paziente nella sola regione di residenza costringe i celiaci che si spostano per studio o lavoro per brevi periodi a portare con sé gli alimenti per il fabbisogno quotidiano;

pare anacronistico, dunque, in un'epoca di informatizzazione dei flussi economici e in cui l'Italia è stata tra i primi Paesi a recepire la direttiva sull'assistenza transfrontaliera 2011/24/UE, che di fatto elimina le barriere sanitarie tra Stati, mantenere all'interno del territorio nazionale questa stessa barriera che produce disagi ai cittadini celiaci e grave pregiudizio per la tutela della loro salute, impegna il Governo:

1) ad adoperarsi nei modi e nelle sedi opportune affinché nei provvedimenti legislativi di recepimento delle norme europee sul "senza glutine" siano definiti con precisione i prodotti "ex dietetici" ovvero destinati ai celiaci al fine di consentirne una corretta regolamentazione nazionale mantenendo lo stesso livello di attenzione e sicurezza;

2) a tutelare, con linee di indirizzo nazionali, i pazienti celiaci definendo regole uniformi e non discrezionali, garantendo così omogeneità di trattamento sull'intero territorio nazionale;

3) a garantire che la normativa italiana, da sempre all'avanguardia per i diritti e le tutele dei celiaci, mantenga, anche a seguito dell'approvazione del regolamento (UE) n. 609/2013 relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, pari garanzia per la sicurezza degli alimenti prodotti specificamente per i celiaci (ex dietetici);

4) a trovare idonea soluzione all'annoso problema della circolarità dei prodotti in erogazione, oggi disponibili per il paziente nella sola regione di residenza, anche attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le associazioni dei soggetti celiaci e le organizzazioni rappresentative del sistema distributivo;

5) a formulare, nell'ambito dei nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA), una linea di indirizzo nazionale che vincoli le amministrazioni regionali al rispetto dei tetti di spesa come previsti dal decreto del Ministro della salute del 4 maggio 2006;

6) a definire nelle apposite sedi ogni iniziativa utile a creare la necessaria omogeneità nell'ambito delle attività di ristorazione senza glutine;

7) a verificare se sussistano ancora oggi le motivazioni per mantenere così accentuata la differenza del supporto economico in base al sesso del soggetto celiaco.

(1-00105) (Testo 2)

Mozioni

[DE MONTE](#), [PEGORER](#), [BATTISTA](#), [PALERMO](#), [PAGLIARI](#), [MATTESINI](#), [BERGER](#), [PEZZOPANE](#), [LO GIUDICE](#), [AMATI](#), [PUPPATO](#), [CIRINNA'](#), [FAVERO](#), [GAMBARO](#), [PADUA](#), [MASTRANGELI](#), [MORGONI](#), [GRANAIOLA](#), [PETRAGLIA](#), [SILVESTRO](#), [DE PIN](#) - Il Senato,

premessi che:

come segnalato anche da molti cittadini, negli ultimi anni i cieli del Gemonese e dell'alto Friuli-Venezia Giulia sono divenuti, di giorno e di notte, teatro di esercitazioni militari e simulazioni di azioni di guerra con elicotteri e aerei militari;

tali esercitazioni hanno comportato negli ultimi anni in Friuli-Venezia Giulia, come anche in Veneto, una serie di incidenti in cui hanno perso la vita decine di persone e molte altre sono rimaste ferite; in particolare, si ricorda la strage di Casalecchio di Reno (1990), con 12 vittime e 88 feriti, la strage del Cermis (1998), con 20 vittime tra i civili, e al recente inabissamento di un caccia F16 americano nel mare Adriatico avvenuto nel gennaio 2013;

considerato che:

sono circa 1.200 i cittadini che hanno sottoscritto la petizione presentata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dagli altri enti locali danneggiati con cui veniva richiesto di fornire un'adeguata informazione alla popolazione circa le modalità stabilite per i sorvoli, concordate con le autorità militari;

il considerevole aumento dell'inquinamento sia atmosferico che acustico registrato negli ultimi anni in tali zone sta significativamente condizionando la vita e la quotidianità delle comunità di tali territori; in particolare, il frastuono provocato dalle evoluzioni a bassa quota rende difficile lo svolgimento di molteplici attività umane (attività scolastiche, sportive, eventi, cerimonie, feste e sagre), il riposo dei lavoratori e degli anziani, le attività lavorative che richiedono il silenzio, lo studio;

considerato, inoltre, che la risposta fornita dal Ministro *pro tempore* della difesa in data 16 ottobre 2013 all'interrogazione 4-00774 presentata dalla prima firmataria del presente atto di indirizzo non appare affatto soddisfacente soprattutto là dove afferma che l'attività di volo «normalmente» viene condotta evitando il sorvolo di centri urbani, lasciando sottintendere che altre situazioni di sorvoli militari possono dunque essere non occasionali,

impegna il Governo ad emanare con la massima sollecitudine una più dettagliata regolamentazione degli spazi di volo (in particolare riferimento al nuovo regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 133) che stabilisca precisi criteri, riguardanti la distanza dai centri abitati e gli orari delle esercitazioni militari, operando altresì una limitazione della frequenza delle esercitazioni sui territori urbani.

(1-00287)

[FUCKSIA](#), [TAVERNA](#), [SIMEONI](#), [CASTALDI](#), [CRIMI](#), [MOLINARI](#), [BULGARELLI](#), [MORONESE](#), [PAGLINI](#), [BOTTICI](#), [GAETTI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#), [SANTANGELO](#), [VACCIANO](#), [MARTON](#), [DE PIETRO](#) - Il Senato,

Premesso che:

la malattia celiaca, detta anche morbo celiaco o sprue celiaca, è un'enteropatia immunomediata, riconosciuta dall'articolo 1 della legge n. 123 del 2005 come malattia sociale, che si manifesta, a seguito dell'ingestione del glutine, componente proteica solubile in alcool presente in alcuni cereali quali grano, segale ed orzo, nei soggetti geneticamente predisposti, ovvero nella condizione di omozigosi e/o eterozigosi per gli alleli DQ2/DQ8 del complesso maggiore di istocompatibilità di seconda classe (HLA);

ad attivare la risposta immunitaria sono una serie di antigeni, con epitopi sui peptidi gliadinici;

non tutti i frammenti di glutine attivano il sistema immunitario e non in tutti i soggetti celiaci;

tra i frammenti in grado di generare una risposta, ci sono molecole molto o poco efficaci in termini di

attivazione, ad esempio, il peptide A 31-49, o più semplicemente peptide A, è altamente tossico per il celiaci, sia *in vitro* che *in vivo*;

altri peptidi gliadinici, nonostante la loro analogia con il peptide A, non esercitano la stessa tossicità e anzi alcuni di questi, non attivando la risposta, potrebbero addirittura favorire la tolleranza, lo stato di non reattività nei confronti del glutine;

la malattia si manifesta con quadri clinici estremamente diversi e polimorfi;

la forma classica esordisce solitamente nei primi 6-24 mesi, poco dopo l'introduzione del glutine durante lo svezzamento, e si manifesta con sintomi gastrointestinali quali: diarrea cronica, vomito, addome globoso, meteorismo, inappetenza, accompagnati dalla presenza di determinati *marker* nelle analisi di laboratorio e complicanze dovute al malassorbimento, quali anemia, alterazioni della coagulazione, edemi, *deficit* di vitamine e oligominerali;

la forma tardiva è caratterizzata da sintomi gastrointestinali atipici o da manifestazioni extragastrointestinali, isolate o associate tra di loro;

lo sviluppo di *test* sierologici atti ad evidenziare la presenza di anticorpi specifici per la malattia (Ab anti endomisio e Ab anti transglutaminasi) ha permesso di definire la forma silente (presenza di lesioni intestinali patognomoniche in assenza di segni e sintomi) e la forma potenziale (sierologia positiva in assenza di lesioni intestinali);

negli ultimi anni, la maggiore conoscenza e consapevolezza della malattia da parte degli operatori sanitari e la disponibilità di *test* sierologici per l'individuazione dei soggetti a rischio da inviare all'esame endoscopico hanno permesso di individuare soggetti celiaci che altrimenti sarebbero rimasti non diagnosticati;

attualmente si stima una prevalenza di soggetti affetti da malattia celiaca attorno all'1 per cento della popolazione, di cui solo una parte è consapevole della malattia; in Italia su 135.800 malati di celiachia accertati si stima un numero di malati inconsapevoli superiore a 4 volte gli accertati, con un *trend* in crescita del 20 per cento annuo;

l'unica terapia attualmente disponibile per i soggetti affetti è la totale e permanente esclusione dalla dieta degli alimenti contenenti glutine;

tale terapia non solo permette la scomparsa dei sintomi e delle malattie associate alla celiachia in tempi rapidi (solitamente la guarigione clinica avviene in circa 1-2 mesi dal momento dell'esclusione del glutine), ma previene lo sviluppo delle complicanze neoplastiche ed autoimmuni, associate ad una continua e prolungata esposizione al glutine nei soggetti celiaci;

l'intolleranza al glutine viene contrastata dall'organismo con la produzione di anticorpi che, a loro volta, danneggiano la mucosa intestinale causando una riduzione della capacità di assorbimento dell'intestino;

solo seguendo un regime di dieta rigorosamente controllata i sintomi dovuti all'intolleranza al glutine regrediscono fino a completa scomparsa e una diagnosi tempestiva risulta fondamentale;

in soggetti affetti da celiachia la mancata osservanza di una dieta idonea può portare all'insorgere di patologie che possono con il tempo diventare permanenti, rendendosi indipendenti dai problemi legati all'intolleranza, come l'osteoporosi, la dermatite erpetiforme, la tiroidite autoimmune, l'artrite reumatoide, oltre ad anemia, cambiamenti comportamentali, crampi muscolari, stanchezza, crescita ritardata nell'età dello sviluppo, dolori articolari, danneggiamento dello smalto e del colore dei denti, irregolarità dei cicli mestruali;

la diagnosi sintomatologica della celiachia è difficile, perché i sintomi risultano molto simili a quelli di altre malattie che interessano l'intestino, ma anche forme di stanchezza cronica e di depressione e, in una percentuale elevata di casi, la celiachia rimane asintomatica, ma comporta comunque un danneggiamento dei tessuti intestinali;

la stessa regressione dei sintomi a seguito di una dieta priva di glutine indirizza la diagnosi, che l'esame diagnostico *standard* prevede la ricerca di alcuni anticorpi come: antigliadina (AGA), antireticolina (ARA), antiendomisio (EmA) nel sangue e, in caso di presenza, la diagnosi va accertata con valutazione dell'anti-transglutaminasi (IgA e IgG) e con esame biotico per valutare lo stato dei

villi intestinali;

non occorre mettersi a dieta prima della diagnosi certa della malattia e l'unico trattamento possibile per la celiachia è una dieta appropriata, priva di glutine (*gluten free*), che permette di ridurre ed eventualmente eliminare i sintomi, di ricostituire i tessuti intestinali e soprattutto di evitare lo sviluppo delle complicanze;

la capacità di ripresa e di recupero dei tessuti danneggiati dipende anche da molti altri fattori, come ad esempio l'età in cui la malattia viene diagnosticata o il grado di danneggiamento;

seguire una dieta priva di glutine implica un forte impegno di educazione alimentare poiché si eliminano tutti gli alimenti contenenti frumento, orzo e loro derivati;

la difficoltà maggiore per la persona affetta da celiachia comunque è il fatto che la dieta deve essere organizzata in base alle informazioni dettagliate disponibili sugli ingredienti di ciascun piatto proposto a un ristorante o a una mensa o di ciascun prodotto in vendita;

è particolarmente importante il fatto che il glutine può essere "nascosto" nei cibi, e perfino in alcuni farmaci, come additivo, conservante o aroma;

un minimo contatto degli alimenti contenenti glutine con quelli per celiaci può contaminare questi ultimi, ad esempio l'utilizzo delle stesse posate per rimestare la pasta in cottura in pentole diverse è assolutamente da evitare;

l'ingestione di una minima quantità di glutine può rendere inefficace la dieta, pertanto è fondamentale accertarsi che il celiaco non ingerisca alimenti che possano contenere glutine in nessuna forma;

il decreto legislativo n. 111 del 1992 ha fissato le procedure di verifica della produzione, di notifica delle etichette e poi di controllo dei prodotti alimentari senza glutine che sono inseriti nell'apposito registro nazionale degli alimenti, istituito dal decreto del Ministro della sanità dell'8 giugno 2001 (cosiddetto decreto Veronesi) e gestito dal Ministero della salute;

a causa dei prezzi molto alti dei prodotti senza glutine (a titolo di esempio 500 grammi di farina costano 6 euro e 500 grammi di pasta 4,20 euro) dal 1982 in Italia è riconosciuta un'agevolazione all'acquisto di prodotti loro essenziali per la garanzia del diritto alla salute;

la legge n. 123 del 2005 ha ribadito tale diritto, all'articolo 4, rimandando al Ministero della salute la definizione dei limiti massimi di spesa, stabiliti successivamente con decreto emanato nel 2006, nella misura fissata dal decreto del Ministro della sanità dell'8 giugno 2001, nonostante i prezzi degli alimenti senza glutine siano aumentati dal 2001 del 17 per cento circa;

i prodotti alimentari dietetici privi di glutine ricevono dal Servizio sanitario nazionale un contributo insufficiente rispetto ai bisogni delle persone celiache;

sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 giugno 2013 è stato pubblicato il regolamento (UE) n. 609/2013, che entrerà in vigore solo a partire dal 20 luglio 2016;

esso dispone che dal 20 luglio 2016 sia abrogato il concetto di «prodotto dietetico» e tutta la normativa specificatamente formulata a tutela della sicura produzione di alimenti per celiaci, rimandando la regolamentazione dei prodotti senza glutine al regolamento (UE) n. 1169/2011, il cosiddetto FIC (Food information to consumers) dedicato alle informazioni al consumatore;

il rischio è che dal 20 luglio 2016 si riduca la garanzia di sicurezza dei prodotti specificatamente formulati per i celiaci, venendo meno tutte le procedure di cui al decreto legislativo n. 111 del 1992, che con il recepimento della normativa europea nell'ordinamento italiano sarà abrogato lasciando alla libera decisione dei produttori le modalità attraverso cui assicurare quanto affermato in etichetta;

appare grave la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio di non includere i prodotti alimentari per celiaci tra quelli essenziali e indispensabili a cittadini sicuramente vulnerabili;

le associazioni dei malati di celiachia hanno sottolineato come sia necessario giungere ad un'attuazione del regolamento (UE) n. 609/2013 che, da una parte, detti norme chiare e trasparenti sulla modalità di etichettatura dei prodotti alimentari che distinguano quelli specificatamente formulati per celiaci da quelli senza glutine, ma destinati alla generalità del mercato e dei consumatori e, dall'altra, determini disposizioni che garantiscano il coinvolgimento formale delle associazioni dei malati di celiachia;

è necessario, quindi, che tutta la popolazione sia sensibilizzata a non sottovalutare gli eventuali

sintomi, a rivolgersi agli specialisti e a sottoporsi ai *test* diagnostici in modo da arrivare ad una diagnosi corretta e precoce;

si registrano continui quanto inutili accessi al Sistema sanitario nazionale per eseguire esami e *test* non utili alla corretta diagnosi, mentre sarebbero necessarie, da una parte, un'efficace e capillare campagna informativa e, dall'altra, iniziative finalizzate alla diagnosi precoce della malattia con politiche di «*case finding*»;

dalla relazione sulla celiachia al Parlamento si evince, altresì, che le mense di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 123 del 2005, sulla base dei dati del 2011 rapportati con quelli degli scorsi anni, dopo una significativa diminuzione del 2010, hanno superato il dato rilevato nel 2009, raggiungendo quota 37.858 strutture di cui 28.248 risultano mense scolastiche, 3.578 mense ospedaliere e 6.032 mense annesse alle pubbliche amministrazioni; in tale contesto appare positivo l'aumento delle mense scolastiche e ospedaliere, mentre è assolutamente negativa la diminuzione del 20 per cento delle mense nelle pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo:

- 1) a garantire che la normativa italiana, anche successivamente all'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 609/2013, tuteli integralmente la sicurezza dei prodotti alimentari e preveda la chiarezza e la trasparenza delle etichette relative ai prodotti alimentari destinati ai malati di celiachia;
- 2) a garantire il coinvolgimento diretto delle associazioni dei malati di celiachia anche in relazione ai provvedimenti attuativi del regolamento (UE) n. 609/2013;
- 3) ad attivarsi affinché i prodotti alimentari senza glutine siano inseriti nel regolamento (UE) n. 1169/2011 sul FIC, in modo da tutelare pienamente i diritti dei malati di celiachia;
- 4) a rafforzare e a rendere ancora più efficaci e continuativi i controlli sui prodotti alimentari destinati ai malati di celiachia;
- 5) a promuovere una vasta e capillare campagna informativa, destinata anche a sostenere iniziative finalizzate alla diagnosi precoce della malattia;
- 6) a promuovere tutte le iniziative di propria competenza affinché non diminuisca il numero delle mense nelle pubbliche amministrazioni;
- 7) ad assumere iniziative per garantire la circolarità ossia il libero e facile acquisto agevolato, presso farmacie, parafarmacie, piccola e grande distribuzione, dei prodotti in erogazione, che oggi sono parzialmente rimborsati con il sistema dei buoni solo nella regione di residenza del celiaco, circostanza particolarmente gravosa per coloro che sono costretti a spostarsi per motivi di studio o di lavoro;
- 8) ad evitare che il passaggio della celiachia dall'elenco delle malattie rare alle malattie croniche, previsto dal 2008, comporti la perdita della tutela della diagnosi prevista dal regolamento sulle malattie rare;
- 9) ad effettuare la revisione e l'aggiornamento del protocollo di diagnosi e *follow up*, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 7 febbraio 2008, per il trattamento della celiachia e la sua diffusione attraverso l'inserimento dello stesso nei piani sanitari regionali;
- 10) a promuovere, d'intesa con le Regioni, percorsi chiari comuni e condivisi per la diagnosi precoce, la cura dei sintomi ed il trattamento delle complicanze;
- 11) a tracciare ogni alimento con etichetta chiara in cui sia specificata l'appartenenza dello stesso ad una delle 4 classi di rischio riguardo alla percentuale di presenza di glutine, anche con pittogramma facilmente interpretabile secondo il seguente schema: classe 1 elevata presenza di glutine, classe 2 presenza di glutine, classe 3 possibili tracce di glutine e classe 4 assenza di glutine.

(1-00288)

Interrogazioni

[MATTEOLI](#) - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze -

Premesso che:

i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze riconoscono il credito d'imposta sulle accise a tutti coloro che esercitano la funzione di trasporto pubblico ed hanno mezzi di proprietà o in affitto, escludendo la forma del comodato d'uso;

avviene talvolta che alcune società private, partecipate dalla pubblica amministrazione e che svolgono un pubblico servizio, abbiano in dotazione i mezzi di proprietà della stessa pubblica amministrazione e li gestiscano in uso gratuito o comodato d'uso per poter meglio affrontare le esigenze e calmierare i costi di trasporto;

per le attività di servizio pubblico queste aziende, con i mezzi in comodato, sostengono direttamente le spese di carburante, ma non possono accedere al rimborso delle accise o al credito d'imposta così come avviene invece per quelle aziende che direttamente possiedono i mezzi oppure li noleggiavano, perché la legge attualmente ha delle lacune evidenti e non prevede la voce "comodato d'uso";

le società che hanno i mezzi in "comodato d'uso", per vedere riconosciuto un loro diritto, sono costrette a ricorrere in sede giudiziale ma i tempi di giudizio purtroppo sono molto lunghi e nel frattempo la gestione amministrativa della società ne risente con ripercussioni anche sulla prestazione dei servizi;

per meglio comprendere la lacuna normativa si evidenzia ciò che a giudizio dell'interrogante costituisce un assurdo: una società privata che svolge un servizio pubblico utilizzando vetture della pubblica amministrazione in comodato d'uso non può avere i previsti rimborsi; mentre se la stessa società stipulasse un contratto di affitto simbolico (anche di un solo euro) con la medesima pubblica amministrazione, allora ci sarebbero i requisiti per ottenere i rimborsi;

l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, il regolamento recante la disciplina delle agevolazioni, al comma 6 fa espressamente riferimento a "proprietà", a "contratto di locazione con facoltà di compera", a "noleggio" di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni (codice della strada) e, quindi, omette di prevedere il comodato d'uso;

nel nostro ordinamento il comodato d'uso dà veste giuridica al prestito di cose. In quanto contratto a titolo gratuito e che trova la sua giustificazione nello spirito di liberalità, caratteri questi che lo contraddistinguono dalla locazione (ipotesi ammessa per il beneficio), la legge protegge l'interesse del comodante alla restituzione della cosa data in prestito;

per quanto risulta all'interrogante:

un caso emblematico è quello della società "Nord Est Mobility srl" partecipata dal Comune di Venezia, controllata da "La Linea SpA", con sede a Mestre, che esercita attività di trasporto pubblico con automezzi in comodato d'uso ed ha chiesto all'Ufficio delle dogane di Venezia il riconoscimento del credito d'imposta risultante dalla prescritta dichiarazione resa in data 24 ottobre 2013 pari a 46.535,96 euro. L'Ufficio ha esperito tutti i controlli e, come riportato nella nota prot. A33545 del 29 novembre 2013 indirizzata alla società richiedente, ha rilevato che "gli automezzi con i quali viene esercitato il trasporto pubblico sono posseduti dalla citata Società a titolo di comodato d'uso";

anche la modulistica da utilizzare per l'ottenimento del credito d'imposta è formulata in maniera tale da impedire a chiunque operi in regime di comodato d'uso di accedere a tale agevolazione fiscale;

la Nord Est Mobility Srl innanzi alla commissione tributaria provinciale di Venezia ha vinto, in prima istanza, il ricorso al diniego di pagamento, ma l'Ufficio delle Dogane della città lagunare ha presentato ricorso in appello, avverso le sentenze n. 47 e n. 48 della commissione provinciale, alla commissione tributaria regionale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di dette disfunzioni o lacune normative che, ovviamente, non riguardano soltanto la società di cui sopra;

quali iniziative di competenza intendano adottare al fine di modificare il decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000;

se non ritengano di valutare l'opportunità di intraprendere un'iniziativa urgente in considerazione della delicata disciplina in tema di trasporti e della recente riduzione del 15 per cento, a partire dal 1° gennaio 2015, della fruizione dei crediti d'imposta operata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2014).

(3-01073)

[FAVERO](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

il 16 maggio 2014 si è svolto l'incontro tra l'Ufficio scolastico regionale del Piemonte e le organizzazioni sindacali, richiesto dalle stesse dopo l'emissione della circolare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 36 del 10 aprile 2014 relativa alle istruzioni per l'attivazione dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello (art. 4, comma 1, lett. a)), di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana (lett. c)) e di secondo livello (lett. b)). La trasmissione dello schema di decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

la circolare fa riferimento al disposto del decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012, recante "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo e didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133". Secondo il decreto del Presidente della Repubblica, i CPIA ricomprendono, benché incardinati nelle istituzioni scolastiche di competenza, i corsi serali di secondo livello a completamento dell'obbligo scolastico, il successivo anno per il conseguimento del diploma di scuola secondaria e altri compiti connessi all'educazione degli adulti;

secondo la nota della FLC Cgil Piemonte del 19 maggio 2014, l'ufficio scolastico regionale avrebbe annunciato l'avvio dal settembre 2014 di 10 CPIA dei 16 programmati dalla Regione nel piano dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2014/2015. Essi sarebbero: 4 in provincia di Torino, Torino 1 e 2, Moncalieri, e Settimo; 2 a Cuneo, Cuneo e Alba; 2 ad Alessandria, Casale e Novi; uno ad Asti e uno a Novara;

secondo quanto comunicato alle organizzazioni sindacali, sarebbero unicamente attivabili i corsi che hanno le caratteristiche previste dalla circolare ministeriale n. 36;

la circolare precisa che il dimensionamento, l'attribuzione delle personalità giuridica e dell'autonomia ai CPIA costituiscono presupposti di fondamentale importanza per la loro attivazione e la gestione delle operazioni e delle fasi relative alla determinazione dei relativi organici;

a partire dall'anno scolastico 2014/2015, secondo la circolare, la personalità giuridica e l'autonomia, di cui all'art. 21 della legge n. 59 del 1997, potranno essere attribuite, con conseguente assegnazione del relativo dirigente scolastico e direttore dei servizi generali amministrativi, solo a quei CPIA (istituiti con delibera della Regione nel relativo piano di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2014/2015) per i quali si provveda, tra l'altro, a: "accertare che l'effettiva consistenza della popolazione scolastica non sia inferiore a quella prevista dalla normativa vigente, atteso il permanere anche per l'anno scolastico 2014/2015 delle disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis dell'art. 19 della legge 15 luglio 2011, n. 111 come modificato dalla legge 183/2011, art. 4, comma 69 e 70";

la circolare specifica infine che "il computo degli iscritti ai corsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana deve tener conto unicamente di quelli iscritti ai corsi finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello della conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2. In ogni caso, fermo restando che non è possibile assegnare il dirigente scolastico e il direttore dei servizi generali amministrativi con una popolazione scolastica inferiore alla misura prevista dalla normativa vigente (400 e/o 600), è rimesso al prudente apprezzamento delle SS.LL. ogni valutazione di eventuali ulteriori elementi utili all'accertamento della popolazione scolastica necessaria ai fini dell'attribuzione dell'autonomia ai CPIA";

sarebbero quindi attivabili, secondo quanto comunicato alle organizzazioni sindacali, solo i siti che raggiungono il parametro numerico di almeno 600 alunni e non i CPIA di Biella, Vercelli, Verbania, Ivrea, Rivoli (Torino) e Piossasco (Torino), lasciando l'intero Piemonte orientale, a partire dalla zona del Canavese, privo di CPIA;

considerato che:

il CTPEDA di Biella, centro territoriale permanente educazione degli adulti (semplicemente CTP), è stato istituito nell'ottobre del 1998 in conformità all'ordinamento ministeriale n. 455 del 29 luglio

1997;

nelle sedi di Biella (SMS di via Addis Abeba, via Borriana e casa circondariale) prosegue una consolidata esperienza di educazione degli adulti attraverso l'istituzione di numerosi corsi di italiano per stranieri analfabeti anche nella lingua d'origine. Ogni anno, infatti, si attivano più di 34 corsi quadrimestrali orientati al conseguimento del livello A2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, indispensabile per ottenere il permesso di soggiorno CE, attraverso inoltre l'emissione intermedia di certificazioni A1;

a questi si aggiungono i corsi di licenza di istruzione secondaria di I grado, superando così i 600 iscritti previsti dalla circolare ministeriale n. 36 del 2014, come comunicato attraverso l'invio di diverse note, a conoscenza dell'interrogante, tramite posta elettronica, dagli uffici del CTP di Biella all'USR Piemonte (il 5 novembre 2013, monitoraggio dell'anno 2012/2013, prot. 2713/C40; il 10 febbraio 2014, rilevazione alfabetizzazione funzionale, prot. 826/C40; il 13 febbraio 2014, rilevazione storica, prot. 513/C40; e, da ultimo il 5 maggio 2014, elenco nominativo iscritti anno scolastico 2012/2013), alla Provincia di Biella (25 novembre 2013), alla FLC Cgil (25 settembre 2013) e alla rete CTP Piemonte (25 settembre 2013);

il Ministero dell'istruzione ha inoltre disposto l'assegnazione, per l'innalzamento del livello di scolarità e sviluppo della formazione continua e ricorrente, delle risorse previste dall'art. 6 del decreto ministeriale n. 821 dell'11 ottobre 2013, recante "Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la missione di istruzione scolastica, a valere sul Fondo per il finanziamento delle istituzioni scolastiche", alle istituzioni scolastiche sedi del CTP di Biella, per l'anno scolastico 2013/2014, sulla base dei seguenti numeri di iscritti: 32 adulti frequentanti la scuola secondaria di primo grado statale, scuola carceraria (codice BIMM70101D), 23 adulti frequentanti la scuola primaria statale (codice BIEE70101E) e 549 adulti frequentanti il CTP (codice BICT701006), come riportato nella nota prot. n. 1700 del 25 febbraio 2014;

rilevato che:

la maggior parte del territorio biellese è costituita da territorio montano, e il territorio è assolutamente mal servito dal punto di vista dei trasporti pubblici sia su rotaia sia su gomma, il che limita la mobilità dei discenti, deprivati spesso economicamente e socialmente;

il CTP Biella svolge importanti funzioni: accoglie gli iscritti con colloqui individuali volti ad orientare e ad indirizzare le persone nei percorsi scolastici più adatti alle loro esigenze e situazioni; presta particolare attenzione all'integrazione socioculturale degli immigrati nel territorio biellese con un'attività scolastica e formativa mirata sui bisogni individuali, anche attraverso sessioni didattiche di formazione civica, per ottemperare alle richieste del decreto del Presidente della Repubblica n. 179 del 2011 concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato; favorisce le pari opportunità con l'erogazione di corsi in orario antimeridiano dedicati alle donne; riconosce i crediti culturali acquisiti con titoli culturali dallo straniero prima dell'iscrizione ai corsi di licenza di istruzione secondaria di I grado, magari in tempi precedenti all'ingresso in Italia; collabora con le scuole superiori biellesi con corsi di alfabetizzazione italiano L2 per l'integrazione linguistica e socioculturale dei ragazzi stranieri, contro il rischio del *drop-out*; interagisce con la casa circondariale di Biella proponendo ai detenuti i suoi corsi e favorendo, attraverso l'istruzione proposta dal CTP, una possibilità di riabilitazione socioculturale, oltre ad un'occasione di socializzazione, indispensabile in una prospettiva di futuro reinserimento nella vita civile. Si ricorda inoltre presso la medesima casa circondariale in commissione didattica a norma dell'art. 41, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 con la direzione del carcere e il liceo artistico "Sella" di Biella, che ha attiva presso l'istituto una propria sezione, secondo il decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012, articolo 4, comma 7; collabora con gli educatori della casa famiglia per l'istruzione, educazione, e formazione degli ospiti, spesso minori non accompagnati, con caratteristiche marcate di fragilità e, quindi, ad alto rischio di devianza; stipula convenzioni con enti territoriali, enti di formazione, associazioni per il reinserimento dei detenuti, associazioni per l'emergenza in nord Africa

e per i rifugiati e i richiedenti asilo (ANOLF, SPRAR), scuole e università, per ottimizzare l'offerta formativa richiesta a viva voce da un territorio che, poiché negli ultimi 15 anni ha visto scomparire l'industria laniera che lo caratterizzava, ora richiede fortemente risposte anche dal CTP provinciale; partecipa, infine, al "progetto Petrarca", piano regionale per la formazione civico-linguistica dei cittadini dei Paesi terzi, con attività formative a 2 livelli, dove i docenti del CTP si formano con docenti universitari ed esperti di EDA, per poi formare a loro volta gli operatori del volontariato territoriale che si occupano di apprendimento dell'italiano per stranieri nella provincia biellese, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;

se e quali atti di propria competenza intenda adottare per attivare il CPIA di Biella, il cui mancato avvio colpirebbe gli attuali utenti del CTP, riconoscendogli invece il ruolo di centro propulsore della cultura, della formazione scolastica e dell'integrazione multiculturale del territorio biellese.

(3-01074)

PANIZZA - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e dell'interno* - Premesso che:

il settore dell'autotrasporto, che impiega in tutta Europa direttamente circa 10 milioni di persone, costituendo il 4,5 per cento dell'occupazione totale e generando il 4,6 per cento del prodotto interno lordo europeo, si pone come un ambito vitale per l'economia del nostro Paese, radicato soprattutto nel Nordest;

il sistema del trasporto e della logistica riveste un'importanza strategica nelle scelte di politica economica ed ovunque, in Italia come in tutta Europa, è fattore di sviluppo;

il settore sta attraversando, a partire dal 2008, un periodo di durissima crisi, dovuto, oltre che allo sfavorevole andamento dell'economia globale, anche ad una tassazione particolarmente pesante; secondo una ricerca della Banca mondiale, infatti, la tassazione in Italia ha raggiunto nel 2013 una percentuale del 65,8 per cento, la più alta in Europa. Nello stesso tempo il cuneo fiscale e il contributivo sul lavoro si attesta sul 53 per cento, 10 punti più alto della media europea;

oltre all'eccessivo costo del lavoro, le imprese scontano anche normative troppo rigide, che scoraggiano le nuove assunzioni e penalizzano la crescita dimensionale;

la crisi si è acuita per la presenza di imprese europee che effettuano operazioni di trasporto merci sul territorio nazionale in regime di cabotaggio e per le molteplici forme di concorrenza sleale;

tra le violazioni più ricorrenti vi sono i superamenti dell'orario di lavoro, il mancato rispetto delle normative sul cabotaggio, l'utilizzo irregolare di manodopera somministrata dall'estero;

casi di peggioramento delle condizioni di lavoro ed altre simili violazioni sono oggetto di numerose denunce anche da parte di alcuni documenti sindacali e sono all'attenzione del Governo che, nel novembre 2013, ha sottoscritto un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria dell'autotrasporto per rafforzare le azioni di contrasto di tali pratiche e per prevedere un maggiore coinvolgimento di tutte le autorità per definire possibili ulteriori controlli di filiera;

la crisi nel mondo dell'autotrasporto ha assunto, quindi, contorni emergenziali preoccupanti. Le imprese italiane, sotto il peso del continuo aumento dei costi, stanno letteralmente collassando e al loro posto stanno subentrando, con il cabotaggio, imprese dei Paesi dell'est Europa sempre più agguerrite e con vantaggi competitivi sul costo del lavoro, delle assicurazioni e del carburante assolutamente non comparabili o replicabili dalle nostre imprese;

la concorrenza dei vettori dell'est europeo ha raggiunto livelli ormai insostenibili per le nostre imprese e le sta via via emarginando anche dai mercati esteri;

tale situazione ha costretto molti imprenditori a trasferire l'attività oltre confine per ridurre i costi e recuperare competitività;

il settore sta subendo una serie di vessazioni senza precedenti, con gravissime ripercussioni in termini economici per tutto il Paese, quali minore contribuzione previdenziale, minori tasse e soprattutto minore sicurezza. Ogni giorno le imprese dell'autotrasporto devono contrastare la concorrenza dei vettori esteri e molti di questi sono italiani che hanno delocalizzato le loro imprese in Paesi dell'est

Europa;

quanto sta accadendo è un vero e proprio stravolgimento della leale concorrenza, in un mercato europeo che deve essere necessariamente reso uguale e omogeneo in termini di normative fiscali e regole del lavoro, dove bisogna intervenire con decisione per bloccare questa situazione che sempre più sta determinando la chiusura di centinaia di imprese dell'autotrasporto sopravvissute in questi ultimi anni di falcidiante crisi economica;

a parere dell'interrogante occorrerebbe anzitutto bloccare immediatamente ogni forma di cabotaggio abusivo e vigilare sulla corretta applicazione del distacco internazionale estero, rendendo più efficaci i controlli e maggiormente dissuasive le sanzioni;

considerato che:

le imprese chiudono ad un ritmo impressionante e quindi occorre agire immediatamente per salvaguardare le aziende ancora attive, denunciando la concorrenza sleale di vettori stranieri che operano illegalmente sul filo di normative equivocate, utilizzando stabilmente sul nostro territorio lavoratori stranieri. Da semplice fenomeno in espansione, infatti, il cabotaggio si è trasformato in vera emergenza ed è maturata la consapevolezza che ci sia ormai bisogno di un intervento urgente che possa da subito sanare i guasti che pratiche come il distacco transnazionale e la delocalizzazione stanno generando nell'autotrasporto in Italia;

dal 2010 al 2011, secondo i dati della Commissione Affari sociali dell'Unione europea, con la regola del distacco sono arrivati in Italia 10.000 lavoratori dalla Romania, oltre 800 dalla Bulgaria e più di 14.000 da Lituania, Lettonia, Polonia e Slovenia. Peraltro, con questa forma di distacco non vengono versati contributi previdenziali nelle casse italiane ma nei Paesi di provenienza. Si tratta quindi di un ulteriore danno allo Stato italiano che porta ad un aumento della disoccupazione e ad un conseguente utilizzo del sostegno al reddito a favore degli autisti italiani che hanno lasciato il posto di lavoro agli autisti interinali stranieri. Da non sottovalutare poi che la normativa europea imporrebbe parità salariale con i lavoratori dei Paesi ospitanti. Ma la mancata e consueta chiarezza interpretativa fa sì che agli autisti stranieri che guidano nel nostro territorio vengano applicati solo i minimi tabellari e non quindi le altre parti salariali previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro;

tutto ciò comporta che imprese straniere organizzano il trasporto merci interni in Italia, attuando un *dumping* senza precedenti. Il costo di un lavoratore straniero è di circa 2.000 euro mensili, contro i 4000 di un lavoratore italiano. Si consideri inoltre che in quei Paesi non esiste tredicesima, quattordicesima e trattamento di fine rapporto. Non si tratta di "cacciare lo straniero", ma di tutelare il trasportatore italiano contro una concorrenza sleale estera che non rispetta le normative europee in materia;

tenuto conto inoltre che sono corrette le aperture dell'Unione europea indirizzate alla liberalizzazione del settore dei trasporti, a patto che evitino la creazione di fenomeni di *dumping* sociale basato sulle eterogenee condizioni che esistono all'interno dell'Unione e sui livelli differenti di costi e diritti;

considerato che:

recentemente, all'assemblea di un'organizzazione del settore, il Ministro Lupi ha informato che entro 6 mesi l'Unione europea dovrà prendere posizione e che l'Italia, assieme alla Francia e alla Germania, ha firmato un documento dai contenuti chiari e precisi contro il cabotaggio abusivo;

nel prossimo decreto-legge "sblocca Italia", che sarà presentato probabilmente entro la fine del mese di luglio 2014, verrà inserita, tra l'altro, una disposizione contro il cabotaggio abusivo;

preso atto infine che:

il regime dei costi minimi, introdotto per proteggere gli autotrasportatori e favorirne la competitività, nell'applicazione pratica ha dimostrato tutta la sua inadeguatezza, ha aumentato la burocrazia ed ha alimentato la crescita del contenzioso giudiziario interno al settore. In qualche caso, l'applicazione dei costi minimi ha spinto i committenti ad utilizzare vettori esteri nei trasporti interni, provocando così la perdita di fatturato e di quote di mercato;

è giusto domandarsi fino a che punto sia opportuno che lo Stato, che deve stabilire le regole e controllarne l'applicazione, interferisca anche nella libera contrattazione economica tra le imprese;

la regolamentazione dei costi minimi è opportuno sia quindi riconsiderata, per evitare di mettere uno contro l'altro comparti, altrettanto indispensabili, dello stesso settore, che, al contrario, devono collaborare ed integrarsi per rendere il sistema più forte e competitivo, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano urgente porre in essere tutte le azioni possibili al fine di contrastare le condotte di squilibrio contrattuale;

quali iniziative di competenza intendano mettere in campo, anche in sede europea, per mettere a pari condizioni di lavoro i vettori nazionali con quelli esteri, per evitare che la competizione nel mercato dell'autotrasporto non si scarichi sulle condizioni di lavoro e sulle retribuzioni dei lavoratori, specialmente dopo l'eventuale liberalizzazione del settore;

quali iniziative di competenza intendano promuovere sul terreno normativo ed amministrativo per fronteggiare le forme di concorrenza sleale da parte degli autotrasportatori stranieri che effettuano operazioni di trasporto merci sul territorio nazionale in regime di cabotaggio senza rispettarne i vincoli;

come intendano definire possibili ulteriori adeguati controlli di filiera attraverso l'annunciata azione congiunta di tutte le autorità coinvolte nelle azioni di contrasto all'elusione delle normative italiane, impegnando personale di controllo opportunamente formato dal punto di vista linguistico;

se non ritengano opportuno rivedere il regime dei costi minimi per tutelare realmente il settore dell'autotrasporto in tutte le sue componenti ed evitare pericolosi e costosi contenziosi giudiziari.

(3-01075)

[CATALEO](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

il decreto interministeriale n. 63655 del 5 gennaio 2012 ha riconosciuto il prolungamento degli interventi di tutela del reddito (indennità di mobilità) in favore di 677 lavoratori non rientranti nei contingenti di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010;

con il decreto interministeriale n. 68255 del 2 ottobre 2012 è stato riconosciuto il prolungamento degli interventi di tutela al reddito per i lavoratori non rientranti in tali contingenti;

l'art. 12, comma 5, lettera a) , del decreto-legge n. 78 del 2010 si riferisce esplicitamente "ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223";

considerato che:

i citati decreti interministeriali si riferiscono a lavoratori cessati entro il 30 aprile 2010 nonostante la precisa indicazione normativa contenuta nel decreto-legge n. 78 del 2010 circa i lavoratori collocati in mobilità "sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010";

il recente decreto interministeriale n. 76353 del 16 ottobre 2013, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2013, non menziona il requisito previsto dall'art. 12, comma 5, lettera a), del decreto-legge;

la mancata menzione del requisito nei decreti interministeriali ha causato enormi disagi ai lavoratori compresi negli accordi sindacali di cui al decreto-legge n. 78 del 2010 che quindi non hanno ricevuto gli interventi di tutela al reddito,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti;

se intenda attivarsi nell'ambito delle proprie attribuzioni, affinché il prossimo decreto interministeriale in materia includa nel testo la menzione degli accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e garantisca la copertura ai lavoratori esclusi a causa della mancata citazione del requisito di cui all'art. 12, comma 5, lettera a), del decreto-legge n. 78 del 2010.

(3-01076)

[MARTON](#), [CAPPELLETTI](#), [BERTOROTTA](#), [MANGILI](#), [AIROLA](#), [ENDRIZZI](#), [SANTANGELO](#), [MONTEVECCHI](#), [CASTALDI](#), [LEZZI](#), [MORRA](#), [MORONESE](#), [CATALEO](#), [BOTTICI](#), [DONNO](#) -

Al Ministro della difesa - Premesso che:

il sito di informazione "349.it", in data 8 marzo 2014, ha reso noto che nella pagina web "forzearmate.org" risultava pubblicata una lettera aperta, a firma di Antonio De Muro, dal titolo "Il Sottosegretario di Stato per la difesa, on. Gioacchino Alfano, si è distratto?" che, tra l'altro, riporta il testo della risposta, fornita presso la 4ª Commissione permanente (Difesa) del Senato, all'atto di sindacato ispettivo 3-00680, a firma Marton e Airola, relativamente alla corresponsione, posticipata arbitrariamente di un mese, del trattamento accessorio per gli equipaggi fissi di volo della Marina militare;

nella risposta fornita dal Governo si legge: "la corresponsione delle indennità di equipaggi fissi di volo e dell'indennità supplementare di pronto intervento aereo è subordinata alla sussistenza di alcuni specifici requisiti oggettivi e soggettivi. (...) i requisiti oggettivi consistono nell'assegnazione ad un reparto di volo e nello svolgimento dell'attività minima di volo, mentre i requisiti soggettivi sono l'idoneità sanitaria al volo e l'abilitazione all'ammarraggio forzato. La mancanza di uno di tali requisiti o la variazione d'impiego del militare, può determinare (...) il diritto ad una differente tipologia di indennità";

la lettera aperta fa risaltare che: «La risposta per i non addetti suscita perplessità, se non altro per la differente applicazione - a parità di leggi e variabili - della Marina rispetto all'Esercito e all'Aeronautica, per gli addetti inoltre non è sfuggito in relazione ai requisiti oggettivi che l'art 11 del Regio Decreto Legge 20 luglio 1934, n. 1302 convertito, con modificazioni, nella Legge 4 aprile 1935, n. 808, prevedeva originariamente (...) l'obbligo continuativo di volo (...) e il mantenimento in attività di volo ma a seguito della modificazione introdotta dall'art. 7 della Legge 17 dicembre 1953, n. 953 e dalla relativa tabella non sono più previsti (...) Invero, appare evidente che l'evoluzione legislativa del citato art. 11 (discorso speculare con il precedente art. 10 e successive modificazioni per gli ufficiali), ha abrogato, sin dal 1953, l'indennità di volo "generica" ed ha introdotto per la prima volta due nuove dizioni: "facente parte degli equipaggi fissi di volo" e "non facente parte degli equipaggi fissi di volo", ma vi è molto di più del lessico, infatti ha abrogato espressamente per i sottufficiali e i graduati specializzati - facente, o non facente, parte degli equipaggi fissi di volo - l'obbligo continuativo di volo e il minimo dei voli, erroneamente a quello sostenuto dalla s.v. nella risposta. Pur non entrando nel merito delle innovazioni del contenuto del rapporto di impiego relativamente alla misura e all'estensione dei destinatari dell'indennità di volo, non si può sottacere che il legislatore ha regolamentato le situazioni sostanziali, si pensi ad esempio agli "specialisti di aeromobili monoposto" ove i piloti possono effettuare regolarmente i voli mentre gli specialisti sono impossibilitati. Forse si è fatto confusione tra l'indennità di aeronavigazione e l'indennità di volo (a prescindere e.f.v. oppure n.e.f.v.)?»;

considerato che l'art 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)", dispone che "Entro il 1° gennaio 2016, le Forze armate dovranno avvalersi delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della lettera aperta riportata in premessa e se non ritenga di dover uniformare la modalità di corresponsione del trattamento economico accessorio per gli equipaggi di volo della Marina a quella dell'Esercito e dell'Aeronautica, anche in virtù della disposizione richiamata nella legge di stabilità per il 2014.

(3-01077)

DLBIAGIO - *Ai Ministri degli affari esteri e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:

in data 30 giugno 2014 il Ministero degli affari esteri, con una comunicazione digitale, ha informato le sigle sindacali del fatto che, a seguito dell'acquisizione del parere favorevole da parte degli organi di controllo, l'amministrazione avrebbe dato corso, ai sensi dell'art. 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, agli aumenti retributivi in favore del personale a contratto secondo la legge

locale in alcune delle sedi estere;

l'incremento retributivo era atteso in alcune sedi da circa 12 anni e si configura come il punto di approdo di un percorso di confronto sindacale e parlamentare molto articolato;

l'amministrazione ha precisato che i Paesi di collocazione dei lavoratori, destinatari degli incrementi citati, sono da identificare in quelli dove si sono riscontrati significativi scostamenti dai parametri di riferimento previsti dall'art. 157 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

l'amministrazione ha ulteriormente evidenziato che nel predisporre le proposte di aumento si è tenuto conto delle correnti disponibilità di bilancio e della sostenibilità della spesa in un'ottica di medio periodo;

stando a quanto riferito dal Ministero degli affari esteri, l'intervento riguarderà circa 350 impiegati, pari al 13 per cento del contingente totale, aventi contratto disciplinato dalla legge locale, con decorrenza dal 1° luglio 2014;

purtroppo dalla platea di fruitori degli aumenti retributivi *ex lege* sono stati esclusi gli impiegati aventi contratto disciplinato da legge italiana, anche nei casi in cui gli stessi hanno retribuzioni allineate a quelle del personale avente contratto a legge locale, per ragioni che non sono state chiarite dall'amministrazione;

a parere dell'interrogante, tale anomalia nell'attribuzione di un diritto così rilevante va ricercata nel fatto che i lavoratori aventi contratto disciplinato dalla legge italiana sono destinatari di "trattamento economico accessorio" (FUA) secondo l'accordo successivo relativo al personale a contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana, di cui all'articolo 1, comma 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Ministeri 1998-2001, sottoscritto il 12 aprile 2001, e quindi, secondo l'amministrazione, non configurabili come destinatari di un riconoscimento, sebbene questo sia previsto dalla normativa in materia;

appare significativo sottolineare che il FUA non si configura come un riconoscimento sostitutivo dell'adeguamento salariale ma come uno strumento complementare: basti tener conto che il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri è anch'esso destinatario di trattamento accessorio, ma per questa fattispecie di lavoratori non è stato, giustamente, mai messo in discussione il riadeguamento salariale;

per quanto attiene alla configurazione del FUA, appare opportuno sottolineare che nei decreti ministeriali 5015/019 del 5 febbraio 2014 e n. 5017/0220 sono stati definiti gli importi da erogare sul capitolo 1283 del Bilancio del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 2013 a vantaggio del personale a contratto regolato dalla legge italiana e sono stati identificati a titolo di "compenso differenziato" e di progressione economica orizzontale, ai sensi degli artt. 9 e 12 e delle tabelle A, B e C dell'accordo successivo del 12 aprile 2001;

urge evidenziare che il trattamento accessorio di cui all'accordo successivo relativo al personale a contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana, non costituisce un automatismo, ma viene sottoposto annualmente a valutazione del datore di lavoro/dirigente *ex decreto legislativo n. 150 del 2009* il quale, ove ne ricorrano i presupposti, può anche negare l'erogazione del trattamento accessorio di cui sopra,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle ragioni che hanno condotto alla legittimazione di una palese discriminazione tra lavoratori "a contratto" operanti presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri;

se intendano rivedere la suddetta discriminazione, contemplando tra i destinatari dei suddetti adeguamenti salariali anche i lavoratori aventi contratto disciplinato dalla legge italiana.

(3-01078)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[PADUA](#), [GRANAIOLA](#), [ORRU'](#), [GIACOBBE](#), [CANTINI](#), [SOLLO](#), [TORRISI](#), [COMPAGNONE](#), [MASTRANGELI](#), [Giovanni MAURO](#), [SCAVONE](#), [BERTOROTTA](#), [CATALFO](#), [GIARRUSSO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

la strada statale 194 "Ragusana", strada statale 194, è parte del collegamento tra i due capoluoghi siciliani di Ragusa e Catania fino all'intersezione, nelle vicinanze di Vizzini (Catania), con la strada statale 514 "di Chiaramonte", con la quale si collega senza soluzione di continuità;

la strada statale 194, nel tratto facente parte dell'itinerario principale che collega Catania e Ragusa, cioè dallo svincolo di Lentini-Carlentini dell'autostrada E45 Catania-Siracusa, già nuova strada Anas 339, fino all'intersezione con la strada statale 514 è gravata da un intenso traffico ed è in progetto da parte dell'Anas il raddoppio del tratto, con adeguamento a strada extraurbana principale a 2 corsie per senso di marcia larghe 3,75 metri ciascuna con spartitraffico centrale e banchine laterali su carreggiate separate;

l'intervento relativo all'adeguamento delle due statali è inserito nella delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) n. 121/2001 relativa al primo programma delle infrastrutture strategiche, emanata in attuazione della legge n. 443 del 2001 "legge obiettivo" e risulta confermato dal documento "infrastrutture prioritarie" redatto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

il 3 marzo 2004, con delibera del consiglio di amministrazione, l'Anas ha approvato il progetto preliminare e lo studio di impatto ambientale e il 20 dicembre 2006 l'inserimento dell'intervento nel documento programmatico aziendale denominato "*master plan*";

in data 21 settembre 2005 la commissione speciale valutazione impatto ambientale (Via) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha espresso parere favorevole con prescrizioni e raccomandazioni sul progetto preliminare e il Cipe, con delibera n. 79 del 29 marzo 2006, ha approvato con prescrizioni e raccomandazioni il progetto preliminare presentato dall'Anas;

l'accordo di programma quadro tra la Regione Siciliana, Ministero e Anas, è stato siglato in data 28 dicembre 2006. È stata prevista la possibilità di una valutazione congiunta della fattibilità della realizzazione dell'infrastruttura mediante cofinanziamento da parte di soggetti privati con conseguente tariffazione dell'intervento;

il 2 febbraio 2007, la Regione si è espressa favorevolmente nei confronti dell'iniziativa dell'Anas, "ritenendo più utile destinare gli attuali finanziamenti disponibili all'iniziativa globale in *project financing* anziché alla esecuzione di un primo stralcio funzionale" e nel mese di luglio del medesimo anno l'Anas ha pubblicato l'avviso indicativo per la selezione del promotore per la progettazione, realizzazione e gestione, con il sistema del *project financing*, del collegamento stradale Ragusa-Catania;

tra le proposte pervenute alla data di scadenza del termine, previsto per il 16 novembre 2007, il consiglio di amministrazione dell'Anas, in data 23 aprile 2008, ha dichiarato il pubblico interesse di quella presentata dall'Ati Silec - Egis Projects - Maltauro Consorzio Stabile - Tecnis - Mec;

in data 31 ottobre 2008 la struttura tecnica di missione ha richiesto integrazioni al progetto presentato dal promotore il 17 luglio 2008 per l'istruttoria per la sottomissione del progetto preliminare all'approvazione del Cipe;

il 20 febbraio 2009 si è provveduto alla pubblicazione del progetto, che è stato trasmesso al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni e le attività culturali e alla Regione Siciliana per il rilascio delle integrazioni ai pareri, già rilasciati, necessari per la successiva approvazione del progetto preliminare e della proposta presentata dal promotore da parte del Cipe;

tra il 25 giugno e il 6 agosto 2009 hanno espresso parere favorevole, in ordine cronologico, la commissione speciale Via-Vas del Ministero dell'ambiente, in merito alla richiesta di compatibilità ambientale, il Ministero per i beni culturali, che lo ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture, e la Regione ha comunicato allo stesso Ministero delle infrastrutture l'intesa sulla localizzazione dell'opera; il progetto preliminare e la proposta del promotore sono stati approvati dal Cipe in data 22 gennaio 2010 e il 31 marzo è stato pubblicato il bando di gara ai sensi dell'art. 155, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006; la deliberazione del Cipe del 22 gennaio 2010 sull'approvazione preliminare del progetto è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 182, del 6 agosto 2010;

il 22 luglio 2010 il Cipe ha approvato uno schema di convenzione e il 3 agosto 2011 ha integrato le prescrizioni apposte dalla delibera n. 71 del 2010, quella di approvazione dello schema di convenzione, "al fine di escludere potenziali effetti negativi per la finanza pubblica";

il 22 gennaio 2012 il progetto preliminare proposto dal promotore è stato approvato dal Cipe e successivamente si è proceduto all'assegnazione definitiva del progetto;

con decreto del Ministero delle infrastrutture n. 341 del 2012 è stata istituita la "struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali", nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale del Ministero. Come previsto dall'art. 2 la struttura svolge funzioni, fino al 30 settembre 2012 in capo all'Ispettorato vigilanza sulle concessioni autostradali (Ivca) dell'Anas, di selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione nonché di vigilanza e controllo sui medesimi, inclusa la vigilanza sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e il controllo della gestione delle autostrade il cui esercizio è dato in concessione;

considerato che:

a partire dal 17 novembre 2003, data della prima manifestazione pubblica a sostegno della costruzione dell'infrastruttura svoltasi sotto la forma di una marcia lenta, è iniziata una mobilitazione congiunta delle forze economiche e sociali territoriali su impulso della FNAARC (Federazione nazionale associazioni agenti e rappresentanti di commercio) e di quelle istituzionali con la sintesi nel "Comitato per la realizzazione del raddoppio della Ragusa-Catania", costituito nel gennaio 2004; il 14 aprile 2011 si è svolta la seconda marcia lenta di protesta per la Ragusa-Catania;

tra i mesi di gennaio e dicembre 2013, previa verifica delle dichiarazioni e dei documenti del concessionario in ordine ai requisiti richiesti ai fini della gara, vi è stato un lungo *iter* piuttosto accidentato relativo alla stipula dell'atto di convenzione, pur con la conferma dei finanziamenti statali e regionali, culminato in un incontro a Roma tra il Ministero delle infrastrutture e i membri del Comitato in data 19 dicembre 2013;

nonostante un *iter* della questione piuttosto travagliato e le lungaggini per arrivare alla firma della convenzione si è riusciti a mettere in sicurezza il finanziamento pubblico con il parere favorevole della Regione e la decisione Cipe del 17 dicembre 2013 sulla proroga del finanziamento pubblico fino al 30 giugno 2014;

anche nel corso dell'anno 2014 ci sono stati numerosi solleciti alle parti interessate nel progetto per la firma della convenzione e nell'edizione del 1° febbraio 2014 il quotidiano "La Sicilia" riportava alcune dichiarazioni del ministro Lupi che facevano esplicito riferimento al via libera definitivo del Cipe e ad una prossima chiusura definitiva della faccenda;

dopo diversi solleciti il Comitato sostiene di aver ricevuto una lettera dall'architetto Mauro Coletta, dirigente generale della struttura di vigilanza sulle concessioni autostradali, relativa all'aggiudicazione definitiva dell'affidamento a favore delle imprese concessionarie, pur mancando nella missiva la citazione dell'impresa Maltauro;

secondo quanto si apprende da fonti locali di stampa del marzo 2014 l'architetto Coletta avrebbe rassicurato il commissario straordinario della Provincia regionale di Ragusa e i membri del Comitato sull'improbabilità di perdita dei finanziamenti europei al progetto in conseguenza della prossimità della chiusura dell'*iter* procedurale relativo alla firma della convenzione provvisoria con le aziende individuate quali concessionarie;

sempre secondo quanto si apprende da fonti locali di stampa del maggio 2014, con riferimento ad una conferenza stampa svolta in data 3 maggio 2014 presso il Comune di Ragusa, si sarebbe data comunicazione dell'aggiudicazione da parte del Ministero delle infrastrutture dell'affidamento in concessione per la realizzazione del raddoppio delle strade statali 194 e 154, con le imprese affidatarie del progetto esecutivo. Inoltre si legge che il progetto relativo alla Ragusa-Catania avrebbe un costo di circa 899 milioni di euro, dei quali circa 367 provenienti dal settore pubblico così suddivisi: poco più di 49 milioni di euro dall'Anas, 100 milioni di euro dalla legge obiettivo, quasi 218 milioni di euro da fondi del Fondo per le aree sottoutilizzate riaccreditati dal Cipe alla Regione Siciliana con scadenza 30 giugno 2014. Il restante delle risorse sarebbe reso fruibile dalle imprese private selezionate, che

avrebbero 35 anni di concessione con la possibilità di imposizione di pedaggi. I tempi con cui realizzare il raddoppio stradale dovrebbero coincidere con un arco temporale che va dal 2014, anno di inizio dei lavori, al 2019, con la previsione di una divisione del lavoro in 6 lotti funzionali e l'impiego di circa 800 operai;

le cifre di cui sopra appaiono confermate da dati disponibili sul sito *web* dell'Anas in cui si fa altresì riferimento ad un intervento che riguarda un tratto stradale interessato di 68 chilometri, con gallerie per un totale di 3.450 metri, di cui 2.750 di gallerie naturali e 700 metri di gallerie artificiali, e ponti e viadotti per un totale di 4.100 metri, di cui 16 viadotti di massimo 60 metri e altri 3 di 40 metri, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle più recenti evoluzioni inerenti alla firma della convenzione, soprattutto alla luce della considerazione che un rinvio della stipula oltre la data del 30 giugno 2014 potrebbe causare la perdita dei finanziamenti pubblici prorogati dalla decisione del Cipe del 17 dicembre 2013;

quali siano i tempi previsti per l'emanazione degli atti idonei a dare esecutività al progetto definitivo, con particolare riferimento ai pareri degli enti interessati;

quale sia l'arco temporale previsto per l'avvio definitivo del progetto esecutivo.

(3-01072)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[DE POLI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il bacino termale dei colli Euganei è uno dei più grandi d'Italia da tempo immemorabile, e racchiude, tra gli altri, centri rinomati come Abano Terme, Montegrotto Terme, Battaglia Terme e Galzignano Terme (tutti e 4 in provincia di Padova), con circa 200 aziende nelle quali sono impiegate almeno 5.000 persone. Il contratto collettivo di settore di questi lavoratori prevede il tempo indeterminato, ma con la facoltà di sospensione, non remunerata, dell'attività lavorativa per 4 mesi l'anno;

la pesante crisi economica e l'agguerrita concorrenza slovena ed austriaca hanno favorito una serie di pesanti contromisure adottate dagli albergatori: il passaggio dal contratto a tempo indeterminato a contratto stagionale e dal minimo sindacale di 8 mesi lavorativi a 6 con il conseguente peggioramento delle condizioni salariali dei lavoratori;

l'indennità di sospensione o ASPI (assicurazione sociale per l'impiego per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali), introdotta ai sensi dell'art. 3, comma 17, della legge n. 92 del 2012, è finanziata nel periodo 2013/2015 da un fondo annuale di 20 milioni di euro gestito dall'Inps;

l'Inps, con un comunicato dei giorni scorsi ha informato di non poter pagare le quote spettanti di tali indennità di sospensione per il superamento del finanziamento previsto per l'anno di competenza 2013, lasciando quindi inevase tutte le domande inoltrate dal 1° novembre al 31 dicembre 2013,

si chiede di sapere quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano attuare nell'ambito delle rispettive attribuzioni, per reperire ulteriori fondi da stanziare per ovviare a tale palese disparità di trattamento tra i lavoratori che hanno inoltrato istanza di indennità entro il 31 ottobre 2013 e coloro che hanno presentato analoga istanza successivamente.

(4-02402)

[LUCIDI](#), [SIMEONI](#), [MONTEVECCHI](#), [GIROTTI](#), [BERTOROTTA](#), [PAGLINI](#) - *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che nella città di Spoleto è insediata la scuola di Polizia presso un immobile che appartiene ad una società di gestione risparmio, la Idea Fimit sgr, nata il 3 ottobre 2011, di cui presidente e consigliere è stato il dottor Antonio Mastrapasqua, dimessosi in data 31 dicembre 2013 per le note vicende che lo hanno visto coinvolto. Precedentemente la proprietà era attribuita all'Inpdap (Istituto nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica);

considerato che:

il passaggio dall'INPDAP alla Idea Fimit sgr si è verificato nel corso dell'anno 2003, a seguito di una serie di dismissioni del patrimonio pubblico in favore di società di fondi immobiliari chiusi ad apporto

pubblico;

il 29 dicembre 2003 furono trasferiti dall'Inpdap alla Fimit sgr circa 41 immobili per un valore complessivo di 268.474.000 euro così pagati: 267.972 azioni dal valore di 1000 euro ciascuna offerti ad Indpap, e 502 azioni, sempre dal valore di 1000 euro ciascuna, per un immobile sito a Mantova; la trascrizione dell'atto notarile relativo l'immobile sito a Spoleto è avvenuta in data 23 gennaio 2004 con n. generale 369 e particolare 289;

considerato inoltre che:

i maggiori azionisti della Idea Fimit sgr sono Dea Capital, con il 64,28 per cento (società del gruppo De Agostini SpA), Inps con il 29,6 per cento (ex Inpdap ed Enpals), Enasarco con il 5,9 per cento, e lo 0,08 per cento ad altri azionisti;

la società Idea Fimit sgr è oggi uno dei *top player* europei con un patrimonio prossimo ai 10 miliardi di euro e 33 fondi in gestione (dei quali 5 quotati). Annovera un'ampia e diversificata platea di investitori: circa 80 investitori istituzionali e oltre 70.000 investitori *retail*;

l'edificio dove ha sede la Scuola di polizia di Spoleto appartiene ad un fondo immobiliare denominato "Fondo Beta" che ha altri 41 immobili ubicati in varie località italiane;

il fondo Beta ha una scadenza che è stata prorogata al 18 febbraio 2015 per il completamento dello smobilizzo degli investimenti in portafoglio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della motivazione che ha determinato la dismissione di una proprietà pubblica in favore di una società privata;

se ritenga che sia stata conveniente la scelta di prevedere una cessione per la cifra di 4 milioni di euro, con commissione di gestione dell'1,9 per cento, di un immobile di proprietà statale per poi diventare affittuario nello stesso immobile;

quali siano i motivi per cui il passaggio della proprietà sarebbe avvenuto mediante cessione azionaria anziché tramite cessione pecuniaria;

se sia a conoscenza delle modalità con cui sarà gestito l'immobile alla scadenza del "fondo Beta" di cui in premessa e se siano previste penali di rescissione contrattuale.

(4-02403)

BILARDI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

risulta all'interrogante che l'ufficio scolastico regionale per la Calabria non riesca a ben operare le dovute distinzioni tra ruoli, funzionalità e carriere nell'impiego delle risorse umane assegnate;

la Direzione regionale di riferimento è articolata in 5 uffici interni nella sede centrale, collocata a Catanzaro Lido, e in 5 articolazioni territoriali dislocate in ciascuna delle province calabresi;

nell'organico della Direzione risulta essere presente un unico dirigente, vincitore di concorso, oltre a 2 nuovi funzionari che, da poco vincitori di concorso e frequentanti un corso di formazione, sono in attesa di assegnazione della sede. Fin qui *nulla quaestio*; ma, a ben vedere, risulta essere vicario facente funzioni non l'unico dirigente in servizio presente in organico, ma una risorsa, inquadrata come funzionario di VIII livello, alla quale vengono assegnate mansioni superiori;

l'unico dirigente di ruolo coordina l'articolazione territoriale per la provincia di Reggio Calabria, mentre nelle altre province, compresa quella di Cosenza, più estesa ed articolata rispetto alle altre, sono all'uopo incaricati funzionari di diverso livello;

considerato che:

l'allocazione del personale è condizionata da scelte politico-amministrative dotate di una certa discrezionalità; in questo caso, però, le stesse appaiono estremamente inopportune, a parere dell'interrogante, in quanto hanno causato un inefficiente utilizzo delle risorse umane ed un danno all'erario. Infatti, alla risorsa facente funzione, ed attuale vicario, inquadrata con VIII livello, viene riconosciuta una cospicua indennità per l'attribuzione di una funzione superiore; indennità che invece potrebbe essere risparmiata se nell'ufficio catanzarese fosse di fatto presente il dirigente che per questo ruolo è retribuito;

nel periodo di crisi attuale si lanciano appelli per praticare responsabilmente tagli alla spesa pubblica;

pertanto risulta indubbiamente anacronistico, nonché contrario ai principi di buon andamento ed economicità a cui deve ispirarsi l'azione della pubblica amministrazione, la corresponsione dello stipendio da dirigente ad un funzionario utilizzato con mansioni superiori, in quanto l'unico dirigente in organico viene utilizzato in un ufficio in cui le mansioni potrebbero essere svolte solo da funzionari, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno attivare azioni ispettive, al fine di appurare se quanto sopra descritto corrisponda al vero e adottare, quindi, i provvedimenti necessari ad un'ottimale riallocazione delle risorse a disposizione del Ministero.

(4-02404)

DE POLI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il piano di riorganizzazione della pubblica amministrazione, al vaglio del Governo, sembra prevedere lo smantellamento di 30 questure e 30 prefetture nonché la reintroduzione del blocco del *turnover* al 20 per cento delle cessazioni;

tale piano dovrebbe concentrare eventuali risparmi di spesa in ambito amministrativo, anche attraverso misure che prevedano l'utilizzo di caserme dismesse o immobili confiscati alla mafia, senza incidere sui presidi operativi;

il sindacato autonomo di Polizia di Padova ha denunciato, nei giorni scorsi una grave carenza di divise estive, tale da costringere i poliziotti che controllano il territorio o a svolgere il servizio in abiti civili o a dover acquistare in proprio abiti per la divisa;

ogni notizia relativa a tagli che incidono sul decoro o sull'operatività stessa delle forze dell'ordine desta timori e allarmi nella popolazione, che non comprende come, in nome della revisione della spesa pubblica, possa essere intaccata la sicurezza dei cittadini;

lo stanziamento di 700 milioni di euro disposto dalla legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) potrà esplicare i suoi effetti soltanto se accompagnato da una effettiva "razionalizzazione" dell'impiego di tali risorse,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno avviare accurati controlli sulla gestione delle risorse disponibili e, al tempo stesso, vagliare ulteriori misure di contenimento della spesa amministrativa a vantaggio del mantenimento degli attuali livelli operativi.

(4-02405)

ANITORI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

in un comunicato stampa il comando Carabinieri per la tutela della salute NAS di Firenze sosteneva, tra l'altro, che lo stesso comando, su ordine della Procura della Repubblica di Siena, ha eseguito perquisizioni tese a comprovare una truffa ai danni dello Stato nel campo farmaceutico a Varese, presso la sede della Novartis Farma SpA., e a Siena presso la sede della Novartis Vaccines and Diagnostics Srl;

l'indagine ha fatto luce su un accrescimento artefatto dei costi di produzione di due vaccini acquistati in grandi quantità dal Ministero della salute: il vaccino "Focetria", utilizzato per contrastare la "pandemia" AH1N1 del 2009, ed il vaccino "Fluad", utilizzato contro le influenze stagionali, entrambi contenenti l'adiuvante MF59, componente essenziale dei vaccini. Per effetto del meccanismo triangolare della sovrapproduzione infragruppo delle spese per l'acquisto del principio attivo MF59, si contesta alla società di aver "gonfiato" il costo dell'adiuvante del 500 per cento (3.964 euro al litro invece di 660 euro al litro), ottenendo così un maggior indennizzo ai danni del Ministero, che ha corrisposto oltre 2.700.000 euro in più, relativamente al solo vaccino per l'AH1N1, a fronte di un esborso complessivo di quasi 20 milioni di euro a titolo transattivo. Peraltro, il danno per l'erario potrebbe essere di oltre 16 milioni di euro;

da una verifica fiscale eseguita dall'Agenzia delle entrate, nei confronti della società farmaceutica Novartis Vaccines and Diagnostic Srl emergono evidenti profili d'illiceità fiscale afferenti ad un fenomeno di *transfer pricing* infragruppo, finalizzato all'accrescimento artefatto dei costi di produzione di vaccini adiuvati con MF59. Sui fatti emersi il NAS di Firenze ha dato avvio ad un'indagine più approfondita, acquisendo documenti presso il Ministero dalla cui analisi sono emersi importanti e significativi elementi di prova, con inequivocabili condotte decettive in danno del

Ministero della salute idonee ad incidere sul prezzo del vaccino pandemico "Focetria" così come probabilmente alla determinazione A.I.F.A del prezzo del medicinale Fluad;
è possibile che almeno parte del sovrapprezzo denunciato dagli inquirenti sia frutto di un accordo tra Governo e Novartis concluso successivamente al mancato acquisto di milioni di dosi di vaccino già ordinate. All'epoca, il Ministro *pro tempore* Ferruccio Fazio e l'azienda aprirono un tavolo per stabilire una sorta di indennizzo, di cui non si è saputo più nulla,
si chiede di sapere se non esistano eventuali responsabilità dirette da parte del Ministero della salute nella vicenda e quali iniziative siano state avviate al fine di individuare se non vi siano responsabilità anche individuali e dirette da parte del Ministero e quali misure siano state adottate al fine di prevenire in futuro azioni simili a danno dei contribuenti.

(4-02406)

[ARRIGONI](#) - *Ai Ministri dell'interno e della difesa* - Premesso che:

a dispetto dell'intensa attività di perlustrazione del mare e di soccorso prestata dalle navi della Marina militare coinvolte nell'operazione "Mare nostrum", e di quella accessoria e complementare assicurata dalle unità navali delle forze di polizia, continuano a moltiplicarsi i casi di incidenti che comportano la morte di migranti clandestini diretti verso il nostro Paese;

in particolare, su uno dei barconi raggiunti dalle navi della Marina militare la sera del 29 giugno 2014 sono stati rinvenuti 30 cadaveri di persone morte per asfissia o annegamento durante la traversata, mentre il 14 giugno almeno 10 persone erano morte in seguito al rovesciamento del gommone sul quale viaggiavano,

si chiede di sapere:

se il Governo possieda stime sul numero dei migranti morti e dispersi nel tentativo di raggiungere il nostro Paese dalla data di inizio della missione "Mare nostrum";

quale sia il numero dei cadaveri comunque recuperati dalla Marina e dalle componenti navali delle forze dell'ordine;

se il Governo non ritenga che la presenza del nostro dispositivo navale di soccorso nel Mediterraneo non costituisca un incentivo ulteriore per i disperati intenzionati a tentare la sorte, in assenza di una credibile politica di rimpatri.

(4-02407)

[MATTESINI](#), [GIACOBBE](#), [PAGLIARI](#), [PUGLISI](#), [PEZZOPANE](#), [SOLLO](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che il decreto n. 353 del 22 maggio 2014 del Ministro in indirizzo definisce la costituzione di graduatorie di circolo e d'istituto, i titoli ed i requisiti di accesso e le fasce delle graduatorie;

considerato che:

i PAS (percorsi abilitanti speciali) sono percorsi di formazione per conseguire l'abilitazione all'insegnamento, rivolti ai docenti della scuola con contratto a tempo determinato che hanno prestato servizio per almeno 3 anni nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie;

il TFA (tirocinio formativo attivo) è un corso di preparazione all'insegnamento di durata annuale, istituito dalle università, che attribuisce, all'esito di un esame finale, il titolo di abilitazione all'insegnamento;

il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI) è l'organo nazionale della scuola istituito allo scopo di rappresentarne le varie componenti. Si tratta di un organo consultivo che esprime pareri obbligatori ma non vincolanti di natura tecnica;

tenuto conto che:

il decreto ministeriale citato assegna al titolo PAS un punteggio nettamente inferiore rispetto a quello previsto per il TFA, penalizzando in tal modo tutti i docenti che optano per il primo percorso di abilitazione sia per l'inserimento in graduatoria sia per i futuri concorsi a cattedre;

le due abilitazioni possono essere considerate equipollenti poiché istituite dallo stesso decreto, nonostante esso sia stato soggetto di successive modifiche;

il decreto ministeriale sancisce una sperequazione di punteggio tra i PAS ed i TFA;

il PAS non prevede esami di ammissione bensì l'accesso libero per coloro che possono vantare almeno 3 anni di servizio, ma prevede esami, frequenza quotidiana e una tesi finale, con costi da sostenere per l'iscrizione non inferiori a quelli per i TFA;

solo dopo numerose proteste e manifestazioni avvenute in tutta Italia in seguito alla pubblicazione del decreto, gli insegnanti frequentanti il PAS hanno ottenuto l'inserimento in seconda fascia delle graduatorie d'istituto al pari degli abilitati con il TFA;

per quanto risulta agli interroganti, per l'emanazione del decreto ministeriale n. 353 del 2014 non vi è stata nessuna preventiva e opportuna concertazione, e soprattutto è stata omessa la fase di recepimento dei pareri, non vincolanti ma obbligatori, del CNPI;

considerato, inoltre, che:

agli abilitati TFA il decreto garantisce 42 punti, di cui 12 per la durata annuale del percorso abilitativo e 30 per il solo superamento delle prove di accesso, mentre agli abilitati con i PAS vengono riconosciuti solamente 6 punti;

per quanto risulta agli interroganti dal prossimo anno scolastico 2014/2015, tutte le scuole con disponibilità di incarichi annuali attingeranno i nominativi dalle nuove graduatorie ex decreto ministeriale n. 353 del 2014, in cui gli insegnanti precari PAS, sebbene dotati di numerosi anni di servizio, occuperanno posizioni di rincalzo che offriranno minori possibilità di reclutamento. Si innescherà così un pericoloso rimescolamento delle cattedre, che è in contraddizione con il tentativo annunciato dal Governo di porre fine al precariato nel mondo della scuola,

si chiede si sapere:

quali siano le motivazioni e i presupposti sulla base dei quali il decreto ministeriale n. 353 del 2014 segna una così profonda disparità tra gli abilitati TFA e gli abilitati PAS;

se, e con quali misure, il Ministro in indirizzo intenda riportare una situazione di doverosa equità tra titoli e percorsi equipollenti quali PAS e TFA;

se, e con quali misure, ritenga opportuno intervenire nelle modalità di reclutamento del personale, garantendo così assoluta trasparenza e certezza delle regole.

(4-02408)

[CENTINAIO](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

nella mattina del 1° luglio 2014 sono stati rilevati due ennesimi cedimenti strutturali in una bottega di Pompei, nella *regio VII, insula 3*, civ. 37, del "Vicolo storto", ma in due diversi ambienti: in una prima zona, si è verificato il cedimento della parte superiore del pilastro in laterizi che costituiva l'angolo nord della parete e di cui, già in fase di monitoraggio per la messa in sicurezza, era stata segnalata la presenza di un restauro moderno; il secondo episodio ha interessato la parete sud di un secondo ambiente, di cui era già stata segnalata la condizione di rischio dell'angolo occidentale e di cui oggi si è documentato il distacco;

il nuovo cedimento è avvenuto, dopo qualche giorno di maltempo e piogge forti, come troppo spesso accade;

la notizia è stata diffusa dalla Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia; a scoprire l'ennesimo danno alle strutture antiche è stato un custode e l'amministrazione ha ritenuto opportuno informare i carabinieri che si sono recati sul posto per il sopralluogo;

si tratta di un'area chiusa al pubblico, tra i progetti di messa in sicurezza del "grande progetto Pompei", i cui interventi sono fermi per un ricorso nei confronti della ditta vincitrice;

considerato che:

a giudizio dell'interrogante suonano incomprensibili e irresponsabili le seguenti dichiarazioni fornite dal soprintendente Massimo Osanna: "Qualsiasi incidente del genere a Pompei non può essere minimizzato, seppur di portata limitata. Tuttavia è bene ricordare che si tratta di un'area estremamente estesa (ben 66 ettari, di cui 44 alla luce), in cui tali episodi sono da considerarsi fisiologici, e che attraverso il "grande progetto Pompei", si sta cercando di monitorare ed intervenire su ogni zona del sito archeologico";

è da troppo tempo che si parla di "grande progetto Pompei", i Governi che si sono susseguiti hanno

messo mano attraverso decreti-legge all'organizzazione del progetto, da ultimo il Ministro in indirizzo che ha voluto addirittura una pletorica segreteria tecnica composta da 20 persone che costerà alla collettività circa un milione di euro, i lavori verranno affidati a trattativa privata fino a 3,5 milioni di euro, con uno *ius variandi* fino ad un massimo del 30 per cento, e poi succede che i restauri si bloccano a causa dei ricorsi tra le ditte, una clamorosa cattiva figura di fronte alla UE che finanzia il restauro di Pompei con lo stanziamento di 105 milioni di euro,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti intenda assumere il Ministro in indirizzo al fine di mettere in sicurezza le zone più critiche di Pompei;

se esista una mappatura delle zone del sito archeologico maggiormente esposte al rischio di crollo, per le quali gli interventi devono essere immediati;

se non intenda verificare se corrisponda al vero, poiché sono sempre i custodi a scoprire i crolli, che questi ultimi sarebbero l'effetto di una precisa strategia posta in essere dagli stessi custodi per ottenere nuove assunzioni.

(4-02409)

[CERONI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

l'edilizia scolastica italiana versa in una situazione di grave difficoltà sia per quanto riguarda la resistenza sismica degli edifici, sia per lo stato della manutenzione degli impianti idraulici, elettrici e della muratura, compresi i serramenti;

tale situazione è stata più volte ragione di crolli che si sarebbero potuti evitare con la tempestiva adozione di programmi di intervento volti a diminuire la vulnerabilità degli edifici;

il 3 marzo 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi, con una lettera indirizzata ai sindaci italiani, ha chiesto di individuare un edificio scolastico ed inviare una nota sintetica sul suo "stato dell'arte";

in particolare, si sarebbe dovuto indicare per ogni edificio: il nome della scuola, il valore dell'intervento, le modalità di finanziamento previste e la tempistica di realizzazione dello stesso;

come si legge nella medesima nota, le notizie sono state richieste al fine di "individuare le strade per semplificare le procedure di gara (...) e per liberare fondi dal computo del patto di stabilità interna";

il Governo Renzi, fin dal suo insediamento, ha indicato tra le priorità politiche l'aumento delle risorse a disposizione dell'edilizia scolastica;

la nota inviata ai sindaci però non è chiara sull'intenzione o meno del Governo di stanziare nuove risorse per l'edilizia scolastica, aggiuntive quindi a quelle già previste dalla delibera Cipe del 6 marzo 2009, n. 3, firmata dal Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, Silvio Berlusconi, concernente la destinazione di 1.000 milioni di euro;

la lettera è stata preceduta da una pressante ed insistente campagna mediatica contenente il messaggio inequivocabile che il Governo avrebbe stanziato nuove risorse per l'edilizia scolastica e non già utilizzato quelle esistenti;

da notizie giunte all'interrogante risultano già incardinati 3 programmi per tale edilizia gestiti dai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che versano in condizione di sofferenza finanziaria a causa della perenzione amministrativa delle risorse stanziate;

a giudizio dell'interrogante parrebbe più logico ed opportuno, prima di avviare nuovi programmi edilizi, dare piena e compiuta attuazione a quelli esistenti intervenendo tutt'al più sulle disposizioni che regolano la perenzione amministrativa incompatibili con i tempi medi di realizzazione di un'opera pubblica nel nostro Paese,

si chiede di sapere:

se il Governo abbia la reale intenzione di stanziare nuove risorse per l'edilizia scolastica aggiuntive a quelle derivanti dalla delibera Cipe del 6 marzo 2009, n. 3;

se domandare notizie ai sindaci sullo stato degli edifici senza fare ricorso ai dati già disponibili ed attendibili dell'anagrafe dell'edilizia scolastica gestita dal Ministero dell'istruzione, sia stata una scelta

ponderata o soltanto uno *spot* elettorale;
quali siano le opere finanziate nell'ambito dei primi 3 programmi di edilizia scolastica gestiti dai due Ministeri e quali siano l'ammontare di tali ultime somme andate perente e i tempi medi di re-iscrizione in bilancio delle stesse;

quali siano i tempi medi di erogazione delle *tranche* di finanziamento pattuite con apposite convenzioni con i Comuni e le Province beneficiari e quali siano, conseguentemente, i ritardi medi con i quali vengono erogate le risorse agli stessi enti commendatari dei contributi.

(4-02410)

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#), [BIGNAMI](#), [CASALETTO](#), [BENCINI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

Metropoli Est è un consorzio che riunisce 13 Comuni ricadenti nella provincia di Palermo, nato con l'obiettivo di sostenere e promuovere le condizioni per lo sviluppo socio-economico ed occupazionale del territorio nel quale opera;

le attività del consorzio si articolano attraverso la gestione programmatica, coordinata dall'assemblea dei sindaci, e la gestione tecnica e amministrativa, curata dal consiglio di amministrazione. La società è a responsabilità limitata, in forma consortile mista a totale capitale pubblico. È costituita ai sensi della legge della Regione Siciliana 11 dicembre 1991, n. 48, e degli articoli 113 e 113-bis del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

i Comuni che costituiscono Metropoli Est sono: Altavilla Milicia, Bagheria, Baucina, Bolognetta, Casteldaccia, Ciminna, Ficarazzi, Godrano, Misilmeri, Santa Flavia, Trabia, Ventimiglia di Sicilia, Villabate, Villafrati. Un territorio complessivamente ampio, diversificato nelle vocazioni economiche, articolato nella programmazione e con un bacino di utenza complessivo che supera i 180.000 abitanti; all'interno di quest'area il consorzio dovrebbe operare attivando e coordinando i processi di sviluppo locale;

con delibera dell'assemblea dei soci in data 10 ottobre 2003 è affidata alla Metropoli Est la gestione del patto territoriale del comprensorio di Bagheria assumendo la funzione di "soggetto responsabile"; *iuxta* decreto di approvazione del 26 febbraio 2004 n. PT 002208 del Ministero delle attività produttive è approvato il patto territoriale del comprensorio di Bagheria per un importo massimo di 35.941.785 euro di cui 15.599.581 euro per gli interventi infrastrutturali e 20.342.204 euro per le iniziative imprenditoriali; *iuxta* decreto aggiuntivo del 21 dicembre 2004 n. PT 003485 del Ministero è nuovamente approvato il patto territoriale avente le stesse caratteristiche economiche;

gli obiettivi specifici del patto, in particolare le linee strategiche fissate, erano la definizione delle opere infrastrutturali finalizzate allo spostamento delle attività artigianali dalle zone interessate a carattere storico artistico alle aree PIP (piano per l'insediamento produttivo), al fine duplice di valorizzare i beni culturali migliorandone la fruibilità e contemporaneamente creare le condizioni per la definizione di sinergie economiche dovute alla concentrazione di queste presso la medesima area; la riorganizzazione del comparto ittico conservativo; la creazione e sviluppo della piccola e media impresa, attraverso l'implementazione di strumenti ausiliari all'impresa come lo sportello dei servizi all'impresa;

venivano ammesse a finanziamento le seguenti opere: 1) piano particolareggiato per gli insediamenti produttivi da sorgere nella via Cotogni, in località "Aspra", nel comune di Bagheria (quota finanziamento pari al 52,51 per cento); 2) piano particolareggiato per gli insediamenti produttivi da sorgere lungo la strada statale 113 in località "Monaco", nel comune di Bagheria (quota finanziamento pari al 30,11 per cento); 3) realizzazione di un centro servizi reali e sviluppo di imprese con funzione di sportello unico territoriale per le attività produttive (quota finanziamento pari all'1,64 per cento); 4) progetto per la realizzazione di opere di urbanizzazione e infrastrutture dell'area PIP nel comune di Baucina (quota finanziamento pari al 15,75 per cento);

il termine ultimo di attuazione del patto territoriale e per la conclusione dell'investimento nel comprensorio di Bagheria veniva fissato alla data del 17 agosto 2008;

considerato che con decreto del 31 luglio 2000, n. 320, concernente la "Disciplina per l'erogazione

delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali", il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica adotta il regolamento che indica l'individuazione o costituzione del responsabile unico e del soggetto responsabile e ne regola funzioni, responsabilità ed eventuali previsione di penali e revoca delle agevolazioni;

tenuto conto che il "soggetto responsabile" deve rispondere: a) della conformità dell'esecuzione delle iniziative e degli interventi compresi rispettivamente nel contratto d'area e nel patto territoriale rispetto al progetto ammesso alle agevolazioni; b) della regolare e trasparente gestione ed erogazione delle agevolazioni ai singoli soggetti beneficiari finali; c) della restituzione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica delle risorse assegnate ai soggetti beneficiari delle agevolazioni e da questi non utilizzate entro i termini fissati, ovvero utilizzate in difformità dal progetto ammesso all'agevolazione, nonché delle risorse che eventualmente residuino al compimento dell'intero intervento agevolato; d) dell'ammissibilità alle agevolazioni di varianti progettuali ritenute non sostanziali, delle quali sono tenuti a dare tempestiva informativa al Ministero del tesoro e al comitato paritetico di attuazione e al comitato di gestione dell'intesa istituzionale di programma Stato-Regione, ove costituiti; e) della richiesta al Ministero del tesoro di revoca delle agevolazioni in caso di variazioni progettuali sostanziali, di cui è data contestuale comunicazione ai due citati comitati, ove costituiti;

considerato infine che:

a quanto risulta agli interroganti, ad oggi non sono stati rispettati i tempi di attuazione del patto territoriale e per la conclusione dell'investimento nel comprensorio di Bagheria;

tale ritardo si potrebbe configurare come motivo di revoca delle agevolazioni alle imprese beneficiarie, come indicato alla lettera e), comma 3 dell'art. 12 del decreto del 31 luglio 2000, n. 320,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto sopra esposto;

se, come indicato all'art. 11 del decreto del 31 luglio 2000, n. 320, nell'esercizio delle funzioni di controllo sul corretto svolgimento delle attività siano stati disposti eventuali controlli ed ispezioni anche a campione, sull'attività del soggetto responsabile, in particolare in relazione agli obblighi e alle responsabilità di cui agli articoli 6 e 7;

quali siano stati i riscontri derivanti dall'eventuale attività ispettiva e di controllo effettuata presso la società consortile Metropoli Est, da parte dell'unità di verifica del nucleo tecnico di valutazione e verifica del Ministero dell'economia e delle finanze;

se, infine, lo stesso soggetto responsabile del patto territoriale abbia predisposto, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale, le relative relazioni semestrali.

(4-02411)

[PANIZZA](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

sono in corso di pagamento da parte dell'organismo pagatore Appag di Trento (entro il termine fissato al 30 giugno 2014) gli importi relativi al contributo europeo, ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009, riferito alle coperture assicurative contro le calamità atmosferiche, stipulate dalle aziende agricole associate nell'anno 2013;

l'importo del contributo concesso è pari al 65 per cento della spesa ammessa. Ma, a causa di insufficienza di fondi statali, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) ha comunicato, con la circolare n. 413 del 19 giugno 2014, che il contributo concesso in questa prima fase è del 56 per cento e non del 65 per cento, rimandando ad un successivo conguaglio il pagamento della differenza, qualora siano reperite le risorse necessarie;

la Provincia autonoma di Trento, infatti, da anni sta portando avanti con successo una forte opera di convincimento per estendere alla totalità della produzione agricola la copertura assicurativa. Il raggiungimento di importanti obiettivi, quali l'aumento del numero delle aziende che aderiscono a forme di gestione del rischio efficienti e pianificate e lo sviluppo e l'innovazione degli strumenti previsti dalla PNC 2020, potrebbe rendersi ancora più difficile nel caso in cui non si chiudano positivamente tutte le partite contributive. La mancata liquidazione del saldo da parte dello Stato

determinerebbe sfiducia e addirittura disaffezione negli agricoltori in un momento in cui è condivisa la priorità della misura gestione del rischio e si sta investendo per lo sviluppo degli strumenti e per l'adesione di nuove imprese;

tenuto conto che, nel frattempo, Codipra ha emesso nei confronti dei propri associati, assicurati nel 2013, la richiesta di pagamento tramite procedura di addebito bancario automatica SEPA D.D. (ex RID) con scadenza 1° luglio 2014, per l'importo totale del contributo concesso (65 per cento della spesa ammessa) quindi, temporaneamente, i soci dovranno anticipare la differenza in attesa che la stessa sia loro pagata dall'organismo pagatore Appag in tempi successivi, si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere per reperire le adeguate disponibilità di bilancio, attualmente non disponibili, al fine di erogare al più presto la restante parte del contributo, fino al raggiungimento della misura massima del 65 per cento come previsto dalla normativa vigente, per evitare ulteriori disagi economici agli agricoltori;

se, in attesa di trovare le risorse, anche in considerazione delle recenti violentissime grandinate che hanno interessato il territorio trentino, vi possa essere almeno un impegno ufficiale in tal senso da parte del Governo.

(4-02412)

[PANIZZA](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

il nuovo ammortizzatore sociale Aspi (assicurazione sociale per l'impiego), introdotto nel 2013 dall'ultima riforma del *welfare* (legge n. 92 del 2012, cosiddetta riforma Fornero) rende il costo del lavoro più alto;

la nuova indennità per chi perde il posto di lavoro pesa sui conti delle imprese, in quanto viene finanziata con un aumento dei contributi, soprattutto a carico dei rapporti di lavoro precario e a tempo determinato;

la contribuzione per coprire i costi dell'Aspi deve essere versata da tutte le imprese, enti e associazioni che hanno alle proprie dipendenze 5 diverse categorie di lavoratori: qualsiasi addetto del settore privato, assunto con un contratto di lavoro dipendente (stabile o a termine); gli apprendisti; gli impiegati pubblici assunti a tempo determinato; gli addetti del settore artistico, cinematografico o teatrale; i soci lavoratori di cooperative. Sono invece escluse altre categorie professionali come i dipendenti statali assunti con un contratto stabile o gli operai agricoli e i giornalisti (che hanno altre coperture);

le imprese devono versare un contributo ordinario dell'1,61 per cento sulla retribuzione previdenziale imponibile (cioè quella su cui vengono calcolate anche le contribuzioni pensionistiche). Ad esempio, su uno stipendio lordo di 30.000 euro, l'impresa versa 480 euro circa all'anno. Se il dipendente è assunto a tempo determinato, l'azienda deve versare un ulteriore contributo dell'1,4 per cento che si aggiunge al precedente 1,61 per cento, per un totale del 3,1 per cento: su una retribuzione di 30.000 euro, la somma da pagare è di 930 euro circa. La quota aggiuntiva viene però restituita all'azienda se, alla scadenza del contratto, il lavoratore viene stabilizzato e assunto a tempo indeterminato;

l'Aspi viene finanziata anche con un contributo versato dall'impresa all'Inps nel caso del licenziamento di un lavoratore assunto a tempo indeterminato. La somma da versare è pari quasi a 459 euro (il 41 per cento del massimale Aspi) per ogni anno di anzianità che il licenziato ha accumulato negli ultimi 36 mesi. Ad esempio se il dipendente lasciato a casa ha lavorato in maniera continuativa per 3 anni, il contributo da pagare è di circa 1.377 euro (459 euro per 3);

il contributo ordinario dell'1,61 per cento è stato ridotto per alcune categorie di aziende, come le imprese artigiane (che pagheranno lo 0,4 per cento invece dell'1,61 per cento), gli esercenti del commercio (che devono versare soltanto lo 0,18 per cento), le aziende radiotelevisive (0,4 per cento), i partiti politici e i sindacati (0,15 per cento), e le imprese agricole (0,37 per cento). È previsto uno sconto anche per le cooperative, che si allineeranno alle aliquote ordinarie dell'1,61 per cento soltanto gradualmente, entro il 2017;

benché sia stata prevista una riduzione del contributo ordinario per alcune categorie di imprese, l'Aspi

risulta essere comunque un contributo iniquo, soprattutto per le aziende in difficoltà che, invece di essere aiutate, vengono ulteriormente gravate da pesi economici. Le numerose aziende (soprattutto piccole e medie) che formano il tessuto produttivo dell'Italia, se decidono di licenziare i propri dipendenti, vengono ulteriormente penalizzate da questo versamento obbligatorio, una vera e propria gabella;

a parere dell'interrogante, la normativa incentiva il lavoro precario perché un imprenditore non può sopportare un simile aggravio di spese in caso di licenziamento. Inoltre, non potendo assumere più di uno o, in alcuni casi, 2 lavoratori a tempo determinato ogni 5 dipendenti, risultano favoriti i contratti a chiamata (sotto i 25 anni e sopra i 50) dai quali, però, restano escluse le donne con figli e famiglia, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi per adottare soluzioni che consentano di pagare l'indennità di disoccupazione Aspi, ma di non gravare sulle imprese, soprattutto su quelle piccole e medie, molte delle quali destinate a chiudere a causa del perdurare della crisi economica.

(4-02413)

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [NUGNES](#), [FUCKSIA](#), [SIMEONI](#), [PAGLINI](#), [MANGILI](#), [MORRA](#), [LEZZI](#), [MONTEVECCHI](#), [PUGLIA](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [ENDRIZZI](#), [CRIMI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

i dati riportati da "Assoporti" relativi al traffico merci e a quello crocieristico del porto di Napoli registrano da alcuni anni un *trend* negativo, che si aggraverà ulteriormente nell'anno 2014 per la perdita dell'armatore genovese Ignazio Messina, il quale ha dichiarato alla stampa che avrebbe abbandonato il porto di Napoli con le proprie navi *container* affermando che esso non risponde più alle esigenze della sua compagnia armatoriale. Anche il consorzio asiatico "Cosco", che raggruppa le compagnie Hanjin, Kline, Yang e Ming, ha deciso di abbandonare, con rotte dirette, lo scalo partenopeo per l'impossibilità tecnica di attraccare con navi *container* da 8.000 TEU (twenty-foot equivalent unit), quelle più usate attualmente dagli armatori per abbattere i costi del trasporto;

dalla stampa locale ("Diario partenopeo" del 14 marzo 2014) si apprende che da oltre 3 anni il consorzio Cosco, impegnato in un servizio settimanale con arrivi diretti dall'Asia a Napoli, chiede scavi e banchine più lunghe. Il porto di Napoli non è stato finora adeguato e questi armatori sono stati costretti a scegliere altre destinazioni per i loro *container*. Le sole cifre di quest'ultimo abbandono sono devastanti in quanto mancheranno altri 110.000 TEU all'anno, più del 25 per cento dell'attuale traffico di *container*. Questo scenario fa prevedere nell'immediato inevitabili crisi lavorative con ripercussioni anche sui livelli occupazionali finora garantiti dalle imprese operanti nel porto di Napoli e riflessi negativi su un tessuto economico produttivo, già molto provato, come quello napoletano e campano; considerato che:

l'ultimo presidente del porto è scaduto nel 2012 e da allora si sono succeduti 3 commissari, da ultimo il professor Francesco Karrer. Tale situazione rappresenta ormai la prassi di una gestione costantemente emergenziale tralasciando quella che invece dovrebbe essere la ben più auspicabile gestione ordinaria. Nel contempo, questi continui avvicendamenti potrebbero pregiudicare l'utilizzo delle ingenti risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione europea per il "grande progetto" del porto di Napoli, finalizzato allo sviluppo ed al potenziamento dello scalo;

la maggior parte delle concessioni rilasciate nel porto di Napoli dal 2004 non sarebbero accompagnate da adeguati piani di impresa, come evidenziato dagli organi di stampa che hanno riportato il contenuto di atti del comitato portuale di Napoli. Inoltre risulta agli interroganti che non sarebbero stati riscossi canoni demaniali per circa 20 milioni di euro. La legge n. 84 del 1994 stabilisce che l'autorità portuale, nel rilasciare le concessioni relative alle aree demaniali marittime portuali, non solo deve controllare il regolare pagamento dei canoni e la gestione delle manutenzioni delle infrastrutture portuali e delle parti comuni, ma soprattutto deve verificare le attività di rendicontazione dei concessionari, misurando la "persistenza" dei requisiti che hanno determinato il rilascio della concessione (articoli 13 e 18). La mancanza di tale controllo, al di là di eventuali responsabilità contabili, civili e/o penali, pregiudica la possibilità di nuove o diverse realtà imprenditoriali presenti sul territorio a partecipare alla filiera

portuale in sostituzione delle aziende sostanzialmente improduttive;
la normativa in materia assegna alle autorità portuali un ruolo importante e fondamentale per lo sviluppo ed il mantenimento della competitività dei porti italiani, i quali devono, pertanto, essere dotati di un organico in grado di attuare le finalità previste dalla legge;
relativamente all'Autorità portuale di Napoli notizie di stampa mettono in evidenza una perdurante gestione improntata all'inefficienza, con gravissimi pregiudizi per l'economia portuale e del territorio ("Il Mattino" del 16 dicembre 2013);

nella nota inviata il 24 gennaio 2014 alle autorità portuali a firma del direttore generale della direzione per i porti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dottor Cosimo Caliendo, si esortavano tutte le autorità (a seguito di risposta da parte del Sottosegretario di Stato per le infrastrutture all'interpellanza 2-00333 d'iniziativa dell'on. Tidei ed altri) a fornire nel più breve tempo possibile: la comunicazione relativa alle modalità di assunzione del personale con relativa documentazione (bandi per la selezione del personale indicando le modalità di pubblicizzazione degli stessi) e nel caso di chiamate dirette, specificare le professionalità per le quali si è deciso di utilizzare tale tipologia di assunzione, anziché la selezione pubblica, si chiede di sapere:

quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo per porre fine alla condizione del commissariamento dell'Autorità portuale di Napoli in tempi brevi;

se siano stati attuati controlli sull'Autorità portuale di Napoli per verificare la veridicità delle notizie riportate dagli organi di stampa, ed in particolare se siano state assegnate concessioni pluriennali su aree demaniali marittime portuali in assenza di programmi di attività, come richiede l'articolo 18, comma 6, lettera a), della legge n. 84 del 1994;

se annualmente l'Autorità portuale di Napoli esegua i dovuti controlli onde accertare la permanenza dei requisiti richiesti al momento del rilascio delle concessioni e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività, come disposto dal richiamato art. 18, comma 8;

qualora siano riscontrate le irregolarità di cui ai succitati comma 6, lettera a), e comma 8 dell'art. 18, se l'Autorità portuale abbia attivato le procedure di cui al comma 9 del medesimo articolo;

in caso contrario, come intenda procedere per il ripristino della regolarità delle concessioni delle aree banchine interne al porto di Napoli;

quanti lavoratori a tempo determinato e non, nonché dirigenti, risultino allo stato in organico dell'Autorità portuale di Napoli, presto atto che la sezione amministrazione trasparente dell'Autorità è mancante nella divulgazione dei dati, come invece previsto dal decreto legislativo n. 33 del 2013, in quanto non sono pubblicati i documenti che riportino alla dotazione organica complessiva in essere;

se l'Autorità portuale di Napoli abbia provveduto alla comunicazione relativa alle modalità di assunzione del personale e consegnato la relativa documentazione alla Direzione generale per i porti e se la stessa abbia ottemperato alle formalità richieste dalla normativa vigente.

(4-02414)

[DONNO](#), [GAETTI](#), [LUCIDI](#), [SIMEONI](#), [MONTEVECCHI](#), [FUCKSIA](#), [BERTOROTTA](#), [SERRA](#), [PAGLINI](#), [SANTANGELO](#), [AIROLA](#), [MORONESE](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, degli affari esteri e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

secondo recenti notizie, a Tangeri, in Marocco, è ripresa la cattura dei pesci spada con l'uso illegale di reti derivanti. Dalle immagini diffuse da "Oceana", organizzazione internazionale per la conservazione dell'ambiente marino, emerge la presenza di imbarcazioni di piccole dimensioni che, con l'aiuto di pescherecci, procedono alla cattura di pesce spada nello stretto di Gibilterra, contravvenendo alle disposizioni vigenti in materia;

l'Italia è uno dei Paesi europei che maggiormente pesca, importa e consuma pesce spada;

secondo studi di settore effettuati da Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare), il fabbisogno di prodotti ittici è soddisfatto in larga parte dal prodotto estero. Al proposito, la propensione all'*import*, tradotto come rapporto percentuale tra le importazioni e i consumi apparenti, si attesta in maniera stabile, da alcuni anni, intorno al 73 per cento;

nello specifico, l'Italia, tramite la Spagna, importa pesce spada proveniente dal Marocco, pescato illegalmente;

il costo del pesce spada pescato secondo le descritte ed illegali modalità è circa 3 volte inferiore al prezzo di vendita in Italia, con gravi ripercussioni per il comparto ittico e la rete di commercio nazionale;

considerato che:

la convenzione di Wellington del 24 novembre 1989, entrata in vigore il 17 maggio 1991, sul divieto della pesca con reti derivanti nel Pacifico meridionale, ha definito le grandi reti da posta derivanti fissandone la dimensione ad oltre 2,5 chilometri di lunghezza;

mediante le risoluzioni n. 44/225 del 22 dicembre 1989, n. 45/197 del 21 dicembre 1990 e n. 46/215 del 20 dicembre 1991 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite si è posta a favore di una moratoria sulla pesca d'altura praticata con grandi reti da posta pelagiche;

nel passato, la Corte di giustizia europea ha emesso due sentenze che hanno accertato gravi violazioni riguardo all'uso illegale di reti da posta derivanti in Francia (C-556/07 e C-479/07) e in Italia (C-249/08);

come riportato nella relazione della "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un divieto di pesca con reti da posta derivanti, modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (Caserta) n. 2187/2005 e (Caserta) n. 1967/2006 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio", attualmente sottoposta all'esame delle competenti Commissioni presso il Senato della Repubblica, "la detenzione a bordo e l'uso di reti da posta derivanti di lunghezza superiore a 2,5 km sono vietati nell'UE dal giugno 1992 (eccetto nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Oresund). Dal 2002 è vietato l'utilizzo di reti da posta derivanti, a prescindere dalla dimensione, per la cattura di specie elencate nell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio (specie non autorizzate). È inoltre vietato lo sbarco di esemplari delle specie suddette catturati con reti da posta derivanti. Dal 1° gennaio 2008 è altresì vietato tenere a bordo o utilizzare qualsiasi tipo di rete da posta derivante nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Oresund";

la Commissione europea, al riguardo, lamenta la carenza di un quadro legislativo europeo in materia di reti da posta derivanti. All'uopo, nella relazione della proposta di regolamento, è espressamente detto che "la mancanza di norme unionali sulle caratteristiche degli attrezzi (dimensione massima delle maglie, spessore massimo del filo ritorto, rapporto di armamento, eccetera) e sull'uso degli attrezzi (distanza massima dalla costa, tempo di immersione, campagne di pesca, eccetera), da un lato, e la possibilità di tenere a bordo altri attrezzi da pesca, dall'altro, hanno consentito ai pescatori di utilizzare illegalmente reti da posta derivanti per catturare specie di cui è vietata la pesca con tali reti, dichiarando di aver utilizzato a tal fine un altro attrezzo (palangari, eccetera)";

in questo senso, in un comunicato diffuso dalla Commissione europea il 14 maggio 2014, è riportato che "benché già esistano norme che vietano l'uso di reti da posta derivanti per la cattura di determinate specie migratorie, questa pratica continua a destare preoccupazioni a causa delle catture accidentali di mammiferi marini, tartarughe di mare e uccelli marini, per la maggior parte protetti dalla normativa dell'UE",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se non intendano, nei limiti delle proprie attribuzioni, promuovere un piano di azione che arresti l'importazione di pesce spada e qualsiasi prodotto ittico pescato illegalmente, mediante il potenziamento di servizi di ispezioni a terra che verifichino le evidenze di pesca illegale;

se non considerino opportuno, nell'ambito delle proprie competenze e nei confronti dei territori esportatori coinvolti che si avvalgono di strumenti illeciti, promuovere l'adozione di necessarie misure volte ad ostacolare la relativa attività di pesca illegale;

se non intendano attivarsi presso le appropriate sedi al fine di sostenere e incrementare la pesca locale, la piccola e media imprenditoria ittica nonché il commercio ittico interno.

(4-02415)

PAGLIARI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

in questi ultimi tempi presso gli istituti penitenziari di Parma si stanno registrando condizioni di lavoro mai viste prima nella storia dell'istituto;

a fronte di una pianta organica pari a 479 unità ne risultano assegnate 405 di cui in servizio effettivo soltanto 319, poiché 86 unità sono distaccate per motivi diversi e sparse per varie sedi regionali. Il numero delle unità continua a diminuire, anche a causa dei pensionamenti; in occasione delle imminenti assegnazioni del nuovo corso agenti, le intenzioni del Ministero della giustizia parrebbero orientare a destinare solo 5 nuove unità a fronte della carenza di ben 160;

per quanto concerne i detenuti, invece, si assiste quotidianamente al trasferimento a Parma di soggetti di elevato spessore criminale, già a capo di organizzazioni mafiose o camorristiche, ovvero di elevato impatto mediatico (come nel caso di un ex parlamentare). A Parma sono rinchiusi 570 detenuti, per una capienza regolamentare di 350 posti: in pratica si tratta di un numero pari al doppio della capienza prevista, in violazione dei parametri di spazio minimo disponibile, dettati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Tali assegnazioni gravano ancora di più sul lavoro del personale, ormai costretto a turni estenuanti al fine di assicurare livelli minimi di sicurezza;

i vertici dell'amministrazione penitenziaria, a poco più di un anno dall'evasione che ha reso il carcere di Parma famoso in tutta Italia, non hanno saputo porre rimedio ai gravi disservizi gestionali del passato, continuando a mostrare disinteresse verso l'esigenza di scongiurare eventi simili per il futuro: i sistemi di videosorveglianza e sorveglianza in genere, che dopo l'evasione avrebbero dovuto essere ristrutturati, continuano a vacillare ed il personale è costretto a compensare con turni di lavoro massacranti. Ciò comporta che la stessa organizzazione del lavoro cominci a non essere più sufficiente per rispondere alle pesanti carenze, soprattutto in termini di piantonamenti, ove si è arrivati anche a turni di 8 ore (espressamente vietati),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda provvedere all'assegnazione di un congruo numero di unità di Polizia penitenziaria all'attuale organico degli istituti penitenziari di Parma;

se abbia in programma di trasferire in altre carceri un adeguato numero di detenuti, per rendere più idonee le condizioni di lavoro del personale e più vivibili le situazioni all'interno dei reparti.

(4-02416)

FABBRI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

Governo e Parlamento hanno intrapreso molteplici iniziative tese a varare in tempi rapidi provvedimenti capaci di sostenere i primi, peraltro ancora timidi, segnali di ripresa economica;

a livello europeo, in special modo la Banca centrale europea (BCE) ha assunto decisioni, con coraggio e pieno accordo dei diversi Paesi membri, per garantire la necessaria liquidità all'economia reale;

lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri Renzi, in recenti affermazioni pienamente condivisibili, ha ammonito il sistema bancario italiano invitandolo a sostenere, proprio alla luce dei provvedimenti della BCE, l'economia reale e stimolare la crescita economica del Paese;

considerato che:

sempre più frequentemente vi sono notizie relative ad aumenti di capitale decisi da banche italiane, spinte a rispondere ad una loro esigenza di rafforzamento patrimoniale e di liquidità, valutabile in circa 10 miliardi di euro, e che interesserà istituti di credito di medie e grandi dimensioni;

sono attualmente in corso azioni di monitoraggio e *test* effettuati dalla BCE nel suo nuovo ruolo di sorvegliante del sistema bancario europeo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga che le recenti disposizioni della BCE in termini di nuove risorse rischino di essere utilizzate principalmente al fine di rafforzare il patrimonio o la liquidità delle banche italiane e quali provvedimenti il Governo intenda adottare per orientare le risorse bancarie al credito a favore degli investimenti e dei consumi.

(4-02417)

PETRAGLIA - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

la scuola primaria, con la legge n. 169 del 2008, ha visto la progressiva eliminazione del tempo pieno

(TP) e del tempo modulare in diversi istituti scolastici;
gli Uffici scolastici regionali considerano tempo pieno gli orari "a spezzatino" che le scuole riescono a realizzare per venire incontro ai bisogni delle famiglie e i dati regionali e nazionali risultano di difficile interpretazione;
i tagli agli organici del personale docente in tutte le Regioni impediscono di rispondere alle richieste delle famiglie che, sempre più spesso, sono costrette a rivolgersi ad attività di privati per coprire il tempo scuola, non più realizzabile con gli organici assegnati o addirittura a ricorrere alla scuola privata o paritaria, che ha infatti visto incrementare gli iscritti;
gli Uffici scolastici regionali (USR) stanno, di fatto, continuando a depotenziare il tempo pieno nella scuola primaria, negando l'organico necessario. Si stanno anche esaurendo le cattedre di insegnamento di inglese, nella scuola primaria, perché i distretti scolastici sono costretti a utilizzare gli insegnanti specializzati sul massimo possibile delle classi;
considerato che:
i genitori dei bambini dell'Istituto comprensivo "Botticelli" di Firenze hanno presentato domanda di iscrizione al primo anno della scuola primaria, chiedendo il tempo pieno. I genitori sono stati informati dal dirigente scolastico che, contrariamente a quanto previsto, non sono state istituite 3 sezioni a tempo pieno;
la scuola primaria "Kassel" è l'unica nella città di Firenze ad avere un rapporto tra classi a modulo e classi a tempo pieno del 50 per cento, mentre il rapporto a livello provinciale e regionale è del 75 per cento;
nella ricomposizione dell'Istituto comprensivo "Botticelli", le classi a moduli, poi divenute a "tempo corto", rimasero tutte alla scuola "Kassel", creando una situazione che si è mantenuta negli anni con le conseguenze più volte descritte: l'utenza che frequenta la scuola chiede tempi pieni ed un tempo corto;
i genitori hanno comunque accettato, finora, la situazione, pagando il doposcuola pomeridiano ed eventuali corsi aggiuntivi,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi, per quanto di competenza, al fine di garantire 3 prime classi a tempo pieno ed una classe a modulo nell'Istituto comprensivo "Botticelli", così come richiesto dai genitori e non voglia inoltre individuare soluzioni per prevedere su tutto il territorio nazionale il tempo scuola modulare, con quote garantite di tempo pieno e prolungato, soprattutto nelle aree a rischio;
come intenda garantire attività di laboratorio didattico in tutti i segmenti del ciclo scolastico.

(4-02418)

[GAETTI](#), [SIMEONI](#), [DONNO](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

il mercurio è ampiamente presente negli alimenti, compresi i vegetali, ma la sua forma tossica, il metilmercurio, è riscontrabile a livelli significativi soprattutto nei prodotti ittici ed in particolare nei frutti di mare, nelle specie predatrici quali il pesce spada, il tonno, lo smeriglio, la verdesca e in altre specie che vengono normalmente commercializzate in Italia;
il metilmercurio nel muscolo del pesce si lega specificatamente allo zolfo, quindi agli aminoacidi solforati, distribuendosi così in tutto il tessuto muscolare dell'animale e per tale motivo è impossibile separare porzioni di pesce contenenti mercurio da parti che ne sono prive; inoltre, la presenza di questo contaminante non viene eliminata nemmeno durante la cottura degli alimenti;
questi animali, trovandosi all'apice della catena alimentare marina, possono contenere livelli elevati di metilmercurio, in quantità superiori al 90 per cento del mercurio totale presente nel loro organismo, e dunque costituire importanti fonti di esposizione per l'uomo;
il metilmercurio è particolarmente tossico per il sistema nervoso in fase di sviluppo e per questo si ritengono soggetti più esposti a rischio i bambini e le donne in gravidanza a causa della conseguente esposizione del feto in un periodo critico dello sviluppo cerebrale;
l'EFSA (European food safety authority), autorità europea per la sicurezza alimentare, dopo aver condotto diversi studi, ha determinato per ogni tipo di contaminante presente nei prodotti alimentari,

quindi anche per il mercurio, dosi settimanali tollerabili o "livelli sicuri" che l'organismo umano può assumere. Su richiesta della Commissione europea il "Contam", il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell'EFSA, ha recentemente rivalutato la validità delle dosi settimanali tollerabili provvisorie fissate nel 2003 e nel 2010 dal "Jecfa", il comitato congiunto tra FAO e OMS di esperti sugli additivi alimentari, tenendo conto delle nuove informazioni scientifiche riguardanti la tossicità del metilmercurio;

i nuovi studi effettuati hanno riscontrato la possibilità che gli effetti benefici legati agli acidi grassi omega 3 a catena lunga presenti nel pesce abbiano, in precedenza, portato a sottostimare i potenziali effetti negativi del metilmercurio;

il gruppo Contam ha quindi proposto una dose settimanale tollerabile per il metilmercurio di 1,3 microgrammi per chilo di peso corporeo, inferiore rispetto al valore fissato precedentemente dal Jecfa di 1,6 microgrammi per chilo di peso corporeo;

la Commissione europea, nel regolamento (CE) n. 1881/2006 e seguenti modifiche, ha definito i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari e prendendo in considerazione i prodotti della pesca, come ad esempio il tonno e il tonnetto, la triglia, il luccio e il pesce spada, ha stabilito che il tenore massimo di mercurio presente deve essere inferiore a un milligrammo per chilo di peso fresco del prodotto, affinché questo possa essere messo in commercio senza alcun rischio soprattutto per le fasce di popolazione più sensibili all'esposizione di metilmercurio, come bambini e donne in gravidanza. La Commissione europea ha diffuso inoltre una specifica comunicazione nella quale consiglia il consumo di una porzione settimanale non superiore a 100 grammi per quanto riguarda grandi pesci predatori e non più di 2 porzioni settimanali di tonno;

recentemente l'Agenzia spagnola della sicurezza alimentare ha formalmente raccomandato che donne incinte e bambini sotto i tre anni non consumino tonno e pesce spada per la presenza in questi pesci di metilmercurio e che i bambini fra i 3 e i 12 anni non ne consumino più di 50 grammi alla settimana;

considerato che:

secondo organi di stampa, dall'inizio dell'anno in Italia sono stati effettuati 40 sequestri di lotti di pesce da parte delle autorità competenti regionali e nazionali per eccesso di mercurio, con valori di inquinamento da 4 a 6 volte superiori ai limiti massimi consentiti: per rendersi conto di quanto sia allarmante la situazione attuale basti ricordare che il numero di sequestri è più che raddoppiato rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso;

a seguito di queste segnalazioni il Ministero della salute nel mese di aprile 2014 ha emesso una circolare relativa al campionamento dei prodotti della pesca, in cui si fa notare come, secondo il regolamento (CE) n. 333/2007 nel rispetto delle disposizioni che disciplinano gli scambi intracomunitari, il Paese speditore ha l'onere pressoché esclusivo di garantire la sua conformità sanitaria, mentre lo Stato membro di destinazione può procedere a controlli a sondaggio e non discriminatori;

i controlli per questa specifica tipologia di contaminante ambientale sono articolati come segue: nella fase di importazione da Paesi terzi sono a cura dei posti di ispezione frontaliera del Ministero della salute; nella fase di scambio sul mercato comune europeo sono a cura degli uffici veterinari adempimenti comunitari del Ministero della salute (UVAC); in fase di commercializzazione sul territorio nazionale sono a cura delle ASL. Le partite che superano i limiti di legge per questo contaminante sono respinte alla frontiera oppure, se il prodotto è stato introdotto in vincolo sanitario, si procede al ritiro e alla disposizione di un'attività di controllo più approfondita sui prodotti oggetto di scambio o di importazione, conformemente alla legislazione dell'Unione europea;

sul sito *internet* della Direzione generale per la salute e la tutela dei consumatori della Commissione europea è stata pubblicata una nota informativa sul metilmercurio nel pesce e nei prodotti ittici. Anche vari Stati membri hanno fornito su questo tema indicazioni pertinenti e consigli mirati destinati ai consumatori, così da tutelare i gruppi vulnerabili della popolazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali iniziative intenda promuovere, considerato che il "rischio zero" non può esistere per determinate tipologie di pericoli potenziali come i metalli pesanti e visto che per gli interroganti è fondamentale informare in modo corretto il consumatore, al fine di ottenere una diffusione corretta e non allarmistica di queste informazioni, anche attraverso la pubblicazione di indicazioni pertinenti sul sito *internet* del Ministero, l'avvio di campagne educative sul consumo consapevole e il possibile inserimento sulla confezione, o sullo scontrino fiscale, dei consumi settimanali ammissibili per i prodotti ittici potenzialmente pericolosi per la salute;

quali siano i motivi per cui molte partite di pesce con livelli eccessivi di mercurio non vengano bloccate alle frontiere, ma arrivino sui banchi dei supermercati come segnalato dalle ASL, pur in presenza dei controlli che, secondo il Ministero, sembrano funzionare in modo eccellente, alla luce del fatto che in Italia i casi segnalati per la presenza di mercurio sono aumentati rispetto all'anno scorso e che questi superano di gran lunga il totale dei casi riscontrati in Europa;

se non ritenga che il pesce contaminato, nocivo alla salute dell'uomo, debba essere ritirato e distrutto e non semplicemente respinto alla frontiera, in modo da impedirne l'immissione nel mercato anche attraverso canali illegali gestiti dalla criminalità organizzata;

se, di fronte ad un problema evidente e all'ingente aumento degli stati di allerta e dei lotti ritirati dal mercato, sia stato avviato un piano straordinario di controlli per bloccare il pesce prima che venga commercializzato al dettaglio;

se, nei limiti delle proprie attribuzioni, intenda intervenire a livello europeo e in tutte le sedi competenti chiedendo un risarcimento danni ai Paesi terzi o della Comunità europea che non garantiscano la conformità sanitaria dei loro prodotti esportati.

(4-02419)

[DLGIACOMO](#), [AIELLO](#), [BILARDI](#), [CONTE](#), [BIANCONI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

l'ANAS, compartimento Molise, ha indetto un bando di gara per lavori di manutenzione straordinaria sul viadotto "Callora" in località Bojano (Campobasso), al chilometro 205 della strada statale 17, con base d'asta di circa 3 milioni di euro;

la gara è stata aggiudicata alla ditta NIDACO, con un ribasso di circa il 33 per cento;

a fronte di un capitolato d'appalto che prevede il transito dei mezzi sul viadotto, durante lo svolgimento dei lavori, con senso unico alternato regolato da un impianto semaforico, l'ANAS (sembra su richiesta della ditta aggiudicatrice dei lavori) ha comunicato che in quel tratto la strada statale 17 sarà chiusa al traffico per un anno, fino al giugno 2015;

la strada statale 17 è l'unica arteria stradale che collega le due province di Campobasso e Isernia, l'alto Molise al medio e basso Molise;

il traffico sarà deviato su strade alternative che prevedono l'attraversamento del comune di Bojano, con gravi disagi per gli automobilisti che vedranno allungare di almeno 20 minuti il tempo di percorrenza, con gravi disagi per gli abitanti di Bojano e gravissimi danni economici per tutta la zona, in cui si trova anche il nucleo industriale di Campobasso/Bojano,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quale sia l'autorità che ha deciso di chiudere la strada statale, unica arteria di collegamento tra le due province molisane, per un intero anno;

quale sia l'ente (Regione Molise, Provincia di Campobasso e Comune di Bojano) con il quale è stata concordata e assunta tale decisione;

se risulti la motivazione per cui è stata modificata una precisa prescrizione del capitolato d'appalto e chi l'abbia modificata;

se ciò corrisponde al vero, se al Ministro risulti che una tale modifica del capitolato d'appalto sia stata fatta prima o dopo l'aggiudicazione;

se tale modifica non implichi l'annullamento dell'aggiudicazione dei lavori;

quali iniziative di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere per accertare come si siano svolti i fatti e come intenda intervenire per evitare che il Molise sia diviso in 2 per un intero anno

a causa di banali e normali lavori su un viadotto.

(4-02420)

[PETRAGLIA](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [CERVELLINI](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CASALETTO](#), [URAS](#), [BOCCHINO](#), [DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il 17 gennaio 2014 il Consiglio dei ministri ha approvato la proposta di piano nazionale degli aeroporti che prevede, tra l'altro, quale aeroporto strategico per il bacino di traffico Nord-Ovest, insieme a quello di Bologna anche quello di Pisa-Firenze, ma a condizione che si realizzi la gestione unica, piano che presto dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei ministri in seconda lettura;

da anni in Toscana si discute della necessità di una *holding* a prevalente capitale pubblico tra la società SAT, che gestisce l'aeroporto di Pisa e la società Adf, che gestisce l'aeroporto di Firenze, in un'ottica di collaborazione, di differenziazione e di completamento dei due scali;

sia nel programma di Governo della Regione Toscana, sia negli atti di programmazione, con il programma regionale di sviluppo, la Regione Toscana prevede che "la specializzazione delle funzioni di aeroporto di rilevanza internazionale per Pisa e di *city airport* per Firenze, in un'ottica di pianificazione integrata di attività e servizi e del relativo sviluppo";

considerato che:

il parere tecnico assunto dal consiglio di amministrazione di SAT il 29 ottobre 2013 attesta esplicitamente, per quanto riguarda la nuova pista di Firenze, che "la configurazione di pista di 2400 metri con pista di rullaggio è potenzialmente competitiva con la capacità operativa di Pisa";

il 16 ottobre del 2013 il Consiglio dei ministri ha confermato Vito Riggio presidente di ENAC per 5 anni, incarico che ricopre fin dal 10 aprile 2003; era infatti stato nominato commissario straordinario dell'Enac dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti *pro tempore* Pietro Lunardi il 10 luglio 2003. Successivamente era stato nominato Presidente con decreto del Presidente della Repubblica l'11 agosto 2003, su delibera del Consiglio dei ministri nella seduta dell'11 luglio 2003 e poi riconfermato il 27 settembre 2007. Quindi è stato nominato con reiterate proroghe commissario straordinario fino alla nuova nomina a Presidente del 16 ottobre 2013 da parte del Governo Letta;

la rotazione delle cariche pubbliche, in particolar modo quelle di vertice, è un principio importante di cui ogni Governo dovrebbe tenere conto nelle nomine di propria competenza;

Vito Riggio continua ad interpretare il ruolo di presidente di ENAC in maniera estensiva e ripete che la nuova ipotizzata pista dell'aeroporto di Firenze-Peretola deve essere di 2.400 metri, rivendicando il fatto che la scelta finale, al di là degli atti di programmazione locale come il PIT (progetti integrati territoriali), deve essere presa in nome di un preminente interesse nazionale;

il "*master plan*" di Adf prevede che il 50 per cento degli investimenti necessari a potenziare l'aeroporto di Peretola siano coperti da investimenti pubblici;

dal febbraio 2014 il gruppo Corporacion America ha espresso la volontà di acquisire azioni in SAT, e Roberto Naldi, responsabile per l'Europa del gruppo Corporacion America, il 4 marzo 2014 ha annunciato l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria su Adf e volontaria su SAT (non concordata con il patto parasociale dei soci pubblici) andata a buon fine con l'acquisizione della maggioranza nei 2 scali, anche a seguito della decisione della Giunta regionale Toscana di vendere gran parte delle sue quote in SAT, e chiedendo la fusione delle 2 società entro il 2014, pur in assenza di un piano industriale;

a questo è seguito un contenzioso tra le amministrazioni locali pisane, società Corporacion America e Regione Toscana, con prese di posizioni unanimi del Consiglio comunale, della Provincia e della Camera di commercio di Pisa;

il 3 e 4 giugno 2014 Vito Riggio, il sottosegretario ai trasporti Riccardo Nencini e Marco Carrai, presidente di AdF, hanno confermato la scelta per una pista di 2.400 metri, competitiva con quella dello scalo pisano, esercitando una manifesta interferenza sulle decisioni che il Consiglio regionale toscano dovrà assumere il prossimo 1° luglio, in sede di approvazione definitiva della variante al PIT relativa alla pista dell'aeroporto di Firenze-Peretola,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga prioritario riportare in mano pubblica, senza alcuna interferenza da parte di soggetti privati, la definizione dello sviluppo aeroportuale toscano e quali misure intenda mettere in atto perché questo avvenga;

quali misure intenda prendere, nell'ambito delle proprie attribuzioni, per salvaguardare le precipue competenze territoriali della Regione Toscana e degli enti locali;

se non ritenga opportuno attivarsi al fine di revocare l'incarico di Presidente di Enac a Vito Riggio.

(4-02421)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4a Commissione permanente (Difesa):

3-01077, del senatore Marton ed altri, sulle modalità di corresponsione del trattamento economico accessorio al personale di volo nelle forze armate;

7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01074, della senatrice Favero, sull'attivazione del Centro provinciale per l'istruzione degli adulti di Biella;

8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01075, del senatore Panizza, su iniziative a sostegno del settore dell'autotrasporto;

11a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-01076, della senatrice Catalfo ed altri, sugli interventi di sostegno al reddito per i lavoratori esodati.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 269a seduta pubblica del 25 giugno 2014, a pagina 71, all'ultima riga dell'intervento della senatrice Blundo sostituire le parole: "all'interrogazione 3-00917" con le seguenti: "all'interrogazione 3-00927".

